



Un'analisi giuridica

Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo



*EASO Professional Development Series
for members of courts and tribunals*

Realizzata IARLJ-Europa su incarico dell'EASO

2018

Il materiale per lo sviluppo professionale dell'EASO è stato creato in collaborazione con i membri degli organi giudiziari sui seguenti argomenti:

- introduzione al sistema europeo comune di asilo (CEAS) ad uso degli organi giudiziari;
- condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE);
- procedure di asilo e principio di non-refoulement;
- valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo;
- articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine.

Il programma di sviluppo professionale comprende analisi giuridiche, note orientative per i facilitatori e compilazioni della giurisprudenza per ogni argomento affrontato, eccetto le informazioni sui paesi di origine che costituiscono una guida giudiziaria pratica accompagnata da una compilazione della giurisprudenza. Tutto il materiale è elaborato in inglese. Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni, fra cui la disponibilità di diverse versioni linguistiche, si prega di visitare la pagina www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals.



Un'analisi giuridica

**Valutazione delle prove
e della credibilità
nell'ambito del sistema
europeo comune di asilo**

***Pubblicazioni EASO per lo sviluppo
professionale dei membri degli organi
giudiziari***

Manoscritto completato nel novembre 2017.

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

Immagine di copertina: baldyrgan/Shutterstock.com

Print ISBN 978-92-9476-290-0 doi:10.2847/562463 BZ-05-17-173-IT-C
PDF ISBN 978-92-9476-291-7 doi:10.2847/882285 BZ-05-17-173-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è un'agenzia dell'Unione europea che svolge un ruolo primario nello sviluppo concreto del sistema europeo comune di asilo (CEAS). L'Ufficio è stato creato allo scopo di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e aiutare gli Stati membri a ottemperare all'obbligo europeo e internazionale di dare protezione a quanti ne hanno bisogno.

Conformemente all'articolo 6 del suo regolamento istitutivo (di seguito «il regolamento») (*), l'EASO organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutti gli organismi giurisdizionali negli Stati membri. A tale scopo, l'EASO si avvale della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti e tiene conto della cooperazione dell'Unione esistente in tale settore nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato

L'Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) è un'associazione transnazionale senza scopo di lucro che cerca di promuovere il riconoscimento del principio che la protezione contro la persecuzione in ragione della razza, la religione, la cittadinanza, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale o l'opinione politica costituisce un diritto individuale sancito dal diritto internazionale e che la determinazione dello status di rifugiato e la sua cessazione devono rispettare i principi dello stato di diritto. Fin dalla sua fondazione nel 1997, l'associazione si occupa attivamente della formazione di giudici che seguono casi di asilo in tutto il mondo. Il Capitolo europeo dell'IARLJ (IARLJ-Europa) costituisce l'organo di rappresentanza regionale dei giudici in Europa. Uno degli obiettivi specifici della sezione in base al suo atto costitutivo è migliorare le conoscenze e le competenze e lo scambio di opinioni ed esperienze dei giudici su tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

(*) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [2010] GU L 132/11.

Autori

La presente analisi giuridica è l'esito di un processo composto di due elementi: un team editoriale costituito da membri degli organi giudiziari che si assumono la responsabilità generale del prodotto finale e un team redazionale formato da esperti.

Affinché l'integrità del principio dell'indipendenza giudiziaria sia garantita e la serie EASO dedicata allo sviluppo professionale dei membri degli organi giudiziari sia realizzata e dispensata secondo precisi orientamenti giudiziari, sotto gli auspici di un gruppo di monitoraggio congiunto è stato selezionato un team editoriale composto da membri degli organi giudiziari che vantano un'esperienza e una competenza significative per quanto riguarda il diritto in materia di asilo. Il gruppo di monitoraggio congiunto è composto da rappresentanti delle parti contraenti, dall'EASO e dall'IARLJ-Europe. Il team editoriale ha rivisto le bozze, fornito istruzioni dettagliate al team redazionale, formulato modifiche e operato in qualità di organo decisionale supremo per quanto concerne l'ambito, la struttura, il contenuto e la progettazione dell'attività. Il team editoriale ha svolto il proprio lavoro in occasione di una serie di riunioni de visu, tenutesi a Oslo nel maggio 2016, La Valletta nel gennaio 2017 e Amsterdam nell'aprile 2017, nonché per mezzo di regolari comunicazioni telefoniche ed elettroniche.

Membri degli organi giudiziari del team editoriale

La presente analisi giuridica è stata formulata dal team editoriale costituito dai seguenti membri degli organi giudiziari: **Hugo Storey** (Regno Unito, presidente), **Hilkka Becker** (Irlanda), **Johan Berg** (Norvegia), **Jakub Camrda** (Repubblica ceca), **Bernard Dawson** (Regno Unito), **Katelijne Declerck** (Belgio), **Harald Dörig** (Germania), **Florence Malvasio** (Francia), **Liesbeth Steendijk** (Paesi Bassi) e **Boštjan Zalar** (Slovenia). Il team editoriale è stato supportato e assistito nel suo compito dal coordinatore del progetto, **Clara Odofin**.

Esperti del team redazionale

Il team redazionale è costituito dal giudice capo esperto **James Latter** (Upper Tribunal presso la Immigration and Asylum Chamber, Londra, Regno Unito), **Dott.ssa Céline Bauloz** (Centro per la migrazione mondiale, Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo, Ginevra, Svizzera), **Laurent Dufour** (Tribunale nazionale per il diritto di asilo, Montreuil, Francia), **Dott.ssa Jane Herlihy** (Centre for the Study of Emotion and Law, Regno Unito), **Dott. Otto Mallmann** (presidente in pensione del Tribunale amministrativo federale, Lipsia, Germania) ed **Elise Russcher** (Consiglio di Stato, L'Aia, Paesi Bassi). **Claire Thomas** (consulente) e **Frances Nicholson** (consulente) hanno fornito sostegno a fini editoriali.

Ringraziamenti

Sono pervenute osservazioni dal giudice Lars Bay Larsen della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e dal giudice Ledi Bianku della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) a titolo delle funzioni personalmente ricoperte. Anche l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Divisione dei servizi di protezione internazionale, ha manifestato un parere sulla bozza di testo.

Sono state presentate osservazioni anche dai seguenti partecipanti alla rete di giudici dell'EASO e dai membri del forum consultivo dell'EASO: giudice Dobroslav Rukov, Tribunale amministrativo cittadino di Sofia, Bulgaria; giudice Jacek Chlebny, Tribunale amministrativo supremo, Polonia; Anne Kneer, assistente legale della Corte IV (diritto di asilo) del Tribunale amministrativo federale svizzero; Binh Tschan, assistente legale della Corte V del Tribunale amministrativo federale svizzero; Anders Bengtsson, giurista senior (föredragande jurist), Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia; Maria Déhn, giudice (rådman), Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia; John Panofsky, giurista senior (föredragande jurist), Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia; giudice in pensione John Barnes, Regno Unito; giudice in pensione Allan Mackey, Nuova Zelanda e Regno Unito; Debora Singer, Asylum Aid/Migrants Resource Centre, Regno Unito; Asylum Research Consultancy (ARC); Stinne Østergaard Poulsen, consulente legale, Consiglio danese per i rifugiati; Hana Lupačová, Difensore civico dei diritti umani, Repubblica ceca; Gábor Gyulai, direttore del programma per i rifugiati, Comitato di Helsinki ungherese; Consiglio internazionale per la riabilitazione delle vittime della tortura (IRCT); S. Chelvan, barrister/avvocato patrocinante, No 5 Chambers, Regno Unito.

Il team editoriale ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate nel completamento del testo per la pubblicazione. I membri del team e l'EASO sono grati a tutti coloro che hanno trasmesso osservazioni le quali si sono rivelate molto utili per completare la presente analisi.

La metodologia adottata per la realizzazione della presente analisi è definita nell'[allegato C](#).

La presente analisi giuridica sarà aggiornata, se del caso, dall'EASO conformemente alla metodologia per la serie EASO dedicata allo sviluppo professionale dei membri degli organi giudiziari.

Indice

Prefazione	13
Questioni chiave	15
Parte 1: Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo	16
1.1 Struttura e ambito di applicazione	16
1.2 Uso della terminologia	17
1.2.1 Chi è l'organo decisionale?	17
1.2.2 Cosa sono le prove?	18
1.2.3 Cosa sono gli «elementi»?	18
1.2.4 Cosa sono i fatti sostanziali?	18
1.2.5 Quali sono le informazioni sul paese di origine e le informazioni sul paese?	19
1.2.6 Cos'è l'ottenimento di prove?	19
1.2.7 Cos'è la valutazione delle prove?	19
1.2.8 Cos'è la valutazione della credibilità?	20
Parte 2: Quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove	22
Parte 3: Definizione dei compiti dei membri degli organi giudiziari	24
3.1 Esame degli elementi di fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario	24
3.1.1 Diritto a un ricorso effettivo	24
3.1.2 Indagine conoscitiva da parte dei giudici	26
3.1.2.1 Prove a disposizione dei membri degli organi giudiziari e facoltà di ottenere le prove motu proprio	28
3.2 Esame esclusivo degli elementi di diritto	30
3.3 Difficoltà	31
3.3.1 Differenza rispetto agli ambiti tradizionali di diritto penale e civile	31
3.3.2 Traduzione e interpretazione	32
3.3.3 Differenze culturali e distanza geografica	33
3.3.4 Fattori che influenzano il richiedente e il giudice	34
3.3.4.1 Fattori che influenzano il richiedente	34
3.3.4.2 Fattori che influenzano i membri degli organi giudiziari	35
3.4 Pertinenza di principi e norme per lo svolgimento di audizioni davanti ai giudici	36
3.4.1 Audizioni e atteggiamento/comportamento dell'organo decisionale ..	36
3.4.2 L'emozione in sede di audizione orale	38
3.4.3 Modalità della prassi decisionale	38
3.4.4 La valutazione di materiale angosciante: conseguenze	39
Parte 4: Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità	40
4.1 Introduzione all'articolo 4, QD (rifusione)	40
4.2 Motivazione della domanda	43
4.2.1 Obbligo del richiedente di motivare la domanda	43
4.2.2 Obbligo del richiedente di motivare la domanda «quanto prima»	46
4.2.3 L'obbligo dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente	47

4.2.4	Prove o elementi da presentare	50
4.2.5	Ottenimento di informazioni sul paese d'origine e i paesi di transito ..	53
4.2.6	Ottenimento degli elementi idonei a motivare la domanda: il colloquio personale	54
4.2.7	Accesso a prove fornite da esperti	61
4.2.8	Raccolta di informazioni su casi individuali e riservatezza	63
4.3	Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze	64
4.3.1	Esame individuale	64
4.3.2	Esame obiettivo e imparziale	69
4.3.3	Esame rigoroso	70
4.3.4	Il principio dell'obbligo di divulgare le informazioni alla base della decisione	72
4.3.5	Obbligo di effettuare l'esame sulla base di tutti gli elementi pertinenti	74
4.3.6	Obbligo di effettuare l'esame sulla base dei dati di fatto	76
4.3.6.1	L'effetto delle menzognes	76
4.3.7	Valutazione delle prove e conferma delle dichiarazioni [articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)]	77
4.3.7.1	Sinceri sforzi per circostanziare la domanda	78
4.3.7.2	Produzione di tutti gli elementi pertinenti in possesso del richiedente e spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi	79
4.3.7.3	Dichiarazioni coerenti e plausibili non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone	79
4.3.7.4	Presentazione della domanda il prima possibile	80
4.3.7.5	Accertamento dell'attendibilità in generale del richiedente ..	80
4.3.8	Esame in casi dubbi	81
4.3.9	Livello di prova e di convinzione	82
4.4	Metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo	85
4.5	Indicatori di credibilità	87
4.5.1	Coerenza interna	88
4.5.2	Coerenza esterna	90
4.5.3	Sufficienza di dettagli	91
4.5.4	Plausibilità	92
4.5.5	Atteggiamento	94
4.5.6	Indicatori di credibilità considerati nel complesso	95
4.5.7	Altri elementi potenzialmente pertinenti alla valutazione dei fatti	95
4.5.8	Considerazione delle norme procedurali	96
4.6	Norme per la valutazione delle prove documentali	98
4.6.1	Rilevanza	98
4.6.2	Esistenza e forma	99
4.6.3	Contenuto, natura e autore	100
4.7	Norme per la valutazione delle perizie	100
4.7.1	Norme generali	100
4.7.2	Prove mediche e periti medicis	103
4.7.3	Informazioni sul paese d'origine e perizie	106
4.7.4	Lingua e prove linguistiche	106

4.8	Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine (COI)	107
4.8.1	Obbligo legale di considerare le COI	107
4.8.2	Tipi di COI	111
4.8.3	Criteri di valutazione	113
4.8.3.1	Criteri di valutazione nel diritto dell'UE	113
4.8.3.2	Criteri di valutazione nella giurisprudenza della Corte EDU .	113
4.8.3.3	La lista di controllo giudiziaria dell'IARLJ	115
4.8.4	L'uso delle COI da parte dei giudici	119
4.8.4.1	Acquisizione delle COI e parità delle armi	119
4.8.4.2	Valutazione delle COI e conferma	120
4.8.4.3	Riferimento alle fonti nella sentenza	121
4.9	Valutazione di persecuzioni o danni gravi precedenti o futuri [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)]	121

Parte 5: Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità **125**

5.1	Valutazione delle prove in relazione a contenziosi sulla cittadinanza o l'apolidia	125
5.1.1	Documentazione della cittadinanza da parte del richiedente	127
5.1.2	Valutazione delle prove concernenti la cittadinanza	130
5.2	Valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori	130
5.2.1	L'interesse superiore del minore	131
5.2.2	Valutazione dell'età	132
5.2.3	Motivazione della domanda	135
5.2.4	Valutazione delle prove e della credibilità: fattori specifici da prendere in considerazione nel caso di richiedenti minori	137
5.3	Valutazione delle prove nell'applicazione del concetto di protezione interna .	140
5.4	Vincoli familiari e valutazione delle prove	142
5.5	Esclusione e valutazione delle prove	143
5.5.1	Definizioni	143
5.5.2	Onere della prova e obbligo di esame individuale	144
5.5.3	Livello di prova	147
5.6	Revoca della protezione e valutazione delle prove	148
5.6.1	Onere della prova e obbligo di esame individuale	149
5.6.2	Ottenimento degli elementi utili a dimostrare i motivi di revoca della protezione internazionale	151
5.6.3	Elementi specifici che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità	152
5.6.3.1	Clausole di cessazione	152
5.6.3.2	Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello status di protezione internazionale a motivo di esclusione, presentazione dei fatti in modo erroneo o omissione	156
5.6.3.3	Pericolo per la sicurezza o la comunità dello Stato membro	157
5.7	Domande reiterate e valutazione di nuove prove	157
5.7.1	Ammissibilità di una domanda reiterata: nuovi elementi o risultanze	158
5.7.2	Esame della domanda reiterata nel merito	161
5.7.3	Ricorso contro la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata	162

5.8	Regolamento di Dublino III e valutazione delle prove	163
5.8.1	Ottenimento e valutazione delle prove per quanto riguarda l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente	163
5.8.1.1	Garanzie procedurali	164
5.8.1.2	Regime probatorio	166
5.8.1.3	Valutazione delle prove	168
5.8.2	Acquisizione e valutazione delle prove in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	169
5.9	Valutazione delle prove nell'applicazione dei concetti di paese sicuro	171
5.9.1	Motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro	172
5.9.2	Possibilità per i richiedenti di confutare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o nel paese terzo	173
5.9.3	Livello di prova e concetto di paese sicuro	175
Parte 6: Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità		176
6.1	Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti	177
6.2	L'impatto prodotto da esperienze traumatiche	181
6.3	Rivelazione	182
6.4	Differenze culturali	184
6.5	Genere	185
6.6	Orientamento sessuale e identità di genere	187
6.7	Vulnerabilità	189
6.8	Stereotipi	190
Allegato A: Elenchi di controllo		191
Allegato B: Fonti primarie		199
Allegato C: Metodologia		218
Allegato D: Bibliografia scelta		220

Elenco delle abbreviazioni

CDFUE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950)
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
COI	Informazioni sul paese di origine
Convenzione sui rifugiati	Convention relating to the Status of Refugees (Convenzione relativa allo status dei rifugiati) (1951), modificata dal relativo Protocollo (1967) (definita nella legislazione dell'UE in materia di asilo la «Convenzione di Ginevra»)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
DCA (rifusione)	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
DPA	Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DPTS	Disturbo post-traumatico da stress
DQ	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
DQ (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
DSSH	Difference, stigma, shame, harm (differenza, stigmatizzazione, vergogna, traumi)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EDAL	Banca dati europea del diritto di asilo
EWCA	Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles (Regno Unito)

IARLJ	Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato
IASFM	Associazione internazionale per gli studi delle migrazioni forzate
IEHC	Alta corte irlandese
IJRL	Gazzetta internazionale del diritto del rifugiato
LGBTI	Lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
OFPRA	Office français de protection des réfugiés e apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e delle persone apolidi)
ONG	Organizzazione non governativa
PI	Protocollo di Istanbul (manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante)
Progetto CREDO	Progetto relativo a una migliore valutazione della credibilità nelle procedure di asilo dell'UE, diretto dal Comitato di Helsinki ungherese in collaborazione con i partner di progetto UNHCR, IARLJ e Asylum Aid (Regno Unito)
RAIO	Refugee, Asylum and International Operations Directorate (direzione per i rifugiati, l'asilo e le operazioni internazionali, Stati Uniti)
Regolamento di Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UKIAT	Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito
UKUT	Upper Tribunal del Regno Unito
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Prefazione

In stretta collaborazione con gli organi giudiziari degli Stati membri e altri soggetti chiave, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha iniziato a elaborare una serie dedicata allo sviluppo professionale, volta a fornire progressivamente agli organi giudiziari una panoramica completa del sistema europeo comune di asilo (CEAS). A seguito di consultazioni con la rete di membri degli organi giudiziari dell'EASO, tra cui l'IARLJ-Europe, è emersa l'urgenza di mettere a disposizione degli organi giurisdizionali materiale didattico per la formazione giudiziaria su determinati temi fondamentali che questi ultimi si trovano ad affrontare nelle loro decisioni quotidiane. Si è giunti alla conclusione che il processo di sviluppo di tale materiale essenziale dovesse agevolare la partecipazione di esperti giudiziari e di altri settori, nel pieno rispetto del principio di indipendenza del potere giudiziario nonché con modalità tali da velocizzare la messa a punto della serie dedicata allo sviluppo professionale nel suo complesso.

La presente analisi giuridica è l'esito di un progetto congiunto di IARLJ-Europe ed EASO e forma parte della [serie EASO dedicata allo sviluppo professionale](#) dei membri degli organi giudiziari.

L'analisi è anzitutto destinata ai membri degli organi giudiziari degli Stati membri dell'UE che trattano ricorsi o esaminano decisioni in merito a domande di protezione internazionale. L'obiettivo è affrontare il modo in cui, nell'ambito del CEAS, i membri degli organi giudiziari debbano esaminare la valutazione delle prove e della credibilità effettuata dall'autorità accertante (o dall'organo giudiziario di primo grado) o svolgere essi stessi la valutazione delle prove e della credibilità. L'analisi intende essere uno strumento utile non solo a coloro che hanno (scarsa o) nessuna esperienza quanto a decisioni nell'ambito del CEAS, ma anche ai giudici esperti o specializzati in materia. In questo modo, vuole essere un utile punto di riferimento per tutti i membri degli organi giudiziari che esaminano cause o azioni legali alle quali è applicabile il CEAS. La struttura, il formato, il contenuto e la concezione sono pertanto stati sviluppati tenendo presente questo ampio pubblico. L'analisi contiene:

- un'introduzione generale alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo, comprendente la struttura e l'ambito della stessa analisi e l'uso della terminologia ([parte 1](#));
- una panoramica del quadro giuridico dell'UE pertinente ([parte 2](#));
- una panoramica del contesto giurisdizionale, che definisce i diversi compiti dei membri degli organi giudiziari e delinea le difficoltà pertinenti ([parte 3](#));
- un'analisi dei principi e delle norme specifici concernenti la valutazione delle prove e della credibilità, alla luce del diritto dell'UE e della giurisprudenza applicabile ([parte 4](#));
- un'analisi degli aspetti specifici della valutazione delle prove e della credibilità ([parte 5](#));
- una sintesi dei fattori multidisciplinari di cui tenere conto per la valutazione delle prove e della credibilità ([parte 6](#)).

L'analisi è supportata da più allegati, comprendenti alcune liste di controllo (*checklist*) che rispecchiano il contenuto dei relativi capitoli e intendono essere uno strumento utile ai membri degli organi giudiziari per sviluppare un approccio strutturato alla valutazione delle prove e della credibilità (*allegato A*) ⁽¹⁾. L'analisi è inoltre integrata da un elenco di fonti primarie, che riporta non soltanto il diritto primario e derivato dell'UE applicabile e la giurisprudenza fondamentale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e degli organi giudiziari degli Stati membri dell'UE, ma anche quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e i trattati internazionali pertinenti di portata universale e regionale (*allegato B*). Per rendere la legislazione e la giurisprudenza pertinente facilmente e rapidamente accessibili ai lettori, sono stati utilizzati collegamenti ipertestuali. L'*allegato C* delinea la metodologia adottata, mentre l'*allegato D* contiene anche un elenco con una selezione di documenti e pubblicazioni ufficiali pertinenti, in particolare le pubblicazioni di IARLJ e UNHCR ⁽²⁾ in materia. Infine, una raccolta della giurisprudenza è fornita quale documento separato, che riporta brani estratti dalle sentenze e decisioni chiave vertenti sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del CEAS.

Lo scopo è quello di definire in modo chiaro e in un formato di facile lettura l'attuale stato del diritto. La presente pubblicazione analizza il diritto del CEAS al 30 luglio 2017. Va sottolineato che, unitamente ad altre analisi giuridiche della serie dedicata allo sviluppo professionale, la presente analisi sarà regolarmente aggiornata, ove necessario. Sta tuttavia a chi legge verificare se la legislazione è cambiata. L'analisi contiene alcuni riferimenti a fonti che aiuteranno il lettore a effettuare questa verifica.

Nella serie dedicata allo sviluppo professionale sono state pubblicate, o lo saranno a breve, altre analisi dedicate ad altri elementi specifici del CEAS, oltre a una presentazione generale dello stesso CEAS ⁽³⁾.

⁽¹⁾ In linea generale, il diritto dell'UE affianca le norme internazionali, con le quali presenta una notevole coerenza, oltre che con gli standard e le linee guida forniti da IARLJ e UNHCR nelle relative operazioni internazionali. Cfr. IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims Including: A Flowchart using Established Judicial Criteria and Guidance, The IARLJ International Judicial Guidance for the Assessment of Credibility, The IARLJ, Judicial Checklist for COI*, giugno 2016.

⁽²⁾ Cfr. punti 2.2 e 2.3 dell'*allegato D* rispettivamente per pubblicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ). La presente analisi poggia sull'opera svolta da IARLJ in materia e tenuto conto delle linee guida dell'UNHCR e di altri studi. Per quanto riguarda la valutazione della credibilità, ci sono stati di ausilio l'utile ricerca e gli utili risultati del «progetto CREDO», diretto dal Comitato di Helsinki ungherese. I partner di progetto sono stati l'UNHCR, l'IARLJ e Asylum Aid (Regno Unito). Il progetto è stato cofinanziato dalla Commissione europea. Le pubblicazioni che hanno fatto seguito a tale progetto sono riportate nell'*allegato D*.

⁽³⁾ Cfr.: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), *The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States*, luglio 2015; EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016; EASO, *Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, dicembre 2016; EASO, *Introduzione al sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, agosto 2016; EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, e EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione).

Questioni chiave

La presente analisi giuridica mira a rispondere alle seguenti questioni principali:

1. Che cosa si intende per valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito dell'asilo (parte 1)?
2. Quali principi e norme del diritto primario e derivato dell'UE disciplinano la valutazione delle prove e della credibilità (parte 2)?
3. Quali sono i compiti degli organi giudiziari rispetto alla valutazione delle prove e della credibilità (paragrafi 3.1 e 3.2), quali difficoltà probabilmente affrontano (paragrafo 3.3) e quali principi, norme e fattori occorre tenere in considerazione quando attua un procedimento giudiziario (paragrafo 3.4)?
4. Quali sono i principi e le norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità (parte 4)?
5. Cosa comporta l'esame dei fatti e delle circostanze di cui all'articolo 4, DQ (rifusione) (paragrafo 4.1), e come deve essere motivata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione) (paragrafo 4.2)?
6. Quali sono i principi e le norme generali per la valutazione della prova (paragrafo 4.3)?
7. Quali sono i metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni, delle prove documentali o di altri elementi di prova forniti dal richiedente (paragrafo 4.4) e quali sono gli indicatori di credibilità (paragrafo 4.5)?
8. Quali sono parametri specifici di valutazione: prove documentali (paragrafo 4.6), rapporti di esperti (paragrafo 4.7) e informazioni sul paese di origine (paragrafo 4.8)?
9. Come valutare le prove del rischio di persecuzione o danno grave in passato o in futuro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) (paragrafo 4.9)?
10. Come vanno valutate le prove e la credibilità nei seguenti contesti più specifici:
 - determinazione della cittadinanza del richiedente (paragrafo 5.1);
 - casi riguardanti minori (paragrafo 5.2);
 - applicazione del concetto di protezione internazionale (paragrafo 5.3);
 - determinazione delle relazioni familiari (paragrafo 5.4);
 - esclusione dalla protezione internazionale (paragrafo 5.5);
 - revoca della protezione (paragrafo 5.6);
 - domande reiterate (paragrafo 5.7);
 - determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale in forza del regolamento di Dublino III (paragrafo 5.8);
 - applicazione dei concetti di paese sicuro (paragrafo 5.9).
11. Quali fattori multidisciplinari occorre tenere in conto per la valutazione delle prove e della credibilità (parte 6).

Parte 1: Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo

1.1 Struttura e ambito di applicazione

La presente analisi giuridica riguarda la valutazione delle prove e della credibilità mediante gli strumenti previsti dal sistema europeo comune di asilo (CEAS), in particolare la direttiva qualifiche (rifusione) ⁽⁴⁾ [DQ (rifusione)] e la direttiva sulla procedura di asilo (rifusione) ⁽⁵⁾ [DPA (rifusione)] ⁽⁶⁾. Si pone l'accento sull'esame dei fatti e delle circostanze relativi alle domande di protezione internazionale, vale a dire lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria [articolo 2, lettera a), DQ (rifusione)]. La definizione di «rifugiato» presuppone l'esistenza di un «timore fondato» di persecuzione per un motivo di cui alla convenzione [articolo 2, lettera d), DQ (rifusione)]. Invece, il diritto alla «protezione sussidiaria» prevede che nei confronti del richiedente (che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato) «sussistono fondati motivi di ritenere» che, se ritornasse nel paese di origine, «correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno» [articolo 2, lettera f), DQ (rifusione)].

Per quanto riguarda il CEAS, il Consiglio europeo ha dichiarato quanto segue:

è essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza e di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato ⁽⁷⁾.

In quanto tale, la DQ (rifusione) tenta di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati e lo scopo della DPA (rifusione) è quello di istituire procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione) ⁽⁸⁾.

Uno degli scopi principali della DQ (rifusione) è quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare i richiedenti che hanno diritto alla protezione internazionale. Ne consegue che ciò include l'accertamento dei fatti pertinenti per determinare la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Solo quando i fatti pertinenti sono stati

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337/9.

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180/60.

⁽⁶⁾ Per ulteriori informazioni sul CEAS, cfr. EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, op. cit., nota 3.

⁽⁷⁾ Consiglio europeo, Il Programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 2 dicembre 2009, [2010] GU C 115/1, sezione 6.2. È un aspetto, questo, che viene ribadito anche nei considerando 12 e 13 DQ (rifusione), i quali specificano che lo scopo principale di tale direttiva è, in particolare, «quello [...] di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale [...]». Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici».

⁽⁸⁾ Cfr. considerando 8, 10 e 12 della DQ (rifusione) e considerando 6 e 7 nonché articolo 1 DPA (rifusione).

accertati, è possibile adottare una decisione basata sulla piena cognizione dei criteri per la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Pertanto, la valutazione delle prove e della credibilità svolge un ruolo essenziale nei casi vertenti sulla protezione internazionale.

Se è vero che l'attenzione primaria è riservata a stabilire se un richiedente soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, priorità viene altresì assegnata alla valutazione delle prove in altri ambiti del CEAS. Pertanto, la presente analisi giuridica esamina altresì la valutazione delle prove in casi concernenti il regolamento di Dublino III ⁽⁹⁾ (paragrafo 5.8).

La presente analisi giuridica riguarderà unicamente le disposizioni procedurali nella misura in cui queste incidano sulla valutazione delle prove e della credibilità. Per maggiori considerazioni su tali disposizioni, fare riferimento al documento *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽¹⁰⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica).

La presente analisi è suddivisa in sei parti, riguardanti diversi elementi pertinenti alla valutazione delle prove e della credibilità (cfr. la successiva tabella 1).

Tabella 1: Struttura della presente analisi giuridica

Parte 1	Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo	pagg. 16-21
Parte 2	Il quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove	pagg. 22-23
Parte 3	Definizione dei compiti dei membri degli organi giudiziari	pagg. 24-39
Parte 4	Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità	pagg. 40-124
Parte 5	Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità	pagg. 125-176
Parte 6	Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità	pagg. 177-191

1.2 Uso della terminologia

Questo paragrafo è inteso a chiarire il significato di termini e frasi utilizzati nella presente analisi giuridica. Le spiegazioni di seguito riportate non vanno intese quali definizioni legali, salvo che sia diversamente specificato, ma mirano a chiarire il significato peculiare dato ai termini nella presente analisi giuridica.

1.2.1 Chi è l'organo decisionale?

In funzione del contesto, l'organo decisionale sarà l'autorità accertante, vale a dire «[l'organo] amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo» [articolo 2, lettera f), DPA (rifusione)], o un organo giurisdizionale.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (regolamento di Dublino III) [2013] GU L 180/31.

⁽¹⁰⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3.

1.2.2 Cosa sono le prove?

Il diritto dell'Unione europea (UE) non fornisce una definizione generale di «prove», né esiste una definizione specifica di «prove» nella DQ (rifusione) o nella DPA (rifusione) ⁽¹¹⁾. L'articolo 4, DQ (rifusione), si riferisce all'«[e]same dei fatti e delle circostanze» e parla di «elementi» necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), tali elementi consistono nelle «dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente». Tuttavia, sia dalle disposizioni della DQ (rifusione) sia dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si evince che il termine «prove» è tale da comprendere altri elementi oltre le dichiarazioni e la documentazione del richiedente. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) considera la situazione in cui «taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali **o di altro tipo**» ⁽¹²⁾. La CGUE, nella causa *A, B e C*, ha fatto riferimento alla «valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali **o di altro tipo**» ⁽¹³⁾. Si può quindi affermare che il termine «prove» è ampio e include «qualsiasi elemento che affermi, confermi, suffraghi, confuti o altrimenti riguardi i fatti pertinenti in questione» ⁽¹⁴⁾. Pertanto, ai fini della presente analisi giuridica, il termine «prove» può includere qualsiasi materiale (comprese le dichiarazioni, la documentazione o altre testimonianze fornite dal richiedente) che suffraghi, verifichi o confuti un fatto pertinente.

1.2.3 Cosa sono gli «elementi»?

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale consistono «nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale». Pertanto il termine «elementi» comprende sia i fatti sia le prove.

1.2.4 Cosa sono i fatti sostanziali?

Per fatti sostanziali si intendono i fatti con cui un richiedente motiva la domanda e che sono connessi con uno o più requisiti della definizione di rifugiato o persona avente diritto alla protezione sussidiaria. I fatti sostanziali sono fatti e circostanze legalmente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale. La valutazione delle dichiarazioni del richiedente deve basarsi su fatti sostanziali per il fondamento della richiesta.

⁽¹¹⁾ L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di Dublino III, cit., nota 9, definisce gli «elementi di prova» e le «circostanze indiziarie» ai fini di tale regolamento. Cfr. paragrafo 5.8.1.2.

⁽¹²⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹³⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, Grande Sezione, cause riunite da C-148/13 e C-150/13, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2406, punto 54 (grassetto aggiunto).

⁽¹⁴⁾ UNHCR, *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea*, maggio 2013, pag. 28. Cfr. successivo paragrafo 4.2.4 sui tipi di prove.

1.2.5 Quali sono le informazioni sul paese di origine e le informazioni sul paese?

Le informazioni sul paese di origine (COI) non sono definite nello specifico negli strumenti del CEAS, sebbene l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), che si riferisce a «tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine», appaia come una definizione. Sarebbe molto difficile fornire una definizione più precisa tenuto conto del gran numero di materiale che può rientrare nella nozione di COI. Il requisito secondo cui tali fatti comprendano le «disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione» sembra indicare che, nel contesto della valutazione delle esigenze di protezione internazionale, l'analisi della situazione del paese di origine deve tenere conto, in particolare, del quadro giuridico esistente, come applicato dalle autorità del paese di origine alla data della valutazione della domanda ⁽¹⁵⁾. L'espressione «informazioni sul paese» ha un significato più ampio e si riferisce alle informazioni su qualsiasi paese, compresi, ad esempio, i paesi di transito ⁽¹⁶⁾, quelli designati come responsabili per l'esame della domanda ai sensi del regolamento di Dublino III, i «paesi di primo asilo» sicuri e i «paesi terzi sicuri».

1.2.6 Cos'è l'ottenimento di prove?

Nella presente analisi giuridica l'iter dell'acquisizione di prove verrà definito come «ottenimento delle prove» ⁽¹⁷⁾. La maggior parte delle prove sarà ottenuta attraverso la cooperazione del richiedente a suffragio della domanda e attraverso la cooperazione dell'autorità accertante prima di adottare una decisione. Tuttavia le prove possono essere ottenute anche nel corso del procedimento giudiziario [articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)]. Cfr. paragrafo 4.2 per ulteriori informazioni sull'ottenimento di prove.

1.2.7 Cos'è la valutazione delle prove?

Si tratta dell'esame del valore, della legittimità e della pertinenza ai fatti sostanziali di tutte le prove ottenute in relazione alla domanda. Solo dopo aver accertato le circostanze di fatto, si potrà stabilire se le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale siano soddisfatte o meno. La valutazione delle prove non può essere oggetto di un approccio meccanicistico. Spetta alle autorità accertanti «adeguare le loro modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di richiesta d'asilo nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta [dei diritti fondamentali]» ⁽¹⁸⁾. La valutazione deve anche prendere in considerazione la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]. Per informazioni più specifiche sulla valutazione delle prove, cfr. la successiva [parte 4](#).

⁽¹⁵⁾ Cfr. anche il paragrafo 4.8 Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine (COI).

⁽¹⁶⁾ Cfr. articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione).

⁽¹⁷⁾ Il termine «acq» di prove non compare nella DQ (rifusione). Tuttavia la DPA (rifusione) usa il termine «ottenimento» e «ottenere» agli articoli 10, paragrafo 3, lettera b), 45, paragrafo 2, lettera a), e al considerando 39 per quanto riguarda le informazioni sul paese.

⁽¹⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 54. Cfr. anche *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 18 dicembre 2000, nella versione adottata nel 2007 [2012] GU C 326/391 (entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

1.2.8 Cos'è la valutazione della credibilità?

Il termine «credibilità» non è definito in alcuno strumento del CEAS. Secondo l'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifusione), il termine si riferisce all'attendibilità in generale di un **richiedente**, seppur nel contesto di una norma specifica che disciplina la mancata conferma di taluni aspetti delle sue dichiarazioni. Nel contesto della valutazione delle prove in linea più generale, ci si occupa della credibilità delle **dichiarazioni e di altre prove** fornite dal richiedente (talvolta definite «resoconto» o «storia» del richiedente). Perciò la valutazione della credibilità effettuata dall'autorità accertante o dai membri di un organo giudiziario riguarda la procedura di indagine che consenta di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali ⁽¹⁹⁾ possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale. Come delineato al paragrafo 4.5 sugli indicatori di credibilità, tale valutazione può comprendere la verifica del fatto che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti, sufficientemente dettagliate, plausibili e compatibili con, tra l'altro, i relativi documenti, COI e qualsiasi altra prova ottenuta. È importante sottolineare che la valutazione della credibilità non significa che l'organo decisionale raggiungerà in tutti i casi la certezza sull'autenticità delle dichiarazioni del richiedente. L'UNHCR ha fornito la seguente definizione di credibilità: «La credibilità viene stabilita allorquando il richiedente abbia presentato una domanda coerente e plausibile, che non contraddica fatti notori e che dunque sia, in modo bilanciato, suscettibile di essere creduta» ⁽²⁰⁾.

La valutazione della credibilità è solo una parte della valutazione delle prove. Anche laddove (taluni aspetti del)le dichiarazioni di un richiedente in relazione ai fatti sostanziali non siano credibili, la sua domanda di protezione internazionale può tuttavia essere accolta. Un richiedente può risultare beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ad esempio, sulla base di un referto medico, sebbene alcuni o tutti gli aspetti delle dichiarazioni del richiedente siano scarsamente credibili. I richiedenti possono beneficiare di protezione internazionale anche solo per il fatto che sia stato accertato che gli stessi sono, ad esempio, cittadini di un determinato paese caratterizzato da livelli eccezionalmente elevati di conflitti armati o in cui tutti i membri di una determinata etnia o di un determinato clan subiscono persecuzioni o danni gravi. Tali fatti possono essere suffragati anche da altre prove. Pertanto la valutazione della credibilità non rappresenta, di per se stessa, un obiettivo o una finalità, bensì uno strumento per determinare l'ammissibilità allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la successiva tabella 2 e paragrafo 1.2.4 per ulteriori informazioni sui fatti sostanziali.

⁽²⁰⁾ Cfr. UNHCR, *Nota sull'onere e gli standard della prova nelle richieste di asilo*, 16 dicembre 1998, punto 11, citata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nella sua sentenza della Grande Camera del 23 agosto 2016, *JK e a./Svezia*, domanda n. 59166/12, punto 53.

Tabella 2: Termini e frasi chiariti in sintesi

Prove	Qualsiasi materiale (comprese le dichiarazioni, la documentazione o altre testimonianze fornite dal richiedente) che suffraghi, verifichi o confuti un fatto pertinente.
Elementi	Le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, estrazione (anche, se del caso, dei congiunti), identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
Fatti sostanziali	I fatti con cui un richiedente motiva la domanda, che sono connessi con uno o più requisiti della definizione di rifugiato o persona avente diritto alla protezione sussidiaria e sono pertinenti per stabilire la protezione internazionale.
Informazioni sul paese di origine	Tutti i fatti pertinenti in relazione al paese di origine.
Ottenimento di prove	Procedura di acquisizione di prove.
Valutazione delle prove	Esame del valore, della legittimità e della pertinenza ai fatti sostanziali di tutte le prove ottenute in relazione alla domanda.
Valutazione della credibilità	La valutazione della credibilità è la procedura di indagine che consente di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale.

Parte 2: Quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove

Il quadro giuridico dell'UE che disciplina la valutazione delle prove e della credibilità è limitato. Il diritto primario dell'UE contiene taluni principi e diritti di applicazione generale che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità ⁽²¹⁾. Il diritto derivato dell'UE fornisce alcune norme più specifiche per quanto riguarda la valutazione delle prove e della credibilità ⁽²²⁾. La CGUE ha formulato alcuni ulteriori principi, che, tuttavia, sono anch'essi relativamente scarsi. Dal 1951 la *Convenzione relativa allo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967* (Convenzione sui rifugiati) ⁽²³⁾ sono carenti di disposizioni concernenti la valutazione delle prove e della credibilità nei casi vertenti sulla protezione internazionale, mentre hanno rilevanza altre fonti di orientamento, interpretazione e ispirazione. A tale proposito, in alcuni Stati membri, si è sviluppata un'ampia giurisprudenza in materia. Inoltre la giurisprudenza della Corte EDU rappresenta una fonte importante di tale orientamento ⁽²⁴⁾. In più, l'articolo 52, paragrafo 3, della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Carta dell'UE) ⁽²⁵⁾ vieta alle istituzioni e agli organi dell'UE e agli Stati membri di formulare una giurisprudenza diversa in materia di diritti dell'uomo laddove le disposizioni della stessa Carta e la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (CEDU) ⁽²⁶⁾ siano concordi, sebbene ciò non «precluda che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Il materiale quale la pubblicazione dell'Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) sulla valutazione della credibilità, nell'ambito del progetto CREDO ⁽²⁷⁾, il manuale e le successive linee guida sulla protezione internazionale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) ⁽²⁸⁾ e altre pubblicazioni possono anche fornire un valido orientamento agli organi giudiziari nazionali in materia di valutazione delle prove e della credibilità, sebbene non siano vincolanti ⁽²⁹⁾.

Le diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell'UE concernenti il CEAS sono trattate in dettaglio nel documento *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica* ⁽³⁰⁾. Quelle con particolare importanza per la valutazione delle prove e della credibilità sono riportate qui di seguito nella tabella 3 ⁽³¹⁾.

⁽²¹⁾ Cfr. EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3, parte 2.

⁽²²⁾ La base giuridica per la creazione del diritto derivato discende dall'articolo 78 del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* [TFUE; versione consolidata come modificata dal trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1° dicembre 2009): in [2002] GU C 326/47]. Per ulteriori informazioni sull'articolo 78 TFUE, cfr. EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3, paragrafi 1.4 e 2.1.1.

⁽²³⁾ *Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954) (*Convenzione sui rifugiati*); e *Protocollo relativo allo status dei rifugiati*, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

⁽²⁴⁾ Cfr. EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3, paragrafo 3.4.1.

⁽²⁵⁾ *Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, op. cit., nota 18.

⁽²⁶⁾ *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, 213 UNTS 222, ETS n. 005, 4 novembre 1950 (entrata in vigore: 3 settembre 1953). Cfr. articolo 53.

⁽²⁷⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive, Judicial Criteria and Standards*, progetto CREDO, 2013 (IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO), pag. 35. Per ulteriori informazioni sul progetto CREDO, cfr. precedente nota 2. Il progetto ha prodotto altre pubblicazioni: UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14; Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual*, vol. 1, 2013 (Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1); e Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual*, vol. 2, 2015 (Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2).

⁽²⁸⁾ UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 1979, riedizione del dicembre 2011 (manuale dell'UNHCR). Per un elenco delle pubblicazioni dell'UNHCR riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità, cfr. paragrafo 2.2 del successivo allegato D.

⁽²⁹⁾ La posizione dell'UNHCR è discussa in EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3, paragrafo 1.3.

⁽³⁰⁾ *Ibid.*

⁽³¹⁾ Si noti che, al momento della redazione, le proposte di modifica del diritto derivato erano in esame.

Tabella 3: Principi generali e diritto primario e derivato dell'UE per la valutazione delle prove e della credibilità

Principi generali	Diritto a una buona amministrazione Diritti della difesa Diritto di essere ascoltato
Trattato sull'Unione europea	Articolo 19, paragrafo 1: Tutela giurisdizionale effettiva
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Articolo 1: Dignità umana Articolo 7: Rispetto della vita privata e della vita familiare Articolo 20: Uguaglianza davanti alla legge Articolo 21: Non discriminazione Articolo 24: Diritti del minore Articolo 41: Diritto a una buona amministrazione (compreso il diritto di essere ascoltato) Articolo 47: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Articolo 48: Diritti della difesa
Direttiva qualifiche (rifusione)	Articolo 4: Esame dei fatti e delle circostanze
Direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)	Articolo 10: Criteri applicabili all'esame delle domande Articolo 11: Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante Articolo 14: Colloquio personale Articolo 15: Criteri applicabili al colloquio personale Articolo 16: Contenuto del colloquio personale Articolo 17: Verbale e registrazione del colloquio personale Articolo 46: Diritto a un ricorso effettivo
Regolamento di Dublino III	Articolo 22: Risposta a una richiesta di presa in carico Articolo 27: Mezzi di impugnazione
Direttiva sul ricongiungimento familiare del 2003 ⁽³²⁾	Articolo 5: Presentazione ed esame della domanda Articolo 11: Altre prove

⁽³²⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [2003] GU L 251/12 (direttiva sul ricongiungimento familiare)

Parte 3: Definizione dei compiti dei membri degli organi giudiziari

Spetta agli organi giudiziari esaminare la correttezza giuridica delle decisioni delle autorità amministrative competenti o delle decisioni dei giudici di primo grado che confermano (o, in alcune giurisdizioni, annullano) decisioni di autorità competenti. Nello svolgimento di tale compito, affronteranno la valutazione delle prove e della credibilità in diversi modi, a seconda del tipo di procedura e della loro posizione nella gerarchia giurisdizionale nazionale. Perciò lo stesso organo giudiziario può essere chiamato a valutare le prove e a effettuare le proprie constatazioni di fatto. In alternativa, l'organo giudiziario può occuparsi soltanto dell'esame della valutazione delle prove da parte dell'autorità amministrativa accertante o di un organo giudiziario di primo grado in ragione di un errore di diritto.

Alcune parti della presente analisi faranno riferimento a disposizioni procedurali al fine di aiutare a comprendere i diversi ruoli dei membri degli organi giudiziari a tale riguardo. Una preparazione più accurata su tali disposizioni è proposta nel documento *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽³³⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica).

3.1 Esame degli elementi di fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario

3.1.1 Diritto a un ricorso effettivo

L'articolo 47 della Carta dell'UE garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un organo giudiziario. La DPA (rifusione) contiene una garanzia specifica del diritto a un ricorso effettivo nell'ambito delle procedure di impugnazione. L'articolo 46, paragrafo 1, DPA (rifusione) (intitolato «Procedure di impugnazione») individua prima di tutto i tipi di decisione avverso cui è possibile esercitare tale diritto.

Articolo 46, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
 - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;

⁽³³⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, parte 6.

- iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;
- iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

Da quanto precede emerge che tale diritto si applica non soltanto alle decisioni sul merito di una domanda di protezione internazionale, ma anche a talune decisioni adottate in seno a procedure individuate in forza delle quali gli Stati membri possono non essere tenuti alla valutazione di merito.

L'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), dispone quanto segue.

Articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)

Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

Tale disposizione recita chiaramente che, nelle procedure di impugnazione davanti a un giudice di primo grado, tale ricorso può essere effettivo soltanto se prevede un esame degli elementi di fatto e di diritto. Pertanto, un sistema in cui l'autorità accertante sia interamente incaricata di stabilire i fatti e in cui l'esame giurisdizionale effettuato da un giudice di primo grado sia limitato agli elementi di diritto sembra in contrasto con l'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione). Nella sentenza *Samba Diouf*, la CGUE si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sul fatto che il diritto a un ricorso effettivo debba essere interpretato nel senso che preclude norme secondo cui non esiste alcun ricorso giudiziario separato in relazione alla decisione dell'autorità accertante di esaminare una domanda con procedura accelerata. La CGUE ha dichiarato che:

Affinché l'esercizio di tale diritto sia effettivo, il giudice nazionale deve poter verificare la fondatezza dei motivi che hanno indotto l'autorità amministrativa competente a considerare la domanda di protezione internazionale infondata o abusiva, senza che detti motivi beneficino di una presunzione inconfutabile di legittimità. È parimenti nell'ambito di tale ricorso che il giudice nazionale investito della causa deve verificare se la decisione di esaminare una domanda di asilo con procedura accelerata sia stata adottata nel rispetto delle procedure e delle garanzie fondamentali di cui al capo II della direttiva 2005/85, come dispone l'art. 23, n. 4, della stessa ⁽³⁴⁾.

L'articolo 46, paragrafo 3, non vietano agli Stati membri di adottare procedure di impugnazione che consentano agli organi giudiziari diversi da quelli di primo grado di effettuare anche un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto.

⁽³⁴⁾ CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, causa C69/10, *Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi e de l'Immigration*, punto 61.

Da quanto precede emerge chiaramente che i membri di alcuni organi giudiziari, a seconda della loro posizione nella gerarchia giurisdizionale di uno Stato membro, possono essere tenuti a svolgere non soltanto la funzione di esaminare i punti di diritto ma anche di effettuare un'indagine conoscitiva. Anche laddove un giudice esamini unicamente gli elementi di diritto, potrebbe dover verificare se la valutazione delle prove e della credibilità condotta dall'autorità accertante o dal giudice di primo grado fosse legittima. Tuttavia, uno Stato membro non ha l'obbligo di assicurare che più dei giudici di primo grado siano tenuti ad agire in tal senso. Nella causa *Samba Diouf*, la CGUE ha dichiarato che «[i]l principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio» ⁽³⁵⁾.

3.1.2 Indagine conoscitiva da parte dei giudici

Per quanto riguarda le impugnazioni davanti a un giudice almeno di primo grado avverso decisioni sul **merito** di una domanda di protezione internazionale, il diritto dei richiedenti a un ricorso relativo agli elementi di fatto prevede che essi debbano essere in grado di contestare le constatazioni di fatto effettuate dall'autorità accertante e le relative prove fornite a sostegno.

L'esatto significato di un «esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto» non è ancora stato chiarito dalla CGUE ⁽³⁶⁾. Tuttavia, è evidente che il ricorso deve riguardare una valutazione completa e aggiornata delle prove e della credibilità. Il diritto a un esame «completo» presuppone che il giudice debba prendere in considerazione tutte le prove fornite dalle parti fino alla data della decisione e può, a seconda delle procedure nazionali, estendersi al diritto di un richiedente di fornire testimonianze orali e/o di chiamare testimoni a deporre davanti al giudice. Se, da un lato, *ex nunc* significa «d'ora in avanti», l'origine di tale requisito di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) sembra derivare più direttamente dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU sull'articolo 3 CEDU (cfr. paragrafo 3.1.2.1). Il diritto a un esame *ex nunc* va inteso nel senso che il giudice non può limitarsi a esaminare lo stato delle prove alla data della decisione adottata dall'autorità accertante, ma deve assicurare di avere davanti a sé tutte le prove pertinenti in relazione alla situazione esistente alla data dell'udienza in sede di impugnazione.

Un giudice incaricato della valutazione delle prove per effettuare constatazioni di fatto deve assicurare di applicare, se del caso, gli stessi criteri giuridici definiti negli strumenti del CEAS, compreso l'articolo 4 DQ (rifusione), come gli organi decisionali in seno all'autorità accertante.

⁽³⁵⁾ *Ibid.*, punto 69.

⁽³⁶⁾ Nella sentenza *Samba Diouf*, *ibid.*, punto 57, la CGUE ha tuttavia indicato che il sindacato di legittimità di tale decisione dovrebbe riguardare gli elementi «in fatto come in diritto» in applicazione della DPA. Cfr. Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 13 aprile 2016, 201506502/1/V2 (cfr. *sunto in inglese non ufficiale*).

La DPA (rifusione) definisce una serie di garanzie procedurali di cui i richiedenti possono godere nel corso della procedura di impugnazione, come indicato nella successiva tabella 4.

Tabella 4: Garanzie per i richiedenti previste dalla DPA (rifusione)

Articolo 12, paragrafo 2, DPA (rifusione)	«In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e)».
Articolo 12, paragrafo 1, lettere da b) a e), DPA (rifusione)	<p>«In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:</p> <p>[...]</p> <p>b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;</p> <p>c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;</p> <p>d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;</p> <p>e) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente».</p>
Articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione)	Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni ⁽³⁷⁾ .

Inoltre, gli articoli 20 e 21 DPA (rifusione) prevedono l'assistenza legale gratuita almeno davanti ai giudici di primo grado.

Dall'articolo 47 della Carta dell'UE e dall'articolo 46 DPA (rifusione) si evince che il giudice deve altresì assicurare che le «domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale» ⁽³⁸⁾. Fare altrimenti impedirebbe al ricorso di essere effettivo e sarebbe altresì in contrasto con le norme giuridiche generali che disciplinano i procedimenti giudiziari, compreso il diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dell'UE. Di conseguenza, per garantire un esame obiettivo e imparziale, un giudice non può automaticamente approvare le constatazioni di fatto effettuate dall'autorità accertante. Di converso, esso non può accettare in automatico le prove del richiedente. Qualora le prove del caso siano contestate, il giudice dovrà assicurare che il richiedente abbia l'effettiva opportunità di chiarire,

⁽³⁷⁾ Quest'ultima disposizione dispone che i giudici abbiano accesso a informazioni precise e aggiornate ottenute da varie fonti, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.

⁽³⁸⁾ Sembra che il considerando 17, il quale recita così: «Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili», si applichi anche ai membri degli organi giudiziari.

modificare o integrare le prove che ha fornito e che entrambe le parti siano in grado di affrontare le questioni di fondo.

Allo stesso modo, si può concludere che i giudici che prendono decisioni concernenti la protezione internazionale devono altresì fornirne le motivazioni. Non sarebbe in armonia con il diritto a un ricorso effettivo se, nella sua decisione, un giudice dichiarasse semplicemente, senza fornire alcuna spiegazione, di accettare le motivazioni addotte dall'autorità accertante.

Laddove i giudici esaminino ricorsi avverso una delle decisioni **non nel merito** specificate nell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), è importante notare che l'esame delle stesse impone **altresì** un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto.

Riguardo a una decisione dell'autorità competente a esaminare una domanda di protezione internazionale con una procedura accelerata, nella sua sentenza *Samba Diouf*, la CGUE ha dichiarato chiaramente che «la legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata» devono essere oggetto di un «esame approfondito» da parte del giudice nazionale e ha indicato che il sindacato di legittimità di tale decisione deve avvenire «in fatto come in diritto»⁽³⁹⁾. La Corte ha sottolineato che è necessario che i motivi addotti a giustificazione dell'applicazione di una procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi vagliati nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale⁽⁴⁰⁾.

3.1.2.1 Prove a disposizione dei membri degli organi giudiziari e facoltà di ottenere le prove *motu proprio*

I membri degli organi giudiziari incaricati dell'indagine conoscitiva possono soddisfare il requisito di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) che prevede la realizzazione di un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto mediante l'ottenimento delle prove dalle parti e/o in forma autonoma⁽⁴¹⁾.


⁽³⁹⁾ CGUE, *Samba Diouf*, cit., nota 34, punti 56 e 57.

⁽⁴⁰⁾ *Ibid.*, punto 58. Cfr. anche, EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedura di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezioni 5.1.2 e 6.1.3.1.

⁽⁴¹⁾ Come detto in precedenza, la CGUE non ha ancora chiarito come debba essere interpretata tale disposizione. Si noti che la Corte EDU può, in talune circostanze limitate, ottenere del materiale *motu proprio* e ha statuito che una valutazione completa ed *ex nunc* è necessaria in casi riguardanti il principio di non respingimento. Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte EDU dell'11 gennaio 2007 *Salah Sheekh/Paesì Bossi*, domanda n. 1948/04, punto 136: «[p]er accertare se si sia dimostrato che, in caso di espulsione, il richiedente corra un rischio effettivo di subire trattamenti incompatibili con l'articolo 3, la Corte valuterà la questione alla luce di tutto il materiale esibito oppure, se necessario, di tutto il materiale ottenuto *motu proprio*, in particolare laddove il richiedente, oppure un terzo interveniente ai sensi dell'articolo 36 della convenzione, fornisca motivi validi tali da suscitare un dubbio sull'esattezza delle informazioni su cui si fonda il governo difensore. [...] Per valutare un rischio presunto di trattamento contrario all'articolo 3 riguardo a stranieri minacciati di espulsione o estradizione, una valutazione completa ed *ex nunc* si impone in quanto la situazione del paese di destinazione può cambiare nel corso del tempo. Dal momento che la responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 3 in casi di questo tipo risiede nell'atto di esporre un individuo al rischio di maltrattamenti, l'esistenza di tale rischio deve essere valutata anzitutto in riferimento ai fatti di cui lo Stato contraente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell'espulsione [...]. Nel caso di specie, dato che il richiedente non è ancora stato espulso, il momento rilevante è quello in cui la Corte prende in esame il caso. Nonostante la posizione storica sia rilevante, nella misura in cui può chiarire la situazione attuale e la sua possibile evoluzione, sono le condizioni presenti a essere determinanti ed è quindi necessario tenere conto delle informazioni venute alla luce dopo la decisione finale adottata dalle autorità nazionali».

I giudici degli Stati membri non sono unanimi nell'adottare un approccio inquisitorio, un approccio accusatorio o una combinazione dei due (cfr. la successiva figura 1).

Figura 1: Approccio inquisitorio e/o contraddittorio



I giudici degli Stati membri che adottano un approccio accusatorio sono più dipendenti dalle prove esibite dai richiedenti e dalle autorità accertanti rispetto a quelli che adottano un approccio inquisitorio.

Quantunque soltanto in relazione all'applicazione della CEDU, nella sentenza *FG/Svezia* la Corte EDU tenta di individuare le norme operative per le autorità e i giudici nazionali a tale riguardo. La Corte EDU raccomanda che, anche qualora un richiedente scelga di non fondarsi su uno specifico motivo individuale ai fini dell'asilo, o di non divulgarlo, astenendosi deliberatamente dal menzionarlo, laddove lo Stato contraente sia a conoscenza di fatti relativi a un individuo specifico, tali da esporlo a un rischio effettivo di maltrattamento, le autorità devono procedere loro stesse a una valutazione di tale rischio. Secondo la Corte EDU, «[c]iò si applica in particolare alle situazioni in cui le autorità nazionali sono venute a conoscenza del fatto che il richiedente asilo possa, verosimilmente, essere un membro di un gruppo esposto sistematicamente a una pratica di maltrattamento ed esistono motivi seri di ritenere che esista la pratica in questione e la partecipazione della persona in questione al gruppo interessato»⁽⁴²⁾.

Per l'adempimento delle proprie funzioni di assicurare un esame completo ed *ex nunc* il giudice non deve soltanto avere accesso a tutte le informazioni pertinenti relative alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente [cfr. articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione)], ma anche essere informato del contenuto delle prove utilizzate dall'organo decisionale. Esso deve altresì avere accesso a informazioni precise e aggiornate ottenute da varie fonti circa la situazione generale esistente nel paese di origine e nei paesi di transito al momento dell'accertamento [cfr. articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione)].

In alcune procedure nazionali il giudice può ordinare o chiedere a una o a entrambe le parti di esibire ulteriori prove, comprese informazioni circa la situazione generale⁽⁴³⁾. In altre i mem-

⁽⁴²⁾ Corte EDU, sentenza del 23 marzo 2016, *FG/Svezia*, Grande Camera, domanda n. 43611/11, punti 126-127 e 150-157. Cfr. anche la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 novembre 2016 *Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel. na Darzhavna agentsia za beshantsite*, causa C-585/16 (2017/C 046/17).

⁽⁴³⁾ In Italia il giudice non può indagare su fatti non forniti dalle parti (cfr. articoli 63 e 64 del codice italiano del processo amministrativo). Nel Regno Unito i regolamenti di procedura prevedono che tutte le prove siano esibite dalle parti (cfr., ad esempio, il regolamento di procedura del tribunale del 2014, norme 4 e 14).

bri degli ordini giudiziari possono ottenere le prove autonomamente, *motu proprio* ⁽⁴⁴⁾. In tal caso, il principio della parità delle armi prevede che il giudice informi le parti di aver agito in tal senso, dando loro la possibilità di presentare osservazioni ⁽⁴⁵⁾. A tale proposito, alcuni giudici possono addirittura avere essi stessi accesso alle fonti di informazione ⁽⁴⁶⁾. Inoltre i membri degli organi giudiziari possono avere la possibilità di ottenere o produrre direttamente relazioni di esperti, pur sempre nel rispetto del principio di imparzialità. Per ulteriori dettagli, cfr. paragrafo 4.2.3 sull'ottenimento di prove da parte degli Stati membri, compresi i membri degli organi giudiziari.

3.2 Esame esclusivo degli elementi di diritto

Mentre i richiedenti godono di un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto almeno da parte del giudice di primo grado, altri giudici nazionali (di grado generalmente superiore) possono avere unicamente una funzione di esame limitato agli elementi di diritto. Tuttavia, laddove i giudici in tale situazione non siano impegnati nell'indagine conoscitiva, ciò non significa che essi non si interessino a questioni legate alla valutazione delle prove e della credibilità. Al contrario, le impugnazioni o i ricorsi giurisdizionali proposti a tale livello comportano piuttosto spesso la difficoltà connessa con la legittimità di tale valutazione, per cui i giudici sono chiamati a decidere se la valutazione delle prove e della credibilità effettuata dall'autorità accertante (o dal giudice di primo grado incaricato dell'indagine conoscitiva) sia viziata da un errore di diritto.

A titolo esemplificativo, un ricorso contro una decisione dell'autorità accertante, basata su un colloquio personale nel cui corso il richiedente non ha avuto modo di chiarire le asserite incoerenze presenti nel suo resoconto [in contrasto con l'articolo 16 DPA (rifusione)], può indurre il giudice adito a concludere che tale decisione sia nulla e vada disapplicata. Un ricorso o un'azione legale proposto/a contro la decisione di un giudice di primo grado, qualora quest'ultimo abbia ascoltato la testimonianza di un minore, considerandola tuttavia nello stesso modo di una testimonianza resa da un adulto, può egualmente concludersi con la decisione di annullare tale decisione. Di conseguenza, altre parti e altri punti della presente analisi giuridica possono essere pertinenti per i giudici che esercitano una funzione di riesame, solo nella misura in cui lo sono per i giudici che svolgono il riesame della domanda sia in fatto che in diritto.

La funzione dell'esame degli elementi di diritto può altresì riguardare l'esame di altri aspetti della procedura condotta dall'autorità accertante e/o dal giudice di primo grado. Per quanto riguarda la procedura svolta dall'autorità accertante, gli articoli da 6 a 30 del capo II della DPA (rifusione) contengono principi e garanzie di base che disciplinano la procedura (cfr. paragrafo 4.3). La procedura di esame a livello dell'autorità accertante deve essere conforme a tali principi e garanzie [articolo 31, paragrafo 1, DPA (rifusione)]. Tuttavia, qualora un giudice ritenga che le violazioni procedurali giustifichino la decisione di annullare o disapplicare una

⁽⁴⁴⁾ Cfr., ad esempio, l'articolo 86 del codice tedesco di procedura del tribunale amministrativo *Verwaltungsgerichtsordnung* e *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) (Germania), sentenza del 10 maggio 1994, BVerwG 9 C 434 93, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* 1994, pag. 1123; per ulteriori dettagli, cfr. successivo paragrafo 4.2.3. A titolo di ulteriore esempio, il consiglio belga per le controversie in materia di legge sugli stranieri è competente a effettuare un esame giudiziario completo ma non in termini di indagine. Esso può confermare, riformare o annullare la decisione qualora ritenga che manchino informazioni fondamentali per pronunciarsi sul ricorso e laddove sia necessaria un'ulteriore attività di indagine. Il consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri può altresì rinviare la causa e chiedere alle due parti di fornire ulteriori prove o aggiornare le COI (articoli 39/2, § 1 e 39/62 della *legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e la partenza di stranieri*).

⁽⁴⁵⁾ Il consiglio di Stato francese impone che le parti abbiano la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni ottenute dal giudice: Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 22 ottobre 2012, *M.C., n. 328265*. La riforma del diritto avvenuta in Francia nel 2015 ha incorporato tale requisito nel codice francese (articolo R.733-16 del *codice sull'entrata e il soggiorno di stranieri e il diritto di asilo*).

⁽⁴⁶⁾ UNHCR, *Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice — Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions*, marzo 2010, pagg. 464-466.

decisione di un'autorità accertante o di un giudice di primo grado o di adottare esso stesso una nuova decisione, di solito pretenderà che si dimostri che tali violazioni incidano in misura sostanziale sull'esito della decisione. Cfr. *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽⁴⁷⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica).

Le stesse norme sono pertinenti per i membri degli organi giudiziari nella misura in cui si riferiscono alla legittimità procedurale della decisione dell'autorità accertante. Per garantire la disponibilità di un ricorso effettivo, un giudice deve convincersi che le procedure a livello dell'autorità accertante non violino le garanzie procedurali stabilite nella DPA (rifusione). La violazione delle garanzie procedurali riguardo ai colloqui personali può, ad esempio, impedire a un richiedente specifico, che soddisfa i criteri dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di presentare in maniera esauriente i motivi della propria domanda. Qualora le autorità accertanti violino l'obbligo di indicare i motivi di rigetto della domanda, il diritto a un ricorso effettivo non potrà essere esercitato in modo efficace. Altri fattori, quali la mancanza di informazioni sulla procedura da seguire [articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)] e il mancato accesso ai servizi di un interprete [articolo 12, paragrafo 1, lettera b)] potrebbero altresì impedire ai richiedenti di presentare con successo una richiesta di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il loro caso soddisfi di fatto i criteri richiesti. Pertanto il riesame relativo agli elementi di diritto deve altresì stabilire se la procedura di esame dell'autorità accertante sia stata condotta nel rispetto dei principi e delle garanzie procedurali con la dovuta diligenza.

A seconda delle procedure nazionali, alcuni giudici possono essere competenti, se concludono (in sede di esame degli elementi di diritto) che la decisione dell'autorità accertante o del giudice di primo grado contenga un errore di diritto, non soltanto a disapplicarla, ma anche a procedere loro stessi a un riesame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, così come si sarebbe dovuto svolgere in primo grado ⁽⁴⁸⁾.

3.3 Difficoltà

3.3.1 Differenza rispetto agli ambiti tradizionali di diritto penale e civile

Nelle cause vertenti sulla protezione internazionale, rispetto alle cause tradizionali penali e civili, l'obiettivo principale della valutazione delle prove e della credibilità non è tanto stabilire gli antecedenti quanto accertare l'esistenza di un rischio futuro. Sebbene gli eventi passati nel paese di origine siano pertinenti ai fini della valutazione delle prove e della credibilità, l'obiettivo delle cause vertenti sulla protezione internazionale è quello di accertare l'esistenza e la portata di un potenziale rischio futuro ⁽⁴⁹⁾.

Mentre nel diritto penale e civile si applica la norma generale «senza prova, niente caso», nelle cause vertenti sulla protezione internazionale, i membri degli organi giudiziari devono

⁽⁴⁷⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Corte suprema (Tribunal Supremo, Spagna), ricorso in Cassazione, sentenza del 23 febbraio 2015, ricorso n. 2944/2014.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, dicembre 2016, op. cit., nota 3. Si noti che nelle cause civili le questioni connesse con il rischio futuro possono altresì configurarsi, ad esempio, in caso di illecito concernente rischi che potrebbero concretizzarsi in futuro. Cfr. anche High Court (Irlanda), sentenza del 17 gennaio 2017, *ON/Refugee Appeals Tribunal e a.* [2017] JEHC 13, punto 63.

spesso fondare le loro decisioni su prove minime per accertare questioni quali la cittadinanza del richiedente (o la relativa mancanza) e sul fatto che un richiedente abbia un timore fondato di persecuzione o corra un rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel paese di origine. Inoltre, le cause vertenti sulla protezione internazionale devono essere gestite con particolare attenzione e diligenza, tenendo ben presente che gli errori possono avere gravi conseguenze, come nel caso in cui un richiedente sia erroneamente rimpatriato nel paese di origine e, pertanto, esposto a persecuzione o a gravi danni ⁽⁵⁰⁾.

Le cause in materia di asilo possono altresì divergere dalle cause penali e civili in relazione a problemi probatori comuni, quale l'assenza di prove documentali. Spetta ai richiedenti protezione internazionale addurre i motivi per cui chiedono detta protezione e presentare tutte le prove a sostegno in loro possesso. Tuttavia, nelle cause in materia di asilo, le prove, in particolare quelle documentali, possono essere carenti o incomplete, e questo per diversi motivi. Ad esempio, i documenti potrebbero essere rimasti nel paese di origine, andati persi, falsificati o distrutti oppure potrebbero non essere stati ottenuti dalle autorità del paese di origine, in particolare qualora queste ultime siano il presunto autore di persecuzione e/o del grave danno, oppure a causa del rischio di divulgazione di informazioni circa il luogo in cui si trova il richiedente, e il fatto che il richiedente abbia presentato una domanda di protezione internazionale. Inoltre, le prove documentali potrebbero semplicemente non esistere.

3.3.2 Traduzione e interpretazione

In fase di colloquio personale, la DPA (rifusione) impone all'autorità interessata di accertare che i richiedenti siano in grado di esporre in modo esauriente i motivi della loro domanda. È pertanto obbligatorio selezionare un interprete idoneo a garantire «una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. Il colloquio deve inoltre «svolge[rsi] nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. In alcune situazioni, tuttavia, un interprete potrebbe incidere negativamente sulla capacità dei richiedenti di rendere dichiarazioni. Ad esempio, è possibile che i richiedenti non si fidino di interpreti provenienti dal loro paese di origine a motivo, ad esempio, del genere, dell'etnia, della religione e/o dell'opinione politica degli stessi interpreti e, quindi, che non riescano a parlare liberamente degli eventi che li hanno indotti a presentare una domanda di protezione internazionale. È bene ricorrere a un interprete dello stesso sesso nei casi in cui un richiedente possa altrimenti avere difficoltà a esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)] ⁽⁵¹⁾. Inoltre, ci possono essere pochi interpreti in lingue particolari o si può verificare una carenza di interpreti qualificati e competenti. In alcuni Stati membri, in particolare in mancanza di interpreti che parlano sia la lingua del richiedente sia la lingua della procedura, è possibile ricorrere alla doppia interpretazione ⁽⁵²⁾. Nonostante ciò sia inevitabile in alcuni casi, per effetto può verificarsi un'ulteriore perdita di informazioni che, sfortunatamente, avviene in tutti i casi di traduzione e interpretazione.

⁽⁵⁰⁾ Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, *MSS/Belgio e Grecia*, domanda n. 30696/09, punto 293, in cui la Corte ha evidenziato l'importanza dell'articolo 3 CEDU e «la natura irreversibile del danno che potrebbe derivare laddove si concretizzi il rischio di tortura o maltrattamento».

⁽⁵¹⁾ Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 30 giugno 2010, *AN/Ministero degli Interni*, 9 Azs 17/2010-182.

⁽⁵²⁾ A tale proposito, l'espressione «doppia interpretazione» mira a descrivere la situazione in cui un interprete intermedio è chiamato a intervenire, data la mancata disponibilità di interpreti a tradurre direttamente dalla lingua del richiedente nella lingua della procedura ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale.

Pertanto gli organi decisionali e i membri degli organi giudiziari devono sempre tenere presente la possibilità che dichiarazioni apparentemente incoerenti rese dai richiedenti o incoerenze presenti nei documenti tradotti possano derivare da un'interpretazione o una traduzione poco precise. Un'ulteriore difficoltà a tale proposito è che gli organi decisionali e i membri degli organi giudiziari possano incontrare dei problemi nel valutare la qualità dell'interpretazione. È pertanto importante valutare in termini professionali la competenza dell'interprete. Talvolta può capitare che gli interpreti tentino di andare oltre la loro competenza professionale, proponendo opinioni o prove personali. Analogamente, i membri degli organi giudiziari dovrebbero essere consapevoli della possibilità che il livello dell'interpretazione sia messo in dubbio in maniera ingiustificata.

3.3.3 Differenze culturali e distanza geografica

A parte i problemi linguistici, occorre prestare attenzione alla misura in cui le differenze culturali e la distanza geografica tra il paese di origine del richiedente e il paese che esamina la domanda di protezione internazionale possano ripercuotersi negativamente sulla valutazione delle prove e della credibilità. Ad esempio, è possibile che gli organi decisionali non comprendano appieno o non interpretino in modo adeguato un comportamento del richiedente dovuto al suo contesto culturale e/o alla sua religione. Inoltre, le norme sociali del paese di origine in questione possono non corrispondere alle norme sociali europee con cui hanno familiarità gli organi decisionali. L'autorità accertante e i membri degli organi giudiziari devono altresì essere attenti a evitare di aspettarsi taluni comportamenti da parte dei richiedenti, sulla base di stereotipi sul loro presunto contesto culturale o etnico particolare, sulle tradizioni, sulla religione o sul genere⁽⁵³⁾. Qualora un richiedente non abbia agito in conformità di una determinata tradizione o, ad esempio, intrattenga una relazione con un soggetto appartenente a una tribù diversa o che professi una diversa religione, le sue dichiarazioni non andrebbero automaticamente considerate non attendibili. Un giudice che «fa una constatazione negativa sulla credibilità, deve agire in tal senso solo sulla base di deduzioni ragionevoli e non semplicemente su congetture o speculazioni»⁽⁵⁴⁾.

Cfr. il successivo paragrafo 6.4 per ulteriori informazioni sull'incidenza del contesto culturale dei richiedenti sulla valutazione delle prove e della credibilità.

È altrettanto importante tenere presente che alcune culture non attribuiscono lo stesso rilievo che viene dato dalla società occidentale al tempo e alle date (ad esempio ai compleanni). Perciò i richiedenti potrebbero non essere in grado di individuare il momento e/o la data esatti in cui si è verificato un evento. Inoltre, talune culture possono disapprovare il fatto di guardare direttamente negli occhi una persona estranea.

La distanza geografica può voler dire che gli organi decisionali sono fortemente impossibilitati a svolgere l'indagine conoscitiva circa le condizioni esistenti nel paese di origine del

⁽⁵³⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca, sentenza del 28 luglio 2009, *LO/Ministero degli Interni*, 5 Azs 40/2009-74 (cfr. *sintesi EDAL in lingua ceca* e sintesi EDAL in lingua inglese), in cui la Corte ha sottolineato che il contesto culturale e formativo del richiedente andrebbe considerato in sede di esame della misura della conoscenza da parte del richiedente del suo paese di origine. Nel caso in questione il richiedente era senegalese, analfabeta e non aveva mai frequentato una scuola né si era mai allontanato dal suo villaggio prima di lasciare il paese. Secondo il giudice, le domande che gli sono state poste erano di un livello tale da poter essere comprese piuttosto da una persona con studi superiori e proveniente da un paese sviluppato. Il ministero non ha inoltre tenuto conto della differenza culturale tra il mondo industrializzato e un paese africano nonché della differenza in termini di base comune di conoscenze di un normale cittadino in contesti culturali diversi [in riferimento all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA]. Alcune incoerenze sono inoltre derivate dalla traduzione (ad esempio il riferimento alla valuta nazionale «sefa» era in realtà una versione fonetica della sigla francese «CFA», mentre con «Džamakuta» era inteso in realtà «Ndiamacuta»).

⁽⁵⁴⁾ Court of Session (Scozia, Regno Unito), Outer House, sentenza dell'8 giugno 2005, *Joyce Wani, Anna Awala en Kefa Awala/Secretary of State for the Home Department* [2005] CSOH 73, punto 24.

richiedente. Poiché, di solito, detti organi non possono agevolmente verificare le dichiarazioni del richiedente, l'esame della credibilità di tali dichiarazioni assume grande importanza, così come le prove fornite dal richiedente e dalle COI ottenute da varie fonti.

3.3.4 Fattori che influenzano il richiedente e il giudice

3.3.4.1 Fattori che influenzano il richiedente

Sono molti i fattori che possono incidere sulla capacità dei richiedenti di motivare la loro domanda con prove a sostegno. Quanto precede è riconosciuto dal considerando 29, DPA (rifusione), che recita quanto segue.

Considerando 29, DPA (rifusione)

Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

Inoltre, a tale proposito, qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi inducano uno Stato membro a disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento dei colloqui personali, tale Stato membro è incaricato di garantire che «[l]e persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti [... abbiano] altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato» [articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione)]. Ad esempio, è importante tenere conto di un potenziale timore delle autorità, che può derivare dalle esperienze negative del richiedente con quelle del suo paese di origine. Tale timore delle autorità può estendersi alle persone che svolgono i colloqui personali ⁽⁵⁵⁾ (cfr. paragrafo 6.3).

Inoltre, occorre considerare che alcune domande poste dalla persona che svolge il colloquio personale potrebbero essere delicate nonché tali da suscitare reazioni diverse o addirittura insoddisfacenti da parte del richiedente, laddove, ad esempio, fornisca risposte vaghe, evasive o non convincenti. Analogamente, le domande di chi svolge i colloqui (o degli organi decisionali) può evocare ricordi traumatici particolarmente dolorosi, che causano *in extremis* dissociazione (cfr. paragrafo 6.2). Tra le questioni delicate rientrano le domande relative alla violenza di genere, quali stupri, violenza sessuale ⁽⁵⁶⁾, violenza domestica, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, delitti d'onore e violenza in ragione dell'orientamento o dell'identità

⁽⁵⁵⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 198.

⁽⁵⁶⁾ Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza AN/Ministero degli Interni, 9 Azs 17/2010-182, cit., nota 51.

sessuale. Nella sentenza *A, B e C*, la CGUE ha statuito che, «considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità»⁽⁵⁷⁾. Pertanto, secondo la CGUE, le persone che conducono i colloqui personali devono tenere conto del «contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)]⁽⁵⁸⁾. La CGUE sottolinea altresì che le autorità competenti devono «procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente» [articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione)]⁽⁵⁹⁾.

Tali considerazioni possono essere pertinenti per i membri degli organi giudiziari al momento di valutare le prove scritte e/o orali dei richiedenti.

Le considerazioni di cui sopra non significano necessariamente che le dichiarazioni incoerenti e divergenti non producono alcun effetto in termini di valutazione delle prove e della credibilità, ma indicano semplicemente che occorre prestare particolare attenzione al peso che va loro attribuito. Per ulteriori informazioni sui fattori psicologici che incidono sul comportamento del richiedente, cfr. la successiva [parte 6](#).

3.3.4.2 Fattori che influenzano i membri degli organi giudiziari

I membri degli organi giudiziari devono essere consapevoli del fatto che potrebbero risentire di fattori non direttamente connessi al procedimento giudiziario. Ad esempio, il vissuto e il contesto culturale o religioso dei membri degli organi giudiziari incaricati di esaminare la domanda possono, anche soltanto a livello di subconscio, indurre a formulare talune ipotesi sul contesto culturale o religioso di un richiedente. Sebbene in tutte le società umane si faccia affidamento sugli stereotipi, è fondamentale che i membri degli organi giudiziari prestino particolare attenzione e siano del tutto consapevoli che, in quanto esseri umani, sono soggetti a delineare profili stereotipati e devono sforzarsi sempre di essere assolutamente imparziali e obiettivi al fine di garantire una valutazione equa⁽⁶⁰⁾. Occorre altresì usare prudenza per garantire che a fattori personali di base quali l'impressione personale o la simpatia del richiedente non venga attribuita troppa importanza nel procedimento di esame. Soprattutto, qualora i membri degli organi giudiziari abbiano una mole di lavoro elevata, lo stress che ne deriva e, talvolta, la notevole carica emotiva possono minarne la capacità di pronunciarsi su un ricorso o di esame, a causa di un fenomeno chiamato «compassion fatigue»⁽⁶¹⁾. A tale proposito, il concetto di «compassion fatigue» non significa necessariamente una mancanza di compassione nei confronti del richiedente, bensì va inteso nel senso che descrive una condizione del subconscio tale da potersi ripercuotere negativamente sulla valutazione (cfr. anche paragrafo [3.4.4](#)).

⁽⁵⁷⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 69. Cfr. anche consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 12 gennaio 2017, n. 180657.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. i seguenti esempi di casi in cui l'organo decisionale non ha tenuto conto della situazione personale di un richiedente, quali la giovane età, le condizioni mediche e le esperienze traumatiche: Tribunale metropolitano (Ungheria), sentenza del 4 febbraio 2011, *SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza*, 17.K.30.302/2010/18-II (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese); Corte suprema (Slovenia), sentenza del 18 ottobre 2012, I UP 471/2012, punti 10-16 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese); Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) (Austria), sentenza del 17 aprile 2007, *VwGH 2006/19/0675* (cfr. sintesi Edal in lingua inglese).

⁽⁵⁹⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 70.

⁽⁶⁰⁾ Cfr., ad esempio, la relazione sul codice etico giudiziario della Rete europea dei Consigli di giustizia, *Relazione sul codice etico giudiziario 2009-2010*, e i *Principi di condotta giudiziaria di Bangalore* del 2002.

⁽⁶¹⁾ Il concetto di «compassion fatigue» (affaticamento della compassione) può essere descritto come l'impatto dell'esposizione a vicende traumatiche quando si lavora con persone che subiscono le conseguenze di un evento traumatico. Cfr. C.R. Figley (ed.), *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*, (New York: Brunner/Mazel, 1995).

3.4 Pertinenza di principi e norme per lo svolgimento di audizioni davanti ai giudici

Indipendentemente dal fatto che i richiedenti abbiano o meno diritto alla protezione internazionale, le decisioni prese in relazione ai ricorsi o alle azioni legali dagli stessi proposti contro decisioni sfavorevoli delle autorità accertanti sono suscettibili di diventare un evento significativo con implicazioni rilevanti per la loro vita. Ciascun membro di un organo giudiziario è tenuto a rispettare la dignità umana del richiedente e di chiunque intervenga nella controversia, che sia essa in forma scritta o orale. A tale proposito, l'articolo 1 della Carta dell'UE rimarca il requisito del rispetto e della tutela della dignità umana di ogni individuo.

3.4.1 Audizioni e atteggiamento/comportamento dell'organo decisionale

Indipendentemente dal fatto che le audizioni condotte dai membri degli organi giudiziari degli Stati membri siano scritte o orali, è importante essere consapevoli che l'approccio adottato per lo svolgimento delle loro funzioni è tale da incidere sulla valutazione della credibilità e delle prove da essi svolta. Come avviene in tutti i procedimenti giudiziari, occorre attenersi ai principi della condotta giudiziaria i quali, oltre che nei codici di condotta nazionali, sono ribaditi in alcuni documenti internazionali ed europei, come i Principi di condotta giudiziaria di Bangalore del 2002⁽⁶²⁾. Tali principi richiamano sei valori principali su cui dovrebbe poggiarsi la condotta giudiziaria (cfr. successiva tabella 5).

Tabella 5: Valori e principi sanciti nei Principi di condotta giudiziaria di Bangalore del 2002

N.	Valori	Principi
1	Indipendenza	«L'indipendenza del potere giudiziario è un presupposto dello Stato di diritto e una garanzia fondamentale di un processo equo. Un giudice tutela e illustra l'indipendenza del potere giudiziario nei suoi aspetti individuali e istituzionali».
2	Imparzialità	«L'imparzialità è fondamentale per lo svolgimento adeguato delle funzioni giurisdizionali. Non si applica soltanto alla decisione ma anche al processo di elaborazione della stessa».
3	Integrità	«L'integrità è fondamentale per lo svolgimento adeguato delle funzioni giurisdizionali».
4	Onorabilità	«L'onorabilità e la dimostrazione della stessa sono fondamentali per lo svolgimento di tutte le attività di un giudice».
5	Parità	«La garanzia di una parità di trattamento a tutti coloro che compaiono davanti ai giudici è fondamentale per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali».
6	Competenza e diligenza	«La competenza e la diligenza sono presupposti essenziali per l'adeguato svolgimento delle funzioni giurisdizionali».

I pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei (Consiglio d'Europa) riportano valori e principi molto simili⁽⁶³⁾. Ad esempio, il parere n. 1 riguarda, in particolare, le norme relative all'indipendenza dei giudici (compresa la loro imparzialità)⁽⁶⁴⁾, il parere n. 3 concerne la deontologia

⁽⁶²⁾ I *Principi di condotta giudiziaria di Bangalore*, op. cit., nota 60, adottati dal gruppo giudiziario per il rafforzamento dell'integrità giudiziaria, un'iniziativa delle Nazioni Unite, si fondano su codici e documenti internazionali e nazionali esistenti, cui si fa riferimento alle pagg. 9 e 10 del documento.

⁽⁶³⁾ I pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei sono disponibili all'indirizzo: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp.

⁽⁶⁴⁾ Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 1 sulle norme relative all'indipendenza e all'inamovibilità dei giudici*, 2001.

dei giudici ⁽⁶⁵⁾, il parere n. 6 verte sulla durata ragionevole di un processo equo ⁽⁶⁶⁾, il parere n. 11 si occupa della qualità delle decisioni giudiziarie ⁽⁶⁷⁾ e il parere n. 15 è incentrato sulla specializzazione dei giudici ⁽⁶⁸⁾.

Oltre all'esigenza del rispetto di tutte le persone che intervengono alle audizioni, derivante dalle norme giuridiche dell'UE e dai valori e principi espressi dalle istituzioni europee e internazionali, è legittimo per i membri degli organi giudiziari cercare assistenza ricorrendo a esperti esterni per consulenze pertinenti alle loro delibere. Mentre la presente analisi giuridica non tenta di approvare una determinata ricerca, va riconosciuto che la legislazione in materia di CEAS ammette che gli organi decisionali (compresi i membri degli organi giudiziari) non hanno il monopolio della saggezza e della competenza quando si tratta della valutazione delle prove e della credibilità. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione) dispone che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori».

Inoltre, da una ricerca potenzialmente pertinente si evince che, in genere, un approccio che comprenda e rispetti le esigenze di chi svolge il colloquio o dei testimoni è in grado di produrre informazioni più complete ⁽⁶⁹⁾. Ciò può essere valido soprattutto nel contesto delle audizioni orali. I risultati della suddetta ricerca, che verteva sui colloqui ai fini della protezione internazionale, indicano che «le qualità di empatia, pazienza, accettazione e ascolto imparziale di chi svolge il colloquio sono emerse quale fattore più incisivo nell'agevolare la divulgazione» ⁽⁷⁰⁾.

Sebbene tale ricerca sia stata condotta nell'ambito dei colloqui per la protezione internazionale, svolti dall'autorità accertante nel Regno Unito, le qualità che portano a una migliore divulgazione del caso di un richiedente, in particolare l'empatia, la pazienza e l'ascolto imparziale, sembrerebbero applicarsi sia ai membri degli organi giudiziari che agli organi decisionali amministrativi. Ciò è particolarmente evidente laddove si configuri un'audizione orale che consenta a un membro degli organi giudiziari di formarsi un'opinione più specifica rispetto a quella che potrebbe crearsi qualora il caso fosse trattato solo sulla base di documenti scritti. Indipendentemente dal fatto che la procedura dinnanzi all'organo giudiziario sia scritta o orale, spetta al membro di tale organo fare piena luce sul resoconto del richiedente e prenderlo in considerazione in fase di audizione.

Nel contempo, le qualità succitate devono essere sempre equilibrate rispetto all'esigenza di una valutazione obiettiva e imparziale dei fatti (cfr. paragrafo 4.3.2), in combinazione con il requisito di un esame rigoroso della domanda (cfr. paragrafo 4.3.3). Ciò può significare, nei casi opportuni, ad esempio, che un giudice può legittimamente consentire un esame incrociato particolarmente approfondito. Detto ciò, il membro dell'organo giudiziario ha il compito di limitare ogni interrogatorio dai toni inadeguati o aggressivi.

⁽⁶⁵⁾ Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 3 sui principi e le norme che regolano i dettami professionali applicabili ai giudici e in particolare la deontologia, i comportamenti incompatibili e l'imparzialità*, 2002.

⁽⁶⁶⁾ Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 6 sulla durata ragionevole del giusto processo e il ruolo dei giudici nel processo, tenendo in considerazione la risoluzione alternativa delle controversie*, 2004.

⁽⁶⁷⁾ Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 11 sulla qualità delle decisioni giudiziarie*, 2008.

⁽⁶⁸⁾ Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 15 sulla specializzazione dei giudici*, 2012.

⁽⁶⁹⁾ D. Bögner, C. Brewin and J. Herlihy, «*Refugees' Experiences of Home Office Interviews: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information*», *Journal of Ethnic and Migration Studies* (2009), pag. 525. Cfr. anche A. Memon, C.A. Meissner e J. Fraser, «*The Cognitive Interview: A Meta-Analytic Review and Study Space Analysis of the Past 25 Years*», *Psychology, Public Policy and Law* (2010), pagg. 340-372.

⁽⁷⁰⁾ D. Bögner, C. Brewin e J. Herlihy, *ibid.*, pag. 525.

3.4.2 L'emozione in sede di audizione orale

Un altro fattore che riveste una potenziale importanza è la ricerca relativa all'emozione in un contesto legale ⁽⁷¹⁾. Qualsiasi conversazione, colloquio o audizione orale rappresenta un'interazione tra persone e le risposte di ciascuna persona nell'ambito di tale interazione avrà ripercussioni sulle altre. Le persone manifestano lo stress in modo diverso (in uno spettro che va da una reazione di stress evidente al rinchiudersi in se stessi) ⁽⁷²⁾ e reagiscono in modo diverso (ad esempio palesando rabbia o irritazione). Tali presentazioni possono essere un indicatore insufficiente ai fini della credibilità della richiesta ⁽⁷³⁾.

Di conseguenza, i membri degli organi giudiziari dovrebbero essere consapevoli di come ridurre gli effetti della dissociazione, dell'ansia, della rabbia e di altre emozioni in fase di audizione e dovrebbero altresì assumersi la responsabilità delle proprie reazioni emotive in fase di udienza. Ciò è vero se la procedura è meramente scritta o include anche un esame orale. Si tratta di un aspetto dell'assumere «misure ragionevoli per mantenere e rafforzare la conoscenza, le abilità e le qualità personali del giudice, necessarie allo svolgimento adeguato delle funzioni giudiziarie» ⁽⁷⁴⁾.

3.4.3 Modalità della prassi decisionale

Allo stesso modo, anche la ricerca concernente le modalità della prassi decisionale può essere significativa, come quella svolta nel corso di anni sulla prassi decisionale, che distingue tra prassi decisionale rapida a istinto («gut-instinct») e prassi decisionale lenta, frutto di uno sforzo («effortful»), entrambe necessarie per affrontare il mondo quotidiano. Ciò suggerisce che gli organi decisionali, compresi i membri degli organi giudiziari, dovrebbero sforzarsi per essere ben riposati e non distratti dai loro compiti, presenti sia fisicamente sia emotivamente al fine di garantire di essere in grado di prendere decisioni in piena consapevolezza ⁽⁷⁵⁾.

I membri degli organi giudiziari, in qualità di organi decisionali, possono considerare di potenziale importanza il capo VIII («L'organo decisionale è un essere umano»), volume 1, del *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità* ⁽⁷⁶⁾ del Comitato di Helsinki ungherese. Esso contiene esercizi per sensibilizzare gli organi decisionali riguardo a fattori contestuali e personali che potrebbero incidere sulla loro prassi decisionale in una particolare occasione.

Nel suo studio *Al di là della prova*, l'UNHCR sintetizza quanto segue:

[L']antidoto alla soggettività nei processi di individualizzazione come in quelli di elaborazione, è la consapevolezza. La valutazione della credibilità impone che chi conduce i colloqui e chi ricopre funzioni negli organi decisionali si impegnino in un'autovalutazione, in modo da riconoscere la misura in cui il loro stato emotivo e fisico, i loro valori, opinioni, ipotesi, pregiudizi ed esperienze di vita incidano sulla prassi decisionale seguita.

⁽⁷¹⁾ T. Maroney, in «*Emotional Regulation and Judicial Behavior*», California Law Review (2011), pagg. 1481-1551, sostiene che lo «script culturale del distacco giudiziario» dovrebbe cedere il passo alla comprensione dell'importanza del riconoscimento e del lavoro con le emozioni in aula e propone un modello di «regolazione emotiva».

⁽⁷²⁾ G. Kaufmann, G.C.B. Drevland, E. Wessel, G. Overskeid and S. Magnussen, «*The Importance of Being Earnest: Displayed Emotions and Witness Credibility*», Applied Cognitive Psychology (2003), pagg. 21-34.

⁽⁷³⁾ Cfr., ad esempio, *ibid.*, per uno studio in cui risultava molto più probabile che si credesse a un testimone in lacrime durante il racconto di uno stupro piuttosto che a un testimone intento a riferire lo stesso evento ma senza piangere.

⁽⁷⁴⁾ *Principi di Bangalore*, op. cit., nota 60, 6.3. Cfr. anche Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 15*, cit., nota 68.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Penguin Books Ltd, 2011) per un'utile sintesi della ricerca.

⁽⁷⁶⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, pagg. 129-140.

È fondamentale che le autorità accertanti e i singoli organi decisionali abbiano una conoscenza e una consapevolezza di base di tali incidenze, così da poter prendere misure volte a ridurre il più possibile il grado di soggettività e parzialità ⁽⁷⁷⁾.

3.4.4 La valutazione di materiale angosciante: conseguenze

Un altro aspetto della prassi decisionale nell'ambito del diritto d'asilo riguarda il possibile impatto provocato dal trattare richieste che potrebbero comportare l'adozione di una decisione sul resoconto di alcuni tra i peggiori abusi dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. Gli organi decisionali sono chiamati a stabilire se i richiedenti stiano fornendo un resoconto credibile di esperienze drammatiche o se stiano deliberatamente raccontando storie inventate di persecuzione. Gli effetti del reiterato ascolto di materiale angosciante sono stati documentati da un'ampia gamma di professionisti, tra cui anche membri di organi giudiziari ⁽⁷⁸⁾ (cfr. anche paragrafo 3.4.4 relativo alla «compassion fatigue»).

È bene distinguere i diversi modi in cui il materiale angosciante può influenzare gli organi decisionali. Il volume 1 del *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità* distingue tra segnali di «esaurimento» e traumi secondari o vicari più specifici, derivanti dall'esposizione quotidiana a materiale angosciante. L'«esaurimento» è un evento che si verifica in molte professioni. Tuttavia, la letteratura accademica suggerisce l'esistenza di problemi specifici che possono insorgere in reazione all'ascolto di esperienze traumatiche di altre persone ⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 77. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: R. Thomas, *Administrative Justice and Asylum Appeals: A Study of Tribunal Adjudication* (Hart Publishing, 2011), pag. 166; J. Millbank, *The Ring of Truth: A Case Study of Credibility Assessment in Particular Social Group Refugee Determinations*, *International Journal of Refugee Law* (IJRL), vol. 21, n. 1, 2009; A. Macklin, *Truth and Consequences: Credibility Determination in the Refugee Context*, *International Association of Refugee Law Judges*, 1998 Conference; R. Graycar, *The gender of judgements: an introduction*, in M. Thornton (ed.), *Public and Private: Feminist Legal Debates* (OUP, 1995), pag. 267.

⁽⁷⁸⁾ Cfr., ad esempio, C. Rousseau, F. Crépeau, P. Foxen e F. Houle, *The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board*, *JRS* (2002), pagg. 43-70; P. Jaffe, *Vicarious Trauma in Judges: The Personal Challenge of Dispensing Justice*, *Juvenile and Family Court Journal* (2003), pagg. 1-9; C. Westaby, «Feeling like a Sponge»: *The Emotional Labour Produced by Solicitors in their Interactions with Clients Seeking Asylum*, *International Journal of the Legal Profession* (2010), pagg. 153-174; J.D. Ciorciari e A. Heindel, *Trauma in the Courtroom*, in B. van Schaak, D. Reichherter e C. Youk (ed.), *Cambodia's Hidden Scars: Trauma Psychology in the Wake of the Khmer Rouge* (Documentation Center of Cambodia, 2011); L. McCann e L.A. Pearlman, *Vicarious Traumatization: A Framework for Understanding Psychological Effects of Working with Victims*, *Journal of Traumatic Stress* (1990), pagg. 131-149.

⁽⁷⁹⁾ Il trauma vicario o secondario comprende reazioni analoghe al disturbo post traumatico da stress osservato in soggetti direttamente affetti da esperienze traumatiche. Può anche riguardare cambiamenti a lungo termine in termini di pensiero o di opinione sul mondo, ad esempio ricorrendo all'umorismo per derisione o al cinismo per discreditare i resoconti, senza un'adeguata considerazione; diventando il «salvatore» dei richiedenti o provando un eccessivo coinvolgimento; osservando un cambio di pensiero o di convinzioni a livello personale nel senso che il mondo è un luogo terribile, non è possibile avere fiducia negli altri o che sono tutti dei bugiardi. Uno strumento utile per l'autovalutazione è il testo *Professional Quality of Life Measure* (PROQOL), basato su una ricerca psicologica esauriente e gratuitamente disponibile in internet. Cfr. anche Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, capo VIII.

Parte 4: Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità

La parte 4 introduce innanzi tutto l'articolo 4 DQ (rifusione) riguardante l'«esame dei fatti e delle circostanze» e il fatto che tale processo avvenga in due fasi separate. I successivi paragrafi da 4.2 a 4.9 definiscono i principi e le norme che si applicano per stabilire e valutare i fatti e le circostanze.

4.1 Introduzione all'articolo 4, QD (rifusione)

L'articolo 4, la disposizione fondamentale della DQ (rifusione) per quanto riguarda la valutazione delle prove e della credibilità, è formulato come segue.

Articolo 4, DQ (rifusione)

Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/a, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
 - a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;
 - b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

- d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
- e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla, ed
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Le norme previste dall'articolo 4, DQ (rifusione), hanno un'incidenza sia sostanziale che procedurale. Come osservato in precedenza, vi sono disposizioni complementari della DPA (rifusione) che vertono sull'oggetto dell'articolo 4, DQ (rifusione), più nello specifico gli articoli 10-18, DPA (rifusione), riferiti all'articolo 4, DQ (rifusione), in particolare per quanto riguarda le informazioni fondamentali per la valutazione dell'applicazione e dei mezzi a disposizione del richiedente per motivare la domanda.


Dall'approccio della CGUE in materia d'interpretazione dell'articolo 4 nella sentenza *A, B e C* emerge con chiarezza che esso va letto in conformità dei metodi interpretativi del diritto dell'UE, in particolare alla luce dell'impianto sistematico e della finalità del medesimo ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁸⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13. Cfr. anche EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3.

Il riferimento agli «Stati membri» nell'articolo 4 include tutti i livelli della prassi decisionale in seno a uno Stato, compreso il potere giurisdizionale ⁽⁸¹⁾. A tale riguardo va preso in considerazione l'articolo 46, DPA (rifusione), sul diritto a un ricorso effettivo (cfr. paragrafo 3.1.1).

Come emerge chiaramente dal titolo, l'articolo 4 DQ (rifusione) si riferisce all'«**esame dei fatti e delle circostanze**». In linea con la sentenza della CGUE nella causa *MM* l'«esame delle domande di protezione internazionale ha luogo in **due fasi distinte**» ⁽⁸²⁾. L'esame in due fasi è illustrato in dettaglio nella seguente figura 2.

Figura 2: Esame in due fasi delle domande di protezione internazionale



La presente analisi giuridica riguarda innanzi tutto la fase 1 e solo incidentalmente la fase 2, che è fondamentalmente l'oggetto del documento *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica* ⁽⁸³⁾.


Sulla base dell'articolo 4, DQ (rifusione), è possibile suddividere la fase 1 in due fasi, come illustrato nella seguente figura 3.

⁽⁸¹⁾ Ad esempio in Germania sono forniti dettagli in conformità della legge federale applicabile ai tribunali, alle autorità accertanti e ai richiedenti [cfr., in particolare, la legge tedesca *Asylgesetz (legge in materia di asilo)* precedentemente legge sulla procedura in materia d'asilo (ad esempio articoli 15 e 25, paragrafo 1)]. Il Tribunale amministrativo federale (Germania) ha rinviato, ad esempio, all'articolo 3 DQ [divenuto articolo 4 DQ (rifusione)] nel caso di un richiedente asilo dell'Azerbaijan che sosteneva di esservi perseguitato a causa della sua etnia armena. Il caso è stato rinviato al giudice di primo grado per l'ulteriore valutazione, in special modo in merito alla questione se il richiedente potesse ragionevolmente sperare di godere della protezione dell'Armenia in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera 3), DQ, facendo valere la cittadinanza armena (sentenza del 29 maggio 2008, BVerwG 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0, punto 34).

⁽⁸²⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General*, EU:C:2012:744, punti 64 e segg.

⁽⁸³⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, dicembre 2016, op. cit., nota 3, paragrafo 1.3.1.

Figura 3: Processo in due fasi per l'accertamento delle circostanze di fatto (fase 1)



Le liste di controllo di cui all'allegato A possono fornire ulteriore assistenza su come svolgere tale esame.

4.2 Motivazione della domanda

4.2.1 Obbligo del richiedente di motivare la domanda

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), gli Stati membri **possono** ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale ⁽⁸⁴⁾. Mentre l'utilizzo del termine «possono» eviden-

⁽⁸⁴⁾ Grassetto aggiunto.

zia che gli Stati membri non sono tenuti a considerarlo un obbligo del richiedente, se uno Stato membro lo fa, tale disposizione assume un effetto obbligatorio. La DQ (rifusione) non definisce il termine «**motivare**». La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 5, suggerisce che «motivare» **significa fornire dichiarazioni e presentare prove documentali o di altro tipo in possesso del richiedente a suffragio della domanda** ⁽⁸⁵⁾. Gli elementi specifici necessari per motivare la domanda sono indicati all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) (cfr. successivo paragrafo 4.2.4). Qualora uno Stato membro imponga un obbligo di motivazione, il richiedente sarà tenuto a prendere misure adeguate per suffragare la propria domanda per mezzo di informazioni. Tuttavia, tale obbligo **non** impone che il richiedente formuli la domanda come un'azione legale né che ne individui la base giuridica.

L'obbligo di motivare la domanda non comporta quello di fornire prove documentali o di altro tipo a suffragio di ogni fatto significativo riferito dal richiedente. A chiarirlo non è soltanto la precisazione che l'obbligo di circostanziare si estende unicamente alla «documentazione in possesso del richiedente» [articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)] (cfr. successivo paragrafo 4.2.4), ma innanzi tutto l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione). L'articolo 4, paragrafo 5, si applica «[q]uando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la propria domanda di protezione internazionale» e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte talune condizioni. Pertanto, prevede attenuazioni (o una semplificazione) dell'obbligo di esibire prove documentali o di altro tipo a suffragio delle dichiarazioni del richiedente. Si tratta di un riconoscimento dell'eventualità che ci siano scarse prove documentali o di altro tipo a suffragio delle dichiarazioni del richiedente e che alcuni fatti asseriti non possono essere prontamente circostanziati da prove documentali o di altro tipo. Inoltre, tale disposizione riconosce che, ad esempio, le circostanze del richiedente o quelle che riguardano il paese d'origine possono rendere impossibile l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), tuttavia, il richiedente dovrebbe fornire una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di rilevanti prove documentali o di altro tipo (cfr. successivo paragrafo 4.3.7).

In riferimento ai casi di espulsione, la Corte EDU ha statuito, allo stesso modo, che spetta a chi sostiene che l'espulsione equivarrebbe a una violazione dell'articolo 3, CEDU, produrre, nella massima misura praticamente possibile, materiale e informazioni che consentano alle autorità dello Stato contraente interessato nonché alla Corte di valutare il rischio significativo che detta espulsione può comportare ⁽⁸⁶⁾.

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), non si riferisce all'esistenza di un onere della prova per il richiedente, ma unicamente al fatto che gli Stati membri possono considerare l'**obbligo del richiedente di «motivare» la domanda** ⁽⁸⁷⁾. Il riferimento a un onere della prova non è necessariamente una nozione utile a illustrare il significato dell'obbligo di motivare una domanda. La CGUE non utilizza il termine «prova» in relazione all'articolo 4, paragrafo 1, DQ, ma chiarisce, nella sua sentenza *MM* che il richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a «motivare» la domanda di protezione internazionale ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁵⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 85; H. Dörig, «Asylum Qualification Directive 2011/95/EU (Articles 1-10)», in K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary* (2a ed., C.H. Beck, 2016), pag. 1134, articolo 4, n. 7.

⁽⁸⁶⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 92, nonché punti 96-97.

⁽⁸⁷⁾ H. Dörig, op. cit., nota 85, pag. 1130, articolo 4, punto 29.

⁽⁸⁸⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 65.

In ogni caso, la giurisprudenza nazionale degli Stati membri adotta diverse opinioni per quanto riguarda l'onere della prova. Ad esempio, secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht tedesco (Tribunale amministrativo federale), al richiedente non spetta alcun onere della prova procedurale (*formelle Beweislast*)⁽⁸⁹⁾. Pertanto, in linea di principio, i giudici sono tenuti a indagare sui fatti di un caso *ex officio*⁽⁹⁰⁾. I richiedenti sono «personalmente tenuti a cooperare nel momento della determinazione dei fatti della causa»⁽⁹¹⁾. Qualora gli elementi necessari della domanda non siano confermati nella procedura di valutazione del giudice, l'onere di motivarla (*materielle Beweislast*)⁽⁹²⁾ spetta al richiedente⁽⁹³⁾. Ciò significa che l'onere della prova diventa significativo solo laddove, dopo un'indagine completa, un elemento di fatto fondamentale per l'accoglimento della domanda non possa essere accertato con la piena convinzione del giudice. Un'intesa analoga forma le basi della giurisprudenza della Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema)⁽⁹⁴⁾ della Polonia. Dall'altro lato, in Irlanda e nel Regno Unito l'onere della prova è posto in capo ai richiedenti⁽⁹⁵⁾.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione), «[g]li Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)». In aggiunta a tale requisito vincolante, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione) dispone che «gli Stati membri **possono** prevedere che [...] i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti»⁽⁹⁶⁾. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), «gli Stati membri **possono** prevedere che [...] le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali»⁽⁹⁷⁾. Se gli Stati membri ricorrono a tale possibilità, le disposizioni in questione sono imperative. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti siano informati, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, degli «obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità» (cfr. successivo paragrafo 4.2.3).

Si noti altresì che gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o vi abbia rinunciato, in particolare quando è accertato che il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 DQ (rifusione) né è comparso al colloquio personale, a meno che dimostri, entro

⁽⁸⁹⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 9 C 434.93, cit., nota 44, pag. 1123; cfr. anche H. Dörig, op. cit., nota 85, pag. 1134, articolo 4, punto 7. Il Tribunale amministrativo federale (Germania), con sentenza del 19 luglio 2012, BVerwG 10 C 2.12, *Neue Juristische Wochenschrift* 2012, 3461, ha stabilito che, sebbene le parti nel procedimento non contestassero le constatazioni di fatto del giudice di primo grado, il giudice di grado superiore può essere tenuto a effettuare ulteriori indagini (in questo caso per quanto riguarda i requisiti della legislazione straniera applicabile, considerata una constatazione di fatto nel contesto di riferimento).

⁽⁹⁰⁾ Codice tedesco di procedura giudiziaria amministrativa, op. cit., nota 44, articolo 86, paragrafo 1.

⁽⁹¹⁾ *Legge in materia di asilo* della Repubblica federale di Germania, op. cit., nota 81, articolo 15.

⁽⁹²⁾ Onere materiale della prova.

⁽⁹³⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 13 febbraio 2014, BVerwG 10 C 6.13, BVerwG:2014:130214U10C6.13.0. In un caso riguardante la protezione sussidiaria, il Tribunale amministrativo federale ha statuito che il giudice di primo grado non aveva esaminato sufficientemente da quale paese d'origine il ricorrente fosse giunto in Germania. Sarebbe stato opportuno sentire il ricorrente in merito a tale questione in sede di audizione orale. Il giudice di primo grado ha fatto affidamento su informazioni che il giudice di grado superiore considerava insufficientemente precise, fornite dal richiedente nel corso del procedimento amministrativo.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenza del 20 aprile 2011, Il OSK 903/10, e sentenza del 20 aprile 2014, Il OSK 1067/13. Cfr. anche Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2008, SN/Ministero degli Interni, 5 Azs 66/2008-70, (cfr. *sintesi EDAL in lingua inglese*).

⁽⁹⁵⁾ In Irlanda, l'onere della prova principale impone al richiedente di circostanziare il proprio caso: si configura quindi ciò che potrebbe essere descritto unicamente come un onere sussidiario a carico dell'organo decisionale. Secondo la Corte suprema, «[t]ale tipo di indagine costituirebbe [...] una parte importante dell'obbligo di stabilire e valutare ciò cui si fa riferimento al punto 196 [del *manuale dell'UNHCR*, op. cit., nota 28]. [...] Tali informazioni non possono tuttavia sostituire l'esigenza della presentazione di prove di fatto da parte del richiedente di casi di episodi di persecuzione antisemita di cui sia stato oggetto [...]. L'onere della prova consistente nel fatto di accertare che il soggetto in questione aveva personalmente un timore fondato di subire persecuzioni spetta al medesimo. Si tratta dell'elemento soggettivo della definizione e non può essere fornito dal valutatore». Cfr. Corte suprema (Irlanda), sentenza del 1º marzo 2002, *Z/Minister for Justice Equality and Law Reform e altri* [2002] IESC 14, 2002. Cfr. anche Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 1995, *Sandralingham/Secretary of State for the Home Department; Ravichandran/Secretary of State for the Home Department*, [1996] Imm AR 97; [1995] EWCA Civ 16.

⁽⁹⁶⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁹⁷⁾ Grassetto aggiunto.

un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore [articolo 28, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)]. Per ulteriori informazioni, cfr. *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽⁹⁸⁾.

4.2.2 Obbligo del richiedente di motivare la domanda «quanto prima»

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), contiene una norma di ordine temporale. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre «quanto prima» gli elementi rilevanti. L'espressione «quanto prima» andrebbe interpretata tenuto conto del momento in cui il richiedente è stato informato, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), in una lingua che capisce, del suo obbligo di motivare la domanda, in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere a tale obbligo (cfr. paragrafo 4.2.3). Occasionalmente, un richiedente può non accorgersi della rilevanza di un elemento per la sua domanda. Dopo che l'organo decisionale ha informato il richiedente della rilevanza dell'elemento e/o lo ha effettivamente richiesto, è compito del richiedente presentarlo quanto prima dopo esserne stato informato ⁽⁹⁹⁾.

Nella causa *A, B e C*, sottoposta alla CGUE, C ha presentato una prima domanda di asilo per motivi diversi dalla sua omosessualità, la quale è stata respinta dall'autorità accertante. C ha poi presentato una seconda domanda di asilo sulla base della sua omosessualità. L'autorità accertante ha respinto la seconda domanda per il motivo che le dichiarazioni del richiedente relative alla sua omosessualità non erano credibili, tenuto conto, in particolare, del fatto che C avrebbe dovuto esplicitare il suo orientamento sessuale dichiarato nella prima domanda e nella procedura di esame. Nella sua sentenza la CGUE ha statuito che «l'obbligo di presentare tutti gli elementi necessari "quanto prima" è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA [divenuto articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)] e dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ [divenuto articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]

di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente, e di procedere a una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente. Così, considerare che un richiedente asilo non sia credibile solo perché non ha rivelato il proprio orientamento sessuale alla prima occasione che gli è stata concessa per esporre i motivi di persecuzione equivarrebbe a non tenere conto del dovere menzionato evocato al punto precedente» ⁽¹⁰⁰⁾.

La Corte ha osservato che «non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità» ⁽¹⁰¹⁾.

I casi di malattia, fisica o mentale, o laddove l'interessato sia un minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 2, lettera i), DQ [divenuto articolo 2, lettera l), DQ (rifusione)] possono anche

⁽⁹⁸⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezione 4.2.10.

⁽⁹⁹⁾ H. Dörig, op. cit., nota 85, pag. 1135, articolo 4, punto 10; D. Baldinger, *Rigorous Scrutiny Versus Marginal Review, Standards on Judicial Scrutiny and Evidence in International and European Asylum Law* (Wolf Legal Publishers, 2013), pagg. 354 e segg.; e G. Noll, «Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive», UNHCR New Issues in Refugee Research, Research Paper, n. 117, 2005, pag. 6.

⁽¹⁰⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punti 70 e 71.

⁽¹⁰¹⁾ *Ibid.*, punti 69 e segg.

costituire validi motivi per non motivare una domanda quanto prima ⁽¹⁰²⁾. A tale proposito, va notato che, conformemente al considerando 29, DPA (rifusione), ai richiedenti che possono necessitare di garanzie procedurali particolari (tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) «è opportuno fornire un sostegno adeguato, **compreso tempo sufficiente**, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e **presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale**» ⁽¹⁰³⁾.

In Germania, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg) ha statuito che un richiedente deve essere messo in grado di motivare la propria domanda, anche se non ha prodotto un elemento significativo «quanto prima», dal momento che l'esclusione di tale elemento potrebbe avere conseguenze estremamente gravi per lo stesso richiedente ⁽¹⁰⁴⁾.

In taluni casi in cui i richiedenti affermano che la loro espulsione viola l'articolo 3 CEDU, la Corte EDU ha riconosciuto il fatto che, per quanto riguarda le domande di protezione internazionale, «può essere difficile, quando non impossibile, per l'interessato fornire le prove in tempi brevi, in particolare qualora tali prove debbano essere ottenute dal paese da cui il richiedente sostiene di essere fuggito. La mancanza di prove documentali dirette non può quindi essere determinante *per se*» ⁽¹⁰⁵⁾.

Secondo l'UNHCR,

[l']espressione «quanto prima» è definita, in pratica, dai tempi e dalle regole della procedura. [...] Per quanto riguarda la fornitura sia di dichiarazioni che prove documentali o di altro tipo, l'UNHCR raccomanda alle autorità accertanti di garantire che la procedura consenta, e le prassi interne diano istruzioni in merito, agli organi decisionali di prendere in considerazione le circostanze individuali e contestuali dei richiedenti, compresi i mezzi a loro disposizione per ottenere prove documentali o di altro tipo e le eventuali traduzioni necessarie ⁽¹⁰⁶⁾.

4.2.3 L'obbligo dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente

L'autorità accertante è soggetta a taluni obblighi per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente, come esposto in sintesi nella successiva tabella 6.

⁽¹⁰²⁾ H. Dörig, op. cit., nota 85, pag. 1135, articolo 4, punto 11. Cfr. anche D. Bögner, J. Herlihy e C. Brewin, «*The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews*», *British Journal of Psychiatry* (2007) 75-81; e D. Bögner, C. Brewin e J. Herlihy, «*Refugees' Experiences of Home Office Interviews: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information*», op. cit., nota 69, pagg. 1-17.

⁽¹⁰³⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁰⁴⁾ Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg, Germania), decisione del 24 febbraio 2017, *A 11 S 368/17*.

⁽¹⁰⁵⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 92.

⁽¹⁰⁶⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pagg. 102 e segg.

Tabella 6: Obblighi dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda

Obblighi dell'autorità accertante	
Obbligo n. 1	Provvedere affinché tutti i richiedenti siano informati del loro obbligo di motivare la domanda, dei mezzi a loro disposizione e dei tempi per adempiere a tale obbligo.
Obbligo n. 2	Provvedere affinché ai richiedenti sia data la possibilità di motivare la loro domanda nel corso di un colloquio personale.
Obbligo n. 3	Cooperare con il richiedente nella fase di accertamento degli elementi rilevanti della domanda. A tale riguardo, uno Stato membro può essere in una posizione migliore rispetto a un richiedente per avere accesso a determinati tipi di documenti.

Per quanto riguarda la disposizione di informare i richiedenti del loro obbligo di motivare la domanda e ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), **gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti siano informati**, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, **del loro obbligo di motivare la domanda**, in merito ai tempi per farlo, ai mezzi a loro disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 DQ (rifusione), nonché delle conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo. Tali informazioni devono essere fornite ai richiedenti in tempo utile affinché possano far valere i diritti sanciti dalla DPA (rifusione) e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 16 DPA (rifusione).

Per quanto riguarda l'obbligo di dare facoltà di motivare in sede di colloquio personale e in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), «[p]rima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale» ⁽¹⁰⁷⁾. Con il colloquio personale viene data al richiedente la principale possibilità di motivare la domanda. A tale proposito, ai sensi dell'articolo 16 DPA (rifusione),

[n]el condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Per ulteriori dettagli in merito ai requisiti di cui agli articoli 14-17 DPA (rifusione) per quanto riguarda il colloquio personale, cfr. paragrafo 4.2.6.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, DQ (rifusione), «[l]o Stato membro è tenuto [...] a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda». Se la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 1, è opzionale, la seconda è invece inderogabile.

Per quanto concerne l'obbligo di cooperare con il richiedente, nella sentenza nella causa *MM*, la CGUE ha statuito che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, «benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, **spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa**» ⁽¹⁰⁸⁾. La CGUE ha ribadito nella sentenza nella causa *A, B e C* che, essendo il richiedente peraltro «maggiormente in grado di fornire elementi idonei a dimostrare il proprio orientamento sessuale, spetta comunque allo Stato membro interessato

⁽¹⁰⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁰⁸⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 65 (grassetto aggiunto).

cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi di tale domanda»⁽¹⁰⁹⁾. Poiché non si può di norma supporre che il richiedente sappia quali fatti e prove documentali o di altro tipo possano essere significativi, in conformità di tale obbligo di cooperazione, lo Stato membro dovrebbe fornire orientamenti adeguati al richiedente e ricorrere, nel colloquio personale, a domande idonee a ottenere tutti gli elementi significativi.

Nella sentenza della causa *MM* la CGUE ha inoltre statuito quanto segue:

Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda⁽¹¹⁰⁾.

A tale riguardo, nella sentenza nella causa *MM*, la CGUE ha attirato l'attenzione sul fatto che «**uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti**»⁽¹¹¹⁾. Secondo la Corte,

[tale] interpretazione [...] è avallata dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), [DPA (divenuto articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)], secondo il quale gli Stati membri garantiscono che pervengano informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato⁽¹¹²⁾.

Ciò può significare che l'obbligo di cooperazione tra il richiedente e lo Stato membro prevede, in talune circostanze, che quest'ultimo ottenga gli elementi idonei a motivare la domanda nel senso della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 1⁽¹¹³⁾.

Qualora lo ritenga pertinente per la valutazione di una domanda ai sensi dell'articolo 4, l'autorità accertante dispone una visita medica dei richiedenti concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti o informa i richiedenti che possono disporre tale visita medica [articolo 18 DPA (rifusione)]. A tale proposito e a titolo esemplificativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della Legge ceca in materia di asilo⁽¹¹⁴⁾, l'autorità amministrativa (ministero degli Interni) ha l'obbligo di informare il richiedente la protezione internazionale della possibilità di sottoporsi a tale visita medica.

Tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ nonché della giurisprudenza corrispondente della CGUE e dei documenti dell'UNHCR, la Corte EDU ha osservato che «si tratta dell'obbligo condiviso del richiedente asilo e delle autorità competenti in materia di immigrazione di accertare e valutare tutti i fatti significativi del caso nella procedura di asilo»⁽¹¹⁵⁾.

Cfr. paragrafi 4.2.5 e 4.8 sul diverso obbligo degli Stati membri di ottenere informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito.

⁽¹⁰⁹⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 56.

⁽¹¹⁰⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 66. Per quanto riguarda l'obbligo per i giudici, previsto dalla normativa nazionale, di raccogliere prove *motu proprio*, cfr. precedente paragrafo 3.1.2.1.

⁽¹¹¹⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 66 (grassetto aggiunto).

⁽¹¹²⁾ *Ibid.*, punto 67.

⁽¹¹³⁾ In merito all'obbligo di cooperazione del richiedente, cfr. ad esempio il Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), sentenza del 4 luglio 2012, *SN/Office of Immigration and Nationality*, 3.K.31192/2012/6 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽¹¹⁴⁾ Repubblica ceca, *Legge n. 325/1999 Coll. in materia di asilo*, 11 novembre 1999 (come modificata).

⁽¹¹⁵⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 96.

4.2.4 Prove o elementi da presentare

Gli «**elementi**» concreti necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) sono elencati nell'articolo 4, paragrafo 2, e riprodotti nella successiva tabella 7.

Tabella 7: Elementi per motivare una domanda di protezione internazionale [articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)]

Dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito a:	età
	estrazione sociale (anche dei congiunti rilevanti)
	identità
	cittadinanza(e)
	paese(i) e luogo (luoghi) in cui ha soggiornato in precedenza
	domande di asilo precedenti
	itinerari di viaggio
	documenti di viaggio
	motivi per cui richiede protezione internazionale

L'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) contiene sia il materiale pertinente (le «dichiarazioni del richiedente» e «tutta la documentazione in possesso del richiedente») e i fatti cui si riferisce tale materiale. Comprende altresì gli elementi pertinenti per ricostruire il viaggio del richiedente nonché quelli connessi alle sue esigenze di protezione internazionale.

La neutralità dei termini «elemento» e «motivare» indica che, in linea di principio, è possibile presentare ogni forma di prova idonea a dimostrare il rischio ⁽¹¹⁶⁾. Mentre l'articolo 4, paragrafo 2, si riferisce unicamente alle dichiarazioni del richiedente e a tutta la documentazione in suo possesso, dall'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) emerge chiaramente il riferimento a «prove documentali **o di altro tipo**» ⁽¹¹⁷⁾ e dalla sentenza della CGUE nella causa *A, B e C*, che si riferisce alla «valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali **o di altro tipo**» ⁽¹¹⁸⁾, si evince che gli elementi possono includere prove, diverse da quelle documentali, quali oggetti, registrazioni audio e dati digitali. Le prove possono includere qualsiasi elemento che riporta, conferma, suffraga o poggia su fatti significativi. Le prove possono essere verbali o documentali, compresi materiali scritti, grafici, digitali e visivi. Possono altresì comprendere reperti quali oggetti materiali e cicatrici corporali nonché registrazioni audiovisive ⁽¹¹⁹⁾. Non importa se le informazioni sono memorizzate, ad esempio, su supporti elettronici (ad esempio su uno smartphone, un portatile ecc.) o stampate su carta. La successiva tabella 8 contiene un elenco non esaustivo di tipi di prove.

⁽¹¹⁶⁾ D. Baldinger, op. cit., nota 99, pagg. 349 e segg.

⁽¹¹⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹¹⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 54.

⁽¹¹⁹⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pagg. 90 e segg.

Tabella 8: Tipi di prove

Orali	<ul style="list-style-type: none"> — dichiarazioni del richiedente — dichiarazioni di familiari — dichiarazioni di testimoni — dichiarazioni di esperti 	
Documenti	<ul style="list-style-type: none"> — carta di identità/passaporto — certificato di nascita — referti medici — referti di medici legali — perizie legali — decisioni o sentenze giudiziarie — relazioni di testimoni — relazioni sul paese d'origine 	<ul style="list-style-type: none"> — relazioni sulla valutazione dell'età — relazioni sulla valutazione linguistica — e-mail stampate — lettere — documenti di viaggio — mandati di arresto — relazioni (ufficiali) della polizia — relazioni dei mezzi di comunicazione
Visive	<ul style="list-style-type: none"> — social media — fotografie — video — disegni 	
Audio	<ul style="list-style-type: none"> — registrazioni audio 	
Reperti	<ul style="list-style-type: none"> — oggetti materiali — impronte digitali — cicatrici corporali 	

Se da una parte gli elementi che possono motivare una domanda comprendono un'ampia gamma di tipi di prove, dall'altra dovrebbero essere tutti coerenti con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito dall'articolo 1, e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, garantito dall'articolo 7 della stessa Carta. Il rispetto di tali diritti fondamentali vieta, ad esempio, il compimento di atti sessuali o la produzione di video di atti intimi per motivare una domanda sulla base dell'orientamento sessuale ⁽¹²⁰⁾. La CGUE ha aggiunto che autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe l'effetto di indurre altri richiedenti a fare altrettanto ed equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi di fornire prove siffatte ⁽¹²¹⁾. Per ulteriori informazioni sui metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo, cfr. paragrafo 4.4.

La documentazione **a disposizione del richiedente** va al di là della documentazione in suo possesso. Anzi, la documentazione sarà a disposizione del richiedente, laddove **ci si possa ragionevolmente aspettare che sia in grado di ottenerla** ⁽¹²²⁾. A tale proposito, si dovrebbe tenere conto delle circostanze individuali e contestuali del richiedente, comprese quelle del paese di origine o del luogo di residenza abituale. I documenti che ci si può ragionevolmente aspettare che ottenga devono essere valutati alla luce del contesto e delle circostanze del richiedente e non devono essere influenzati da ipotesi o pregiudizi irragionevoli su quali documenti dovrebbero essere disponibili.

⁽¹²⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 65.

⁽¹²¹⁾ *Ibid.*, punto 66.

⁽¹²²⁾ Cfr. Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2016, *MW (Cittadinanza; articolo 4 DQ; obbligo di motivazione)* [2016] UKUT 453 (IAC). Cfr. anche UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 93; e M. Garlick in C. Grütters, E. Guild e S. de Groot, *Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases* (Wolf Legal Publishers, 2013), pag. 59.

Per quanto riguarda l'**identità e la cittadinanza** del richiedente, occorre considerare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione). Secondo tale disposizione, gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti protezione internazionale «debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti».

L'articolo 9 del regolamento Eurodac (rifusione) prevede che ogni Stato membro proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni ⁽¹²³⁾. Se è vero che né il regolamento Eurodac (rifusione) né il regolamento di Dublino III prevedono espressamente che un richiedente sia tenuto a fornire le impronte digitali, è altrettanto vero che i giudici di alcuni Stati membri hanno invocato le disposizioni della DPA (rifusione) per istituire un obbligo in capo al richiedente di fornire le proprie impronte digitali. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera i), DPA (rifusione), gli Stati membri possono prevedere che le procedure d'esame siano accelerate e/o svolte alla frontiera o in zone di transito se «il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico» ⁽¹²⁴⁾. Alcuni obblighi sono altresì contenuti nell'articolo 13, DPA (rifusione), e possono comportare la chiusura della procedura in materia d'asilo senza un esame del merito [articoli 27, 28 e 31 DPA (rifusione)] ⁽¹²⁵⁾. Per ulteriori informazioni, cfr. *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽¹²⁶⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica).

L'accertamento della cittadinanza di un richiedente è talvolta difficoltoso. Il significato del termine «cittadinanza» di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) non è lo stesso dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione) per motivi di persecuzione ⁽¹²⁷⁾. Per informazioni dettagliate, cfr. successivo paragrafo 5.1, che analizza la valutazione delle prove in relazione alla cittadinanza.

L'inclusione dell'espressione «**itinerari di viaggio**» nell'articolo 4, paragrafo 2, può avere rilevanza sia al momento della valutazione di una domanda di protezione internazionale ⁽¹²⁸⁾ sia al momento della decisione relativa alla questione dell'applicabilità del regolamento di Dublino III per accertare la responsabilità dello Stato membro in relazione all'esame di una domanda presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cfr. successivo paragrafo 5.8). Ad esempio, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che una procedura in materia d'asilo può essere interrotta ai sensi del codice procedurale tedesco ⁽¹²⁹⁾ per il fatto che il richiedente non ha soddisfatto tempestivamente una richiesta

⁽¹²³⁾ Cfr. regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) [2013] GU L 180/1.

⁽¹²⁴⁾ Cfr., ad esempio, in Francia, dove la legge del 2015 in materia di asilo (articolo L. 723-2 del *Codice sull'entrata e il soggiorno di stranieri e il diritto di asilo*) prevede che la domanda sia valutata con procedura accelerata qualora il richiedente abbia rifiutato di fornire le proprie impronte digitali, come disposto dal regolamento Eurodac (rifusione).

⁽¹²⁵⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo federale tedesco (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 5 settembre 2013, causa 10 C 1.13, *DE:BVVerwG:2013:050913U10C1.13.0*, anche in *inglese*. La decisione si riferisce soprattutto agli obblighi del richiedente ai sensi della DPA. Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, qualora una persona non si occupi della domanda, le autorità possono chiudere la procedura in materia d'asilo senza un esame del merito della richiesta (*Legge in materia di asilo della Repubblica federale di Germania*), op. cit., nota 81, articoli 32 e 33). Il fatto che la persona non si presti alla rilevazione di impronte digitali analizzabili è considerato quale mancato interesse alla procedura. Dal punto di vista legale, il fatto di non sottoporsi a un rilievo dattiloscopico è visto come un abbandono della procedura. Cfr. paragrafi 32 e 33, paragrafo 1, della Legge tedesca sulla procedura in materia d'asilo (divenuta: *Legge in materia di asilo*, op. cit., nota 81).

⁽¹²⁶⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezioni 3.5.2 e 4.2.9.

⁽¹²⁷⁾ Le versioni tedesca e italiana degli articoli 4, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione), utilizzano il termine «Staatsangehörigkeit(en)»/«cittadinanza», mentre nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), ricorre il termine «Nationalität»/«nazionalità».

⁽¹²⁸⁾ Le informazioni riguardanti l'itinerario di viaggio possono essere indicative del momento in cui il richiedente ha lasciato il paese d'origine.

⁽¹²⁹⁾ Cfr. paragrafi 32 e 33, paragrafo 1, della Legge tedesca sulla procedura in materia d'asilo (divenuta: *Legge in materia di asilo*, op. cit., nota 81).

giustificata di presentare una relazione scritta dei propri itinerari di viaggio prima di giungere in Germania e delle eventuali domande di asilo presentate in altri paesi ⁽¹³⁰⁾.

Gli elementi includono anche le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito ai **motivi della sua domanda di protezione internazionale**. Le dichiarazioni del richiedente in merito ai motivi della sua domanda di protezione internazionale comprendono le produzioni effettuate dal richiedente stesso o per suo conto da un rappresentante. Tra gli esempi di documentazione che può essere significativa vi sono documenti che possono dimostrare il contesto riferito dal richiedente (sotto il profilo professionale, politico, religioso, sociale ecc.) e documenti quali mandati di arresto, relazioni di polizia, referti medici, dichiarazioni scritte o orali rese da familiari o altri testimoni per quanto riguarda danni subiti dal richiedente o minacce di tali danni. Le COI di diverse organizzazioni sono un'altra importante fonte di prove e informazioni, come emerge dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione).

4.2.5 Ottenimento di informazioni sul paese d'origine e i paesi di transito

Gli Stati membri hanno un **onere investigativo** per quanto riguarda le informazioni elencate nell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), distinto dall'obbligo del richiedente di motivare la domanda ⁽¹³¹⁾. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), impone che l'esame della protezione internazionale tenga conto «di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione» ⁽¹³²⁾. Tale norma si applica, tra l'altro, per ottenere informazioni sul **paese d'origine**. L'ottenimento di tali informazioni rientra nell'onere investigativo dello Stato membro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che «pervengano da varie fonti **informazioni precise e aggiornate**, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la **situazione generale esistente nel paese di origine** dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno **transitato**» ⁽¹³³⁾. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del personale responsabile dell'esame delle domande e dell'adozione di decisioni. Ciò include informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi «e le relative modalità di applicazione» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione)]. Il considerando 39, DPA (rifusione), sottolinea l'importanza di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti «[n]el determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza».

I requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), rispecchiano la consapevolezza che taluni tipi di prove possano non essere a disposizione del richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale. Secondo l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), DPA (rifusione), i richiedenti e, ove del caso, i loro avvocati o altri consulenti legali «[hanno] accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) [...], se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda».

⁽¹³⁰⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG, 10 C 7.13, BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, anche in *inglese*.

⁽¹³¹⁾ G. Noll, op. cit., nota 99, pag. 5.

⁽¹³²⁾ L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), è citato integralmente all'inizio del paragrafo 4.1.

⁽¹³³⁾ Grassetto aggiunto.

Inoltre (e particolarmente importante per un'eventuale analisi giuridica), ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione), i giudici, «per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni». Cfr. paragrafo 4.8.4.1 per ulteriori informazioni nello specifico per quanto riguarda l'accesso dei giudici alle informazioni sul paese d'origine.

L'esigenza di ottenere informazioni sul paese d'origine pertinenti è anche riconosciuta nelle leggi e nelle linee guida degli Stati membri, nella giurisprudenza della Corte EDU, nelle fonti internazionali quali la checklist della IARLJ sulle COI ⁽¹³⁴⁾ e la documentazione dell'UNHCR e del Comitato di Helsinki ungherese ⁽¹³⁵⁾.

Le COI andrebbero ottenute in conformità dei principi definiti al paragrafo 4.3 relativi ai principi di valutazione delle prove. Per quanto riguarda gli standard di valutazione delle COI, cfr. paragrafo 4.8.

4.2.6 Ottenimento degli elementi idonei a motivare la domanda: il colloquio personale

Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), l'esame di una domanda di protezione internazionale prevede la presa in considerazione «delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi».

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale. La **testimonianza orale del richiedente** è quasi sempre determinante.

Il colloquio personale è l'opportunità principale per il richiedente di fornire dichiarazioni riguardanti, tra l'altro, i motivi della domanda di protezione internazionale e per l'autorità accertante di ottenere e individuare tutti i fatti sostanziali. La capacità del richiedente di assolvere il suo obbligo di fornire tali dichiarazioni e la capacità dell'autorità accertante di individuare i fatti sostanziali nonché ogni ulteriore elemento pertinente per motivare la domanda dipenderà quindi dal colloquio personale svolto in conformità delle disposizioni della DPA (rifusione). Il colloquio personale è altresì importante in quanto il diritto derivato dell'UE non garantisce espressamente al richiedente il diritto a un'audizione orale dinanzi a un organo giurisdizionale. La CGUE non ha ancora interpretato il termine «processo equo» di cui all'articolo 47 della Carta dell'UE nell'ambito della protezione internazionale. Anche qualora la normativa nazionale possa prevedere che i giudici effettuino un'audizione orale in talune situazioni, dal punto di vista dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), non si può escludere che il procedimento dinanzi a un giudice possa essere meramente scritto.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA (rifusione), le autorità competenti possono registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato. Tale requisito è permissivo come gli altri requisiti dell'articolo 13, paragrafo 2, DPA

⁽¹³⁴⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process*, op. cit., nota 1, con «Judicial Criteria for Assessing Country of Origin Information (COI): a Checklist and Explanation» a cura di A. Mackey e M. Treadwell, 2015/17, pag. 33.

⁽¹³⁵⁾ G. Gyulai, *Country Information in Asylum Procedures — Quality as a Legal Requirement in the EU*, Comitato di Helsinki ungherese, 2011.

(rifusione). Pertanto è necessario considerare la legislazione di recepimento pertinente degli Stati membri in relazione agli obblighi dei richiedenti in un dato contesto nazionale.

Il requisito di dare al richiedente l'opportunità di un **colloquio personale** in conformità degli articoli da 14 a 17, DPA (rifusione), nel merito della sua domanda di protezione internazionale è fondamentale per l'equità procedurale del processo che porta alla decisione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), tale colloquio è condotto dal personale dell'autorità accertante. Tuttavia gli Stati membri possono disporre che, in caso di un numero elevato di domande simultanee, il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui.

Inoltre l'articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione) stabilisce quanto di seguito riportato.

Articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

- a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite; oppure
- b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni» [articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione)]. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, DPA (rifusione), «[l]a mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale».

L'articolo 15, DPA (rifusione), prevede quanto segue.

Articolo 15, DPA (rifusione)

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

- a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente [cfr. anche considerando 32, DPA (rifusione)];
- b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
- c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
- d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;
- e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Inoltre, l'articolo 16, DPA (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 16, DPA (rifusione)

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Pertanto l'autorità accertante deve garantire che le domande poste nel corso del colloquio personale diano al richiedente la possibilità di spiegare appieno i motivi della domanda e di chiarire gli elementi mancanti e/o eventuali incoerenze o contraddizioni ⁽¹³⁶⁾.

Alla luce del fatto che gli Stati membri «sono tenuti [...] a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione [di uno strumento di diritto derivato] che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione» ⁽¹³⁷⁾, l'articolo 16, DPA (rifusione), può essere considerato un riflesso del principio generale della legislazione dell'UE sul diritto alla

⁽¹³⁶⁾ Cfr. Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisioni del 6 maggio 2013, n. 102472, e 17 maggio 2013, n. 103053. Cfr. anche in Francia, *Codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo*, articolo R 733-16, da cui si può evincere che qualora un giudice rilevi un'incoerenza tra le dichiarazioni del richiedente e le COI, le COI devono essere inserite nella procedura in modo tale che il richiedente possa chiarire detta incoerenza.

⁽¹³⁷⁾ CGUE, *MM*, op. cit., nota 82, punto 93; cfr., *mutatis mutandis*, CGUE, sentenza del 5 giugno 2014, *Mahdi/Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)*, causa C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti 45-46, 50, 55.

difesa e il diritto di essere sentito, inerente a tale principio ⁽¹³⁸⁾. Il principio trova espressione nella giurisprudenza consolidata dalla Corte EDU ⁽¹³⁹⁾. Secondo la CGUE, il diritto di essere sentito deve applicarsi a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo per una persona ⁽¹⁴⁰⁾. Il rispetto del diritto di essere sentito si impone quand'anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità ⁽¹⁴¹⁾.

Più nello specifico, tale diritto a confrontarsi con gli elementi mancanti e le incoerenze o contraddizioni significa, come ha statuito la CGUE nella causa *M*, che

[s]e necessario, l'autorità competente deve inoltre prendere in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di elementi probanti e l'attendibilità generale del richiedente. Pertanto, il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione relativa ad una domanda di protezione sussidiaria deve consentire al richiedente di esporre il proprio punto di vista su tutti tali elementi, al fine di motivare la sua domanda e permettere all'amministrazione di procedere con piena cognizione di causa all'esame individuale dei fatti e delle circostanze previste all'articolo 4 [della DQ] ⁽¹⁴²⁾.

A tale riguardo, la CGUE menziona la possibilità per il richiedente di allegare prove documentali alla propria domanda ⁽¹⁴³⁾. Inoltre, «[s]iffatto meccanismo procedurale, a condizione che lasci al richiedente un margine di manovra sufficiente ad esprimere il proprio punto di vista e gli consenta di beneficiare, se necessario, di un'adeguata assistenza, è idoneo a consentire al richiedente di esprimersi in maniera circostanziata sugli elementi che devono essere presi in considerazione dall'autorità competente e di esporre, qualora lo ritenga opportuno, informazioni e valutazioni differenti da quelle già presentate all'autorità competente in occasione dell'esame della sua domanda di asilo» ⁽¹⁴⁴⁾. «[I]l diritto del richiedente [...] di esprimersi per iscritto sui motivi che possono corroborare la sua domanda offre al medesimo l'occasione di esporre il proprio punto di vista sulla valutazione di tali informazioni o di tali elementi effettuata dall'autorità competente per pronunciarsi sulla sua domanda di asilo» ⁽¹⁴⁵⁾. Ciò significa che, nel contesto del diritto della difesa, non è necessario che l'autorità accertante offra al richiedente la possibilità di chiarire gli elementi mancanti e/o le incoerenze o contraddizioni nel corso di un colloquio personale. Tale chiarimento può avvenire per iscritto.

Tuttavia, nonostante la CGUE, nelle cause *MM* e *M*, statuisca che il diritto a essere sentito debba essere «pienamente garantito» ⁽¹⁴⁶⁾, non ha ancora affrontato l'articolo 16, DPA (rifiuto). Per un'interpretazione contestuale di tale articolo, «i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti» ⁽¹⁴⁷⁾. Ne consegue che non ogni irregolarità nell'esercizio dei diritti della

⁽¹³⁸⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 81.

⁽¹³⁹⁾ La sentenza della Grande Camera della Corte EDU nella causa *JK e altri/Svezia*, op. cit., nota 20, punto 93, stabilisce che: «A causa della situazione particolare in cui si trovano spesso i richiedenti asilo, è frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a suffragio della stessa. Ancora, laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, l'interessato deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni».

⁽¹⁴⁰⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 85; CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-560/14, *M./Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General*, EU:C:2014:1320, punto 31.

⁽¹⁴¹⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 86; CGUE, *M*, cit., nota 140, punto 26.

⁽¹⁴²⁾ CGUE, *M*, cit., nota 140, punti da 36 a 37.

⁽¹⁴³⁾ *Ibid.*, punto 39.

⁽¹⁴⁴⁾ *Ibid.*, punto 40.

⁽¹⁴⁵⁾ *Ibid.*, punto 45; cfr. anche i punti 48 e 50.

⁽¹⁴⁶⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 91; CGUE, *M*, op. cit., nota 140, punto 26.

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. *mutatis mutandis*, CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2014, causa C-249/13, *Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques*, EU:C:2014:2431, punto 43.

difesa nell'ambito di un procedimento amministrativo sarà tale da inficiare la legittimità del provvedimento adottato ⁽¹⁴⁸⁾. Affinché sia constatata una tale illegittimità, spetta, infatti, al giudice nazionale, quando accerti un'irregolarità che incide sul diritto di essere sentiti, stabilire se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso in quanto i cittadini dei paesi terzi interessati avrebbero potuto fornire informazioni ⁽¹⁴⁹⁾.

Occorre porre domande adeguate per acquisire informazioni su qualsiasi fatto sostanziale pertinente e dimostrarne la credibilità. A tale proposito, la CGUE, nella sentenza sulla causa *A, B e C*, ha chiarito che interrogatori vertenti su nozioni stereotipate possono permettere di acquisire elementi utili a disposizione delle autorità competenti ai fini della valutazione. Tuttavia, la valutazione delle domande sulla sola base di nozioni stereotipate (associate, in questo caso, all'omosessualità) non risponde al requisito di tener conto «della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente» o a quello per cui occorre che «tali medesime autorità conducano il colloquio tenendo conto della situazione personale e generale in cui si inserisce la richiesta d'asilo» ⁽¹⁵⁰⁾. Pertanto, le domande devono essere ad hoc sulla base delle circostanze personali e generali in cui si inserisce la domanda. La CGUE ha inoltre statuito:

In secondo luogo, anche se le autorità nazionali possono procedere, se del caso, a interrogatori destinati a valutare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, le domande sui dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sono contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare ⁽¹⁵¹⁾.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, DPA (rifusione), gli Stati membri «assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso». Non è richiesta una trascrizione testuale.

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, DPA (rifusione), gli Stati membri possono anche disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. A tale riguardo, va notato che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA (rifusione), «le autorità competenti possono registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato».

L'articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione) prevede quanto segue.

Articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione)

Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. *mutatis mutandis*, CGUE, causa C-383/13 PPU, *MG e NR/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2013:533, punti 39-41.

⁽¹⁴⁹⁾ *Ibid.*, punto 40.

⁽¹⁵⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punti 60-62, tali requisiti sono definiti nell'attuale articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) e nell'attuale articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), rispettivamente.

⁽¹⁵¹⁾ *Ibid.*, punto 64.

verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. [...]

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, DPA (rifusione), «[i]l richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione».

Il verbale o la trascrizione del colloquio possono contenere gli elementi principali a suffragio della domanda. Dati i margini esistenti, ad esempio, per una registrazione o una traduzione errate delle dichiarazioni del richiedente, è fondamentale che a quest'ultimo sia data un'effettiva possibilità di rivedere il verbale del colloquio personale.

I principali requisiti per lo svolgimento di colloqui personali ai sensi della DPA (rifusione) sono sintetizzati nella sottostante tabella 9. Nell'ambito della valutazione delle dichiarazioni del richiedente e di ogni altra prova ottenuta per mezzo del colloquio personale, i giudici dovrebbero pertanto esaminare se l'autorità accertante abbia condotto tale colloquio personale in conformità dei seguenti requisiti (cfr. precedente [parte 3](#)).

Tabella 9: Requisiti principali per lo svolgimento di colloqui personali ai sensi della DPA (rifusione)

<p>Principi generali dei colloqui personali obbligatori con i richiedenti</p> <p>[articolo 14 DPA (rifusione)]</p>	<p>→ Condotti dal personale dell'autorità accertante, tranne qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di richiedenti li rendano impossibili all'atto pratico [articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione)] e con la garanzia che:</p>	<p>«a) [...] la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)];</p>
		<p>«b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile» [articolo 15, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)];</p>
		<p>«c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio [...]» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)];</p>
		<p>«d) [...] provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia» [articolo 15, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)];</p>
		<p>«e) [...] provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età» [articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA (rifusione)].</p>
		<p>→ «Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari» [articolo 15, paragrafo 1, DPA (rifusione)].</p>
	<p>→ «Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata» [articolo 15, paragrafo 2, DPA (rifusione)].</p>	
	<p>→ «Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso» [articolo 17, paragrafo 1, DPA (rifusione)]; che «il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete» e gli «sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione» [articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione)] e che «[i]l richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale [...] hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione» [articolo 17, paragrafo 5, DPA (rifusione)].</p>	
	<p>→ «Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale» [articolo 17, paragrafo 2, DPA (rifusione)], purché il richiedente «ne sia stato preventivamente informato [articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA (rifusione)].</p>	
<p>Eventuali eccezioni al colloquio personale obbligatorio se:</p> <p>[articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione)]</p>	<p>a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure</p> <p>b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo» [articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), DPA (rifusione)].</p>	

4.2.7 Accesso a prove fornite da esperti

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), gli Stati membri devono garantire che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare **esperti, laddove necessario, su aspetti particolari** come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori» ⁽¹⁵²⁾. A seconda delle procedure giurisdizionali nazionali, un giudice può avere accesso a tali prove acquisite da esperti per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o, ad esempio, incaricando detti esperti di acquisire prove o avvalendosi d'ufficio di quelle relative a un altro caso ⁽¹⁵³⁾.

Le prove di esperti possono essere necessarie per una domanda, un ricorso o un'azione legale qualora vi siano questioni pertinenti che richiedono una competenza particolare, la quale altrimenti non sarebbe a disposizione delle parti o degli organi decisionali. Una base per l'ottenimento di prove fornite da esperti può essere, tra l'altro, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), e gli articoli 14, paragrafo 2, lettera b), 18, paragrafo 1, 24 e 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) ⁽¹⁵⁴⁾.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), per garantire un congruo esame di una domanda, l'autorità accertante può consultare un **esperto medico**. Le prove mediche possono essere ottenute a suffragio di diversi aspetti della domanda di un richiedente, ad esempio qualora possano spiegare segni tali da indicare persecuzioni o danni gravi subiti [articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione)] ⁽¹⁵⁵⁾.

Si può ricorrere a prove mediche anche per stabilire se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e/o abbia esigenze di accoglienza specifiche [articoli 14, paragrafo 2, lettera b), 24 e 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)]. Ciò può includere l'esigenza di ricorrere a una consulenza medica, qualora vi siano segni di disturbi psichici, al fine di garantire che l'esame della domanda sia effettuato su base individuale e tenga conto della situazione e delle circostanze personali del richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) ⁽¹⁵⁶⁾. Ulteriori informazioni concernenti la valutazione delle prove mediche sono reperibili al paragrafo 4.7.2.

Un esperto è spesso chiamato a fornire **informazioni specifiche sul paese** indipendenti in casi di asilo ⁽¹⁵⁷⁾. Ad esempio si può chiedere all'esperto se i fatti dichiarati dal richiedente siano congrui al contesto dal quale emergono. È altresì possibile porre domande sulle conseguenze di fatti comprovati. Tuttavia, le prove acquisite da esperti andrebbero circoscritte

⁽¹⁵²⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁵³⁾ Nella prassi giurisdizionale tedesca, le prove acquisite da esperti e pervenute nell'ambito di procedure in materia di asilo sono condivise con altri giudici del tribunale. I testi sono anonimi con riferimento ai richiedenti. Negli anni i giudici hanno acquisito una notevole quantità di risorse sulle condizioni dei paesi di origine e su altre questioni connesse con l'asilo. Inoltre, le decisioni giudiziarie e altri materiali pertinenti sono accessibili sui siti web (per ulteriori informazioni relative all'accesso alle banche dati in questione, cfr. P. Tiedemann, *Flüchtlingsrecht: Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen* (Springer, 2014), pagg. 175 e segg.). Il Centro di informazione e documentazione di Wiesbaden consente ai giudici l'accesso, oltre che ad altre informazioni, a circa 160 000 documenti, quali, in particolare, numerose relazioni di procedure in materia di asilo, tra cui le indagini e le relazioni di status dell'Ufficio stranieri in casi specifici, verbali di testimoni e dichiarazioni di esperti, perizie scritte di esperti e dichiarazioni di ONG. Sulla base di tali informazioni, i giudici sono avvantaggiati nella ricerca di esperti idonei. Cfr. H. Stanek, «Die Informations- und Dokumentationsstelle für Asyl- und Ausländerverfahren und ihre Datenbank asylfact», Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 20 novembre 2014.

⁽¹⁵⁴⁾ L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), richiede la valutazione della domanda da effettuare su base individuale e in considerazione della situazione specifica e delle circostanze personali del richiedente, compresi fattori quali l'estrazione, il sesso e l'età; l'articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione), riguarda il caso in cui l'autorità accertante può disporre una visita medica del richiedente; l'articolo 24, DPA (rifusione), concerne i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari e l'articolo 25, DPA (rifusione), riguarda le garanzie per i minori non accompagnati.

⁽¹⁵⁵⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 2 luglio 2013, n. 106216.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 4 febbraio 2016, *OO (Gay Men) Algeria CG* [2016] UKUT 00065 (IAC), in cui il Tribunale superiore ha avuto accesso alle prove di un consulente psichiatra in merito alla salute mentale del richiedente.

⁽¹⁵⁷⁾ Ad esempio, cfr. Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 1 ottobre 2015, *AA (Article 15(c)) Iraq CG* [2015] UKUT 00544 (IAC), punti 6-29, in cui il Tribunale superiore ha avuto accesso alle prove scritte e orali di un esperto sulle condizioni esistenti in Iraq; Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 2 giugno 2015, *BM e altri (rimpatriati, criminali e non) RD Congo (CG)* [2015] UKUT 293 (IAC), in cui il Tribunale superiore (Regno Unito) ha effettuato un'analisi e una valutazione dettagliate in particolare delle prove di esperti sulla Repubblica Democratica del Congo.

a questioni su cui tali periti vantano una competenza significativa e non dovrebbero andare oltre il ruolo dell'inquirente, il cui compito è quello di stabilire la credibilità del resoconto di un richiedente ⁽¹⁵⁸⁾.

A titolo esemplificativo dell'uso delle perizie nazionali, in un caso riguardante il rischio di persecuzione corso da un omosessuale o bisessuale al rientro in Algeria, il Tribunale superiore del Regno Unito (UKUT) ha avuto accesso alle perizie scritte e orali di due esperti sull'Algeria ⁽¹⁵⁹⁾. Le perizie riguardavano questioni specifiche della situazione in Algeria quali:

- perseguibilità per condotta omosessuale,
- applicazione della sharia,
- arresti di omosessuali,
- rischio di attacchi mirati o arbitrari o abusi da parte della polizia,
- violenza nei confronti di omosessuali,
- atteggiamenti nei confronti dell'omosessualità,
- discriminazione,
- matrimoni forzati,
- vivere da omosessuale nel paese.

Le perizie di esperti possono essere di supporto anche per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla religione. Ad esempio, se da una parte è chiaro che la persecuzione **religiosa** rientra nei motivi per beneficiare dello status di rifugiato, dall'altra l'esame delle domande di asilo per motivi religiosi è complesso e impegnativo in ragione della natura intrinsecamente interiore e personale della religione e della fede. A ciò si somma il fatto che la persecuzione sulla base della religione o della fede comprende un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani e fa riferimento a dinamiche complesse relative a identità, politica, conflitti e organizzazioni comuni. A tale proposito, sono spesso preziose le competenze degli esperti ⁽¹⁶⁰⁾. L'accesso alle perizie pertinenti sulle condizioni esistenti nel paese d'origine del richiedente è di fondamentale importanza.

Nell'ambito delle **domande di asilo per motivi di genere** (ad esempio nel caso di donne e ragazze che corrono il rischio di subire violenza di genere nei loro paesi d'origine), i periti svolgono spesso un ruolo fondamentale nello spiegare la violenza di genere, fornendo informazioni e pareri sul relativo contesto politico, sociale, culturale, familiare ed economico (per quanto riguarda il sesso, cfr. paragrafo 6.5) ⁽¹⁶¹⁾. A titolo esemplificativo, in un caso concernente il rischio di persecuzione corso al rientro in Albania da donne vittime della tratta, lo UKUT ha avuto accesso a perizie scritte e orali di un antropologo specializzato nel traffico di esseri umani e nella situazione albanese, uno psicologo clinico specializzato in violenza nei confronti delle donne e un consulente psichiatra ⁽¹⁶²⁾.

⁽¹⁵⁸⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 182265.

⁽¹⁵⁹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), *OO (Gay Men) Algeria CG*, cit., nota 156, punti 15-94, in cui lo UKUT ha avuto accesso alle perizie scritte e orali sulla situazione esistente in Algeria e alle perizie scritte e orali di un esperto specializzato in questioni politiche e in materia di sicurezza del Nord Africa e del Medio Oriente.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr., per quanto riguarda il Regno Unito: gruppo per la difesa in materia di asilo e gruppo multi-parlamentare per la libertà internazionale religiosa e di credo, *Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK and Religious Freedom Grounds*, 2016.

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. L.M. Harris, «*Expert Evidence in Gender-Based Asylum Cases: Cultural Translation for the Court*», *Benders Immigration Bulletin* (2012) 1811-1826; per informazioni dettagliate riguardo all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), DQ (rifusione) per quanto concerne atti di natura specifica di genere o dell'infanzia, cfr. H. Dörig, op. cit., nota 85, pag. 1180, articolo 9, punto 50.

⁽¹⁶²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 18 marzo 2010, *AM e BM (donne vittime della tratta) Albania CG* [2010] UKUT 80 (IAC). Cfr. anche Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 26 febbraio 2013, n. 97865, in relazione a donne nei paesi musulmani e omosessualità in Sudan.

Come esaminato a fondo nei sottostanti paragrafi 4.7 e 5.2, l'accesso alle perizie, comprese le visite mediche, può essere pertinente nel caso di richiedenti minori, in particolare per accertarne l'età in caso di dubbio [cfr. articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)].

4.2.8 Raccolta di informazioni su casi individuali e riservatezza

La DPA (rifusione) contiene, agli articoli 30 e 48, norme relative alla **riservatezza delle informazioni** su casi singoli. Il principio di riservatezza, particolarmente importante data la vulnerabilità della situazione in cui si trovano molti richiedenti, è disciplinato in termini di obbligatorietà nei suddetti articoli.

L'articolo 30, DPA (rifusione), prevede quanto segue.

Articolo 30 DPA (rifusione)

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

- a) non rivelano al(i) presunto(i) responsabile(i) della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
- b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Tali requisiti mirano a proteggere il richiedente, le persone a suo carico o i suoi familiari da pericoli causati dal(i) presunto(i) autore(i) di atti di persecuzione o danni gravi nel corso della procedura in materia d'asilo. Secondo l'UNHCR, la «responsabilità dello Stato a tale proposito non si estende soltanto alla divulgazione diretta ma anche alla diffusione indiretta ai presunti autori di atti di persecuzione [o danni gravi]» ⁽¹⁶³⁾. Per quanto riguarda la divulgazione, cfr. anche il paragrafo 6.3.

Lo stesso vale per l'articolo 48, DPA (rifusione), il quale prevede che «[g]li Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro». Ciò significa che, in linea di principio, occorre fare riferimento al diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, occorre considerare la rilevanza del **diritto dell'UE nell'ambito della protezione dei dati e della privacy**, che prevale per importanza

⁽¹⁶³⁾ UNHCR, *UNHCR Provisional Comments on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status*, 10 febbraio 2005, pag. 27. Inoltre, secondo l'UNHCR, «le autorità devono pertanto chiedere preventivamente il consenso scritto dei richiedenti asilo per controllarne i dati personali nel paese d'origine» (cfr. UNHCR, *Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum Information*, 31 marzo 2005, punto 8).

e si è ulteriormente sviluppato negli ultimi tempi ⁽¹⁶⁴⁾. Vi rientrano i diritti garantiti dalla Carta dell'UE [cfr. anche considerando 16, DQ (rifusione)]. Possono essere particolarmente rilevanti l'articolo 7 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare) e l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta.

4.3 Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze

I principi delineati al presente paragrafo ed elencati nella sottostante tabella 10 si applicano all'intero esame di una domanda di protezione internazionale, compresa la valutazione dei rischi che possono presentarsi in futuro. Si applicano all'esame di domande in tutte le procedure a livello amministrativo, comprese le procedure accelerate e di frontiera ⁽¹⁶⁵⁾, e a delibere su ricorsi o azioni da parte di giudici.

Tabella 10: Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze

1	Esame individuale
2	Esame obiettivo e imparziale
3	Esame rigoroso
4	Divulgazione di informazioni fatte valere
5	Esame sulla base di tutti gli altri elementi pertinenti
6	Esame sulla base dei fatti sostanziali
7	Nessun obbligo generale di corroborare le dichiarazioni del richiedente con prove documentali o di altro tipo
8	Esame in casi dubbi
9	Livello di prova e di convinzione

4.3.1 Esame individuale

L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) ⁽¹⁶⁶⁾, prevede che **l'esame di una domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale.**

L'individualità che deve contraddistinguere ogni domanda è chiarita dal requisito secondo cui l'organo decisionale deve tenere conto dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), DQ (rifusione). Fatta eccezione per la lettera a), si tratta di questioni personali del richiedente. A titolo esemplificativo, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), prevede la valutazione «delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render conto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi». Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), dispone la valutazione «della situazione individuale e delle

⁽¹⁶⁴⁾ Cfr. S. Simitis, *Bundesdatenschutzgesetz* (8a ed., Nomos, 2014), pagg. 189 e segg. e 1116 e segg., in riferimento, tra l'altro, alla sentenza della CGUE del 13 maggio 2014, Grande Camera, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPS) e Mario Costeja González*, EU:C:2014:317; cfr. anche CGUE, sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, EU:C:2014:2081. A tale riguardo occorre osservare anche il regolamento generale sulla protezione dei dati, con cui la Commissione europea intende rafforzare e unificare la protezione dei dati delle persone nell'UE (*regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, GU L 119/1, 4 maggio 2016).

⁽¹⁶⁵⁾ L'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione), consente agli Stati membri di prevedere una procedura d'esame accelerata e l'articolo 43 DPA (rifusione) permette la previsione di procedure per decidere alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri sull'ammissibilità e/o sul merito di una domanda.

⁽¹⁶⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale.

circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave».

Ciò include la valutazione di fattori soggettivi individuali quali aspetti della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente qualora siano pertinenti ai fini dell'accertamento del livello di rischio che correrà nel suo paese d'origine. A titolo di esempio, in base a quanto affermato nella sentenza *Y e Z* dalla CGUE, la circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa, costituiva un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio corso dal richiedente nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisse un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto ⁽¹⁶⁷⁾.

Come già definito al precedente paragrafo 4.1, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), identifica l'**ambiente** quale elemento di cui tenere conto. Ciò include la storia personale del richiedente e il suo contesto culturale, formativo e religioso, tutti elementi potenzialmente pertinenti ai fini della valutazione della credibilità di una domanda di protezione internazionale ⁽¹⁶⁸⁾.

Il **sesso** è altresì definito quale elemento di cui tenere conto nell'esame dei fatti e delle circostanze ⁽¹⁶⁹⁾. La sua importanza è messa in luce dal disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), che delinea i requisiti per l'esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi del quale gli Stati membri dispongono che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli [...] di genere». Per ulteriori chiarimenti su tali questioni, cfr. sottostante paragrafo 6.5.

Per quanto riguarda il colloquio personale, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), dispone che gli Stati membri «adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda», anche «provved[endo] affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compreso [...] il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale [...] del richiedente».

⁽¹⁶⁷⁾ CGUE, Grande Sezione, sentenza del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518, punto 70. Cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, paragrafo 1.5.2.2.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr., ad esempio, Consiglio per i rifugiati (Polonia), decisione del 29 agosto 2013, *RdU-246-1/S/13* (cfr. *sintesi EDAL in lingua inglese*), un caso vertente sull'analisi linguistica, in cui il Consiglio ha affermato che talune imprecisioni nei dettagli hanno di fatto conferito credibilità al testimone e che ciò era evidente in particolare qualora si fosse preso in considerazione il fatto che la donna straniera era una persona semplice, senza alcuna istruzione. Cfr. anche Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), *LO /Ministero degli Interni*, cit., nota 53, per ulteriori dettagli sul caso.

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, UN Doc HCR/GIP/02/01.

La CGUE non ha ancora avuto l'occasione di chiarire il significato di genere nell'ambito del diritto dell'UE sulla protezione internazionale ⁽¹⁷⁰⁾, ma un po' di luce sul significato di genere nell'ambito del significato di un gruppo sociale determinato è fatta dal considerando 30, DQ (rifusione), il quale stabilisce quanto segue.

Considerando 30, DQ (rifusione)

Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Come notato in precedenza, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), non prevede soltanto che la persona incaricata di condurre il colloquio tenga conto del genere del richiedente, ma anche del suo «**orientamento sessuale**» [e/o] «**identità sessuale**» o di genere.

I Principi di Yogyakarta in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere, sviluppati da un gruppo di esperti in diritti umani internazionali nel 2007, forniscono una definizione di orientamento sessuale e identità sessuale come illustrato nella sottostante tabella 11.

Tabella 11: Definizioni contenute nei Principi di Yogyakarta del 2007 ⁽¹⁷¹⁾

Orientamento sessuale	«Si riferisce alla capacità di una persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale, e di avere rapporti intimi con persone di genere diverso, dello stesso genere o di più di un genere».
Identità di genere	«Si riferisce all'esperienza intima e individuale, per ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnatole alla nascita, e che comprende la percezione del proprio corpo (fra cui, se liberamente scelta, la modifica dell'aspetto o della funzionalità corporea con interventi medici, chirurgici o di altro tipo) ed altre manifestazioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi».

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), identifica l'**età** come elemento pertinente. La protezione speciale e le garanzie procedurali particolari per i minori sono prese in considerazione ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, mentre le questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori sono trattate al paragrafo 5.2.4. È altresì importante ricordare che i maltrattamenti tali da non giungere al livello di persecuzione per un

⁽¹⁷⁰⁾ La CGUE ha affrontato il significato di genere considerando il principio di pari trattamento per uomini e donne in relazione alle condizioni di lavoro ai sensi della direttiva 76/207/CEE [1976] GU L 39/40. Dovendo accertare, tra l'altro, se il licenziamento di un transessuale a causa del cambiamento di sesso costituisce una violazione di tale direttiva, la CGUE ha statuito che lo era. La Corte, pronunciandosi in tal senso, si è basata solo implicitamente sulla nozione di genere secondo quanto attualmente inteso e ha statuito che «la sfera d'applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso», ma era altresì applicabile in caso di cambiamento di sesso. Cfr. CGUE, sentenza del 30 aprile 1996, causa C-13/94, *P contro S e Cornwall County Council*, EU:C:1996:170CJEU, punto 20. Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale, cfr., ad esempio, Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 29 luglio 2015, causa *KB/Ministero degli Interni*, 4 Azs 114/2015-27, in cui la Corte ha osservato che le donne musulmane, le quali nel corso del matrimonio avevano dato alla luce un figlio il cui padre non è il marito, condividono una storia comune che non può essere mutata (un figlio frutto di una relazione extraconiugale) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ, e che, nel contempo, possono essere percepite come un gruppo diverso dalla società musulmana prevalentemente circostante e diventare oggetto di ripudio o discriminazione. La Corte amministrativa suprema ha pertanto concluso che le donne sposate musulmane con un figlio frutto di una relazione extraconiugale possono essere considerate, in talune circostanze legate alla situazione esistente nel paese d'origine, quale gruppo sociale ai sensi della suddetta disposizione della DQ.

⁽¹⁷¹⁾ *The Yogyakarta Principles: Principi per l'applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere*, marzo 2007, pag. 6. Cfr. anche l'UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, UN Doc HCR/GIP/12/09.

adulto, lo possono essere nel caso di un minore e che la gioventù, l'immatrità e la vulnerabilità di un minore saranno collegate a come tale minore percepisce i danni subiti o che teme di subire⁽¹⁷²⁾. Anche l'età avanzata può rendere un richiedente vulnerabile e bisognoso di garanzie procedurali particolari ed essere un elemento da considerare ai fini della valutazione delle dichiarazioni dello stesso richiedente e della necessità di essere realistici su cosa ci si aspetti che sappia o ricordi (cfr. ulteriore paragrafo 6.1 sottostante).

L'articolo 24, DPA (rifusione), dispone che gli Stati membri valutino se un richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. Il considerando 29, DPA (rifusione), indica in modo non esaustivo che tali garanzie possono essere necessarie «tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

Pertanto, una valutazione individuale deve tenere conto della **vulnerabilità** del richiedente. Ciò include, tra l'altro, le questioni di cui al considerando 29 (cfr. anche paragrafo 6.7). La nozione di vulnerabilità comprende quindi l'orientamento di genere e sessuale/l'identità sessuale analizzata a fondo ai sottostanti paragrafi 6.5 e 6.6 e le conseguenze di esperienze traumatiche, illustrate ulteriormente al paragrafo 6.2, di particolare importanza all'atto dell'esame delle dichiarazioni di vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza.

La disabilità, i disturbi psichici gravi e altri tipi di vulnerabilità⁽¹⁷³⁾, ove accertati, devono anche essere presi in considerazione nell'esame di una domanda, in quanto tali da incidere sul modo e sulla misura in cui un richiedente è in grado di fornire un resoconto coerente e congruo delle basi della sua domanda nel corso del colloquio personale o di eventuali dichiarazioni successive e, dunque, da incidere sulla valutazione della credibilità. Ad esempio, la Corte amministrativa suprema della Repubblica ceca ha statuito, in riferimento alle linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere, che le vittime di tale forma di persecuzione necessitano di trattamento e assistenza particolari, soprattutto se hanno subito traumi fisici e/o psicologici gravi. La Corte ha considerato che tali vittime possono temere la presenza di funzionari o eventuali punizioni impartite dalla loro famiglia o dalla società circostante. Nel caso di vittime di violenza sessuale o altra violenza equiparabile, può essere necessario condurre un secondo o addirittura terzo colloquio al fine di instaurare un certo livello di fiducia tra il richiedente e il funzionario che lo conduce per ottenere tutte le informazioni pertinenti. È altresì importante tenere conto della possibile distrazione emotiva, dei traumi subiti e delle differenze culturali. L'obiettivo del colloquio, che si incentra sulla testimonianza di stupro o altra violenza sessuale, non è individuare tutti i dettagli possibili dell'abuso, ma piuttosto concentrarsi su eventi avvenuti prima e dopo la violenza e su circostanze correlate. Occorre tener conto del fatto che, spesso, la persona è all'oscuro dei motivi per cui ha subito l'abuso sessuale. La Corte ha concluso che, qualora la testimonianza di eventi traumatici sia esitante, incompleta o esposta con certe riserve, non potrà essere esaminata a scapito del richiedente⁽¹⁷⁴⁾.

Nella sentenza *JL (referti medici — credibilità)*⁽¹⁷⁵⁾, lo UKUT si è riferito alle Linee guida presidenziali comuni che i giudici del Regno Unito devono seguire in materia di asilo per la valutazione delle prove fornite da richiedenti vulnerabili, che danno le indicazioni riportate di seguito.

⁽¹⁷²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2016, *JA (minore e rischio di persecuzione) Nigeria* [2016] UKUT 560, punto 16.

⁽¹⁷³⁾ Per ulteriori informazioni di base sui gruppi vulnerabili e sulle linee guida relative a strumenti pratici per gli organi decisionali amministrativi, cfr. lo strumento dell'EASO per l'identificazione di persone con esigenze particolari, 2016.

⁽¹⁷⁴⁾ Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), *KB/Ministero degli Interni*, cit., nota 170.

⁽¹⁷⁵⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 28 gennaio 2013, *JL (referti medici-credibilità)* [2013] UKUT 145, punto 26.

Prendere in considerazione le prove, in modo tale da consentire possibili livelli diversi di intesa da parte di testimoni e [richiedenti] rispetto ai soggetti non vulnerabili, nell'ambito delle prove fornite da altre persone collegate al [richiedente] e delle prove contestuali di cui si dispone. Qualora vi siano evidenti discrepanze nelle prove orali, considerare la misura in cui l'età, la vulnerabilità o la sensibilità del testimone siano un elemento di tale discrepanza o carenza di chiarezza.

La decisione dovrebbe riportare se il Tribunale abbia concluso che il [richiedente] (o un testimone) sia un minore, vulnerabile o sensibile, l'effetto che il Tribunale ha ritenuto prodotto dalla vulnerabilità identificata nella valutazione delle prove in suo possesso e, quindi, se il Tribunale abbia concluso che il [richiedente] aveva corroborato il proprio caso con il pertinente livello di prova. Nei ricorsi in materia di asilo occorre attribuire rilievo alle indicazioni di rischio oggettive piuttosto che, necessariamente, a uno stato d'animo ⁽¹⁷⁶⁾.

Pertanto è fondamentale individuare se un richiedente presenti una vulnerabilità e la misura in cui ciò incida sulla valutazione delle prove sostanziali ⁽¹⁷⁷⁾.

Il fatto che la domanda debba essere considerata su base individuale non impone necessariamente che i richiedenti forniscano un resoconto credibile di tutti gli elementi della domanda stessa ⁽¹⁷⁸⁾. Ad esempio, nonostante una mancanza di credibilità nelle loro dichiarazioni, può esserci un referto medico considerato determinante ⁽¹⁷⁹⁾. Analogamente, sebbene il loro resoconto degli eventi avvenuti nel paese d'origine li abbiano indotti a fuggire possa essere respinto in quanto inaffidabile o non credibile nel momento in cui l'organo decisionale esamini quali fatti siano stati accertati, la loro domanda può nondimeno essere accolta nella seconda fase dell'esame, qualora si sia accertato che sono membri di un gruppo che notoriamente corre, in generale, un rischio effettivo di subire danni gravi ⁽¹⁸⁰⁾.

Il requisito secondo cui l'esame va effettuato su base individuale non significa che i richiedenti debbano sempre necessariamente dimostrare di essere stati presi di mira o isolati. In taluni casi può essere sufficiente stabilire che il richiedente è semplicemente membro di una categoria di persone (ad esempio civili in paesi con un livello eccezionalmente elevato di conflitto armato) ⁽¹⁸¹⁾ o di un gruppo (ad esempio, una minorità perseguitata) che continua a essere preso di mira. Tali casi richiedono sempre un esame individuale, che è comunque più semplice in quanto basta dimostrare l'appartenenza alla classe o al gruppo in questione ⁽¹⁸²⁾. Tuttavia, in tutti i casi il requisito continua a dover essere considerato alla luce delle circostanze personali

⁽¹⁷⁶⁾ Tribunali giudiziari del Regno Unito, *Linee guida presidenziali congiunte, nota n. 2 del 2010, Linee guida sul richiedente minore, vulnerabile e sensibile*.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 7 marzo 2012, 201007907/1/V3, ECLI:NL:RVS:BV9262; Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), grande formation, 30 marzo 2017, *Mme F*, decisione n. 16015058.

⁽¹⁷⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 26 luglio 2005, *N/Finlandia*, domanda n. 38885/02, punti 154-157, in cui le prove del richiedente sono state descritte come evasive, ma, alla luce delle prove complessive, ne siano stati rilevati aspetti sufficientemente credibili per dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo al rientro. L'approccio è ribadito in Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 93.

⁽¹⁷⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 5 settembre 2013, *I/Svezia*, domanda n. 61204/09, punti 59-69; e Corte EDU, sentenza del 19 settembre 2013, *RJ c France*, domanda n. 10466/11, punti 41-43 (disponibile solo in francese). La Corte EDU ha ritenuto che un referto medico redatto immediatamente all'arrivo del richiedente dall'unità medica dell'aeroporto di Roissy riportava la presenza di 14 ferite recenti da bruciature. Si trattava di un elemento importante del caso, in quanto, per natura, gravità e comparsa recente, le ferite costituivano un forte sospetto che il richiedente avesse subito un trattamento contrario all'articolo 3, CEDU, nel suo paese d'origine. La domanda di asilo è stata respinta sia nella fase amministrativa che in quella giudiziaria, senza alcun tentativo di esaminare l'origine di tali ferite né i rischi che le medesimo potevano denotare e la Corte EDU ha statuito che il governo convenuto, riferendosi semplicemente alle divergenze contenute nel resoconto del richiedente, non ha dissipato il forte sospetto sull'origine delle ferite.

⁽¹⁸⁰⁾ Corte EDU, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, cit., nota 41, punti 148 e 149 sugli Ashraf in Somalia. Per l'ulteriore analisi dell'effetto delle menzogne contenute nelle dichiarazioni di un richiedente, cfr. paragrafo 4.3.6.1.

⁽¹⁸¹⁾ CGUE, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94. Cfr. anche UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 12. Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato*, 2 dicembre 2016, HCR/GIP/16/12.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, punto 3.1.2.

dell'individuo interessato, del fatto che la persona abbia un timore fondato di subire persecuzioni o corra un rischio effettivo di subire danni gravi ⁽¹⁸³⁾.

4.3.2 Esame obiettivo e imparziale

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), dispone quanto segue.

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante ^[184] relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

- a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale.

Il considerando 17, DPA (rifusione), recita quanto segue.

Considerando 17, DPA (rifusione)

Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti attivi nell'ambito delle procedure previste dalla direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.

Pertanto, spetta ai giudici garantire che l'autorità accertante abbia condotto un congruo esame e che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo e imparziale.

È evidente che un organo decisionale non dovrebbe giudicare un caso ancor prima di esaminarlo o esaminare le prove con un atteggiamento di chiusura mentale: non dovrebbe configurarsi una presunzione né di credibilità né di falsità. Il requisito di **obiettività** riguarda il modo in cui vanno esaminati gli elementi pertinenti della domanda e le prove esibite a sostegno della stessa, comprese le questioni definite nell'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), DQ (rifusione). Si noti che, qualora le prove non siano esaminate in modo obiettivo, nemmeno la decisione resa potrà essere considerata obiettiva. La domanda va esaminata nel complesso, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti al richiedente, tra cui età, sesso, contesto culturale, formativo e linguistico, disabilità, problemi di salute, traumi, orientamento sessuale, senso di vergogna o stigmatizzazione ⁽¹⁸⁵⁾, unitamente a tutte le altre prove pertinenti. Deve avvenire una valutazione obiettiva delle prove, al di là di ogni speculazione, intuizione o ipotesi soggettiva o infondata ⁽¹⁸⁶⁾.

⁽¹⁸³⁾ CGUE, sentenza nella causa Y e Z, cit., nota 167, punto 72 e CGUE, *Elgafaji*, op cit., nota 181.

⁽¹⁸⁴⁾ Definita all'articolo 2, lettera f), della DPA (rifusione) come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo».

⁽¹⁸⁵⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, pag. 48. Cfr. anche paragrafo 6.6.

⁽¹⁸⁶⁾ *Ibid.*, pag. 47. Cfr. anche J. Herlihy, K. Gleeson e S. Turner, *What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments*, IJRL (2010), pagg. 351-366.

L'obiettività comporta altresì che l'organo decisionale sia consapevole di pregiudizi e preconcetti sul comportamento delle persone. Se le prove non sono credute semplicemente perché l'organo decisionale ritiene che descrivano un evento avvenuto nel paese d'origine che non avrebbe potuto avere luogo nel paese ospitante, tale scetticismo può indicare una mancanza di obiettività. Detto evento deve essere valutato nell'ambito delle prove nel complesso e, in particolare, alla luce delle prove relative al paese d'origine del richiedente. Ci possono essere validi motivi per ritenere che dette prove debbano essere respinte, ma una tale conclusione deve fondarsi su un'analisi completa delle prove stesse. Cfr. anche paragrafi 3.3.3 sulle differenze culturali e la distanza geografica e 6.4 sulle differenze culturali.

Un ragionamento basato su congetture che rispecchiano la teoria personale dell'organo decisionale su come un richiedente poteva o avrebbe dovuto agire o su come taluni eventi potrebbero o avrebbero dovuto svolgersi, viola il principio di obiettività, a meno che non si basi su fonti indipendenti, affidabili e obiettive ⁽¹⁸⁷⁾.

Nella sentenza *A, B e C*, la CGUE ha considerato nello specifico la questione delle «nozioni stereotipate» per quanto riguarda il comportamento degli omosessuali, sulle quali si sono basate le autorità competenti per verificare l'orientamento sessuale del richiedente. La Corte ha statuito che «la valutazione delle richieste di asilo sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consente alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente asilo considerato» ⁽¹⁸⁸⁾.

Mentre l'articolo 10, paragrafo 3, DPA (rifusione), fa riferimento alle autorità accertanti, **l'obiettività e l'imparzialità** sono altresì requisiti fondamentali di ogni valutazione giudiziaria delle prove nell'ambito di un ricorso. L'imparzialità è imposta dalle disposizioni della Carta dell'UE, il cui articolo 47 prevede che la causa «sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» ⁽¹⁸⁹⁾.

4.3.3 Esame rigoroso

Il considerando 34, DPA (rifusione), recita che «[l]e procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di **procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale**» ⁽¹⁹⁰⁾. La fraseologia utilizzata dalla CGUE per descrivere il livello dell'esame richiesto è simile anche se non identica.

Nella sentenza *Abdulla*, la CGUE ha ritenuto che, nei casi in materia di asilo, «[d]etta valutazione dell'importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d'integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *SN/Ministero degli Interni*, 5 Azs 66/2008-70, cit., nota 94, in cui la Corte ha affermato che l'organo decisionale non poteva rifiutarsi di accettare i fatti asseriti per il motivo che era possibile un diverso svolgimento degli eventi o una spiegazione alternativa rispetto a quella esposta dal richiedente. Cfr. anche High Court (Irlanda), sentenza del 21 marzo 2014, *ME/Refugee Appeals Tribunal e altri*, [2014] IEHC 145, in cui si è ritenuto che il rifiutare la credibilità sulla base di congetture porti a conclusioni illegittime in materia di credibilità, cosa che è ingiusta nei confronti del richiedente; Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2014, *MA (Eritrea)/Secretary of State for the Home Department* [2014] EWCA Civ 1608, punto 17: «Sarebbe stato difficile per [il giudice] dedurre eventuali altre interferenze dalle prove disponibili, senza essere accusato di fare delle congetture data la carenza di materiale, una volta discreditato il resoconto di MA»; e Court of Session (Scozia, Regno Unito), *Wani e altri/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota 54, punto 24, «[...] un giudice che fa una constatazione negativa sulla credibilità, deve agire in tal senso solo sulla base di deduzioni ragionevoli e non semplicemente su congetture o ipotesi. Le interferenze relative alla plausibilità delle prove devono fondarsi su tali prove [...] e tanto meno è opportuno per l'inquirente sviluppare la propria ipotesi su come si sono svolti gli eventi». Altri riferimenti comprendono UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 77, e J. Herlihy, K. Gleeson e S. Turner, op. cit., nota 186.

⁽¹⁸⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 62. Per ulteriori informazioni su tale punto della sentenza, cfr. quanto riportato nella precedente nota 150.

⁽¹⁸⁹⁾ Cfr. altresì le disposizioni dell'articolo 10 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*, Risoluzione dell'Assemblea generale 217 A, 10 dicembre 1948.

⁽¹⁹⁰⁾ Grassetto aggiunto. Accolto, ad esempio, in Consiglio di Stato (Grecia), decisione del 29 agosto 2011, domanda n. 2512/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

che attengono ai valori fondamentali dell'Unione»⁽¹⁹¹⁾. Nella sentenza *Samba Diouf*, la Corte ha ritenuto che il richiedente deve disporre del diritto a un «esame approfondito da parte del giudice nazionale» della legittimità di una decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata⁽¹⁹²⁾. Nella sentenza *Y e Z*, nell'ambito della valutazione del rischio, la Corte ha citato la sentenza *Abdulla*⁽¹⁹³⁾ e ha fatto nuovamente riferimento all'esigenza di operare con vigilanza e prudenza⁽¹⁹⁴⁾.

La CGUE ha sottolineato che il diritto di ogni persona a essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi misura individuale tale da produrre conseguenze negative per la stessa è applicabile anche in procedure volte ad accordare la protezione sussidiaria (vale a dire la procedura in questione nel caso di specie) e ha affermato l'importanza del diritto a essere sentito nonché il suo ambito di applicazione estremamente ampio nell'ordinamento giuridico dell'UE. Secondo la Corte, tale principio obbliga le autorità a prestare tutta l'attenzione necessaria alle osservazioni della persona interessata «esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando sufficientemente la [propria] decisione»⁽¹⁹⁵⁾.

Esiste anche una disposizione specifica relativa al diritto al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'autorità accertante nella legislazione del CEAS. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che i richiedenti abbiano il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni su questioni di protezione internazionale⁽¹⁹⁶⁾. L'articolo 46, paragrafo 3, dispone che, per conformarsi al requisito di cui sopra, occorre assicurare un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto⁽¹⁹⁷⁾ (a tale proposito cfr. paragrafo 3.1.1 sul ricorso effettivo).

La giurisprudenza della Corte EDU si riferisce a un esame attento e a una valutazione rigorosa, utilizzando l'espressione «esame attento» in relazione alle autorità nazionali. Nella sentenza *Shamayev*, la Corte EDU ha statuito che il reclamo di un richiedente, il quale affermava che la sua espulsione lo avrebbe esposto a maltrattamenti contrari all'articolo 3 CEDU, «doveva assolutamente essere soggetto a un attento esame da parte di un'autorità nazionale»⁽¹⁹⁸⁾. La Corte EDU utilizza la frase «valutazione rigorosa» nel considerare il livello da raggiungere quale parte di un ricorso effettivo. L'intensità del controllo richiesto dagli organi di ricorso prevede che «la valutazione dell'esistenza di un rischio effettivo debba essere necessariamente rigorosa»⁽¹⁹⁹⁾.

⁽¹⁹¹⁾ CGUE, sentenza del 2 marzo 2010, Grande Sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:105, punto 90.

⁽¹⁹²⁾ CGUE, *Samba Diouf*, cit., nota 34, punto 56.

⁽¹⁹³⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punto 90.

⁽¹⁹⁴⁾ CGUE, sentenza nella causa *Y e Z*, cit., nota 167, punto 77.

⁽¹⁹⁵⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 88.

⁽¹⁹⁶⁾ L'importanza di un esame approfondito è sottolineata dal Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 13 aprile 2016, *201506502/1/V2*, cit., nota 36, nel senso che l'esame giudiziario della valutazione della credibilità di una domanda di protezione internazionale sarà più approfondito della prassi precedente. Per ulteriori informazioni, cfr. EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, paragrafo 6.1.

⁽¹⁹⁷⁾ Si noti la connotazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3: «quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

⁽¹⁹⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 12 aprile 2005, *Shamayev e altri/Georgia e Russia*, domanda n. 36378/02, punto 448 e Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 77.

⁽¹⁹⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, *NA/Regno Unito*, domanda n. 25904/07, punto 111, in riferimento a Corte EDU, sentenza del 15 novembre 1996, Grande Sezione, *Chahal/Regno Unito*, domanda n. 22414/93, punto 96, in riferimento a Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2008, Grande Sezione, *Chahal/Regno Unito*, domanda n. 37201/06, punto 128.

4.3.4 Il principio dell'obbligo di divulgare le informazioni alla base della decisione

L'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione), definisce il principio generale secondo cui un avvocato che assiste o rappresenta un richiedente «abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione». L'articolo stabilisce poi cinque circostanze in cui l'accesso può essere negato a patto che due condizioni cumulative siano soddisfatte, come illustrato nelle sottostanti tabelle 12 e 13.

Tabella 12: Deroghe all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni contenute nelle pratiche dei richiedenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Deroghe all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni contenute nelle pratiche dei richiedenti qualora la divulgazione di informazioni o fonti:	
1	«comprometta la sicurezza nazionale»;
2	comprometta «la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni»;
3	comprometta «la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono»;
4	comprometta «gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri»;
5	comprometta «le relazioni internazionali degli Stati membri».

Tabella 13: Due condizioni per applicare una deroga all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri:	
a)	«aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V [vale a dire l'istanza di ricorso rilevante], e»
b)	«stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente».

Mentre spetta agli Stati membri decidere le modalità di tale procedura, l'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione), dispone che ciò può includere, in particolare, il «dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere la revoca della protezione internazionale».

Tale disposizione potrebbe essere collegata ai principi riconosciuti dalla CGUE ⁽²⁰⁰⁾ consentendo l'uso di prove non divulgate, purché la non divulgazione abbia uno scopo legittimo e sia necessaria ⁽²⁰¹⁾. Tuttavia, deve essere bilanciata rispetto al dovere degli Stati membri di «stabilire nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente» in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione).

⁽²⁰⁰⁾ I principi non sono ancora stati considerati nell'ambito delle domande di protezione internazionale, ma in *ZZ/Secretary of State for the Home Department* (sentenza del 4 giugno 2013, Grande Sezione, causa C-300/11, EU:C:2013:363) nell'ambito di un caso vertente sulla sicurezza nazionale, la CGUE ha statuito che quando le autorità nazionali competenti accertano, in conformità delle norme procedurali nazionali, che la sicurezza dello Stato sarebbe compromessa da una divulgazione circostanziata e completa, spetta al giudice nazionale garantire che il richiedente sia informato sulla sostanza dei motivi che costituiscono la base della decisione in questione, in modo da tenere in debito conto le ragioni della riservatezza delle prove.

⁽²⁰¹⁾ L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE dispone che, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta «possono essere apportate [...] solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

La Corte EDU adotta un approccio analogo. Nella sentenza *A e altri/Regno Unito*, un ricorso relativo all'uso di prove non divulgate dinanzi alla Special Immigration Appeals Commission del Regno Unito, la Corte ha convenuto che ci fosse un interesse pubblico forte e legittimo per gli Stati di ottenere informazioni su gruppi terroristici e persone a questi collegati e di mantenere il riserbo sulle fonti di tali informazioni ⁽²⁰²⁾. Tuttavia i diritti del richiedente all'equità procedurale dovevano essere soppesati a fronte di tale interesse pubblico importante. La Corte ha affermato:

In questo contesto, era indispensabile che la divulgazione di quante più informazioni sulle accuse e sulle prove nei confronti di ogni richiedente fosse possibile senza compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza degli altri. Qualora non fosse possibile una divulgazione completa, l'articolo 5, paragrafo 4, CEDU [diritto alla libertà], ha imposto che le difficoltà da ciò derivanti fossero controbilanciate in modo tale che ogni richiedente continuasse ad avere l'effettiva possibilità di affrontare le accuse mosse nei suoi confronti ⁽²⁰³⁾.

L'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione), si riferisce nello specifico alle «informazioni contenute nella pratica del richiedente» come non riservate. Tuttavia possono configurarsi circostanze in cui viene chiesta la divulgazione di informazioni non contenute nella pratica in quanto tale. Può trattarsi di una richiesta di ulteriori dettagli su come le informazioni siano state ottenute o da chi provenissero, qualora la fonte sia anonima, o può riferirsi a informazioni pertinenti alla domanda di un richiedente in possesso delle autorità ma non divulgate.

In Francia, la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo) ha ritenuto che l'identità di una fonte anonima non debba essere divulgata alla luce dell'esigenza di proteggerne la sicurezza; tuttavia, deve essere prodotta una sintesi delle dichiarazioni e il giudice non può fondare una decisione unicamente sulla base di informazioni riservate ⁽²⁰⁴⁾. Tale giurisprudenza è stata confermata dalla riforma della legge francese in materia di asilo, adottata nel luglio 2015. L'articolo L. 733-4 del codice sull'entrata e il soggiorno di stranieri e il diritto di asilo dispone che, qualora l'Office français de protection des réfugiés e apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) (autorità accertante) si basi su una fonte anonima al fine di garantire la sicurezza della sua fonte, esso dovrà giustificare l'esigenza della riservatezza e fornire una sintesi degli elementi di tale informazione. La legge chiarisce altresì che i giudici non possono fondare la loro pronuncia esclusivamente su informazioni riservate.

Lo UKUT ha ritenuto che, se da una parte per le domande di protezione internazionale non si configura un obbligo generale di divulgazione per lo Stato, dall'altra in capo al segretario di Stato si è configurato l'obbligo di non indurre in errore omettendo la divulgazione di informazioni che erano note o avrebbero dovuto essere note per sviare dalle informazioni su cui ci si è basati in riferimento alle relazioni delle COI o ad altre prove. Inoltre, il segretario di Stato non poteva procedere ad affermazioni «che sa o dovrebbe sapere che sono qualificate da altri materiali sotto il suo controllo o in possesso di un altro ufficio governativo» ⁽²⁰⁵⁾. Spettava al Tribunale esaminare la denuncia della mancata divulgazione e, in particolare, se il materiale non divulgato fosse pertinente alle questioni, se si fosse proceduto all'invocazione dell'immunità

⁽²⁰²⁾ Corte EDU, sentenza del 19 febbraio 2009, Grande Sezione, *A e altri/Regno Unito*, domanda n. 3455/05, punti da 202 a 224.

⁽²⁰³⁾ *Ibid.*, punto 218. Da confrontare con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE.

⁽²⁰⁴⁾ Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 27 febbraio 2015, *M. BA*, n. 14017954; cfr. anche Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 20 giugno 2007, *RK/Ministero degli Interni*, 6 Azs 142/2006-58, in cui si è giunti a una conclusione analoga.

⁽²⁰⁵⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 31 gennaio 2013, *CM (EM orientamento per paese; divulgazione) Zimbabwe CG* [2013] UKUT 00059, punto 45 e cfr. punti 23-32 sulla procedura volta ad accertare questioni riguardanti la divulgazione seguita nella Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2013, *CM (Zimbabwe)/Secretary of State for the Home Department* [2013] EWCA Civ 1303.

pubblica e se i materiali fossero così importanti che l'imparzialità ne imponeva la divulgazione, in toto o in parte ⁽²⁰⁶⁾.

Al fine di mantenere l'equilibrio tra le considerazioni di interesse nazionale e il diritto del richiedente a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dell'UE, può essere necessario prevedere la divulgazione di informazioni riservate a consulenti qualificati che abbiano subito controlli di sicurezza, il divieto o la limitazione dell'ulteriore divulgazione di tali informazioni, la tenuta di sessioni a porte aperte e chiuse in fase di udienza in appello e decisioni a porte aperte e chiuse ⁽²⁰⁷⁾.

4.3.5 Obbligo di effettuare l'esame sulla base di tutti gli elementi pertinenti

Dai principi già citati si evince che l'esame di una domanda di protezione internazionale deve essere effettuato sulla base di tutte le prove ⁽²⁰⁸⁾. Il diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e a un esame individuale, obiettivo e imparziale comporta necessariamente un esame che tenga conto di tutte le questioni pertinenti.

Tale requisito è sottolineato dalla formulazione ampia dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), secondo cui un richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda. Tali elementi sono definiti nell'articolo 4, paragrafo 2, e identificati come «tutta la documentazione in possesso del richiedente» e «i motivi della sua domanda di protezione internazionale» (per l'elenco completo di tali elementi, cfr. tabella 7, successivo paragrafo 4.2.4). Gli elementi di cui tenere conto nell'esame della domanda figurano all'articolo 4, paragrafo 3 e sono definiti in senso ampio seppur non in modo esaustivo. L'esame impone di tenerne conto, pur non essendo precluso che siano presi in considerazione eventuali altri elementi pertinenti.

Un esame attento ed equo delle prove richiede che tutti i relativi aspetti pertinenti siano analizzati nell'ambito dell'insieme delle prove stesse, considerate nel complesso, senza tralasciarne alcun aspetto ⁽²⁰⁹⁾.

A tale riguardo, la High Court irlandese ha stabilito quanto segue.

In primo luogo, sussiste il principio secondo cui un tribunale giurisdizionale o quasi giurisdizionale deve considerare tutte le prove in suo possesso e non può operare una cernita delle stesse. Qualora debba agire in via giudiziaria, dovrà considerare tutte le prove esibitegli. Qualora sussista un conflitto in relazione alle prove che il giudice non è in grado di risolvere, salvo, per buoni e validi motivi, dando preferenza a un elemento probatorio piuttosto che a un altro [...], spetta dunque al tribunale o alla corte, a seconda del caso, fornirne chiaramente i motivi [...]. Rientra del tutto nella competenza e nella giurisdizione

⁽²⁰⁶⁾ Upper Tribunal (Regno Unito), *CM (EM orientamento per paese; divulgazione) Zimbabwe CG*, cit., nota 205, punto 29.

⁽²⁰⁷⁾ *CGUE, ZZ*, cit., nota 200, punto 64. Cfr. anche Corte EDU, *A e altri/Regno Unito*, cit., nota 202, punti da 202 a 211. Il ricorso a sessioni a porte aperte e chiuse con l'utilizzo di un avvocato speciale che rappresenta gli interessi di un richiedente è stato anche considerato legittimo e conforme alla CEDU dalla House of Lords (Regno Unito), nella sentenza del 18 febbraio 2009 *RB (Algeria) e un altro/Secretary of State for the Home Department e OO (Giordania)/Secretary of State for the Home Department* [2009] UKHL 10.

⁽²⁰⁸⁾ Cfr. Corte suprema (Irlanda), sentenza del 24 luglio 2009, *JR/Minister for Justice Equality and Law Reform e altri*, [2002] IEHC 353, punto 11, principio 4: «La valutazione della credibilità deve avvenire con riferimento al quadro completo che emerge dalle prove e dalle informazioni disponibili, considerate nel complesso, laddove analizzate razionalmente e soppesate in modo equo».

⁽²⁰⁹⁾ Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6: l'OIN (autorità accertante) ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni del richiedente, non considerando i documenti prodotti. In base alla sentenza della Corte, il fatto che l'OIN non avesse considerato i documenti prodotti costituiva una violazione così grave della legge che l'atto in questione era di per sé sufficiente ad annullare la decisione.

del R.A.T. [Tribunale per il riesame delle richieste di asilo] [...] dare preferenza ad alcune informazioni [sul paese d'origine] rispetto ad altre. È tuttavia essenziale addurre i motivi di tale operato. Ciò non significa che la sentenza debba fare riferimento a ogni singola informazione sul paese d'origine, ma laddove si configuri un conflitto notevole e lo stato di un'informazione sul paese d'origine rispetto a un'altra [...] costituisca una questione di estrema importanza in un caso, la sentenza dovrà occuparsene e, qualora si dia preferenza a un elemento probatorio rispetto a un altro, occorrerà fornirne la motivazione, di modo che non si pensi che il giudice abbia agito in modo arbitrario bensì in maniera adeguata, razionale e imparziale ⁽²¹⁰⁾.

Il Tribunale britannico per l'immigrazione e le richieste di asilo (UKIAT) ha dato la seguente descrizione del compito dell'organo decisionale:

[...] esaminare tutte le prove in ogni loro aspetto, tentare di comprenderle nel complesso e vedere come interagiscono [...]. Alcuni aspetti delle prove possono, di per se stessi, dare adito a dubbi. Alcuni aspetti delle prove possono mettere in dubbio altre parti delle prove. Alcuni aspetti delle prove possono rientrare nel campo di applicazione del punto 8 ⁽²¹¹⁾. Alcune parti delle prove possono distinguersi alla luce di una certa credibilità. L'inquirente deve considerare tutti questi punti insieme e [...] spetta all'inquirente decidere quali aspetti delle prove siano importanti e quali meno importanti nonché formarsi un'opinione globale delle prove, considerate nel complesso ⁽²¹²⁾.

Il requisito secondo cui il richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi della domanda va letto nel contesto dell'obbligo dello Stato membro, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), di esaminare gli elementi pertinenti in cooperazione con il richiedente. Esso va inoltre inteso alla luce dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), di garantire che informazioni aggiornate circa la situazione generale prevalente nel paese di origine siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare la domanda (per ulteriori dettagli su tali requisiti, cfr. precedenti paragrafi 4.2.2 e 4.2.3).

Tali requisiti riconoscono che taluni tipi di prove non saranno a disposizione del richiedente, mirando a garantire che le informazioni pertinenti alla domanda siano messe a disposizione dell'organo decisionale. È soltanto in tali circostanze che l'esame attento e imparziale della Corte nella sentenza *MM* può essere effettuato ⁽²¹³⁾.

La conseguenza pratica di tale requisito è quella di garantire che sia effettuato un esame rigoroso e approfondito di tutte le prove ⁽²¹⁴⁾. Di conseguenza, la High Court irlandese ha considerato che, qualora un organo decisionale decida di respingere talune prove prodotte al giudice, dovrà fornire «una decisione convincente e motivata delle ragioni per cui le [prove] prodotte dal richiedente [sono state] respinte» ⁽²¹⁵⁾. Analogamente, un tribunale del Regno Unito ha

⁽²¹⁰⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 30 novembre 2007, *S/Minister for Justice Equality and Law Reform e altri* [2002] IEHC 451.

⁽²¹¹⁾ Si tratta di un riferimento all'articolo 8 della *Legge del 2004 in materia di asilo e immigrazione (trattamento dei richiedenti ecc.)* del Regno Unito, secondo cui nell'accertare se è credibile la dichiarazione resa da o per conto di una persona, che presenta una domanda di asilo o inerente ai diritti umani, l'autorità accertante tiene conto, a danno della credibilità del richiedente, di eventuali comportamenti cui si applica l'articolo. Tale articolo prosegue poi con l'identificazione del suddetto comportamento.

⁽²¹²⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, sentenza del 5 luglio 2005, *SM (Sezione 8: processo del giudice) Iran* [2005] UKAIT 00116, punto 10.

⁽²¹³⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 31.

⁽²¹⁴⁾ Cfr. Corte suprema (Irlanda), sentenza del 24 luglio 2009, *JR/Minister for Justice Equality and Law Reform e altri*, [2002] IEHC 353, punto 11, in cui la Corte stabilisce una serie di principi per la valutazione della credibilità: cfr. principio 4, dove il giudice afferma che «la valutazione della credibilità deve avvenire con riferimento al quadro completo che emerge dalle prove e dalle informazioni disponibili, considerate nel complesso, laddove analizzate razionalmente e soppesate in modo equo. Non va basata su un istinto percepito o corretto o sulla sensazione che la verità sia o non sia detta».

⁽²¹⁵⁾ High Court (Irlanda), sentenza del 2 aprile 2015, *JG (Etiopia)/Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e altri* [2015] JEHC 49, punti 27 e 28. Cfr. anche, nello stesso senso: Corte suprema (Irlanda), sentenza dell'11 settembre 2012, *Barua/Minister for Justice and Equality* [2002] IEHC 456, punti 23-32; Corte suprema (Irlanda), *IR/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit., nota 214, punto 11, principio 9.

statuito che un organo decisionale incorrerà in un errore di diritto qualora consideri le prove in modo frammentario e giunga a una conclusione prima di considerare a 360 gradi tutte le prove pertinenti, ad esempio, giungendo a un giudizio negativo sulla credibilità del resoconto di un richiedente e considerando solo successivamente se occorra basarsi sulle conclusioni di una relazione medica ⁽²¹⁶⁾.

4.3.6 Obbligo di effettuare l'esame sulla base dei dati di fatto

La valutazione delle dichiarazioni del richiedente deve basarsi su dati di fatto sostanziali per il fondamento della richiesta. Le domande su eventi che esulano dagli elementi fondamentali delle prove costituiscono una base adeguata per la verifica della coerenza generale di un resoconto, ma non renderanno una testimonianza fondamentale non credibile, a meno che non incidano su elementi centrali, rispetto a quelli periferici o incidentali, del resoconto ⁽²¹⁷⁾.

4.3.6.1 L'effetto delle menzogne

Il fatto che un richiedente abbia mentito, e anche molto, non significa, di per sé, che dette menzogne siano sostanziali o determinanti ai fini del risultato della domanda senza fattori aggiuntivi tali da indicare che la domanda del richiedente è infondata. L'organo decisionale è tenuto a rispettare gli obblighi internazionali degli Stati membri nei confronti delle persone che rientrano di fatto nell'ambito della protezione prevista dalla convenzione sui rifugiati, quantunque alcune di esse possano aver fondato il loro caso su bugie o atti di malafede ⁽²¹⁸⁾.

Nella sentenza *MA (Somalia)* ⁽²¹⁹⁾, la Corte suprema del Regno Unito ha considerato gli effetti delle menzogne addotte da un richiedente a suffragio di una domanda di protezione internazionale, affermando che una bugia può incidere pesantemente sulla questione di cui trattasi o l'organo decisionale può considerare che sia «di scarso rilievo», ma «tutto dipende dai fatti». La Corte ha statuito come di seguito riportato:

Pertanto, la rilevanza delle bugie varia a seconda del caso. In alcuni casi, l'[organo decisionale] può giungere alla conclusione che una bugia non abbia conseguenze notevoli. In altri casi, qualora il [richiedente] dica bugie riguardo a una questione fondamentale del caso, l'[organo decisionale] può concludere che tali menzogne producano conseguenze notevoli. Il ricorso di MA rientrava in tale categoria. La questione fondamentale era se MA avesse stretti rapporti con persone potenti a Mogadiscio. L'[organo decisionale] ha ritenuto che MA non avesse raccontato la verità circa le sue relazioni con Mogadiscio. È in un caso del genere che le prove generali circa il paese possono assumere particolare importanza. Spetterà all'[organo decisionale] decidere se le prove generali siano sufficientemente convincenti per contrastare il cosiddetto effetto negativo delle menzogne [del richiedente] ⁽²²⁰⁾.

⁽²¹⁶⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 marzo 2005, *François Mibanga/Secretary of State for the Home Department* [2005] EWCA Civ 367, punti da 20 a 24.

⁽²¹⁷⁾ IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, op. cit., nota 2, pag. 36.

⁽²¹⁸⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 luglio 2007, *GM (Eritrea), YT (Eritrea) e MY (Eritrea)/Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 833, punti 29-31. Cfr. anche Corte suprema (Irlanda), sentenza del 20 novembre 2012, *A/Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e Minister for Justice Equality and Law Reform*, [2012] IEHC 480, punti da 13 a 20.

⁽²¹⁹⁾ Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2010, *MA (Somalia)/Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 49.

⁽²²⁰⁾ *Ibid.*, punto 33.

In un caso in cui l'autorità accertante aveva revocato la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo, dopo aver stabilito che tale cittadino aveva mentito sulla propria identità e sui motivi della domanda di protezione internazionale, ma lo status del medesimo era stato ripristinato dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo, in appello, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) francese ha statuito che, una volta accertata l'identità, la Corte nazionale per il diritto d'asilo deve considerare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e valutare se il beneficiario della protezione internazionale debba continuare a godere di tale protezione sulla base della credibilità delle sue dichiarazioni personali e delle possibili minacce nell'ipotesi di un rientro nel paese d'origine ⁽²²¹⁾.

4.3.7 Valutazione delle prove e conferma delle dichiarazioni [articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)]

È importante sottolineare che, mentre l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), di motivare una domanda sembrerebbe comprendere un obbligo di suffragare le dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo, **non vi è alcun requisito generale che preveda che tutti gli aspetti delle dichiarazioni del richiedente debbano essere suffragati da prove documentali o di altro tipo**. Ciò è affermato chiaramente non soltanto dalla qualificazione secondo cui l'obbligo di motivare si estende unicamente ai documenti a disposizione del richiedente, ma innanzi tutto dal disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), che stabilisce in termini specifici le circostanze in cui la conferma di dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo non è necessaria. Tale disposizione è un riconoscimento delle difficoltà affrontate dai richiedenti nel tentativo di presentare le loro richieste. Chi lascia il proprio paese d'origine in pericolo di persecuzione o danni gravi può avere difficoltà a produrre prove documentali o di altro tipo a suffragio della propria domanda ⁽²²²⁾ o, semplicemente, è possibile che non vi siano prove documentali o di altro tipo a suffragio dei fatti sostanziali asseriti.

È importante sottolineare che l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), va letto nell'ambito dei relativi commi precedenti. L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), prevede che il richiedente sia tenuto a produrre gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale (qualora lo Stato membro lo ritenga un obbligo del richiedente) e identifica tali elementi nell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione). L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), stabilisce le modalità con cui deve essere effettuato l'esame, mentre l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), specifica che le precedenti persecuzioni costituiscono un serio indizio di rischi futuri. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), tratta poi l'ipotesi in cui gli Stati membri applichino il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la domanda di protezione internazionale e «l'ipotesi in cui taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo».

È evidente che l'articolo 4, paragrafo 5, rappresenta una norma restrittiva riguardante unicamente le condizioni alle quali un richiedente può essere esonerato dall'obbligo di confermare taluni aspetti delle sue dichiarazioni, qualora questi non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo. La CGUE deve ancora stabilire se le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, siano cumulative, in quanto sembrano essere intese in un significato ordinario ⁽²²³⁾. Tuttavia,

⁽²²¹⁾ Consiglio di Stato (Francia), decisione del 28 novembre 2016, *OFPRA/M B*, domanda n. 389733 B.

⁽²²²⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit., nota 28, punto 196, indica che, nella maggior parte dei casi, una persona sfuggita a persecuzioni arriva con a malapena il minimo necessario e, molto spesso, addirittura senza documenti personali.

⁽²²³⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 2 luglio 2014, *MF (Albania)/Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWCA Civ 902; H. Dórig, cit., nota 85, pag. 1141, articolo 4 n. 35.

laddove siano intese in modo cumulativo, è importante sottolineare che il fatto di soddisfare o meno, in parte o in toto, le condizioni non può essere determinante ai fini dell'esame complessivo dei fatti e delle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, DQ (rifusione). L'esame complessivo deve essere effettuato applicando tutti i principi e gli standard previsti dal diritto dell'UE, definiti e analizzati ai paragrafi da 4.3 a 4.9.

Articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)

Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale, laddove taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è comunque necessario che questi siano confermati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Tali cinque condizioni riportate all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), sono esaminate nelle sottosezioni seguenti.

4.3.7.1 Sinceri sforzi per circostanziare la domanda

La prima condizione è riportata all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), e dispone che «il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda».

Come già indicato al precedente paragrafo 4.2.3, l'obbligo degli Stati membri di cooperare attivamente è compensato dal requisito in capo al richiedente di compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda, quale parte del suo obbligo di motivazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora gli Stati membri esercitino la facoltà prevista dalla prima frase di tale articolo. Il fatto di non compiere tali sinceri sforzi non esonera, come ha affermato chiaramente la CGUE nella sentenza *MM*, gli Stati membri dall'obbligo di cooperare che emerge qualora manchi una conferma «per una qualsivoglia ragione» ⁽²²⁴⁾. È tuttavia chiaro che la Corte aveva considerato quale priorità tali «informazioni precise e aggiornate» sul paese di origine e l'ottenimento di prove documentali alle quali uno Stato membro potesse avere un migliore accesso ⁽²²⁵⁾.

⁽²²⁴⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 66.

⁽²²⁵⁾ *Ibid.*, punti 67 e 66.

4.3.7.2 Produzione di tutti gli elementi pertinenti in possesso del richiedente e spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi

La seconda condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione), stabilisce che «tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi». Tale requisito è collegato al requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a). Un richiedente che compia sinceri sforzi per acquisire gli elementi pertinenti, ad esempio contattando i familiari qualora ciò sia fattibile, sarà di norma in grado di fornire una spiegazione soddisfacente del motivo per cui vi sono elementi mancanti. In ogni caso, l'articolo 4, paragrafo 2, indica tutta la documentazione in possesso del richiedente come elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Riguardo al significato dell'espressione «in possesso del richiedente», cfr. paragrafo 4.2.4. Nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), una spiegazione soddisfacente chiarirà il motivo per cui, di fatto, non sono stati prodotti documenti o altre prove che il richiedente sia ragionevolmente in grado di fornire ⁽²²⁶⁾.

4.3.7.3 Dichiarazioni coerenti e plausibili non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone

La terza condizione definita dall'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione), stabilisce che «le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone».

In primo luogo, **le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti**. Ciò richiede che le dichiarazioni siano comprensibili e sensate nell'ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nonché del contesto considerato nel complesso.

In secondo luogo, **le dichiarazioni del richiedente devono essere plausibili**. Nella sentenza *Shepherd*, relativa a un richiedente che tentava di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, la CGUE ha fatto riferimento all'esigenza di dimostrare «con sufficiente plausibilità» i fatti su cui ci si basa ⁽²²⁷⁾. Sebbene la CGUE debba ancora interpretare il termine «plausibile», il significato di quest'ultimo è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile). Il suo significato sembra sovrapporsi in certo qual modo alle seguenti parole dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), vale a dire «non [...] in contraddizione con le informazioni generali e specifiche [...] di cui si dispone». Eppure «plausibile» non può essere semplicemente un sinonimo, in quanto non avrebbe alcun ambito di applicazione specifico. L'UNHCR ha stabilito che «la plausibilità si riferisce a quanto **sembra** ragionevole, possibile o probabile» (grassetto aggiunto) ⁽²²⁸⁾.

In terzo luogo, **le dichiarazioni del richiedente non devono essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone**. Tale aspetto della coerenza risiede nel fatto che dovrebbero quanto meno non essere in contraddizione con le prove specifiche tali quali le COI, le prove mediche o di altri esperti pertinenti, rispondenti agli

⁽²²⁶⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema (Slovenia), sentenza del 3 aprile 2012, I Up 163/2012, (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese); Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, *Cruz Varas/Svezia*, domanda n. 15576/89, punto 78.

⁽²²⁷⁾ CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117, punto 43.

⁽²²⁸⁾ UNHCR, *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: sintesi*, maggio 2013, pag. 60.

standard di cui ai paragrafi 4.7 e 4.8 ⁽²²⁹⁾. Il riferimento alle informazioni generali può riguardare l'ambito in cui si dice siano avvenuti eventi specifici o la situazione generale esistente nel paese d'origine. Tuttavia, in alcuni casi particolari, i richiedenti possono essere in grado di individuare circostanze specifiche che conferiscono credibilità alla loro storia anche se in contraddizione con le COI in generale. Gli organi decisionali e i membri degli organi giudiziari dovrebbero continuare a prendere in considerazione l'esistenza di possibili eccezioni.

4.3.7.4 Presentazione della domanda il prima possibile

L'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), DQ (rifusione), prevede che il richiedente abbia «presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per aver ritardato la presentazione».

Tale requisito va letto alla luce del riferimento, presente nell'articolo 10, paragrafo 1, DPA (rifusione), secondo cui gli «Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ciò nonostante, il fatto di non aver presentato tempestivamente la domanda va preso in considerazione per valutare se le dichiarazioni non suffragate da prove richiedano una conferma.

Per quanto riguarda i buoni motivi, dipenderà dalle circostanze di ogni singolo individuo. Vi possono essere motivi personali, sociali e culturali convincenti, ad esempio in casi riguardanti la violenza sessuale, a causa dei quali non è stata presentata una domanda il prima possibile (cfr. paragrafo 6.2). In ogni caso, occorre dare la possibilità di chiarire un eventuale ritardo fatto valere nei confronti di un richiedente.

4.3.7.5 Accertamento dell'attendibilità in generale del richiedente

L'ultima condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifusione), è che sia «accertato che il richiedente è nel suo complesso attendibile». Il riferimento all'attendibilità in generale del richiedente contrasta con l'interpretazione data alla credibilità nel più ampio contesto dell'esame degli elementi necessari a motivare una domanda di protezione internazionale ⁽²³⁰⁾. In tale contesto più ampio, in generale la credibilità non è considerata come riferita alla sincerità dei richiedenti, bensì all'attendibilità complessiva del loro resoconto e, in particolare, alle dichiarazioni e alle prove documentali o di altro tipo prodotte a suffragio di una domanda (cfr. precedente paragrafo 1.2.8) ⁽²³¹⁾. A oggi le sentenze della CGUE non forniscono orientamenti sull'interpretazione da dare all'espressione «attendibilità in generale del richiedente». Obbligatoriamente, dato l'ambito di applicazione limitato dell'articolo 4, paragrafo 5, il mancato

⁽²²⁹⁾ Tuttavia, come osservato dal Tribunale metropolitano ungherese, «non si deve tenere conto delle lievi differenze non connesse con l'oggetto in questione». Tribunale metropolitano (Ungheria), *SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza*, cit., nota 58.

⁽²³⁰⁾ La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere c) ed e), DQ (rifusione), rispecchia la formulazione del *manuale dell'UNHCR*, cit., nota 28, punto 204, secondo cui il beneficio del dubbio andrebbe concesso solo quando tutte le prove disponibili siano state raccolte e vagliate e quando l'esaminatore si sia convinto della credibilità complessiva del richiedente. Qualora ciò venga letto alla luce del punto 202, che si riferisce all'impressione personale che l'esaminatore ha del richiedente, ci si può chiedere se il manuale stia operando una distinzione tra la credibilità delle dichiarazioni e la credibilità del richiedente.

⁽²³¹⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 93: «Sebbene il resoconto del richiedente di alcuni dettagli possa sembrare per così dire non plausibile, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla credibilità generale complessiva della domanda del richiedente» (corsivo aggiunto). Cfr. Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2005, *Said/Paesi Bassi*, domanda n. 2345/02, punto 53, e, *mutatis mutandis*, Corte EDU, *N/Finlandia*, cit., nota 178, punti 154-155, 26 luglio 2005. Cfr. anche High Court (Irlanda), sentenza del 24 novembre 2016, *OO/Regufee Appeals Tribunal e altri*, [2016] JEHC 734. L'articolo 31, paragrafo 8, lettera e), DPA (rifusione), che stabilisce un motivo per cui gli Stati membri possono accelerare la procedura d'esame e/o svolgerla alla frontiera, si incentra altresì sulla domanda del richiedente: «il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione» (corsivo aggiunto).

soddisfacimento di tale condizione non può essere concludente in relazione alla credibilità del resoconto complessivo del richiedente.

4.3.8 Esame in casi dubbi

In molti casi, rimarranno dubbi su alcuni aspetti della domanda. È quanto può accadere anche qualora un richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per motivare il suo resoconto o anche qualora gli Stati membri si siano adoperati al massimo per cooperare con il richiedente nell'esame della domanda, acquisendo e prendendo in considerazione le COI nonché dando al richiedente la possibilità di produrre ulteriori prove e di presentare osservazioni sui punti da chiarire.

Come definito al paragrafo 4.3.7, l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) stabilisce le condizioni da soddisfare laddove gli Stati membri applichino il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo. In tali casi, «la [...] conferma [di tali aspetti] non è comunque necessaria» se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) a e).

In alcuni Stati membri, le questioni relative alla conferma di taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente sono affrontate con riferimento a quanto viene alternativamente definito principio o regola del beneficio del dubbio⁽²³²⁾. A tale proposito, si noti che, in via del tutto eccezionale, la versione olandese dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), recita di fatto «*wordt [...] het voordeel van de twijfel gegund*», che significa «[...] concesso il beneficio del dubbio», invece che «la (...) conferma [di tali aspetti] non è comunque necessaria». Come stabilito dalla CGUE, le varie versioni linguistiche della legislazione dell'Unione europea fanno fede nella stessa misura⁽²³³⁾; «vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte»⁽²³⁴⁾.

La Corte EDU si riferisce altresì alla frequente necessità di concedere a un richiedente il beneficio del dubbio⁽²³⁵⁾. Nella sentenza *JK e altri/Svezia*, ad esempio, la Corte ha statuito quanto segue:

A causa della situazione particolare in cui si trovano spesso i richiedenti asilo, è spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a suffragio della stessa. E tuttavia, laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, quest'ultimo deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni. [...] Sebbene il resoconto del richiedente in merito ad alcuni dettagli possa sembrare per così dire non plausibile, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla credibilità generale complessiva della sua domanda⁽²³⁶⁾.

⁽²³²⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *SN/Ministero degli Interni*, 5 Azs 66/2008-70, cit., nota 94.

⁽²³³⁾ CGUE, sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/Ministero della Salute*, EU:C:1982:335, punto 18.

⁽²³⁴⁾ CGUE, sentenza del 27 ottobre 1977, causa 30/77, *Regina/Pierre Bouchereau*, EU:C:1977:172. 14.

⁽²³⁵⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 10 settembre 2015, *RH/Svezia*, domanda n. 4601/14, punto 58; Corte EDU, sentenza del 20 luglio 2010, *N/Svezia*, domanda n. 23505/09, punto 53; Corte EDU, sentenza del 9 marzo 2010, *RC/Svezia*, domanda n. 41827/07, punto 50.

⁽²³⁶⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 93.

Il riferimento della Corte EDU al beneficio del dubbio sembra basarsi sull'opinione dell'UNHCR, manifestata nel suo manuale, secondo cui «se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario»⁽²³⁷⁾.

Infatti, la Corte EDU ha inoltre espresso l'opinione che sia gli standard sviluppati dall'UNHCR che l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), «riconoscono, in forma esplicita o implicita, che il beneficio del dubbio debba essere concesso a un richiedente la protezione internazionale»⁽²³⁸⁾.

Tuttavia, in alcune giurisdizioni (ad esempio, in Germania e nel Regno Unito), l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)⁽²³⁹⁾, non viene trattato quale manifestazione del principio del «beneficio del dubbio». Ne emergono due differenze principali. In primo luogo, come evidenziato dalla IARLJ nel suo studio sulla valutazione della credibilità, tale principio discende dal diritto penale. A tale proposito spetta allo Stato dimostrare che, per tutte le prove esibite al giudice, non vi è alcun ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell'imputato⁽²⁴⁰⁾. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), non segue tale impostazione bensì disciplina un'attenuazione dell'obbligo di produrre prove a favore del richiedente, pur non trasferendo l'onere della prova dal richiedente allo Stato⁽²⁴¹⁾. In secondo luogo, l'articolo 4, paragrafo 5, si limita a casi di mancanza di corroborazione: «qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo». Di conseguenza, è più limitato in termini di ambito di applicazione rispetto alla nozione di cui al punto 204 del manuale dell'UNHCR (il quale prevede, come requisito preliminare per la concessione del beneficio del dubbio a un richiedente, che «tutti gli elementi di prova disponibili siano stati raccolti e vagliati e quando l'esaminatore si sia convinto della credibilità complessiva del richiedente. Le dichiarazioni di quest'ultimo dovranno essere coerenti e plausibili, e non in contrasto con fatti generalmente noti») (242).

In mancanza di linee guida della CGUE su tale questione, esistono pareri divergenti sul fatto che gli organi decisionali debbano o meno applicare il beneficio del dubbio come regola o principio, che integri o meno nel merito il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), o che (pur applicandolo) sia semplicemente un aspetto dell'applicazione di un livello di prova o un livello di convinzione inferiore.

In ogni caso, tali pareri divergenti non compromettono l'esigenza di un'analisi approfondita delle prove, che tenga conto, ove opportuno, delle difficoltà affrontate dai richiedenti la protezione internazionale nel produrre le prove per motivare la domanda.

4.3.9 Livello di prova e di convinzione⁽²⁴³⁾

Se è vero che la DQ (rifusione) definisce le condizioni (criteri) sostanziali per ottenere lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, è altrettanto vero che essa non si riferisce direttamente al livello di convinzione o di prova per l'accertamento dei fatti e delle circostanze.

⁽²³⁷⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit., nota 28, punto 196. Cfr. anche punti 203 e 204.

⁽²³⁸⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 97.

⁽²³⁹⁾ Articolo 4, paragrafo 5, DQ, nel Regno Unito, in quanto quest'ultimo non ha aderito all'adozione della stessa DQ (rifusione).

⁽²⁴⁰⁾ IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, op. cit., nota 2, pag. 50.

⁽²⁴¹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 10 dicembre 2014, *KS (beneficio del dubbio)* [2014] UKUT 552 (IAC), punto 85; con il consenso di: H. Dörig, cit., nota 85, pag. 1142, articolo 4, DQ, punto 39.

⁽²⁴²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), *KS (beneficio del dubbio)*, cit., nota 241, punto 83.

⁽²⁴³⁾ Per quanto riguarda il livello di prova/convinzione, viene usata una terminologia diversa, che non è applicata in tutti gli Stati membri.

L'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), nel riportare la definizione di «rifugiato» ai fini della direttiva, riprende la definizione della convenzione sui rifugiati, compresa la frase «per il timore fondato di essere perseguitato».

A tale proposito, nella sentenza *Y e Z* la CGUE ha statuito che

[a]l riguardo, occorre constatare che nel sistema istituito dalla direttiva, quando le autorità competenti valutano, a norma dell'articolo 2, lettera d), di quest'ultima, se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione ⁽²⁴⁴⁾.

La Corte ha seguito un'impostazione analoga con la questione di come si comporterà un richiedente al rientro, statuendo che «il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti [...] considerano ragionevole ritenere che [...] egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione» ⁽²⁴⁵⁾.

L'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione), definisce una «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» come una persona che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma «nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno». Ciò può essere letto come espressione della giurisprudenza della Corte EDU, iniziata con la decisione nella causa *Cruz Varas* ⁽²⁴⁶⁾ e sistematicamente utilizzata dalla Corte da allora. Spetta al richiedente produrre prove in grado di dimostrare l'esistenza di motivi fondati di ritenere che, qualora il provvedimento contestato fosse attuato, correrebbe un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 3, CEDU. Non è sufficiente che sussista una semplice possibilità ⁽²⁴⁷⁾. Lo stesso approccio è implicito nella sentenza della CGUE nella causa *Elgafaji* quando si considera l'esistenza di un grave danno nell'ambito dell'articolo 15, DQ ⁽²⁴⁸⁾. In termini strettamente corrispondenti, l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE si riferisce a un «rischio serio» per un individuo «di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

Nelle **giurisdizioni di diritto civile** (a differenza di quelle di diritto comune), qualora il diritto preveda semplicemente che una condizione deve essere soddisfatta, in linea generale la parte cui spetta l'onere della prova (il pubblico ministero in una causa penale o il ricorrente in una causa civile) dovrà convincere il giudice «al 100 %» che tale condizione è soddisfatta. Tuttavia, si configura un'altra situazione quando un determinato grado di probabilità è già insito nel diritto sostanziale, come nel caso del «timore fondato» di persecuzioni e del «rischio effettivo» di danno grave. In una situazione del genere, anche in una giurisdizione di diritto civile, il giudice deve operare tenendo conto di tale grado di probabilità, come parte delle norme sostanziali da cui è vincolato. È esattamente quanto accade nei casi di protezione internazionale.

Pertanto, nelle giurisdizioni di diritto civile, il giudice deve essere convinto del fatto che il richiedente soddisfi effettivamente i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato o per avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Tuttavia il livello sostanziale di tale convinzione

⁽²⁴⁴⁾ CGUE, sentenza nella causa *Y e Z*, cit., nota 167, punto 76.

⁽²⁴⁵⁾ *Ibid.*, punto 80.

⁽²⁴⁶⁾ Corte EDU, *Cruz Varas/Svezia*, cit., nota 226, punto 69.

⁽²⁴⁷⁾ Corte EDU, *Saadi/Italia*, cit., nota 199, punti 128 e 131.

⁽²⁴⁸⁾ CGUE, *Elgafaji*, cit., nota 181, punto 43.

è definito dalle disposizioni della DQ (rifusione) ⁽²⁴⁹⁾. Nel caso dello status di rifugiato, dipende dal fatto che il suo timore di subire persecuzioni sia fondato o meno. Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, è quanto avviene in presenza di una probabilità sostanziale («*beachtliche Wahrscheinlichkeit*») che il richiedente subisca persecuzioni, sebbene la probabilità non debba essere superiore al 50 % ⁽²⁵⁰⁾. Un timore fondato può sussistere anche qualora vi sia una probabilità inferiore al 50 % di tali persecuzioni, sebbene non sia sufficiente la mera possibilità teorica di persecuzione. Lo stesso dicasi per la concessione della protezione sussidiaria. Il livello di convinzione materiale per il giudice in casi vertenti sulla protezione sussidiaria è il rischio effettivo di grave danno per il richiedente. Si tratta, in sostanza, dello stesso livello applicato per lo status di rifugiato all'atto di considerare se il timore del richiedente sia fondato ⁽²⁵¹⁾.

Le **giurisdizioni di diritto comune** affrontano la valutazione delle prove considerando se un richiedente abbia soddisfatto i requisiti relativi al livello di prova. Nelle cause civili in Irlanda e nel Regno Unito, il livello di prova è dato dal soppesare le probabilità. La High Court irlandese, analizzata la giurisprudenza del Regno Unito e internazionale, ha concluso che il livello di prova rappresentato dall'atto di soppesare le probabilità, unito, se del caso, al beneficio del dubbio, costituisce il livello adeguato da applicare nei casi di protezione internazionale ⁽²⁵²⁾. Tuttavia, nell'analizzare se un richiedente abbia dimostrato un timore fondato di subire persecuzioni, la House of Lords del Regno Unito ha ritenuto che fosse sufficiente accertare un livello di possibilità ragionevole, che potrebbe essere descritto come «una possibilità reale», «fondati motivi di ritenere» oppure una «possibilità ragionevole» di subire persecuzioni; tale livello è inferiore a quello risultante dal fatto di soppesare le probabilità ⁽²⁵³⁾. Lo stesso livello si applica alla protezione sussidiaria e alle domande sulla base dell'articolo 3, per capire in sintesi se sussistano motivi fondati di ritenere che esista un rischio effettivo di danno grave, una verifica non dissimile da quella effettuata nelle domande di asilo ⁽²⁵⁴⁾. Analogamente, in talune giurisdizioni che applicano il diritto dell'Europa continentale, i giudici ricorrono altresì al criterio della probabilità ragionevole, inferiore al 50 % di probabilità ⁽²⁵⁵⁾.

Permangono alcune questioni relative alla valutazione delle prove e alla credibilità su cui la CGUE non ha ancora fornito orientamenti. Vi rientrano le questioni appena menzionate, vale a dire se la prova del timore fondato di cui all'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), diverga dalla prova del rischio effettivo di cui all'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) ⁽²⁵⁶⁾, se l'approccio alla valutazione delle prove diverga alla luce della diversa fraseologia utilizzata e se l'approccio

⁽²⁴⁹⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 14 luglio 2011, BVerwG 10 B 7.10, BVerwG:2010:140710B10B7.10.0, punto 8; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 aprile 1985, BVerwG 9 C 109.84, BVerwGE 71, pagg. 180 e 181.

⁽²⁵⁰⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 febbraio 2008, BVerwG 10 C 33.07, BVerwG:2008:070208B10C33.07.0, punto 37, disponibile in inglese all'indirizzo www.bverwg.de. Cfr. anche Corte suprema (Spagna), sentenza del 9 dicembre 2015, domanda n. 1699/2015, ECLI:ES:TS:2015:5211, pag. 9 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽²⁵¹⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1^o giugno 2011, BVerwG 10 C 25.10, BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, punto 22, disponibile in inglese sul sito www.bverwg.de.

⁽²⁵²⁾ Cfr. High Court (Irlanda), *ON/Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e altri*, cit., nota 49, punto 63.

⁽²⁵³⁾ House of Lords (Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 1987, *R/Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran* [1988] AC 958, in cui la House ha indicato espressamente che la fraseologia adottata segnalava come sufficiente un livello di probabilità inferiore al livello normale del diritto civile. Cfr. anche Corte suprema (Regno Unito), *MA (Somalia)/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota a piè di pagina 219, punto 20: la Corte, senza decidere nel merito, ha proceduto sulla base del fatto che la «possibilità effettiva» fosse la verifica corretta da applicare agli elementi di fatto precedenti e presenti in casi riguardanti sia la convenzione sui rifugiati sia l'articolo 3, CEDU. Il giudice ha indicato che preferirebbe decidere autorevolmente nel merito in un'altra occasione.

⁽²⁵⁴⁾ House of Lords (Regno Unito), sentenza del 26 maggio 2005, *R/Secretary of State for the Home Department ex parte Bagdanavicius* [2005] UKHL 38, punto 7, e Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, sentenza del 17 gennaio 2001, *Kacaj (Articolo 3 — Livello di prova — Attori non statali) Albania* [2001] UKIAT 00018, punto 12, in cui il Tribunale ha affermato che la verifica formulata dalla Corte EDU imponeva all'organo decisionale e all'organo di appello di chiedersi se sussistano motivi fondati di ritenere che il richiedente corra un rischio effettivo di maltrattamento rilevante, il che non si discosta dalla verifica applicabile alle domande di asilo. Cfr. anche Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 7 luglio 2010, *HJ (Iran) e HT (Camerun)/Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 31, in cui si conferma l'impostazione adottata dalla Court of Appeal (Inghilterra e Galles, Regno Unito) nella causa *Batayav/Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1489.

⁽²⁵⁵⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo (Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punto 118.

⁽²⁵⁶⁾ Per ulteriori discussioni sul timore fondato e sul rischio effettivo, cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, sottosezioni 1.8.1 e 2.7.1, rispettivamente.

adottato dal diritto comune all'esame dei fatti, che si basa su un particolare livello della prova, e l'approccio adottato dal diritto civile siano compatibili con il diritto dell'UE.

4.4 Metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo

La valutazione della credibilità riguarda la procedura di indagine che consente di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale. I fatti sostanziali sono fatti e circostanze giuridicamente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale. Le conclusioni sulla credibilità devono essere tratte in conformità di tutti i principi stabiliti al paragrafo 4.3.

Gli standard definiti in tale paragrafo si applicano all'esame delle domande in tutte le procedure amministrative, comprese le procedure accelerate e svolte alla frontiera ⁽²⁵⁷⁾.

L'esame delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali o di altro tipo prodotte a suffragio della domanda deve essere coerente con le disposizioni della Carta e delle direttive, secondo quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza *A, B e C*. Di conseguenza, spetta alle autorità competenti adeguare le proprie modalità di valutazione delle dichiarazioni in funzione delle caratteristiche di ciascuna categoria di domanda ⁽²⁵⁸⁾.

Nella sentenza nella causa *A, B e C*, la CGUE, in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla questione se l'articolo 4 DQ e gli articoli 3 e 7 della Carta dell'UE impongano taluni limiti «alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale», ha riformulato la questione nel senso che tali disposizioni impongono taluni limiti alle autorità nazionali competenti «quando valutano i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo» ⁽²⁵⁹⁾. In risposta alle questioni presentate, la Corte si è espressa nel senso che occorre considerare le «modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo».

La Corte ha respinto l'affermazione dei richiedenti secondo cui le autorità competenti per l'esame di una domanda di asilo fondata su un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale devono considerare l'orientamento sessuale dichiarato dal richiedente come un fatto associato in base alle sue sole dichiarazioni. Essa ha ritenuto che «dette dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 (DQ)» ⁽²⁶⁰⁾.

Ne è derivato che, benché spettasse al richiedente identificare tale orientamento, che costituiva un elemento rientrante nella sua sfera personale, le domande motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, sono state oggetto di un processo di valutazione previsto dalla medesima direttiva ⁽²⁶¹⁾. Tuttavia, le modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti, delle

⁽²⁵⁷⁾ Cfr. articoli 31, paragrafo 8, e 43, paragrafo 1, DPA (rifusione), sulle procedure accelerate e svolte alla frontiera.

⁽²⁵⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 54.

⁽²⁵⁹⁾ *Ibid.*, punto 48.

⁽²⁶⁰⁾ *Ibid.*, punto 49.

⁽²⁶¹⁾ *Ibid.*, punto 52.

dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo presentate a sostegno della domanda devono essere conformi alle disposizioni della DQ (rifusione) e della DPA (rifusione) nonché ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta ⁽²⁶²⁾.

La Corte ha poi considerato le modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali presentati a sostegno di una domanda, respingendo quattro modalità di valutazione definite nella tabella 14 che segue.

Tabella 14: Approcci alla valutazione respinti dalla CGUE nella sentenza A, B e C

1	La valutazione delle domande sulla sola base di nozioni stereotipate o fondata su domande basate solo su nozioni stereotipate sarebbe contraria ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), che impone alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente ⁽²⁶³⁾ . Il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a tali domande non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che egli non sia credibile ⁽²⁶⁴⁾ .
2	In sede di audizione, le domande concernenti i dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sarebbero contrari al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 7 della Carta dell'UE ⁽²⁶⁵⁾ .
3	Il consenso al compimento di atti sessuali, l'assoggettamento dei richiedenti a «test» per comprovare la loro sessualità o la produzione da parte dei richiedenti di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi leggerebbe la dignità umana in contrasto con l'articolo 1 della Carta dell'UE ⁽²⁶⁶⁾ .
4	Fondare la mancanza di credibilità in un richiedente sul solo fatto che questi non abbia dichiarato la propria sessualità alla prima occasione concessa per esporre i motivi da far valere ai fini della domanda equivarrebbe a non considerare debitamente la situazione individuale e le circostanze personali di ciascun richiedente e sarebbe contraria all'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) ⁽²⁶⁷⁾ .

La CGUE ha riconosciuto che la credibilità del racconto di un richiedente costituisce un elemento importante della valutazione delle prove presentate a sostegno di una domanda di protezione internazionale, ma merita osservare che i riferimenti alla credibilità ⁽²⁶⁸⁾ sono limitati all'ambito di una valutazione del racconto del richiedente e non alla sua credibilità personale in quanto tale. Analogamente, nella sua sentenza *Y e Z* la CGUE ha statuito che «[l]a valutazione dell'entità del rischio [...] è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze conformemente alle disposizioni indicate, segnatamente, all'articolo 4 della direttiva» ⁽²⁶⁹⁾.

La DQ (rifusione) contiene una norma specifica riguardo alle dichiarazioni di un richiedente: la modalità principale di valutazione di tali dichiarazioni consiste nel considerare se siano confermate da prove documentali o di altro tipo, come definito al paragrafo 4.3.7.

⁽²⁶²⁾ *Ibid.*, punto 53. Cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 1 giugno 2016, *13.K.27.101/2016/7*, in cui ha ritenuto che la visita psicologica e la relazione sull'orientamento sessuale del richiedente effettuate da uno psicologo non potevano essere accettate in quanto in contrasto con gli articoli 4 e 7 della Carta dell'UE, secondo l'interpretazione della CGUE nella sentenza *A, B e C*, cit., nota 13.

⁽²⁶³⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punti 62 e 73.

⁽²⁶⁴⁾ *Ibid.*, punto 63.

⁽²⁶⁵⁾ *Ibid.*, punto 64.

⁽²⁶⁶⁾ *Ibid.*, punto 65.

⁽²⁶⁷⁾ *Ibid.*, punti 67-70.

⁽²⁶⁸⁾ *Ibid.*, punti 59, 63 e 69.

⁽²⁶⁹⁾ CGUE, sentenza nella causa *Y e Z*, cit., nota 167, punto 77. Un laboratorio tenuto a Berlino nel 2015 dal Capitolo europeo dell'IARL ha tentato di basarsi sulla giurisprudenza della Corte concernente le modalità di valutazione della credibilità in riferimento alla giurisprudenza nazionale. I risultati figurano in U. Berlit, H. Dörig e H. Storey, «*Credibility Assessment in Claims based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*», IJRL, 2015, vol. 27, n. 4, 649-666.

4.5 Indicatori di credibilità

Dato che l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), si limita a una norma specifica riguardo alla conferma delle dichiarazioni, è necessario considerare quale orientamento sia fornito dalla DQ (rifusione) e dalla DPA (rifusione) per quanto concerne il compito più ampio degli organi decisionali di valutare le prove e la credibilità. Ciò rimanda a quanto precedentemente affermato, vale a dire che il diritto dell'UE fornisce unicamente norme limitate sulla disciplina della valutazione delle prove e della credibilità. Inoltre, la giurisprudenza della CGUE nei casi di protezione internazionale ha finora trattato relativamente poche questioni connesse con la valutazione delle prove e della credibilità. Di conseguenza, ha fornito relativamente poche linee guida a oggi sugli indicatori da considerare nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni di un richiedente.


Detto ciò, i principi sanciti al paragrafo 4.3 e sulle modalità di valutazione al paragrafo 4.4, in combinato disposto con le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), definite al paragrafo 4.3.7, forniscono un quadro di base entro cui le autorità nazionali competenti, agendo sotto la direzione dei tribunali ⁽²⁷⁰⁾, devono affrontare l'esame dei fatti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), e l'esame della fondatezza di una domanda di protezione internazionale. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove è, pertanto, effettuata secondo le norme di procedura e le prove di ogni Stato membro in conformità dei requisiti della Carta dell'UE e delle disposizioni di tutte le direttive pertinenti ⁽²⁷¹⁾.

Tuttavia, l'assenza di norme specifiche nel diritto dell'UE che disciplinano la valutazione delle prove e della credibilità non chiude la questione, data la ricca giurisprudenza degli Stati membri in materia. Inoltre la Corte EDU ha considerato l'adeguatezza della valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente nell'esame delle questioni riguardanti la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 3, CEDU. Sulla base di tali fonti, è possibile individuare ulteriori criteri o indicatori da applicare nella valutazione della credibilità, come emerge nella figura 4 e nelle successive sottosezioni seguenti. Tali fonti hanno, a loro volta, tratto spunto dal lavoro estremamente considerevole svolto dagli studi di base sugli «indicatori di credibilità» ⁽²⁷²⁾. Nel contempo, gli indicatori sviluppati nella giurisprudenza nazionale e negli studi di base, illustrati nelle sottosezioni seguenti, rispecchiano un'interpretazione comune di quanto concerne il compito sulla base dell'uso diffuso.

⁽²⁷⁰⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 70.

⁽²⁷¹⁾ Nelle conclusioni di cui alle cause riunite *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (17 luglio 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, EU:C:2014:2111, paragrafi 32 e 50), l'avvocato generale Sharpston ha espresso il parere che la valutazione della credibilità rientrava nell'ambito delle norme nazionali in quanto né la Carta dell'UE, né la DQ né la DPA contengono specifiche disposizioni relative a tale valutazione. Tuttavia la Corte ha affrontato le questioni citate in modo diverso (cfr. paragrafo 4.4) e nella sua sentenza *Y e Z* (cit., nota 167, punto 77), la CGUE ha fatto riferimento alla valutazione dell'entità del rischio, che deve essere operata secondo le norme figuranti, «segnatamente, all'articolo 4, della direttiva [DQ]».

⁽²⁷²⁾ Cfr. ad esempio IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, op. cit., nota 2; IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process*, op. cit., nota 1; UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, UNHCR, *The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union*, relazione CREDO, dicembre 2014; Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27; Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27.

Figura 4: Indicatori di credibilità

L'esigenza di avere un'interpretazione comune riguardo agli indicatori di credibilità deriva dal principio che impone un esame imparziale e obiettivo di ogni domanda e contribuisce a garantire una valutazione trasparente e coerente. Gli indicatori devono essere applicati ai fatti sostanziali tenendo conto di tutte le prove al fine di stabilire quali di questi fatti sostanziali siano accettabili in quanto accertati nell'ottica della valutazione del rischio.

È importante osservare che il riferimento agli indicatori di credibilità e l'applicazione degli stessi non significano che si possa sempre avere la certezza della veridicità del resoconto del richiedente.

Il termine «indicatori» è legato al riconoscimento dell'assenza di norme rigorose in tale ambito legislativo e non è possibile definire condizioni necessarie e sufficienti per tale valutazione. Un indicatore di credibilità non è altro che un indicatore. Un indicatore percepito come negativo può essere controbilanciato da altri indicatori positivi o da fattori relativi, ad esempio, il contesto, l'età o la cultura, secondo quanto considerato anche nella [parte 6](#). Nessun indicatore può essere determinante.

Gli indicatori andrebbero applicati tenendo conto del principio di un esame individuale nonché le circostanze e il contesto specifici del richiedente, compresi, come già indicato al paragrafo [4.3.1](#), elementi quali età, istruzione, cultura, religione, sesso, orientamento sessuale, salute e vulnerabilità e la misura in cui tali elementi incidono sull'applicazione degli indicatori nelle circostanze di ogni singolo caso specifico (cfr. anche [parte 6](#)).

È altresì importante che tale paragrafo sia letto nell'ambito degli standard procedurali di cui al seguente paragrafo [4.5.8](#), in quanto la conformità a standard procedurali adeguati è rilevante quando si considera l'applicabilità degli indicatori.

4.5.1 Coerenza interna

La coerenza interna riguarda i risultati concernenti la coerenza e le eventuali incoerenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni e in altre prove prodotte dai richiedenti nelle loro comunicazioni scritte e nei colloqui, in tutte le fasi del trattamento della loro domanda

e del ricorso fino alla decisione finale. In questo caso l'argomento principe è la misura in cui sono congrui il resoconto o la storia di un richiedente.

Coerentemente con la giurisprudenza nazionale, la Corte EDU ha affermato che la storia di base di un richiedente deve essere congrua in tutte le fasi della procedura, sebbene taluni aspetti del resoconto possano essere incerti o «in qualche misura non credibili», purché non pregiudichino la credibilità complessiva della domanda ⁽²⁷³⁾. La Corte ha altresì affermato che, quando si valuta la credibilità generale delle dichiarazioni, non ci si può aspettare la completa accuratezza nei dettagli riguardanti date ed eventi ⁽²⁷⁴⁾. Si può tuttavia giungere a un punto tale che, anche tenendo conto dell'esigenza di concedere ai richiedenti il beneficio del dubbio nella valutazione delle loro prove, le informazioni presentate forniscono solidi motivi per mettere in questione la veridicità degli elementi prodotti. In tali casi un richiedente deve fornire una spiegazione soddisfacente delle supposte divergenze ⁽²⁷⁵⁾.

Spetta al giudice valutare l'incidenza di eventuali contraddizioni o omissioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente sui fatti sostanziali. Non ci si può sempre aspettare che i richiedenti abbiano una conoscenza dettagliata o ricordi precisi di elementi quali orari, date ed eventi (cfr. paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4). Quindi, se è vero che un'incoerenza potrebbe costituire l'indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì essere indice del fatto che un richiedente stia tentando di ricordare che cosa abbia vissuto invece di cosa abbia affermato in precedenza (cfr. paragrafo 6.1). Occorrerà prendere in opportuna considerazione anche le eventuali spiegazioni relative a divergenze e omissioni derivanti da elementi quali l'età, il sesso, l'orientamento sessuale o altra vulnerabilità del richiedente (cfr. paragrafo 4.3.1) ⁽²⁷⁶⁾.

Occorre altresì considerare che, nel colloquio iniziale, è possibile che un richiedente abbia avuto solo la possibilità di riferire la sua storia in breve ⁽²⁷⁷⁾ o può darsi che in tale fase il richiedente avesse timore delle autorità ⁽²⁷⁸⁾ o comprendesse in misura limitata le domande che gli venivano poste.

Il ritardo nel segnalare una questione specifica può essere dovuto a un'incoerenza in quanto rispecchia un cambiamento del modo con cui un richiedente tenta di sostenere una domanda. Tuttavia, dalla sentenza *A, B e C* emerge chiaramente che tale ritardo non giustifica in ogni caso, di per sé, la conclusione di una mancanza di credibilità. Si tratta di uno degli elementi di cui tenere conto ⁽²⁷⁹⁾. Analogamente, la tardiva presentazione di dichiarazioni e la tardiva produzione di prove possono incidere negativamente sulla credibilità, a meno che non vengano fornite valide spiegazioni ⁽²⁸⁰⁾. Inoltre il fatto che taluni aspetti delle prove siano respinti non significa necessariamente che il contenuto sostanziale di base del resoconto ne abbia risentito (cfr. paragrafo 4.3.6).

In ogni caso, è importante tenere conto del fatto che la coerenza non è necessariamente indice di credibilità. Talvolta può suggerire che il resoconto è stato imparato a memoria da un

⁽²⁷³⁾ Corte EDU, *Said/Paesi Bassi*, cit., nota 231, punto 53, in cui la Corte ha affermato che era difficile immaginare con quali altri mezzi diversi dalla diserzione il richiedente avrebbe potuto lasciare l'esercito. Sebbene il resoconto della sua fuga apparisse in qualche misura insolito, la Corte ha considerato che non metteva in discussione la credibilità complessiva della domanda del richiedente per il fatto di essere un disertore.

⁽²⁷⁴⁾ Cfr., ad esempio, *ibid.*; Corte EDU, decisione del 17 gennaio 2006, *Bello/Svezia*, domanda n. 32213/04. Cfr. anche paragrafo 6.1.

⁽²⁷⁵⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 93 e Corte EDU, *RH/Svezia*, cit., nota 235, punto 58.

⁽²⁷⁶⁾ Cfr., ad esempio, Corte di cassazione, Sezione civile VI (Italia), sentenza del 5 marzo 2015, n. 4522; Tribunale amministrativo di Giessen (Germania), sentenza del 25 febbraio 2014, n. 1 K 2449/11.GI.A; High Court (Irlanda), sentenza del 16 settembre 2013, *NM (Togo)/Refugee Appeals Tribunal e altri* [2013] IEHC 436.

⁽²⁷⁷⁾ Corte EDU, sentenza del 18 novembre 2014, *MA/Svizzera*, domanda n. 52589/13, punto 60. Cfr. anche Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 9 aprile 2014, *JA (Afghanistan)* [2014] EWCA Civ 450, punto 25, in cui la Corte ha commentato il requisito che impone di considerare con attenzione la misura in cui è possibile basarsi adeguatamente sulle risposte fornite da un richiedente nel colloquio iniziale e in quello di valutazione.

⁽²⁷⁸⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit., nota 28, punto 198.

⁽²⁷⁹⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13.

⁽²⁸⁰⁾ Cfr. Corte EDU, *Cruz Varas/Svezia*, cit., nota 226, punto 78.

richiedente disonesto. Specularmente, le incoerenze possono essere indice di un richiedente onesto che tenta di ricordare i dettagli di eventi vissuti (cfr. successivo paragrafo 6.1) o la conseguenza di riferire un evento traumatico che, in precedenza, il richiedente non aveva potuto o voluto rivelare (cfr. successivi paragrafi 6.2 e 6.3).

È altresì importante considerare la coerenza delle dichiarazioni di un richiedente rispetto alle prove documentali prodotte dallo stesso a sostegno della domanda ⁽²⁸¹⁾. L'ulteriore considerazione delle prove documentali figura al paragrafo 4.6.

4.5.2 Coerenza esterna

La coerenza esterna si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente (come fornito nel suo colloquio personale e/o in altre dichiarazioni) e informazioni generalmente note, altre prove quali prove ottenute da familiari o altri testimoni, prove mediche e documentali relative a questioni pertinenti alla domanda, COI e qualsiasi altra prova nazionale pertinente ⁽²⁸²⁾. L'importanza di considerare la coerenza delle dichiarazioni del richiedente rispetto a tali prove emerge in modo esplicito dall'inclusione nell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione) di un requisito secondo cui «le dichiarazioni del richiedente [...] non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti [...] di cui si dispone».

Di conseguenza, le dichiarazioni del richiedente non dovrebbero essere incongruenti con gli elementi di prova esterni, quali le COI, le perizie mediche o di altro tipo pertinenti, che soddisfano gli standard di cui ai paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8.

Le prove del richiedente dovrebbero altresì essere coerenti con eventuali dichiarazioni rese da familiari o altri soggetti in relazione ai fatti sostanziali. Nel valutare tali prove, occorre tenere conto degli eventuali motivi (compresi quelli definiti nel considerare l'incoerenza interna) tali da chiarire incoerenze e omissioni ⁽²⁸³⁾, facendo ulteriormente attenzione al fatto che diversi testimoni possono vedere parti diverse dello stesso evento o ricordarne soltanto alcune parti.

Le dichiarazioni del richiedente dovrebbero essere coerenti con le informazioni generalmente note. Qualora il resoconto del richiedente sia in contraddizione con fatti noti riguardanti questioni quali date, luoghi e la fattibilità di specifici viaggi o addirittura fatti scientifici o biologici, potrebbero sorgere seri dubbi sulla credibilità ⁽²⁸⁴⁾.

Per quanto riguarda le COI, l'esame del rischio comporta inevitabilmente la considerazione della domanda del richiedente rispetto al contesto delle condizioni esistenti nel paese d'origine. La coerenza delle dichiarazioni di un richiedente rispetto alle COI e ad altre perizie costituisce quindi un elemento importante per decidere se il richiedente abbia motivato la

⁽²⁸¹⁾ Corte EDU, *MA/Svizzera*, cit., nota 277, punti 62-67, fornisce un quadro utile di come la Corte EDU abbia ponderato l'importanza da attribuire a un atto di citazione e a una sentenza prodotti da un richiedente, confermando al punto 62 che la veridicità della storia del richiedente deve altresì essere valutata nell'ambito dei documenti presentati.

⁽²⁸²⁾ Cfr., ad esempio, Corte EDU, sentenza del 1 ottobre 2002, *Tekdemir/Paesi Bassi*, domande nn. 46860/99 e 49823/99; Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 25 gennaio 2017, *M. T.*, n. 15037987.

⁽²⁸³⁾ Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 6 febbraio 2008, *ES/Ministero degli Interni*, 1 Azs 18/2007-55, in cui la Corte ha affermato che, qualora l'autorità amministrativa rilevi che le dichiarazioni rese da vari richiedenti protezione internazionale riguardo a fatti identici siano in contraddizione, tale autorità sarà tenuta a dare loro la possibilità di chiarire le suddette contraddizioni prima di concludere per la mancanza di credibilità delle loro dichiarazioni.

⁽²⁸⁴⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 luglio 2006, *Y/Secretary of State for the Home Department*, [2006] EWCA Civ 1223, punto 25, in cui la Corte ha affermato che un organo decisionale non è tenuto a prendere per vero un resoconto di fatti presentati da un richiedente, senza tenere conto di quanto detto resoconto possa essere contrario al senso comune e al comportamento umano, per cui è autorizzato a ritenere, se del caso, che un resoconto di eventi sia così illogico e contrario alla ragione da essere incredibile.

domanda ⁽²⁸⁵⁾. In alcuni casi particolari, i richiedenti possono essere in grado di individuare circostanze specifiche che conferiscono credibilità alla loro storia anche se in contraddizione con le COI generali. Gli organi decisionali e i membri degli organi giudiziari dovrebbero continuare a prendere in considerazione possibili eccezioni. La mancanza di COI a suffragio di un fatto sostanziale non significa necessariamente che l'evento non abbia avuto luogo né che il fatto non possa essere accettato. Molto dipenderà dall'ambito e dalla portata in cui è considerata probabile la presenza di COI relative all'evento in questione. Del pari, è necessario fare attenzione a situazioni in cui alcuni richiedenti possono confezionare domande su misura in modo da renderle conformi alle COI pertinenti dalle quali ritengono che la propria domanda risulti corroborata. Cfr. anche paragrafo 4.8.4.2 sulle COI e la conferma.

4.5.3 Sufficienza di dettagli

In linea generale è ragionevole aspettarsi che una domanda di protezione internazionale sia concretamente presentata e sufficientemente dettagliata, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei fatti sostanziali della stessa. L'insufficienza di dettagli può altresì costituire quanto riportato dall'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione), come mancanza di «elementi significativi».

Qualora un richiedente sostenga di essere stato arrestato durante una dimostrazione per la prima volta nella sua vita, sarà sorprendente che non riferisca particolari esatti su quando, dove, come ecc. ciò sia avvenuto, sebbene tale situazione sollevi la questione relativa a quanti dettagli ci si possa ragionevolmente attendere. In ogni caso, è necessario esaminare in modo equilibrato e obiettivo se il resoconto presentato da un richiedente rispecchi quanto ci si possa aspettare da una persona nelle sue particolari circostanze, la quale riferisca un'esperienza personale autentica.

Di conseguenza si dovrà tenere conto di fattori pertinenti alla sfera personale del richiedente, quali l'istruzione e il contesto, che possono o meno chiarire perché il richiedente non sia in grado di fornire tali dettagli (cfr. paragrafi 4.3.1). Ci può essere una difficoltà pratica quale uno spazio limitato sul modulo di domanda. Per alcuni richiedenti, il colloquio personale sarà la prima occasione in cui verrà loro chiesto di parlare in un contesto formale di se stessi e della loro situazione. Si tratterà altresì di considerare questioni relative alla capacità mnemonica, alla rivelazione di fatti, alla cultura e alla vulnerabilità, come definito ai paragrafi 6.1, 6.3, 6.4, e 6.7 seguenti ⁽²⁸⁶⁾. Tali considerazioni non possono necessariamente giustificare una mancanza di dettagli nelle prove del richiedente, sebbene debbano essere tenuti in conto.

La capacità di un richiedente di fornire dettagli sufficienti dipenderà altresì dalla qualità e dall'atmosfera del colloquio personale ⁽²⁸⁷⁾. Qualora i richiedenti vengano interrotti o le domande siano poste con atteggiamento di scetticismo, essi eviteranno di rispondere in modo esaustivo, soprattutto in relazione a eventi la cui descrizione è difficile o sofferta. La quantità di dettagli contenuti nella dichiarazione di un richiedente può altresì dipendere dal fatto che lo stesso sia assistito da un consulente legale e dalla qualità di tale consulenza. Pertanto il livello

⁽²⁸⁵⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 79.

⁽²⁸⁶⁾ Cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), sentenza del 27 maggio 2014, *7.K.27.145/2014/9*, riguardante attese realistiche in relazione alla memoria e all'esigenza di incentrare la valutazione della credibilità sui fatti sostanziali.

⁽²⁸⁷⁾ Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 24 febbraio 2004, *VA/Ministero degli Interni*, 6 Azs 50/2003-89, (cfr. *sintesi EDAL in lingua inglese*). La Corte ha statuito che il colloquio personale con il richiedente non può essere effettuato soltanto in termini generali, senza chiedere informazioni specifiche al richiedente.

di dettagli prevedibile dipenderà dai fatti di ogni caso, come richiesto dal principio dell'esame individuale.

Considerazioni analoghe si applicano per la valutazione delle prove, nel cui ambito al richiedente vengono poste domande circostanziate su questioni concernenti la religione ⁽²⁸⁸⁾, l'orientamento sessuale ⁽²⁸⁹⁾ o l'opinione politica. Chiaramente, fino a che punto un richiedente conosce la questione alla base della sua domanda è rilevante per valutare se la stessa domanda sia credibile, ma il livello dei dettagli che ci si può attendere dipenderà dagli elementi già considerati. A titolo esemplificativo, nella sentenza *A, B e C*, la CGUE ha stabilito che il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a domande vertenti su nozioni stereotipate associate agli omosessuali non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere per una mancanza di credibilità ⁽²⁹⁰⁾.

Un richiedente può fornire risposte vaghe, pur riportando un resoconto vero. Qualora dalle risposte vaghe derivino effetti negativi, la mancanza di dettagli da cui sorgono dubbi andrà individuata quanto meno in termini ampi ⁽²⁹¹⁾.

Alla luce dei diversi elementi considerati nel presente punto, non c'è da stupirsi che nella sentenza *HK/Secretary of State*, la Corte d'appello (Inghilterra e Galles) abbia stabilito che la difficoltà dell'attività investigativa nei casi di asilo, laddove le prove siano «piuttosto insoddisfacenti in termini di portata, qualità e presentazione», costituisca un problema grave ⁽²⁹²⁾.

4.5.4 Plausibilità

Come già notato, l'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione), segnala la plausibilità come una delle condizioni necessarie per esonerare un richiedente dalla conferma delle sue dichiarazioni (cfr. paragrafo 4.3.7.3). Nella sentenza *Shepherd*, nel contesto di un richiedente che tentava di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, la CGUE ha fatto riferimento all'esigenza di dimostrare «con sufficiente plausibilità» i fatti su cui ci si basa ⁽²⁹³⁾. Sebbene la CGUE debba ancora interpretare il termine «plausibile», il significato di quest'ultimo è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile). Il suo significato sembra sovrapporsi in certo qual modo alle seguenti parole dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione), vale a dire «non [...] in contraddizione con le informazioni generali e specifiche [...] di cui si dispone». Eppure «plausibile» non può essere semplicemente un sinonimo, in quanto non avrebbe alcun ambito di applicazione specifico. L'UNHCR ha stabilito che «la plausibilità si riferisce a quanto **sembra** ragionevole, possibile o probabile» (grassetto aggiunto) ⁽²⁹⁴⁾.

⁽²⁸⁸⁾ Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 25 giugno 2015 *AR/Ministero degli Interni*, 4 Azs 71/2015-54. La Corte ha affermato che, nel valutare la credibilità del richiedente in quanto cristiano, l'organo decisionale avrebbe dovuto concentrarsi, nel corso dell'interrogatorio, sull'esame della vita da questi condotta prima della conversione, sulla conversione stessa, su una valutazione della sua conversione, sulla sua conoscenza della nuova religione e sulle sue attività religiose. Di norma, la conclusione sulla credibilità non può fondarsi unicamente su lacune parziali nella conoscenza, da parte del richiedente, di dettagli specifici del cristianesimo.

⁽²⁸⁹⁾ Cfr. paragrafo 6.6 e tabella 32.

⁽²⁹⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13.

⁽²⁹¹⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, sentenza del 12 giugno 2003, *JB (Repubblica democratica del Congo)* [2003] UKIAT 00012.

⁽²⁹²⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2006, *HK/Secretary of State for the Home Department* [2006] EWCA Civ 1037, punti 27. Cfr. anche Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2004, *Gheisari/Secretary of State for the Home Department* [2004] EWCA Civ 1854, punti 10-11 e 20-21.

⁽²⁹³⁾ CGUE, sentenza *Shepherd*, cit., nota 227, punto 43.

⁽²⁹⁴⁾ UNHCR, *Al di là della prova: sintesi*, op. cit., nota 228, pag. 60.

Nella sentenza *HK/Secretary of State*, la Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles (EWCA) ha affermato che:

in molti casi di asilo, alcune storie del richiedente, quando non la maggior parte, possono sembrare intrinsecamente improbabili, anche se ciò non significa che siano false. Gli elementi della storia nonché la storia nel suo complesso vanno considerati rispetto alle prove nazionali di cui si dispone e delle perizie attendibili e ad altri fattori legati alla famiglia, quali la coerenza con quanto sostenuto in precedenza dal richiedente e con altre prove di fatto (laddove presenti) ⁽²⁹⁵⁾.

Occorre esercitare una certa cautela quando ci si fonda sulla plausibilità o sulla relativa mancanza, in quanto, in termini generali, il concetto si riferisce a ipotesi generali su quanto si considera probabilmente verificabile. Nell'ambito dell'esame di domande di protezione internazionale, tali ipotesi possono essere influenzate dalla cultura, dalla lingua e dalla tradizione (cfr. paragrafo 3.3.3). La conclusione di una mancanza di credibilità non andrebbe basata su congetture o speculazioni ⁽²⁹⁶⁾. In tale ambito può rivestire particolare importanza l'esame dei motivi alla base della conclusione in favore della plausibilità o della non plausibilità. La Corte suprema irlandese ha ritenuto che occorra addurre dei motivi per concludere che un fatto asserito non sia plausibile, statuendo quanto segue:

Il giudice ha ritenuto «inaccettabili» le prove, fornite dal richiedente, della fuga in Ciad e ha stabilito che «sembra incredibile che abbia casualmente ottenuto un passaggio su un camion a circa 3 km dal luogo delle violenze e sia fuggito in Ciad, attraversando il lago Ciad su un traghetto». [...] A mio parere, la decisione di respingere il resoconto del richiedente di come sia giunto in Ciad non contiene alcuna motivazione pertinente o logica. In tale circostanza, non posso accettare l'argomentazione dei convenuti secondo cui la conclusione rientra nella categoria riconosciuta da Hathaway come fondata «interamente su una serie di coincidenze e possibilità troppo improbabili, su base cumulativa, per crederci». L'assenza di qualsiasi motivo per una tale conclusione significa che non può essere plausibile ⁽²⁹⁷⁾.

Nel considerare la plausibilità, può verificarsi una sovrapposizione con le conclusioni tratte riguardo la coerenza interna o esterna, che serve tuttavia a sottolineare che l'organo decisionale deve tenere ben presente come la plausibilità debba essere valutata nell'ambito del contesto, dell'istruzione, del sesso e della cultura del richiedente.

A tale proposito, nella sentenza *Y/Secretary of State*, la EWCA ha stabilito l'importanza di considerare le prove nel loro ambito adeguato, come segue:

Mi sembra che le parti contestino in minima misura i principi giuridici applicabili all'impostazione che un arbitro [...] dovrebbe adottare rispetto alle questioni di credibilità. Il principio fondamentale è che l'arbitro dovrebbe agire con cautela prima di concludere che un resoconto sia intrinsecamente incredibile, in quanto sussiste un rischio notevole che il medesimo venga influenzato dalle sue stesse idee su quanto sia o meno plausibile, e tali idee saranno state giocoforza influenzate dal suo stesso contesto, esistente in tale paese, nonché dagli usi e costumi della nostra stessa società. Pertanto è importante che l'arbitro tenti di analizzare il resoconto di eventi [da parte del richiedente] [...] nell'ambito

⁽²⁹⁵⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles), *HK/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota 292.

⁽²⁹⁶⁾ Corte suprema (Irlanda), *IR/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit., nota 205, punto 11, principio 5.

⁽²⁹⁷⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 22 settembre 2015, *IFO/Refugee Appeals Tribunal & ors* [2015] IEHC 586.

della situazione esistente nel paese di provenienza [del richiedente]. I rischi sono stati ben descritti in un articolo di Sir Thomas Bingham [...] in un brano citato dall'IAT nella sentenza *Kasolo/SSHD* 13190 ⁽²⁹⁸⁾.

Analogamente, nella sentenza *MM (RDC — plausibilità) Repubblica democratica del Congo*, lo UKIA ha stabilito che la valutazione della credibilità

può comportare un giudizio della probabilità di eventi avvenuti sulla base di prove e/o di conclusioni. Il ruolo particolare delle prove contestuali consiste in questo caso nel fatto che esse possono contribuire comunque al processo, rivelando la probabilità che quanto si è riferito come accaduto sia effettivamente accaduto, in tutto o in parte. Può essere di particolare aiuto per mostrare che le conclusioni negative possono essere apparentemente ragionevoli laddove basate sulla conoscenza dello stile di vita di tale paese e sono ancor meno ragionevoli qualora siano esposte le circostanze della vita nel paese d'origine ⁽²⁹⁹⁾.

4.5.5 Atteggiamento

L'atteggiamento è stato descritto come «l'insieme della condotta, dei modi, del comportamento, dell'abilità oratoria, dell'inflexione di un testimone [...]. In breve, si tratta di tutti gli elementi che caratterizzano il suo modo di fornire le prove, ma che non compaiono nel verbale di quanto ha di fatto dichiarato» ⁽³⁰⁰⁾.

Il ricorso all'atteggiamento come base della valutazione della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale andrebbe evitato praticamente in tutti i casi ⁽³⁰¹⁾. L'atteggiamento è considerato uno scarso indicatore di credibilità di. Laddove sia utilizzato come fattore negativo, il giudice dovrà fornire motivi validi per spiegare perché e in che modo l'atteggiamento e la presentazione di sé del richiedente abbiano contribuito alla valutazione della credibilità, tenuto conto di fattori pertinenti quali la capacità, l'etnia, il sesso e l'età. Andrebbe utilizzato (semmmai) nell'ambito della conoscenza della cultura e del contesto di un richiedente ⁽³⁰²⁾. Tuttavia, è corretto evidenziare che spesso i giudici si riferiscono all'importanza di aver avuto la possibilità di vedere e sentire i testimoni. Ad esempio, la Corte EDU «riconosce che, come principio generale, le autorità nazionali sono certamente le più qualificate a valutare non soltanto i fatti, ma, più in particolare, la credibilità dei testimoni, in quanto sono loro ad aver avuto la possibilità di vedere, sentire e valutare l'atteggiamento della persona interessata» ⁽³⁰³⁾. Di conseguenza, l'at-

⁽²⁹⁸⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles), *Y/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota 284, punto 26. Cfr. T. Bingham, «The Judge as Juror: The Judicial Determination of Factual Issues», in *Current Legal Problems* (vol. 38, OUP, 1985), pag. 14. Nell'articolo Sir Thomas Bingham (diventato Lord Bingham) ha affermato che «[u]n giudice inglese può farsi, o pensare di farsi, un'idea astuta di come un broker di Lloyds o un grossista di Bristol o un agricoltore della contea di Norfolk possano reagire in alcune situazioni tratteggiate nel corso di un caso, ma può, e, a mio avviso, dovrebbe, sentirsi ben più incerto sulle reazioni di un commerciante nigeriano o di un ingegnere navale indiano o di un banchiere jugoslavo. O addirittura, per fare un esempio più terra terra, un negoziante Sikh con un'attività a Bradford. Nessun giudice degno di tale nome potrebbe ipotizzare che uomini di diversa nazionalità, istruzione, professione, esperienza, fede e indole agiscano come egli potrebbe ritenere che avrebbe fatto o, addirittura, il che può essere abbastanza diverso, secondo la sua idea di come avrebbe agito una persona ragionevole».

⁽²⁹⁹⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, sentenza del 27 gennaio 2005, *MM (RDC-plausibilità) RD Congo* [2005] UKIAT 00019, punto 15.

⁽³⁰⁰⁾ T. Bingham, *The Business of Judging: Selected Essays and Speeches* (OUP, agosto 2000), pag. 5.

⁽³⁰¹⁾ IARLJ, Valutazione della credibilità, progetto CREDO, op. cit., nota 2, pag. 41. Cfr. anche Corte suprema (Irlanda), sentenza del 1º dicembre 2016, *MA (Nigeria)/Refugee Appeals Tribunal e altri* [2016] IEHC 16, per una panoramica informativa della giurisprudenza irlandese sull'«atteggiamento» nell'ambito delle valutazioni della credibilità; R. Bender, A. Nack e W.-D. Treuer, *Tatsachenfeststellung vor Gericht: Glaubhaftigkeits- und Beweislehre Vernehmungslehre*, (Beck, 2014, 4a edizione), punti da 224 a 227. «È evidente che il tentativo di ricorrere all'atteggiamento per individuare direttamente le menzogne è destinato al fallimento. [...] Determinate anomalie del comportamento, spesso collegate al fatto di mentire, quali nervosismo o distogliere lo sguardo» si sono di fatto dimostrate meno frequenti nell'ambito delle false dichiarazioni (traduzione non ufficiale).

⁽³⁰²⁾ IARLJ, Valutazione della credibilità, progetto CREDO, op. cit., nota 2, pag. 41.

⁽³⁰³⁾ Cfr., ad esempio, Corte EDU, *RC/Svezia*, cit., nota 235, punto 52, Corte EDU, sentenza del 26 giugno 2014, *ME/Svezia*, domanda n. 71398/12, punto 78.

teggiamento può avere determinate ripercussioni sull'audizione. La Corte suprema irlandese ha fornito le seguenti linee guida sulla valutazione basata sull'atteggiamento:

L'organo decisionale deve prestare attenzione a non fare un erroneo affidamento sull'atteggiamento, rischiando così di interpretare quale mancanza volontaria di onestà un atteggiamento che può essere la conseguenza di nervosismo, stress derivante dalla situazione e persino vergogna di essere un richiedente asilo. Un'evidente esitazione e incertezza può senz'altro essere dovuta a difficoltà di lingua e comprensione ⁽³⁰⁴⁾.

Di conseguenza, l'organo decisionale dovrebbe evitare, in linea generale, di fare affidamento sull'atteggiamento e sull'apparenza, salvo in casi eccezionali, e quindi soltanto sulla base di una conoscenza comprovata della cultura in questione. Un particolare atteggiamento o modo di esprimersi può essere strettamente connesso con il contesto culturale del richiedente (cfr. successivo paragrafo 6.4) o con l'ansia derivante dal potenziale esito della domanda di protezione internazionale.

4.5.6 Indicatori di credibilità considerati nel complesso

Come osservato in precedenza, gli indicatori di credibilità non sono altro che indicatori e non criteri o condizioni rigorosi. Se è vero che i quattro indicatori di cui sopra (coerenza interna ed esterna, sufficienza di dettagli e plausibilità) rispecchiano gli indicatori applicati nella pratica dai giudici, è altrettanto vero che nessuno può essere considerato determinante. La loro rilevanza varia in misura considerevole a seconda del caso specifico ed è sempre necessario considerarne l'effetto nel complesso ⁽³⁰⁵⁾. A tale proposito, il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha introdotto nella propria giurisprudenza un'impostazione strutturata alla valutazione della credibilità ⁽³⁰⁶⁾.

L'analisi di cui sopra evidenzia che non è possibile rispondere in modo semplice alla questione delle modalità di valutazione della credibilità nei casi di protezione internazionale, salvo ripetere che la valutazione deve essere effettuata sulla base delle prove considerate nel complesso, tenendo conto dei principi, delle modalità e degli indicatori definiti nella presente analisi. Questi devono applicarsi in modo sensibile ⁽³⁰⁷⁾, obiettivo e imparziale, onde evitare il rifiuto sconsiderato e semplicistico o l'accettazione ingenua e incondizionata di un resoconto.

4.5.7 Altri elementi potenzialmente pertinenti alla valutazione dei fatti

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione), gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame conforme ai principi fondamentali e alle garanzie del capo II sia

⁽³⁰⁴⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 15 aprile 2011, *HR/Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e Minister for Justice Equality and Law Reform* [2011] IEHC 151, punto 7. Cfr. anche Corte suprema (Irlanda), *JG (Etiopia)/Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e altri*, cit., nota 215, punto 24.

⁽³⁰⁵⁾ Corte d'appello di Torino (Italia), sentenza del 30 maggio 2011, n. RG717/2011.

⁽³⁰⁶⁾ Tribunale amministrativo (Slovenia), sentenza del 19 agosto 2009, I U 979/2009-9, ribadita nella sentenza del Tribunale amministrativo del 29 agosto 2012, I U 787/2012-4, punti 84-94. La Corte suprema (Slovenia) ha confermato tale impostazione strutturata nella sua sentenza nella causa I Up 471/2012, cit., nota 58, punti 21-22.

⁽³⁰⁷⁾ Tribunale speciale (Scozia, Regno Unito), sentenza dell'11 dicembre 2001, *Asif/Secretary of State for the Home Department* [2001] Scot CS 283, punto 16, in cui il Tribunale ha affermato che: «si accetta senza riserva che la credibilità rappresenti una questione da affrontare con cautela e sensibilità rispetto alle differenze culturali e alla situazione molto problematica in cui i richiedenti, che fuggono da persecuzioni, finiscono spesso per trovarsi per svariati motivi. Tuttavia, è questione di esperienza quotidiana il fatto che la credibilità dei testimoni possa, e spesso debba, essere verificata, esaminando le loro dichiarazioni concernenti argomenti secondari nonché primari [...]; la credibilità dei richiedenti va giudicata e, nel caso si debba emettere una sentenza, è molto difficile comprendere che essa possa essere pronunciata senza riferimenti alle prove ordinarie di coerenza e incoerenza, pur sempre applicate con la dovuta sensibilità».

accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 a 10 condizioni specifiche. Poiché si tratta di condizioni tali da giustificare una procedura accelerata e/o svolta alla frontiera, alcune possono essere considerate un esempio di circostanze di fatto specifiche, pertinenti ai fini della valutazione dei fatti. Anche considerandole come aventi un'applicazione più generale e quindi non come «condizioni» ma semplici fattori, si tratta comunque di fattori che devono essere trattati con attenzione. Il richiedente continua ad avere diritto a un esame individuale e completo della domanda in conformità dei principi delineati in precedenza. Il motivo dell'inclusione in una procedura accelerata deve inoltre essere considerato nell'ambito delle prove nel complesso. Le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione), che potrebbero essere considerate rilevanti sono riportate nella successiva tabella 15.

Tabella 15: Selezione di condizioni per l'accelerazione delle domande di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione)

c)	«[I] richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o
d)	è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o
e)	il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale [...]; o
g)	il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o
h)	il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o
i)	il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma [dei regolamenti applicabili]».

4.5.8 Considerazione delle norme procedurali

Il requisito relativo all'applicazione e al mantenimento di livelli elevati di equità procedurale discende dai diritti alla buona amministrazione e a un ricorso effettivo sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta dell'UE. Sono necessarie procedure eque per garantire ai richiedenti la piena opportunità di fornire tutti gli elementi necessari a motivare la loro domanda di protezione internazionale. A titolo illustrativo, un esame adeguato volto a stabilire se le dichiarazioni di un richiedente siano coerenti e sufficientemente dettagliate comporta di tenere conto del fatto che lo stesso abbia avuto l'opportunità, nel corso di un colloquio personale, di fornire i dettagli necessari e di «spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni», nella misura in cui tali elementi siano diventati manifesti in tale fase [articolo 16, DPA (rifusione)]. A tale proposito è utile richiamare la sentenza della Corte EDU nella causa *JK e altri/Svezia*, in cui si osserva che «è spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio nel valutare la credibilità delle dichiarazioni e dei documenti presentati a suo sostegno». Ancora, laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione

la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, l'interessato deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni ⁽³⁰⁸⁾.

Nell'ambito delle domande di protezione internazionale, tali norme sono adottate nella DPA (rifusione), che definisce i principi fondamentali e le garanzie nel capo II (cfr. precedente paragrafo 4.3). L'importanza di conformarsi a tali procedure deriva, in particolare, dal fatto che va garantito il diritto del richiedente a essere sentito. Nella sentenza *MM*, la CGUE ha affermato che «il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi» ⁽³⁰⁹⁾. Nelle sue conclusioni nella causa *MM* l'avvocato generale ha affermato:

Il rispetto di tale garanzia procedurale riveste un'importanza fondamentale. Non solo l'interessato occupa una posizione assolutamente centrale in quanto dà avvio al procedimento ed è l'unico a poter esporre, in concreto, la propria storia personale nonché il contesto nel quale questa si è svolta, ma anche la decisione pronunciata sarà per il medesimo di vitale importanza ⁽³¹⁰⁾.

La questione della portata del diritto di essere sentito nella legislazione dell'UE è riproposta nella causa *M* ⁽³¹¹⁾, in riferimento alla CGUE da parte della Corte suprema irlandese a seguito della sentenza nella causa *MM*. Nelle sue conclusioni l'avvocato generale afferma quanto segue:

Quanto agli effetti del diritto di essere ascoltato, risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Detto diritto implica anche che l'amministrazione competente preli tutti l'attenzione necessaria alle osservazioni della persona interessata esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando con precisione la propria decisione ⁽³¹²⁾.

A parere dell'avvocato generale, il diritto di essere ascoltato svolge una duplice funzione: «da un lato, quella di consentire l'istruzione della pratica e l'accertamento dei fatti il più precisamente e correttamente possibile e, dall'altro, quella di assicurare una protezione effettiva dell'interessato» ⁽³¹³⁾. L'avvocato generale afferma inoltre che:

i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti ⁽³¹⁴⁾.

⁽³⁰⁸⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 93. Cfr. testo alla nota 236 precedente, in cui si cita per esteso tale punto della sentenza.

⁽³⁰⁹⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 87.

⁽³¹⁰⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012, causa C-277/11, *MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Procuratore generale*, EU:C:2012:253, punto 43.

⁽³¹¹⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 3 maggio 2016, causa C-560/14, *M/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2016:320, punto 29.

⁽³¹²⁾ *Ibid.*, punto 30, citazione tratta direttamente da CGUE, *MM*, cit., nota 82, punti 87 e 88.

⁽³¹³⁾ *Ibid.*

⁽³¹⁴⁾ *Ibid.*, punto 33.

Fatto salvo quanto precede, l'esame di una domanda di protezione internazionale può essere fondamentalmente viziata qualora, a causa di procedure inadeguate, un richiedente non abbia avuto la possibilità di presentare detta domanda e di fornire prove a sostegno nel modo più completo, equo e ragionevole possibile (cfr. precedente paragrafo 4.2.6) ⁽³¹⁵⁾.

4.6 Norme per la valutazione delle prove documentali

La portata e la diversità della documentazione che potrebbe essere prodotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale emergono a chiare lettere dagli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), e dai fattori di cui tenere conto nella valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Vi rientrano dai documenti ufficiali quali passaporti e documenti di identità rilasciati da organismi governativi del paese d'origine ai documenti personali del richiedente, quali prove mediche, e materiali quali articoli di giornale che dimostrano o dovrebbero dimostrare che il richiedente è oggetto di attenzioni pregiudizievoli da parte delle autorità o di soggetti non governativi. I documenti devono essere considerati nell'ambito delle prove nel complesso, in particolare qualora si consideri la coerenza di quelle sulle quali ha fatto affidamento il richiedente (cfr. anche precedente paragrafo 4.2.4).

Secondo le linee guida dell'EASO per le autorità accertanti, i documenti possono essere utilmente valutati in base ai criteri esposti nella successiva figura 5 ⁽³¹⁶⁾ e illustrati nelle sottosezioni seguenti.

Figura 5: Criteri per la valutazione delle prove documentali



4.6.1 Rilevanza

È possibile non tenere conto dei documenti non rilevanti per l'esito di una domanda. Un richiedente dovrebbe nondimeno avere, se del caso, un'opportunità di spiegare perché, a suo avviso, siano rilevanti.

⁽³¹⁵⁾ Cfr. EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3. Cfr. anche IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, op. cit., nota 2, pag. 44.

⁽³¹⁶⁾ Tali misure sono tratte dal documento *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, della serie di guide pratiche dell'EASO, marzo 2015, pag. 13. Si noti il considerando 10 della DPA (rifusione), secondo cui, nell'attuazione della direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti elaborati dall'EASO. Tali orientamenti non godono di una qualche priorità presso i giudici, ma forniscono comunque un'analisi utile di come poter valutare le prove documentali.

4.6.2 Esistenza e forma

L'esistenza e la forma si riferiscono alla questione se il documento sia vero e autentico nel senso di stabilire se lo si possa contestare come contraffatto o come documento autentico successivamente falsificato. A seconda del documento e delle particolari circostanze del caso, l'autorità competente può essere tenuta ad accertare se un documento sia autentico ⁽³¹⁷⁾. L'abilità di valutare l'autenticità dei documenti è un aspetto fondamentale e molto problematico per gli organi decisionali ⁽³¹⁸⁾. Inoltre, in generale nel paese ospitante non si dispone di una competenza affidabile che possa stabilire l'autenticità di documenti presumibilmente redatti dalla polizia o dal giudice del paese d'origine. In talune circostanze, è necessario condurre indagini nel paese d'origine, pur senza pregiudizio della riservatezza relativa alla domanda di protezione internazionale (cfr. anche precedente paragrafo 4.2.8).

Tuttavia la Corte d'appello irlandese ha statuito che l'organo decisionale non è tenuto, in linea generale, a verificare l'autenticità di un documento, esprimendosi come segue:

un organo decisionale non è *tenuto* in linea generale a svolgere *in autonomia indagini* volte a comprovare l'autenticità di un documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno della sua domanda, sebbene esistano particolari circostanze in cui tale procedura è tuttavia richiesta. Vero è che dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Singh/Belgio* emerge chiaramente che gli Stati contraenti possono essere soggetti a tale obbligo, in casi particolari in cui l'autenticità della documentazione è incerta, con conseguenze per il richiedente altrimenti potenzialmente serie, tuttavia non vi è una norma generale a tal fine ⁽³¹⁹⁾.

In *Singh/Belgio*, a sostegno della propria domanda il richiedente aveva fornito della documentazione sotto forma di e-mail inviate da un funzionario dell'UNHCR di Nuova Delhi, contenenti in allegato dichiarazioni attestanti che i richiedenti erano stati registrati come rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR ⁽³²⁰⁾. La Corte EDU ha ritenuto che lo Stato fosse stato carente nella sua valutazione della credibilità della domanda del richiedente, in quanto non aveva effettuato un'ulteriore indagine dell'autenticità di tali documenti, descritti come «non irrilevanti» e nel cui ambito sarebbe stato semplice procedere a una verifica dell'autenticità con l'UNHCR ⁽³²¹⁾. La mancata adozione delle suddette misure nel contesto dei fatti di tale caso particolare non poteva essere considerata l'indagine attenta e rigorosa che ci si aspetta dalle autorità nazionali. Tuttavia, tale sentenza non è autorevole ai fini della proposta di istituire un obbligo generale in capo agli Stati membri affinché conducano un'indagine ⁽³²²⁾.

⁽³¹⁷⁾ Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2012, *Singh e autres/Belgique*, domanda n. 33210/11 (solo in francese), per ulteriori dettagli del caso, cfr. testo alle successive note 319-321. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2014, *AA/Svizzera*, domanda n. 58802/12, punti 61-63.

⁽³¹⁸⁾ In Norvegia, la procedura amministrativa comprende la verifica della documentazione del richiedente da parte di un organismo specializzato, vale a dire il *Nasjonalt ID-senter* o Centro norvegese per la verifica dell'identità e la documentazione. Il Centro legalizza i documenti di viaggio e di identità e sviluppa strumenti e metodologie che possono essere applicati qualora l'identità di un richiedente non sia documentata.

⁽³¹⁹⁾ Corte d'appello (Irlanda), sentenza del 27 febbraio 2017, *AO/Refugee Appeals Tribunal e altri*, [2017] JEHC 51, punto 45.

⁽³²⁰⁾ *Ibid.*, punto 76.

⁽³²¹⁾ *Ibid.*, punti 87 e 88. Cfr. anche Corte EDU, *MA/Svizzera*, cit., nota 277, punti 62-68.

⁽³²²⁾ Cfr. Corte EDU, *AA/Svizzera*, cit., nota 317, punto 61. La Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito) ha altresì ritenuto che non sussiste alcun obbligo generale di condurre indagini, sebbene possa configurarsi un tale obbligo in casi particolari. Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 luglio 2014, *PJ (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department* [2014] EWCA Civ 1011, punti 30-32; Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 22 marzo 2016, *MA (Bangladesh)/Secretary of State for the Home Department* [2016] EWCA Civ 173.

4.6.3 Contenuto, natura e autore

Il contenuto, la natura e l'autore sono indici dell'affidabilità del documento. Un documento può essere vero, nel senso che è quanto si dichiara che sia, ma il suo contenuto può essere inaffidabile e non circostanziare le dichiarazioni del richiedente. D'altro canto, l'impossibilità di dimostrare che un documento è stato falsificato non significa che possa essere trattato come affidabile anche solo per questo motivo. Spetta al richiedente dimostrare che il documento è autentico e affidabile.

Può sorgere la necessità di valutare fattori quali la coerenza interna, il livello di dettaglio, la coerenza con altre prove e, in particolare, le COI e se le informazioni provengano da una fonte diretta. Quanto precede si applica anche a questioni vertenti sull'identità e le qualifiche dell'autore, l'affidabilità delle informazioni su cui il documento è basato e la finalità con cui il documento è stato redatto.

Il contenuto, la natura e l'autore delle prove documentali sono stati oggetto di discussione, ad esempio, presso il Consiglio belga per le controversie in materia di legge sugli stranieri, in relazione alle dichiarazioni di testimoni. Il Consiglio ha considerato che le dichiarazioni rese da una fonte privata potevano avere un certo peso, osservando quanto segue:

È stato necessario esaminare se fosse possibile individuarne l'autore, verificarne il contenuto e stabilire se le informazioni contenute fossero sufficientemente esatte e coerenti per rendere un contributo utile all'accertamento dei fatti nel caso di specie. Tale esame deve essere realizzato su base individuale. Quando il testimone può essere ascoltato, spetta all'autorità competente per l'istruttoria stabilire se procedere con l'audizione dello stesso per valutarne la credibilità ⁽³²³⁾.

I documenti devono essere oggetto di una disamina pari a quella destinata alle dichiarazioni del richiedente: i principi applicabili alla valutazione delle prove di cui al precedente paragrafo 4.3 non si applicano soltanto alle dichiarazioni, orali o scritte, ma anche a tutta la documentazione presentata a sostegno della domanda ⁽³²⁴⁾. I documenti non vanno valutati separatamente bensì alla luce del complesso delle prove. In ogni caso, prima di giungere a una conclusione negativa, un richiedente dovrebbe avere o avere avuto un'adeguata possibilità di fornire una spiegazione o formulare osservazioni sui dubbi sorti.

4.7 Norme per la valutazione delle perizie

4.7.1 Norme generali

Un perito testimone è una persona il cui livello di conoscenza specializzata o competenza in un settore specifico è tale da renderlo qualificato a fornire un parere su aspetti di fatto rientranti

⁽³²³⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 23 febbraio 2011, n. 56.584, punto 4.2 (traduzione non ufficiale) (cfr. anche sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽³²⁴⁾ Tribunale speciale (Scozia, Regno Unito), sentenza del 12 giugno 2007, *SD/Secretary of State for the Home Department*, [2007] CSOH 97, al punto 6, il convenuto aveva ignorato «due relazioni di polizia e quattro lettere», dal momento che non era chiaro se fossero traduzioni o copie o entrambe le cose e provenivano da una fonte sconosciuta. Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene l'onere della prova non fosse elevato, spettasse al richiedente stabilire la provenienza dei documenti presentati e rientrasse nel margine discrezionale dell'organo decisionale non tenerne conto qualora il richiedente avesse omesso di appurarne l'origine. Cfr. anche Tribunale speciale (Scozia, Regno Unito), Sezione esterna, sentenza del 13 maggio 2010, *RY/Secretary of State for the Home Department*, [2010] CSOH 65, ai punti 31-33, in cui il tribunale ha accettato che il convenuto avesse legittimi dubbi sulla provenienza dei documenti nell'ambito delle conclusioni negative sulla credibilità e sull'elevata disponibilità di documenti ottenuti in modo fraudolento.

nel suo settore di competenza. Pertanto le perizie possono essere prodotte a sostegno di una domanda o un ricorso qualora vi siano questioni pertinenti che richiedono una competenza particolare che può non essere altrimenti a disposizione delle parti o degli organi decisionali. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), ne dà conferma disponendo che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori». Nei casi vertenti sulla protezione internazionale, vi possono altresì rientrare questioni relative all'età, alla lingua e di natura politico-sociale esistenti nel paese d'origine di un richiedente.

Il processo di determinazione del valore delle perizie è diverso da quello applicato per la determinazione del valore probatorio delle prove documentali. Quest'ultimo comprende di norma la qualità degli esami, le conclusioni delle prove e l'ambito della persecuzione o del danno grave asseriti. Nel caso di perizie, comprende la competenza del perito, il livello di certezza attribuito alle conclusioni e la presenza di potenziali divergenze di opinioni nelle perizie.

Un perito testimone, che fornisca prove o compaia dinanzi a un giudice o collabori su richiesta di una parte, ha l'obbligo fondamentale di essere indipendente, obiettivo e imparziale. I periti testimoni devono avere acquisito conoscenze ed esperienze sufficienti per quanto riguarda le questioni pertinenti alle prove loro sottoposte, oltre a conoscere la portata della pratica o del parere attuale ⁽³²⁵⁾. Al fine di stabilirne la competenza, devono essere in grado di dimostrare la loro qualifica nel settore di conoscenza su cui si prefiggono di fornire delle prove come professionista o accademico ⁽³²⁶⁾. Per analogia non può essere dato peso alle perizie che esulano dal settore di competenza del perito. È l'esempio del caso dinanzi al Tribunale speciale scozzese, in cui un perito linguistico ha esaminato la conoscenza del paese e della cultura da parte del richiedente ⁽³²⁷⁾.

Gli obblighi dei periti sono stati sintetizzati dallo UKUT ⁽³²⁸⁾ e riportati nella successiva tabella 16.

Tabella 16: Obblighi dei periti (sintesi dell'UKUT)

i)	fornire informazioni e pareri espliciti in modo indipendente e imparziale rispetto alla controversia;
ii)	considerare tutti i fatti sostanziali, compresi quelli che potrebbero contrastare con il parere del perito testimone;
iii)	essere obiettivi e imparziali;
iv)	evitare di perorare indebitamente una causa assumendone di fatto il patrocinio;
v)	essere pienamente informato;
vi)	agire entro i confini del settore di competenza del testimone;
vii)	modificare il proprio punto di vista o cambiare del tutto parere, se del caso.

Secondo tale giurisprudenza, il perito deve effettuare un'analisi critica e obiettiva delle informazioni di cui dispone e fornire un parere sincero e basato su conoscenze. Come osservato

⁽³²⁵⁾ Si noti che l'art. 18 DPA (rifusione) stabilisce che la visita medica «è effettuata da professionisti del settore medico qualificati» e gli «Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica». Cfr. anche Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. 149559.

⁽³²⁶⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 23 gennaio 2017, n. 181122; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 27 febbraio 2017, n. 183047.

⁽³²⁷⁾ Tribunale speciale (Scozia, Regno Unito), Sezione interna, sentenza del 12 luglio 2013, MABN e KASY/Advocate General for Scotland [2013] CSIH 68. Tale opinione è stata confermata dalla Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 21 maggio 2014, Secretary of State for Home Department/MN e KY [2014] UKSC 30, e dalla Corte suprema (Irlanda), sentenza del 15 agosto 2016, HRA/Minister for Justice Equality & Law Reform e altri [2016] IEHC 528.

⁽³²⁸⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2014, MOJ e altri (rientro a Mogadiscio) Somalia CG [2014] UKUT 442, punto 25.

dallo UKAIT, «è probabile che un eventuale parere proposto ma non suffragato dalla dimostrazione dell'obiettività e dall'esame completo dei fatti sostanziali che si esigono da un perito testimone goda di scarso peso»⁽³²⁹⁾. I periti dovrebbero fare attenzione a proporre un parere su questioni di competenza dell'organo decisionale (nell'ambito dei ricorsi la credibilità di un resoconto fornito da un richiedente spetta innanzi tutto almeno ai giudici di primo grado). Nei casi opportuni il perito dovrebbe essere nella posizione di valutare la probabilità, se rilevante, di altre spiegazioni o motivi come, ad esempio, nelle prove mediche concernenti l'esistenza di cicatrici e come siano state causate⁽³³⁰⁾.

Alcune giurisdizioni nazionali hanno statuito che un giudice non deve ignorare o respingere una perizia o la testimonianza di un perito senza fornirne i motivi⁽³³¹⁾. Così come il perito testimone non deve intromettersi nei compiti dell'inquirente giudiziario o quasi giudiziario (se del caso), quest'ultimo non deve atteggiarsi a esperto del settore pertinente.

In un caso, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha respinto la rilevanza di una relazione medica, riferendosi semplicemente alla mancanza generale di credibilità del resoconto del richiedente. Tenuto conto delle descrizioni dettagliate delle ferite e dei traumi contenute in tale relazione, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto che la Corte nazionale per il diritto d'asilo abbia commesso un errore di diritto in quanto era tenuta a valutare i rischi che tali ferite e traumi potevano comportare e a specificare i motivi che l'avevano indotta a considerare che la relazione non fosse rilevante⁽³³²⁾.

Tale sentenza coincide, *mutatis mutandis*, con la logica applicata dalla Corte EDU in due casi su cui si è pronunciata nel 2013. Nelle sentenze *I/Svezia* e *RJ/Francia*, la Corte, se da una parte ha confermato la conclusione negativa in termini di credibilità cui sono giunte le autorità nazionali competenti in materia di asilo sia nel procedimento amministrativo sia in quello giudiziario, dall'altra ha stabilito che le relazioni mediche presentate dai richiedenti facevano sorgere il forte sospetto che essi avessero subito maltrattamenti contrari all'articolo 3 CEDU e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere esaminati in separata sede per quanto riguarda la questione del rischio futuro. Nella sentenza *I/Svezia*, la rilevanza delle conclusioni mediche era inoltre suffragata dal fatto che le cicatrici, qualora venissero viste dalle autorità al rientro, potevano far sorgere il sospetto che il richiedente fosse stato coinvolto in attività violente e di opposizione recenti⁽³³³⁾. In entrambi i casi i giudici nazionali aditi si sono fondati sul fatto che, data la mancanza di credibilità dei resoconti dei richiedenti, le relazioni mediche non permettevano di accertare gli autori e i motivi dei maltrattamenti⁽³³⁴⁾.

Le perizie non vanno trattate isolatamente, ma devono essere considerate parte integrante delle prove nel complesso⁽³³⁵⁾.

⁽³²⁹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 5 novembre 2015, *AAW* (perizie — peso) Somalia [2015] UKUT 00673 (IAC), punto 25.

⁽³³⁰⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 23 aprile 2014, *KV* (Cicatrici — prove mediche) Sri Lanka [2014] UKUT 230. Cfr. anche Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 7 marzo 2017, *KV* (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department [2017] EWCA Civ 119.

⁽³³¹⁾ Tale requisito è stato chiaramente evidenziato dal Consiglio di Stato (Francia), decisione del 10 aprile 2015, *M. B.*, domanda n. 372864 B.

⁽³³²⁾ Consiglio di Stato (Francia), *M. B.*, n. 372864 B, cit., nota 331.

⁽³³³⁾ Corte EDU, *I/Svezia*, cit., 179, punti 59-69.

⁽³³⁴⁾ Corte EDU, *RJ/Francia*, cit., 179, punti 41-43.

⁽³³⁵⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles), *Mibanga/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota 216; Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2006, *SA* (Somalia)/Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 1032, punti 31-32; Tribunale superiore del Regno Unito, *KV* (Cicatrici — prove mediche) Sri Lanka, cit., nota 330, punto 211. Cfr. anche Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 27 settembre 2016, *M. AB.*, n. 11022527; Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 21 settembre 2016, *ECLI:NL:RVS:2016:2589*.

4.7.2 Prove mediche e periti medicis

Le perizie mediche sono spesso presentate nell'ambito di domande di protezione internazionale nella fase amministrativa e/o nei procedimenti dinanzi a un giudice. Ad esempio, le prove mediche possono essere presentate in relazione all'asserzione che un richiedente sia già stato oggetto di persecuzione o danno grave, in modo da apportare elementi utili alla valutazione della misura in cui il richiedente sia idoneo o in grado di sostenere un colloquio e fornire prove oppure in relazione all'età e/o ai parenti rilevanti del richiedente. Per ulteriori informazioni sulla valutazione dell'età, cfr. paragrafo 5.2.2.

Rilevante ai fini delle prove mediche basate sull'asserzione che un richiedente sia già stato oggetto di persecuzione o danno grave, il considerando 31, DPA (rifusione), dispone quanto di seguito riportato.

Considerando 31, DPA (rifusione)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica [...] nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Il protocollo di Istanbul è molto rilevante, sebbene non sia legalmente vincolante per gli Stati membri⁽³³⁶⁾. Il protocollo è «inteso come un insieme di linee guida internazionali per la valutazione di persone che formulano accuse di presunte torture e maltrattamenti, per indagini su casi di presunte torture e per presentare rapporti sui relativi esiti alla magistratura o ad altri organi investigativi»⁽³³⁷⁾. Stabilisce principi che «delineano le norme minime perché gli Stati garantiscano una documentazione efficace sulla tortura»⁽³³⁸⁾. Tali principi rispecchiano l'esigenza di disporre di relazioni mediche atte a dimostrare che sono basate su una metodologia solida. Le linee guida ivi contenute non sono proposte come un protocollo rigido. «Esse rappresentano piuttosto le norme minime basate sui principi e dovrebbero essere usate tenendo conto delle risorse disponibili»⁽³³⁹⁾.

Trattando le «Indagini legali sulla tortura», al capitolo III, e dove fornisce una panoramica relativa all'esame delle conseguenze fisiche e psicologiche, il protocollo sancisce che «[p]er stabilire l'esistenza di prove fisiche e psicologiche di atti di tortura, è importante considerare le sei domande seguenti»⁽³⁴⁰⁾ (cfr. la sottostante tabella 17).

⁽³³⁶⁾ Per la considerazione dello status del protocollo, cfr. Tribunale superiore (Regno Unito), *KV (Cicatrici — prove mediche) Sri Lanka*, cit., nota 330, punti 222-224. I giudici di tutto il mondo hanno attribuito un grande valore probatorio alle relazioni medico-legali redatte da periti sulla base dei principi e degli standard di cui al protocollo di Istanbul. Cfr. Commissione interamericana dei diritti umani, sentenza del 5 marzo 2001, causa 11.015, *Hugo Juárez Cruzat e altri/Perù*, relazione n. 43/01; Corte EDU, sentenza del 3 giugno 2004, *Bati e altri/Turchia*, domande nn. 33097/96 e 57834/00; Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, sentenza del 2 maggio 2012, *Gabriel Shumba/Repubblica dello Zimbabwe*, comunicazione n. 288/2004. L'adozione del protocollo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 fornisce al documento ulteriore autorità globale quale standard per l'indagine e la documentazione di accuse di tortura e maltrattamenti. cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, 22 febbraio 2001, UN Doc A/RES/55/89, Risoluzione relativa all'adozione dei principi per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

⁽³³⁷⁾ Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante* (2004) Serie di formazione professionale n. 8/Rev. 1, pag. 1.

⁽³³⁸⁾ *Ibid.*, pag. 2.

⁽³³⁹⁾ *Ibid.*, pag. 2.

⁽³⁴⁰⁾ *Ibid.*, punto 105.

Tabella 17: Sei domande importanti per stabilire l'esistenza di prove fisiche e psicologiche di tortura, secondo quanto definito nel protocollo di Istanbul⁽³⁴¹⁾

a)	Le osservazioni fisiche e psicologiche sono coerenti con gli atti di tortura denunciati?
b)	Quali sono le osservazioni cliniche costitutive del quadro clinico?
c)	Le osservazioni psicologiche attese e le reazioni tipiche di uno stress acuto trovano il loro posto nell'ambiente culturale e sociale del soggetto?
d)	Dato che i disturbi mentali associati a un trauma evolvono con il tempo, qual è la cronologia dei fatti in relazione agli eventi di tortura? In quale stadio si trova il paziente in questa evoluzione?
e)	Quali altri fattori traumatici colpiscono il soggetto (ad esempio, persecuzione, sradicamento forzato, esilio, perdita della famiglia e dello status sociale)? Qual è il loro impatto sulla vittima?
f)	Il quadro clinico suggerisce una falsa denuncia di tortura?

Il protocollo raccomanda che per ogni lesione osservata e per l'intero insieme delle lesioni osservate, il medico debba indicare il grado di compatibilità con l'attribuzione denunciata dal paziente e che si usino solitamente i termini riportati nella tabella sottostante⁽³⁴²⁾.

Tabella 18: Gerarchia in cinque punti dei gradi di compatibilità secondo quanto previsto dal protocollo di Istanbul⁽³⁴³⁾

a)	Non compatibile	La lesione non può essere stata provocata dal trauma descritto.
b)	Compatibile	La lesione potrebbe essere stata provocata dal trauma descritto, ma è non specifica e vi sono molte altre possibili cause.
c)	Altamente compatibile	La lesione potrebbe essere stata provocata dal trauma descritto e vi sono poche altre possibili cause.
d)	Tipico	Questa lesione viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi sono altre possibili cause.
e)	Specifico	Questa lesione non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da quello descritto.

Tuttavia, «[f]ondamentalmente, è la valutazione globale di tutte le lesioni che è importante nella valutazione della storia di tortura, e non la compatibilità di ogni lesione con una particolare forma di tortura»⁽³⁴⁴⁾.

Secondo la giurisprudenza nazionale esistente, come avviene con ogni altro perito, l'esperto medico deve dimostrare le proprie credenziali⁽³⁴⁵⁾, comprese le qualifiche, l'istruzione e la formazione, l'affiliazione a ordini professionali e l'esperienza, nonché provare di avere familiarità con il protocollo di Istanbul e che le relative linee guida contribuiscono a formare la sua opinione medica⁽³⁴⁶⁾. Le perizie devono essere circoscritte al settore di competenza ed esperienza del perito e devono esaminare criticamente le prove, senza procedere all'accettazione incondizionata del resoconto di un richiedente. Il perito deve essere imparziale e astenersi dal fornire un parere sulla credibilità generale del richiedente o nel merito del suo caso. L'esperto medico dovrebbe stabilire i fatti secondo le informazioni corrispondenti e/o secondo i dati che

⁽³⁴¹⁾ *Ibid.*, punto 286

⁽³⁴²⁾ *Ibid.*, punto 187.

⁽³⁴³⁾ *Ibid.*, punto 187 (grassetto aggiunto). Cfr. anche IARLJ, *Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence*, giugno 2010.

⁽³⁴⁴⁾ Manuale del protocollo di Istanbul, op. cit., nota 337, paragrafo 188.

⁽³⁴⁵⁾ Cfr. ad esempio Corte suprema (Spagna), sentenza del 24 febbraio 2012, ricorso n. 2476/2011, STS 1197/2012, pag. 8 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese), in cui una relazione medica della Croce Rossa è stata considerata obiettiva dalla Corte, data l'affidabilità dell'organismo che opera sotto la protezione della Spagna e si attiene, tra l'altro, ai principi fondamentali di imparzialità, neutralità, umanità e indipendenza.

⁽³⁴⁶⁾ L'articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione) dispone che «[l]a visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati» e l'articolo 25, paragrafo 5, prevede che ogni esame medico è «effettuato da professionisti nel settore medico qualificati».

ha raccolto. Qualora l'organo decisionale rilevi che i fatti alla base del parere dell'esperto non siano circostanziati o non siano corretti, diminuirà il peso attribuibile a tale perizia.

Una relazione medica relativa a tale esame dovrebbe contenere idealmente una dichiarazione chiara del medico riguardo alla coerenza rispetto alla denuncia di ferite specifiche in conseguenza di tortura o altri maltrattamenti assunti come prove di persecuzione o danno grave. Laddove il medico rilevi un grado di coerenza tra le ferite/cicatrici e le cause denunciate dal richiedente, tale da presupporre l'esistenza di altre possibili cause, ai fini della relazione medica è utile esaminarle per valutarne la probabilità, tenendo conto delle informazioni a disposizione sulla vita del richiedente ⁽³⁴⁷⁾.

Una delle peculiarità delle relazioni medico-legali redatte secondo il protocollo è che contengono elementi delle prove documentali e del parere dell'esperto. Le prove documentali raccolgono tutti i referti medici, ma non forniscono un'analisi delle lesioni, mentre lo scopo del parere di un esperto è informare il giudice su questioni tecniche esterne ai suoi settori di competenza ⁽³⁴⁸⁾.

Il peso che andrebbe attribuito a una relazione medica dipende dalla sua qualità e dalla sua caratteristica di essere concludente. L'aspetto dirimente è se sia possibile creare un legame causale sufficientemente solido tra le cicatrici o i disturbi medici del richiedente e le torture o altri maltrattamenti avvenuti in passato ⁽³⁴⁹⁾. Qualora una relazione medica contenga conclusioni diagnostiche del tutto dipendenti dalla storia o dai sintomi denunciati dal richiedente, ma il giudice conclude, previa valutazione di tutte le prove complessive, che il resoconto del richiedente non è credibile, tale conclusione potrà giustificare l'attribuzione di un peso limitato a tali prove. Ciò nonostante, una relazione medica rappresenta una prova indipendente e non può essere respinta semplicemente perché basata sul resoconto di un richiedente ⁽³⁵⁰⁾. La relazione dell'esperto dovrebbe fornire dati utili per la valutazione della credibilità e, nel valutare le perizie, il giudice deve prestare attenzione a non commettere l'errore di giungere a conclusioni sulla credibilità prima di tenere conto delle prove mediche.

Secondo la giurisprudenza della Corte suprema irlandese, «nel considerare l'eventuale valutazione della credibilità di un richiedente, gli organi decisionali devono tenere conto del complesso delle prove mediche che sono state loro esibite». Inoltre, «qualora tali prove debbano essere respinte, i motivi alla base del rigetto delle relazioni dovranno essere riportati dettagliatamente nella decisione» e «il requisito di identificare appieno i motivi del rigetto delle relazioni mediche che attribuiscono un valore probatorio maggiore ai referti clinici può essere meno stringente laddove la considerazione equilibrata di tutte le prove faccia propendere nettamente per una mancanza di credibilità» ⁽³⁵¹⁾.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale tedesco, un richiedente che denunci di soffrire di disturbo post-traumatico da stress (DPTS) dovrebbe circostanziare la propria domanda esibendo un certificato medico rilasciato da un professionista con un certo livello minimo di competenza ⁽³⁵²⁾. Questo dovrebbe chiarire su quali basi il medico specialista

⁽³⁴⁷⁾ R. Thomas, *Administrative Justice and Asylum Appeals*, op. cit., nota 77, pagg. 154 e segg. Cfr. anche M. Reneman, *EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy* (Hart Publishing, 2014), punto 8.5.3.

⁽³⁴⁸⁾ A. Kjærsum, «*Combating Torture With Medical Evidence: The Use of Medical Evidence and Expert Opinions in International and Regional Human Rights Tribunals*», *Torture Journal* (2010), pagg. 119-186.

⁽³⁴⁹⁾ Cfr. Corte suprema (Irlanda), sentenza del 28 settembre 2010, *RMK/Refugee Appeals Tribunal e Minister for Justice Equality and Law Reform* [2010] IEHC 367, punto 26.

⁽³⁵⁰⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 aprile 2012, *AM/Secretary of State for the Home Department* [2013] EWCA Civ 521.

⁽³⁵¹⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 10 marzo 2015, *MM/Refugee Appeals Tribunal e altri* [2015] IEHC 158.

⁽³⁵²⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza dell'11 settembre 2007, *BVerwG 10 C 8.07*, punto 15, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* 2008, pag. 142.

abbia sviluppato la sua diagnosi e le caratteristiche del disturbo nel caso specifico. Vi rientrano le informazioni concernenti la durata e la frequenza con cui il paziente abbia ricevuto il trattamento medico e se le conclusioni del medico confermino il disagio descritto dal richiedente.

Altre giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che il certificato medico debba fornire informazioni sulla gravità del disturbo, il trattamento necessario e il ciclo di trattamento precedente (medicazioni e terapia) ⁽³⁵³⁾. Qualora la presenza di DPTS appaia basata su esperienze traumatiche del richiedente nel suo paese d'origine, ma tale dato non sia stato reso noto all'inizio della procedura in materia d'asilo nello Stato membro, sarà solitamente richiesta una spiegazione del perché il disturbo non sia insorto prima.

Nel 2016 la Legge tedesca in materia di soggiorno ⁽³⁵⁴⁾ è stata modificata affinché prevedesse di fornire prove a sostegno di qualsiasi presunto disturbo sotto forma di un «certificato medico rilasciato da un professionista qualificato». Il certificato medico «contiene in particolare le circostanze di fatto alla base del parere medico, la metodologia di raccolta dei fatti, la valutazione tecnica e medica del quadro clinico (diagnosi), la gravità del disturbo e le potenziali conseguenze verificabili secondo la valutazione medica» ⁽³⁵⁵⁾.

4.7.3 Informazioni sul paese d'origine e perizie

Le prove circa la situazione generale esistente nel paese d'origine possono essere ottenute non soltanto dalle relazioni delle autorità statali, l'EASO, l'UNHCR, le organizzazioni non governative (ONG) internazionali o nazionali, gli istituti di ricerca e i mezzi di comunicazione, ma anche da esperti testimoni ⁽³⁵⁶⁾. Gli standard generali di valutazione delle prove si applicano ugualmente all'analisi delle perizie (cfr. paragrafo 4.6) ⁽³⁵⁷⁾.

Le perizie nazionali possono essere richieste per molteplici motivi a integrazione delle relazioni delle COI: per rendere disponibili conoscenze del paese d'origine o di un paese terzo, inserire il caso del richiedente nel contesto di tale paese e chiarirne le prassi politiche, economiche, culturali e religiose e altre questioni specifiche in relazione a una particolare domanda, quali l'età, la cultura, il sesso, l'etnia o il linguaggio. Le perizie comportano un vantaggio, nel senso che la richiesta di informazioni e, pertanto, le perizie fornite in risposta possono essere strutturate appositamente per i fatti in questione nella valutazione.

4.7.4 Lingua e prove linguistiche

Nelle domande di protezione internazionale, in special modo laddove siano controversi il paese di nazionalità del richiedente o quello in cui aveva precedentemente la residenza abituale, alcuni Stati membri sono ricorsi a relazioni dell'analisi linguistica effettuata.

⁽³⁵³⁾ Cfr. ad esempio Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 21 marzo 2013, n. 99.380, punto 4.5 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽³⁵⁴⁾ Germania, Aufenthaltsgesetz del 25 febbraio 2008, anche in inglese.

⁽³⁵⁵⁾ Articolo 60 bis, paragrafo 2, lettera c), della Legge in materia di soggiorno tedesca. L'articolo 60 bis riguarda la sospensione temporanea del provvedimento di espulsione. Ciò è quanto prevede la legge tedesca, ma la CGUE potrebbe obiettare che sia più prescrittiva del necessario.

⁽³⁵⁶⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 18 maggio 2012, AK [articolo 15, lettera c)] Afghanistan CG [2012] UKUT 00163 (IAC), in cui il Tribunale ha stabilito che «può configurarsi un ruolo utile nei casi di orientamento per paese per le relazioni redatte da analisti/consulenti sulla base delle COI (paese d'origine)» [nota A (iv)].

⁽³⁵⁷⁾ A tale proposito, IARLJ, «Judicial Criteria for Assessing COI: a Checklist and Explanation» op. cit., nota 134, fornisce una lista di controllo utile, cui ricorrere nella valutazione di altre forme di perizie.

In una decisione del 2013, la Rada do Spraw Uchodźców polacca (Commissione per i rifugiati) ha considerato che l'analisi linguistica debba essere valutata «nell'ambito di tutte le prove raccolte nel caso, tenuto conto del principio del beneficio del dubbio»⁽³⁵⁸⁾. In tale caso, l'analisi peritale è stata condotta da una società privata specializzata nell'accertamento della regione di provenienza di un singolo soggetto, sulla base di un'analisi linguistica e mediante l'esame della sua conoscenza della topografia della regione⁽³⁵⁹⁾. Tuttavia non si è tenuto conto della particolare situazione del richiedente, il quale, pur proveniente dal Sudan (in base a quanto dichiarato), era stato cresciuto da una famiglia della Tanzania e aveva poi vissuto in un centro gestito da missionari con diverse comunità linguistiche⁽³⁶⁰⁾.

Tali relazioni sono state altresì accettate dalla Corte suprema del Regno Unito come ammissibili in linea di principio, pur sottolineando l'importanza di esaminarle criticamente, alla luce di tutte le prove, e di fornire una motivazione adeguata a sostegno della conclusione⁽³⁶¹⁾. È stato inoltre ribadito che non «spettava all'esperto in lingua manifestare un parere sulla credibilità in generale»⁽³⁶²⁾.

4.8 Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine (COI)

La definizione di COI è reperibile al paragrafo 1.2.5. Tale paragrafo esamina l'obbligo legale di considerare le COI (paragrafo 4.8.1) e i tipi di COI (paragrafo 4.8.2). Analizza poi in dettaglio i criteri di valutazione (paragrafo 4.8.3) e l'utilizzo delle COI da parte dei giudici (paragrafo 4.8.4).

4.8.1 Obbligo legale di considerare le COI

Le COI sono fondamentali ai fini di un adeguato esame di domande di protezione internazionale da parte delle autorità accertanti nonché dell'adempimento dell'operato dei giudici. L'analisi del rischio futuro, implicita nella definizione di rifugiato e di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, comprendente la valutazione dell'eventuale disponibilità di protezione nel paese d'origine, richiede che le autorità accertanti e i giudici competenti conoscano in misura sufficiente le condizioni vigenti nel paese di nazionalità del richiedente o in quello in cui aveva precedentemente la residenza abituale. Le COI sono altresì altamente rilevanti nella valutazione del resoconto di circostanze passate da parte del richiedente. Anche prima che gli strumenti del CEAS stabilissero standard specifici concernenti l'uso delle COI, la prassi degli organi decisionali a livello amministrativo e di ricorso aveva registrato un costante sviluppo verso l'affidamento sistematico sulle stesse COI nella valutazione delle prove e della credibilità. Quanto precede non significa che l'acquisizione di tale conoscenza rappresenti di

⁽³⁵⁸⁾ Commissione per i rifugiati (Polonia), RdU-246-1/S/13, cit., nota 161, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese). Lo stesso approccio è stato adottato dalla Corte suprema amministrativa (Finlandia), sentenza del 4 febbraio 2013, KHO:2013:23 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese). Tuttavia, nell'ultimo caso, le prove considerate nel complesso indicavano che il richiedente non era credibile per quanto riguardava la regione di provenienza (sud Somalia).

⁽³⁵⁹⁾ Commissione per i rifugiati (Polonia), RdU-246-1/S/13, cit., nota 161, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽³⁶⁰⁾ *Ibid.*, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽³⁶¹⁾ Corte suprema (Regno Unito), MN e KY, cit., nota 327, punto 46. Si noti altresì che, al punto 44, la Corte ha precisato che «era doveroso sottolineare che Sprakab non era infallibile, che i giudici devono ammettere anche la possibilità di errori, che le parti devono avere l'opportunità e il materiale necessario per affrontare tale prova» e che, nella sentenza originale del Tribunale speciale (Scozia, Regno Unito), MABN e KASY/Advocate General for Scotland, cit., nota 327, il giudice aveva espresso molte critiche nei confronti di Sprakab dal punto 59 in poi.

⁽³⁶²⁾ Corte suprema (Regno Unito), MN e KY, cit., nota 327, punto 51, (iii), lettera b). La Corte ha ritenuto che, nel considerare la questione se un esperto linguistico possa presentare osservazioni sulla mancanza di familiarità da parte di un richiedente con quello che asserisce essere il suo luogo d'origine: «[I]a relazione deve chiarire la fonte e la natura delle informazioni dell'analista su cui si basano le osservazioni [sulla mancanza di familiarità] e individuare l'errore o la mancanza di quella conoscenza che era attesa ma non è stata rilevata nel materiale emerso dal colloquio»; inoltre, la Corte ha ritenuto che «chi redige le relazioni dovrebbe limitarsi a individuare tale mancanza di conoscenza invece di manifestare pareri in merito alla questione generica che il richiedente parli in modo convincente o meno», *ibid.*

per sé una conclusione. L'UNHCR osserva che «le autorità chiamate a determinare lo status di rifugiato non sono tenute ad emettere un giudizio sulle condizioni esistenti nel paese d'origine del richiedente» ⁽³⁶³⁾. Gli organi decisionali, compresi i membri degli organi giudiziari, sono piuttosto chiamati a valutare se un individuo necessita di protezione internazionale, tenuto conto delle circostanze specifiche del richiedente e delle COI pertinenti.

Qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), le COI non sono, di per sé, uno degli elementi espressamente menzionati dall'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione). Se è vero che i richiedenti sono senz'altro liberi di presentare le COI a sostegno della loro domanda, è altrettanto vero che essi non hanno l'obbligo di farlo.

Il requisito legale che impone agli Stati membri di richiedere e tenere in conto le COI nella valutazione di una domanda di protezione internazionale è tuttavia sancito dal diritto derivato dell'UE, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale, segnatamente nelle disposizioni riportate nella successiva tabella 19.

Tale obbligo discende direttamente dalla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), una disposizione vincolante. Si fa riferimento alle COI anche in altre disposizioni della DQ (rifusione). Ad esempio, la terza condizione da cui deriva il requisito probatorio attenuato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, è soddisfatta quando «le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone». L'articolo 8, paragrafo 2, DPA (rifusione), stabilisce gli standard applicabili alle COI nell'ambito dell'esame della possibilità di una protezione alternativa interna.

È altresì possibile dedurre dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), che gli organi decisionali siano tenuti a valutare le COI in modo obiettivo e imparziale. Applicata all'oggetto delle COI, la conformità a tale disposizione vincolante dipenderà, in misura rilevante, dal modo in cui il materiale di COI su cui ci si è basati sia stato selezionato e interpretato in relazione alle questioni specifiche sollevate dal caso in esame. L'affidamento su fonti parziali, instabili, non aggiornate e/o imprecise rappresenta un ostacolo principale al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione). A tale proposito, la corretta applicazione degli altri standard del diritto dell'UE che disciplinano il ricorso ai criteri relativi alle COI permetterà ai giudici di fare affidamento su un insieme di COI tale da consentire un esame individuale, obiettivo e imparziale del caso. È bene notare che requisiti analoghi, seppur formulati in modo diverso, emergono dai criteri di valutazione delle COI elaborati sia dalla Corte EDU sia dalla IARLJ (cfr. successivi paragrafi 4.8.3.2 e 4.8.3.3). I requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), rispecchiano la consapevolezza che taluni tipi di prove non possano essere a disposizione del richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale.

Per quanto riguarda i giudici, l'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione), prevede che abbiano accesso a informazioni precise e aggiornate «necessarie per l'adempimento delle loro funzioni». Analogamente, al fine di adempiere ai loro doveri ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), per assicurare un rimedio effettivo che preveda «l'esame completo ed *ex nunc*

⁽³⁶³⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 42.

degli elementi di fatto e di diritto»⁽³⁶⁴⁾, i giudici almeno di primo grado devono tenere conto dei potenziali mutamenti della situazione esistente nel paese d'origine, tali da poter incidere sulla rilevanza delle COI su cui basa l'autorità accertante nella sua decisione.

Tabella 19: Norme CEAS pertinenti all'uso delle COI

Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), DQ (rifusione)	L'esame della domanda di protezione internazionale [...] prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione.
Articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione)	Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle condizioni personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)	Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.
Articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione)	Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 37, paragrafo 3, DPA (rifusione)	La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), DPA (rifusione)	[G]li Stati membri provvedono affinché [...]: a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati.
Articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)	Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un rimedio effettivo preveda l'esame completo ed <i>ex nunc</i> degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

⁽³⁶⁴⁾ Cfr., in linea generale, il precedente paragrafo 3.1.1.

Articoli 4, 6, paragrafo 4, lettera e), e 11 del regolamento che istituisce l'EASO

Articolo 4: L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi di origine, in particolare: a) la raccolta, secondo modalità trasparenti e imparziali, d'informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali, nonché da istituzioni e organismi dell'Unione; b) l'elaborazione di relazioni sui paesi di origine, sulla base delle informazioni raccolte in conformità alla lettera a); c) la creazione e l'ulteriore sviluppo di un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine al fine di garantire la trasparenza in conformità delle regole necessarie per l'accesso a tali informazioni ai sensi dell'articolo 42; d) l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine; e) l'analisi delle informazioni sui paesi di origine, condotta secondo modalità trasparenti nell'intento di promuovere la convergenza tra criteri di valutazione e, se del caso, utilizzando i risultati delle riunioni di uno o più gruppi di lavoro. Tale analisi non è volta a impartire istruzioni agli Stati membri sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande di protezione internazionale.

Articolo 6, paragrafo 4, lettera e): problematiche attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

Articolo 11, paragrafo 1: L'Ufficio di sostegno organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo e fra la Commissione e le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'*acquis* dell'Unione in materia di asilo. A tal fine l'Ufficio di sostegno può creare banche dati fattuali, giuridiche e giurisprudenziali riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, utilizzando, fra l'altro, i dispositivi esistenti. Fatte salve le attività dell'Ufficio di sostegno ai sensi degli articoli 15 e 16, in tali banche dati non vengono memorizzati dati personali, a meno che l'Ufficio di sostegno non li abbia tratti da documenti accessibili al pubblico;

paragrafo 2: L'Ufficio di sostegno raccoglie in particolare informazioni:

a) sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali; b) sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza.

Inoltre, il requisito dell'imparzialità e dell'obiettività nell'esame dell'azione o del ricorso dinanzi a un giudice comporta che, qualora i giudici abbiano a disposizione informazioni provenienti da più fonti, è **necessario tenere conto di tale molteplicità**. Laddove tali fonti siano potenzialmente divergenti per quanto riguarda il contenuto delle informazioni fornite in relazione a una questione importante del caso, i membri degli organi giudiziari dovrebbero valutarne la rispettiva rilevanza secondo gli standard definiti negli strumenti del CEAS. La decisione di attribuire maggiore o minore peso a una fonte specifica dovrebbe derivare, ove possibile, da una valutazione obiettiva della qualità e dell'affidabilità delle informazioni, quale può essere, ad esempio, la valutazione di più fonti di COI nella decisione del Tribunale superiore del Regno Unito nella sentenza AA [articolo 15, lettera c)] Iraq ⁽³⁶⁵⁾.

Oltre alle norme giuridiche che disciplinano l'uso delle COI, stabilite dalla DQ (rifusione) e dalla DPA (rifusione), il regolamento che istituisce l'EASO gli impone di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale [cfr. considerando 15, articoli 4, 6, lettera e), e 11].

⁽³⁶⁵⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), AA [articolo 15, lettera c)] Iraq CG, cit., nota 157.

L'obbligo di considerare le COI nel valutare un rischio di trattamento contrario all'articolo 3 CEDU è altresì ribadito nella giurisprudenza nazionale e nella giurisprudenza della Corte EDU. Nella sua sentenza *Mamatkulov e Askarov*, la Corte, rinviando alla causa *Soering*, ha statuito quanto segue:

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'extradizione da parte di uno Stato contraente può dare origine a una problematica ai sensi dell'articolo 3 e, pertanto, impegnare la responsabilità di tale Stato in forza della convenzione, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che la persona in questione, se estradata, correrebbe un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nel paese di destinazione. L'accertamento di tale responsabilità comporta giocoforza un esame delle condizioni esistenti nel paese richiedente rispetto alle norme di cui all'articolo 3 della convenzione ⁽³⁶⁶⁾.

Nella sua sentenza *NA*, la Corte EDU, trattando in linea più generale l'espulsione nel paese d'origine, ha ritenuto che «la valutazione del fatto che sussistano fondati motivi di ritenere che il richiedente corra tale rischio comporta inevitabilmente che la Corte esamini le condizioni esistenti nel paese di destinazione applicando le norme di cui all'articolo 3 della convenzione» ⁽³⁶⁷⁾.

Il requisito di riferirsi alle COI pertinenti in senso temporale alla data del procedimento dinanzi alla Corte è altresì ribadito a chiare lettere in diverse sentenze della Corte EDU:

È necessario effettuare un esame completo ed ex nunc in quanto la situazione esistente in un paese di destinazione può mutare col tempo. [...] Nonostante la posizione storica sia rilevante, nella misura in cui può chiarire la situazione attuale e la sua possibile evoluzione, sono le condizioni presenti a essere determinanti ed è quindi necessario tenere conto delle informazioni venute alla luce dopo la decisione finale adottata dalle autorità nazionali ⁽³⁶⁸⁾.

4.8.2 Tipi di COI

Le COI possono essere generali o incentrarsi su alcuni eventi o ambiti specifici. Possono essere specifiche per una determinata categoria (ad esempio, verbali di processi, profili di minoranze) e persino per un determinato caso o questione (ad esempio, controlli di ambasciate). La DQ (rifusione) opera un distinguo tra informazioni generali e specifiche per il caso del richiedente [articolo 4, paragrafo 5, lettera c)].

L'esplicito riferimento nella DQ (rifusione) e nella DPA (rifusione) all'UNHCR e all'EASO, unitamente alle «organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti», impone che le COI di tali organi specificati siano tenute in considerazione, anche se l'elenco non è esaustivo e non vieta di tenere conto delle COI derivanti da altri organi, ad esempio le unità COI nazionali ⁽³⁶⁹⁾ e di consultare più fonti, comprese le relazioni di ONG/istituti di ricerca della società civile/internazionali e locali nonché i mezzi di comunicazione, le università e, ove pertinente, gli esperti nazionali ⁽³⁷⁰⁾.

⁽³⁶⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 4 febbraio 2005, Grande Sezione, *Mamatkulov e Askarov/Turchia*, domande nn. 46827/99 e 46951/99, punto 67. Per quanto riguarda autorità più recenti, cfr. Corte EDU, sentenza del 23 febbraio 2012, Grande Sezione, *Hirsi Jamaa e altri/Italia*, domanda n. 27765/09, punti 114 e 115; e Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 79.

⁽³⁶⁷⁾ Corte EDU, *NA/Regno Unito*, cit., nota 192, punto 110.

⁽³⁶⁸⁾ Corte EDU, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, cit., nota 41, punto 136; Corte EDU, *Saadi/Italia*, cit., nota 199, punto 133; Corte EDU, *NA/Regno Unito*, cit., nota 192, punto 112; e Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punti 83.

⁽³⁶⁹⁾ Le COI provenienti da tali unità devono essere chiaramente distinte dall'orientamento politico emesso da tali organi.

⁽³⁷⁰⁾ Inoltre il ruolo di analisti/consulenti del paese d'origine nei casi di orientamento per paese è affrontato nello specifico dal Tribunale superiore (Regno Unito), *AK* (articolo 15, lettera c) *Afghanistan CG*, cit., nota 356.

La successiva tabella 20 fornisce una panoramica di diversi tipi di COI, senza tuttavia stabilire alcun ordine gerarchico tra i diversi tipi di COI.

Tabella 20: Tipi di COI

1	Mappe, enciclopedie, annuari
2	Relazioni di organizzazioni internazionali (UNHCR e altre organizzazioni legate alle Nazioni Unite, Unione europea, Consiglio d'Europa, EASO)
3	Relazioni di ONG internazionali (Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group ecc.)
4	Relazioni di organizzazioni nazionali, gruppi di esperti, reti analitiche, esperti (politici) nazionali e ONG locali
5	Materiale didattico universitario, giornali/stampa, relazioni di mezzi di comunicazione
6	Documentazione giuridica (leggi e regolamenti, giurisprudenza)
7	Risposte a domande specifiche pertinenti a un caso, rese pubbliche da unità specializzate di autorità accertanti o istituzioni operanti in materia di asilo tra cui, ad esempio, il Lifos (Centro Informazioni sul paese d'origine e analisi) dell'Agenzia svedese per l'immigrazione, il Centro irlandese di documentazione sui rifugiati, Landinfo (il Centro norvegese Informazioni sul paese d'origine) delle Autorità norvegesi per l'immigrazione, il Consiglio canadese per l'immigrazione e i rifugiati ecc.
8	Relazioni specifiche redatte al termine di missioni congiunte di accertamento dei fatti nei paesi d'origine
9	Fonti social media

Alcune banche dati, quali [EASO COI Portal](#), [Refworld](#) dell'UNHCR ed [ECOI.net](#) di ACCORD forniscono un rapido accesso a tali diversi tipi di COI.

Lo sviluppo del ricorso a missioni di accertamento dei fatti nei paesi d'origine è in linea con il ruolo sempre più attivo delle autorità accertanti nel processo dell'ottenimento di informazioni pertinenti alle questioni specifiche sollevate da richiedenti la protezione internazionale nelle loro domande. Tali missioni possono spesso accedere a fonti primarie, di difficile accesso dall'estero, nonché verificare e chiarire le informazioni disponibili che possono altrimenti essere limitate, inaffidabili o contraddittorie. Le missioni di accertamento dei fatti hanno anche ulteriori vantaggi, in quanto consentono ai ricercatori di COI di mantenere e valutare reti di fonti locali per un uso in futuro e di fornire una competenza pratica inestimabile. Inoltre, le relazioni di missioni di accertamento dei fatti pubbliche e commissionate aggiungono credibilità alle informazioni fornite dalle unità COI mediante la convalida da parte di fonti sul campo ⁽³⁷¹⁾. Tuttavia, tali relazioni possono essere di valore limitato qualora non adottino e applichino una metodologia valida ⁽³⁷²⁾. La metodologia definita in [EASO, Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine](#) ⁽³⁷³⁾ è parimenti applicabile alle missioni di accertamento dei fatti e si basa sui documenti intitolati [Orientamenti comuni dell'UE per l'elaborazione di informazioni sui paesi d'origine \(COI\)](#) ⁽³⁷⁴⁾ e [Orientamenti comuni dell'UE sulle missioni \(congiunte\) per l'accertamento dei fatti](#) ⁽³⁷⁵⁾.

La valutazione di tali missioni di accertamento dei fatti quali fonti utili di COI richiede tuttavia un'attenzione particolare da parte degli utenti. Alcuni dei criteri importanti da considerare

⁽³⁷¹⁾ UE, [Orientamenti comuni dell'UE sulle missioni \(congiunte\) per l'accertamento dei fatti](#), novembre 2010.

⁽³⁷²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 2016, MST e altri (categorie nazionali di rischio connesso al servizio) Eritrea CG [2016] UKUT 443, punti 192-201, lo UKUT ha attribuito un peso limitato a una missione del governo del Regno Unito incaricata dell'accertamento dei fatti in Eritrea all'inizio del 2016, in quanto questa aveva condotto colloqui di organizzazioni della società civile alla presenza di rappresentanti del governo eritreo.

⁽³⁷³⁾ EASO, [Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine](#), luglio 2012.

⁽³⁷⁴⁾ UE, [Orientamenti comuni dell'UE per l'elaborazione di informazioni sui paesi d'origine \(COI\)](#), aprile 2008.

⁽³⁷⁵⁾ UE, [Orientamenti comuni dell'UE sulle missioni \(congiunte\) per l'accertamento dei fatti](#), op. cit., nota 371.

a tale riguardo non sono sempre chiariti nelle relazioni delle missioni pubblicate: i termini di riferimento della missione, il numero di interlocutori, l'effettivo contesto degli intervistatori (ad esempio, alcuni statali e altri non statali), il fatto che le relazioni contengano o meno la trascrizione integrale o semplici sintesi o che siano state firmate dagli interlocutori, la presentazione delle informazioni raccolte ecc. Laddove una relazione sulla missione di accertamento dei fatti non contenga informazioni sufficienti su tali criteri, la trasparenza della sua metodologia può essere messa in questione. Pertanto può essere necessario un approccio cauto al peso attribuibile alle relazioni in tali circostanze ⁽³⁷⁶⁾.

4.8.3 Criteri di valutazione

4.8.3.1 Criteri di valutazione nel diritto dell'UE

Secondo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), gli Stati membri provvedono affinché «pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate». Ne consegue che la precisione, la rilevanza temporale e la varietà di fonti rappresentano gli unici requisiti espliciti.

4.8.3.2 Criteri di valutazione nella giurisprudenza della Corte EDU

I criteri sviluppati dalla Corte EDU servono a rafforzare e integrare il diritto derivato dell'UE. Nel valutare il peso da attribuire alle COI, la Corte EDU ha ribadito nella sua giurisprudenza che occorre prendere in considerazione la fonte di tale materiale, in particolare la relativa indipendenza, affidabilità e obiettività. Per quanto riguarda le relazioni, l'autorità e la reputazione dell'autore, la serietà delle indagini svolte, la coerenza delle loro conclusioni e la relativa corroborazione da parte di altre fonti sono tutte considerazioni pertinenti ⁽³⁷⁷⁾. Tali criteri, cui la Corte rinvia sistematicamente con formulazioni identiche, sono riportati nella successiva tabella 21.

Tabella 21: Criteri della Corte EDU per la valutazione delle COI

1	Indipendenza della fonte
2	Affidabilità della fonte
3	Obiettività della fonte
4	Reputazione dell'autore
5	Metodologia di compilazione
6	Coerenza delle conclusioni
7	Corroborazione da parte di altre fonti

Oltre a tali criteri, nella sua giurisprudenza sono reperibili osservazioni generali relative al peso che la Corte EDU attribuisce alle COI. La Corte attribuisce più importanza alle relazioni specifiche pertinenti ai diritti umani rispetto alle relazioni generali, in quanto «esaminano direttamente i motivi relativi al presunto rischio effettivo di maltrattamento nella causa dinanzi

⁽³⁷⁶⁾ Cfr. Consulenza e ricerca in materia di asilo/Consiglio olandese per i rifugiati, *Commento sulla metodologia relativa alla stesura della relazione sulle COI dell'EASO*, novembre 2012.

⁽³⁷⁷⁾ Corte EDU, Saadi/Italia, cit., nota 199, punto 143; Corte EDU, NA/Regno Unito, cit., nota 192, punto 120; Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, Sufi ed Elmi/Regno Unito, domande nn. 8319/07 e 11449/07, punto 230; Corte EDU, JK e altri/Svezia, cit., nota 20, punto 88.

alla Corte»⁽³⁷⁸⁾. Qualora le relazioni siano incentrate su condizioni generali socio-economiche e umanitarie, la Corte EDU è stata incline ad attribuire loro un peso inferiore, dal momento che dette condizioni non incidono necessariamente sulla questione di un rischio effettivo di maltrattamento, ai sensi dell'articolo 3 CEDU, per un singolo richiedente⁽³⁷⁹⁾.

La Corte EDU riconosce inoltre quanto segue:

occorre prendere in considerazione la presenza e le capacità di relazione dell'autore del documento nel paese in questione. A tale riguardo, la Corte osserva che gli Stati (lo Stato convenuto in un caso specifico o qualsiasi altro Stato contraente o non contraente), attraverso le loro missioni diplomatiche e grazie alla loro capacità di raccogliere informazioni, saranno spesso in grado di fornire materiale che può essere estremamente pertinente ai fini della valutazione del caso di specie da parte della stessa Corte [e che la stessa considerazione] va applicata, *a fortiori*, in relazione alle agenzie delle Nazioni Unite, in particolare alla luce del loro accesso diretto alle autorità del paese di destinazione nonché della loro capacità di svolgere ispezioni e valutazioni in loco, con modalità che gli Stati e le organizzazioni non governative possono non essere in grado di applicare⁽³⁸⁰⁾.

Sembrerebbe che la preoccupazione di fondo della Corte sia di garantire che una particolare importanza sia data alle relazioni redatte da agenzie o organismi presenti nel territorio del paese d'origine.

Tuttavia, la Corte EDU ha sottolineato che «[l]a Corte comprende le molte difficoltà affrontate dai governi e dalle ONG nella raccolta di informazioni in situazioni pericolose e instabili e accetta che non sarà sempre possibile svolgere indagini nelle immediate vicinanze di un conflitto; in tali casi, occorre basarsi su informazioni fornite da fonti che hanno una conoscenza diretta della situazione»⁽³⁸¹⁾. Pertanto la Corte EDU non potrebbe «non tenere conto di una relazione per il fatto che il suo autore non ha visitato la zona in questione e si è invece basato su informazioni fornite da fonti»⁽³⁸²⁾. Tuttavia, in tali casi «l'autorità e la reputazione di tali fonti e la portata della loro presenza nella zona pertinente saranno fattori rilevanti per la Corte ai fini della valutazione del peso da attribuire alle loro prove»⁽³⁸³⁾. Vi possono essere casi in cui sorgono legittime preoccupazioni quanto alla sicurezza e le fonti possono volere restare anonime, ma, «in assenza di eventuali informazioni sulla natura delle operazioni svolte dalle fonti nella zona pertinente, sarà virtualmente impossibile per la Corte valutarne l'affidabilità»⁽³⁸⁴⁾.

Di conseguenza, «l'approccio adottato dalla Corte dipenderà dalla coerenza delle conclusioni delle fonti con il resto delle informazioni disponibili»⁽³⁸⁵⁾. Laddove le informazioni provenienti da una fonte anonima non siano supportate da prove o siano contraddittorie, «la Corte non è in grado di attribuirvi un peso rilevante»⁽³⁸⁶⁾.

La Corte d'appello di Inghilterra e Galles, dopo aver rinviato alla sentenza *Sufi ed Elmi*, ha presentato commenti sull'uso di materiale anonimo come segue:

⁽³⁷⁸⁾ Corte EDU, NA/Regno Unito, cit., nota 192, punto 122.

⁽³⁷⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, FH/Svezia, domanda n. 32621/06, punto 92; Corte d'appello (Inghilterra e Galles), CM (Zimbabwe)/Secretary of State for the Home Department, cit., nota 205; Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 4 febbraio 2009, ÖS/Ministero Ministero degli Interni, 1 Azs 105/2008-81 (sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽³⁸⁰⁾ Corte EDU, NA/Regno Unito, cit., nota 192, punto 121; Corte EDU, JK e altri/Svezia, cit., nota 20, punto 88.

⁽³⁸¹⁾ Corte EDU, JK e altri/Svezia, cit., nota 20, punto 89, in riferimento a *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, cit., nota 377, punto 232).

⁽³⁸²⁾ Corte EDU, *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, cit., nota 377, punto 232.

⁽³⁸³⁾ *Ibid.*, punto 233.

⁽³⁸⁴⁾ *Ibid.*

⁽³⁸⁵⁾ *Ibid.*

⁽³⁸⁶⁾ *Ibid.*, punto 234.

Non esistono norme generali di diritto comune o ispirate dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo le quali non ci si può mai basare su materiale anonimo non sostenuto da prove in un caso di orientamento per paese o in qualsiasi altro caso. Talvolta questa sarà la posizione assunta. Il fatto che lo sia o meno dipenderà da tutte le circostanze. Si tratta dell'approccio adottato dal Tribunale superiore nel caso di specie. In generale, naturalmente, l'effetto dell'anonimato inciderà sul peso da attribuire al materiale in questione e occorrerà sempre agire con cautela nel valutare il peso di tale materiale ⁽³⁸⁷⁾.

Nella sua sentenza nella causa *JK e altri/Svezia*, la Corte EDU ha ribadito l'approccio adottato riguardo alle informazioni che può ottenere *motu proprio*, la cui necessità dipende dalla gamma di fonti su cui si basano gli Stati contraenti:

Nel valutare il rischio, la Corte può ottenere materiale pertinente *motu proprio*, principio che la stessa ha ribadito nella propria giurisprudenza. Riguardo al materiale ottenuto *motu proprio*, la Corte considera che, data la natura assoluta della protezione sancita dall'articolo 3, deve convincersi che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente sia adeguata e sufficientemente suffragata da materiale nazionale nonché da materiale proveniente da altre fonti affidabili e obiettive quali, ad esempio, altri Stati contraenti o non contraenti, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative con buona reputazione. Nella sua funzione di vigilanza ai sensi dell'articolo 19 della convenzione, risulterebbe troppo restrittivo un approccio ai sensi dell'articolo 3 in casi riguardanti stranieri oggetto di un provvedimento di espulsione o estradizione, qualora la Corte, in qualità di tribunale internazionale dei diritti umani, tenesse unicamente conto del materiale messo a disposizione dalle autorità nazionali dello Stato contraente interessato, senza confrontarlo con il materiale ottenuto da altre fonti affidabili e obiettive ⁽³⁸⁸⁾.

La ponderazione delle prove e le conclusioni in merito al peso relativo da attribuire ai singoli mezzi probatori spettano al giudice durante il processo d'appello. Ogni decisione della Corte EDU si riferisce a una particolare serie di fatti concernenti un richiedente specifico e non è pertanto automaticamente determinante in altri casi, per il semplice motivo che non è probabile che i fatti di tali casi coincidano sotto ogni aspetto sostanziale con quelli di casi successivi ⁽³⁸⁹⁾. Per quanto riguarda le sentenze della Corte EDU che stabiliscono condizioni generali per i vari paesi nei casi in materia di asilo, il Tribunale superiore del Regno Unito ha ritenuto di non essere tenuto a giungere alle stesse conclusioni, anche in caso di sentenza recente e basata su COI esaustive ⁽³⁹⁰⁾.

4.8.3.3 La lista di controllo giudiziaria dell'IARLJ

Nel 2006, partendo dagli sforzi volti a sviluppare criteri adeguati per la valutazione delle COI, compiuti da diverse parti interessate nazionali e internazionali ⁽³⁹¹⁾, l'IARLJ ha realizzato una checklist giudiziaria che individua alcuni criteri atti a rispecchiare la migliore prassi giudiziaria

⁽³⁸⁷⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles), *CM (Zimbabwe)/Secretary of State for the Home Department*, cit., nota 205, punto 17.

⁽³⁸⁸⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 90 (citazioni omesse).

⁽³⁸⁹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 25 novembre 2011, *AMM e altri (conflitto; crisi umanitaria; rimpatriati; MGF) Somalia CG [2011] UKUT 00445 (IAC)*, punti 97-103.

⁽³⁹⁰⁾ Cfr. Tribunale superiore (Regno Unito), *AK (articolo 15, lettera c) Afghanistan CG*, cit., nota 356.

⁽³⁹¹⁾ Sono menzionati l'UE, l'UNHCR, il Centro austriaco di ricerca e documentazione in materia di paese d'origine e asilo (ACCORD) e il Comitato di Helsinki ungherese.

internazionale adottata nel valutare quanto peso possa essere attribuito a una particolare fonte o riferimento di COI ⁽³⁹²⁾. La versione iniziale del 2006 è stata da allora oggetto di aggiornamenti, con l'ultima revisione risalente al 2017 ⁽³⁹³⁾. Mentre l'importanza primaria di tale checklist è stata da allora ripresa dalla legislazione del CEAS e dalla giurisprudenza della Corte EDU, la sua elaborazione in una nota esplicativa di corredo resta un'utile fonte di riferimento. La lista contiene, sotto forma di domande, 11 criteri rilevanti per la valutazione delle COI. La successiva tabella 22 riproduce tale lista di domande, con una breve spiegazione estratta dalla nota esplicativa.

Tabella 22: Checklist IARLJ dei criteri giudiziari per la valutazione delle COI

	Criterio	Spiegazione
1	In che misura le COI sono pertinenti al caso di specie?	La pertinenza delle COI dipende innanzi tutto dalle peculiarità del caso. Le COI sono legittimamente pertinenti laddove contribuiscano a rispondere a questioni legate a casi specifici.
2	Le COI godono di una reputazione consolidata?	Una fonte gode di una reputazione consolidata quando sia considerata onorabile da molti fronti per aver dimostrato di fornire un quadro relativamente affidabile delle condizioni del paese in un arco di tempo significativo. La reputazione non è immune a eventuali critiche e può essere necessario esaminare se tali critiche siano valide in relazione a una questione particolare ed eventualmente se gli autori delle relazioni non abbiano agito per migliorare il livello delle loro relazioni.
3	Le COI sono basate su fonti disponibili e accessibili al pubblico?	Parte della logica che sottende il requisito secondo cui il materiale deve essere pubblico, è che il richiedente asilo dovrebbe rendersi conto di quali prove siano disponibili e dove siano reperibili nonché del fatto che dovrebbe essere in grado di ricorrervi a suffragio della domanda di asilo e/o del ricorso. Ciò contribuisce a ottenere una «parità delle armi» tra l'organo decisionale e il richiedente. Naturalmente, di tanto in tanto sarà necessario considerare dati riservati, ad esempio testimonianze di ricercatori in diritti umani di un paese d'origine che non possono rivelare la loro identità direttamente senza correre rischi e relazioni i cui autori siano vincolati a un codice etico professionale che vieta di rilevare l'identità di una determinata fonte. Tuttavia, fatte salve eccezioni di questo tipo, le COI possono essere considerate affidabili in linea generale esclusivamente qualora l'autore sia di pubblico dominio e trasparente.
4	La fonte delle COI o la relazione sulle COI sono esaustive?	La fonte delle COI o la relazione sulle stesse sono esaustive laddove forniscano una panoramica dettagliata delle condizioni esistenti in un determinato paese e particolari su gruppi e categorie pertinenti (ad esempio la posizione di diverse minoranze etniche o di categorie vulnerabili). Tale criterio è adeguato per relazioni volte a fornire una panoramica della situazione nazionale generale o a trattare questioni specifiche, ma non funziona per le fonti che tentano unicamente di trattare un episodio o una situazione specifici, quali un ritaglio di giornale che descrive un evento particolare.
5	In che misura le COI sono precise e pertinenti al caso di specie?	La precisione delle COI dipende fondamentalmente dalla relativa fonte. Qualora le informazioni non provengano da più fonti, non sussisterà una base di confronto idonea per decidere se siano precise. In termini generali, si darà preferenza a relazioni il cui contenuto si riferisca a questioni legate all'asilo.

⁽³⁹²⁾ A titolo esemplificativo dell'uso di tale strumento, il Tribunale amministrativo della Slovenia ha introdotto nella propria giurisprudenza, per la prima volta, uno schema di criteri di fondo per la valutazione delle informazioni sul paese d'origine sulla base di tale checklist. Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo (Slovenia), sentenza del 20 settembre 2006, *U 2073/2006-10*.

⁽³⁹³⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process*, op. cit., nota 1, con IARLJ «Judicial Criteria for Assessing Country of Origin Information (COI): a Checklist and Explanation» elaborati da A. Mackey e M. Treadwell, 2015/17, op. cit., nota 134, pag. 33.

	Criterio	Spiegazione
6	In che misura le COI presentate sono attualmente o provvisoriamente pertinenti?	<p>Il criterio della pertinenza temporale delle COI può essere considerato quale requisito assoluto, dal momento che la valutazione del rischio futuro effettuata dai giudici si riferisce alle circostanze attuali alla data dell'audizione.</p> <p>L'importanza di fondare la decisione su informazioni aggiornate ed attuali comporta sostanzialmente la necessità di attribuire spesso un particolare valore a relazioni redatte con frequenza regolare o periodicamente. L'UNHCR pubblica periodicamente documenti di sintesi per paesi specifici. Le relazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sono redatte su base annuale, analogamente a quanto avviene per le relazioni generali annuali di Amnesty International e Human Rights Watch. Queste ultime due ONG redigono anche altre relazioni periodiche su paesi o temi specifici. Talvolta può essere importante conoscere eventi da fonti di comunicazione affidabili con solo uno o due giorni di ritardo (ad esempio il verificarsi di un colpo di Stato).</p>
7	Il materiale delle COI proviene da una e/o più fonti?	<p>L'attribuzione, ove possibile, aumenta l'affidamento che un giudice può fare su una relazione. Una relazione che espone semplicemente un resoconto e delle conclusioni, senza specificare dove e da chi siano state ottenute le informazioni, raramente sarà ritenuta credibile. I giudici possono senz'altro considerare tali relazioni come provenienti da fonte incerta o sconosciuta. D'altro canto, i giudici devono sapere che, talvolta, le fonti si preoccupano di non essere riconosciute.</p> <p>In un mondo in cui vengono spesso assecondati interessi radicati nel modo in cui sono presentati i risultati in materia di diritti umani di un paese, i giudici diffidano comprensibilmente di COI e relazioni fondate, in toto o in parte, soltanto su una o due fonti. Pertanto tendono a fare maggiore affidamento su relazioni che provengono da più fonti e che adducono riferimenti trasversali o prove a sostegno di quanto descritto dalle stesse.</p> <p>In alcuni casi, ad esempio per relazioni che pretendono di essere definitive circa una particolare questione, può essere opportuno attendersi che riportino in allegato tutti i materiali di riferimento su cui si sono basati, così che i lettori possano conoscere con esattezza i dati da cui sono state tratte le conclusioni principali esposte.</p>
8	Le COI sono state elaborate su base empirica utilizzando una metodologia solida?	<p>Com'è ovvio ritenere, i giudici attribuiscono più peso a fonti che dimostrano in modo trasparente una base empirica solida per le loro conclusioni principali. Il primato va ai fatti verificabili in modo obiettivo.</p> <p>A tale riguardo, uno degli aspetti importanti è in quale misura una fonte sia basata su relazioni di persone «in loco» in un determinato paese. Uno dei motivi per cui ai documenti di sintesi dell'UNHCR viene spesso attribuito un peso notevole è perché è noto che, in relazione a molti paesi, l'UNHCR si poggia per la sua valutazione non soltanto su fonti di riferimento ma anche su relazioni del proprio personale presente nello specifico paese interessato. Un altro aspetto concerne la metodologia. Può non risultare facile fare grande affidamento su una fonte che afferma, senza fornire fatti e dati di riferimento pertinenti, che vi sono relazioni o «episodi» o «casi» di detenuti torturati in carcere. Riguardo a tali dichiarazioni sorgono legittime domande. Quanti casi? In quali prigionieri (in tutte o soltanto in alcune)? Quale tipo di prigionieri (politici/normali) è interessato? Qualora una relazione fornisca dati specifici di persone segnalate quale oggetto di abusi dei diritti umani in carcere, i giudici le attribuiranno, in linea generale, più peso se riporta anche comparatori rilevanti: ad esempio qual è la popolazione carceraria del paese in questione? Qualora una relazione riporti che determinati abusi di diritti umani sono diffusi o consueti o frequenti, ma indica altrove che il numero di persone interessate è esiguo, il peso da attribuire a tali prove ne risentirà. Ai fini della valutazione del rischio possono essere cruciali le questioni di scala e di frequenza.</p>

	Criterio	Spiegazione
9	Le COI si presentano come imparziali e indipendenti?	<p>Perché le COI siano credibili, è fondamentale che l'organo giurisdizionale riconosca che sono imparziali e non risentono di pregiudizi. Sebbene si tratti di un criterio elusivo, difficile da confermare con precisione, è chiaramente un criterio molto importante. È elusivo a causa del riconoscimento del fatto che non esistono valutazioni completamente neutre delle condizioni di un paese. Verosimilmente, ogni relazione adotta un particolare punto di osservazione. Come si può notare dalla prefazione, le relazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ne sono un esempio. Tuttavia, resta il fatto che pregiudizi o parzialità o interessi personali percettibili possono essere visti come tali da ridurre il valore di una particolare relazione.</p> <p>A tale riguardo può aggiungere valore a una relazione il fatto che provenga notoriamente da una fonte indipendente, ad esempio una relazione elaborata da un organismo di ricerca noto, che si occupa di compilare dati affidabili destinati ad agenzie internazionali.</p> <p>Ciononostante i giudici dovrebbero fare attenzione a non esprimere giudizi eccessivi su tali questioni. Ad esempio, può verificarsi che l'unico esperto nazionale riconosciuto riguardo a un particolare paese sia un <i>emigrato</i> entrato a far parte di un particolare gruppo politico in esilio. Uno dei motivi per cui tale soggetto può essere considerato un esperto è che vanta una conoscenza «di prima linea» sul campo di eventi recenti. Qualora una relazione di tale soggetto esemplifichi tuttavia un trattamento obiettivo ed equilibrato di questioni pertinenti, il peso attribuito potrà essere uguale (se non addirittura maggiore) a quello attribuito nel caso la relazione provenisse da un organo accademico o da una fonte senza apparente orientamento politico.</p> <p>Rispetto alle relazioni di agenzie governative o di missioni di accertamento dei fatti governative congiunte, può essere necessario considerare se sussistano preferenze governative.</p>
10	Le COI sono equilibrate e non eccessivamente selettive?	<p>Strettamente collegato ai criteri di imparzialità e indipendenza è il criterio di non selettività. L'organo giurisdizionale si aspetta che una relazione presenti un resoconto equilibrato, che specifichi elementi probatori in uno e nell'altro senso. Ad esempio, desteranno molti sospetti le COI per le quali si consideri che ignorino o trascurino sistematicamente le relazioni di atti di impunità da parte di polizia e forze di sicurezza. Per converso, una relazione che evidenzia esclusivamente abusi di diritti umani, senza riportare miglioramenti evidenti e significativi del rispetto dei diritti umani di un governo, sarà accolta con scetticismo.</p>
11	Le COI in questione sono state oggetto di sindacato giurisdizionale da parte di altri tribunali nazionali?	<p>Gran parte dell'abilità degli organi giurisdizionali nel trattare le COI consiste nel collegare i dati forniti dalle stesse circa il rischio e i pericoli corsi da particolari categorie alle nozioni giuridiche ai sensi della DQ (rifusione). Ad esempio, una relazione o un esperto nazionale possono indicare che il rischio per una particolare categoria è «serio» o «effettivo» ecc. Tuttavia, spetta ai giudici stabilire nei singoli casi specifici se tali affermazioni siano accettate nel senso che dimostrano un timore fondato di subire persecuzioni o fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo di danno grave.</p> <p>Per tale motivo gli organi giurisdizionali traggono vantaggio dall'esame di decisioni prese in diversi paesi. Sono consapevoli del fatto che, proprio come i giudici competenti in materia di diritto dei rifugiati perseguono un significato unico universale o autonomo di concetti chiave in forza della convenzione sui rifugiati, così essi dovrebbero tentare di giungere a opinioni comuni su dati nazionali coincidenti o fondamentalmente simili.</p>

Tale documento, intitolato *Due Process Standards for the Use of COI in Administrative and Judicial Procedures*, individua 25 norme relative a questioni connesse con le COI in tutte le fasi dell'intero processo di esame ⁽³⁹⁴⁾.

⁽³⁹⁴⁾ IARLJ, *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures*, 10a conferenza mondiale, 2014.

4.8.4 L'uso delle COI da parte dei giudici ⁽³⁹⁵⁾

4.8.4.1 Acquisizione delle COI e parità delle armi

L'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione) prevede che i giudici, «per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo», abbiano accesso alle stesse informazioni. Tale formulazione implica che le COI su cui si basa l'autorità accertante possano essere parte del materiale presentato all'autorità giudiziaria ⁽³⁹⁶⁾. Ciò non preclude la possibilità per i giudici di ottenere ulteriori informazioni per il tramite delle parti e/o, ove consentito dalle norme procedurali nazionali, di tentare di acquisire COI *ex officio*, purché tali informazioni siano rese disponibili a entrambe le parti.

Nei sistemi inquisitori, l'onere di ottenere COI aggiornate e precise spetta innanzi tutto ai membri degli organi giudiziari e può dipendere dal fatto che essi siano in grado o meno di ricorrere all'assistenza di personale di sostegno, ad esempio unità di ricerca, unità COI ecc.

In un contraddittorio tradizionale, un giudice sarà anzitutto chiamato a valutare il complesso delle prove, comprese le COI, presentate dalle parti.

Quando il giudice decide di basarsi su informazioni sul paese non precedentemente prese in considerazione dall'autorità accertante, è fondamentale valutarne l'accessibilità da parte del pubblico e il livello di pertinenza alle particolari circostanze del caso. Tali fattori possono comportare diversi livelli di obbligo per quanto riguarda la comunicazione delle suddette informazioni alle parti.

Il Consiglio di Stato francese ha stabilito che «spetta alla Corte nazionale per il diritto d'asilo reperire tutte le informazioni necessarie per accertare i fatti su cui baserà la propria decisione» ⁽³⁹⁷⁾, specificando inoltre che, se è vero che la Corte nazionale per il diritto d'asilo può fondarsi su informazioni generali liberamente accessibili al pubblico, senza preventiva comunicazione alle parti, è altrettanto vero che essa può basare le proprie decisioni unicamente su informazioni specifiche, tali da confermare o smentire circostanze personali del richiedente e il suo resoconto fintanto che le parti abbiano avuto modo di discuterle ⁽³⁹⁸⁾.

Tuttavia l'accessibilità delle informazioni sulla cui base la decisione dell'autorità accertante è o sarà pronunciata non costituisce un diritto assoluto per il richiedente. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione), dispone che i richiedenti e i loro avvocati abbiano accesso alle informazioni sul paese se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda, fatta eccezione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale. Il diritto del richiedente di presentare osservazioni sulla pertinenza o affidabilità di tali informazioni, prima dell'adozione della decisione, non è espressamente previsto dalla DPA (rifusione), ma potrebbe essere connesso con il diritto di essere ascoltato, un principio generale del diritto dell'UE (cfr. anche paragrafo 4.2.6).

⁽³⁹⁵⁾ Quello di Gyulai, *Country Information in Asylum Procedures*, op. cit., nota 135, è uno studio comparativo internazionale di norme giudiziarie relative all'uso delle COI quali prove, che raccoglie più di 200 sentenze di giurisdizioni europee, disponibile in otto lingue.

⁽³⁹⁶⁾ Per quanto riguarda la valutazione giudiziaria destinata a stabilire se le informazioni su cui si è basata l'autorità accertante siano state raccolte e interpretate secondo una metodologia solida, cfr. Tribunale amministrativo superiore (Bulgaria), *Jasvineta/Agenzia di Stato per i rifugiati*, causa n. 5226/15 (in bulgaro).

⁽³⁹⁷⁾ Consiglio di Stato (Francia), *M. C.*, n. 328265, cit., nota 45 [traduzione non ufficiale]. Tale requisito procedurale è ora codificato nel diritto francese (Codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo, articolo R 733-16).

⁽³⁹⁸⁾ *Ibid.*

Il requisito generale secondo cui i giudici si riferiscono a COI precise e aggiornate, necessarie per l'adempimento delle loro funzioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione), potrebbe essere inteso nel senso che i giudici sono tenuti ad assicurare che le COI a cui hanno accesso per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo siano precise e aggiornate al momento della loro valutazione della domanda. La notevole esperienza che può essere acquisita dai giudici competenti in materia di asilo e dal personale degli organi giudiziari nel trattare situazioni in paesi d'origine dovrebbe inoltre agevolare un'impostazione di tale tipo (cfr. anche paragrafo 4.8.3). Nei procedimenti dinanzi ai giudici, può essere importante, in determinati casi in cui ciò sia di competenza del giudice, adottare misure volte a garantire che COI aggiornate siano rese disponibili per il tramite delle parti o *ex officio* dandone comunicazione alle stesse parti. In alternativa, in tali casi laddove in sintonia con l'articolo 46, DPA (rifusione), si può annullare o cassare la decisione e rinviarla all'organo decisionale originario o al giudice di grado inferiore perché pronuncino una nuova decisione in conformità del dovere di includere informazioni precise e aggiornate, comprese le COI.

I membri degli organi giudiziari terranno solitamente in debito conto il fatto che alcune informazioni siano state analizzate in precedenza da altri giudici che hanno avuto a che fare con lo stesso corpus di informazioni. Il giudice può di per sé decidere di elaborare conclusioni generali sulle condizioni esistenti in un particolare paese, al fine di prendere un'idonea decisione su un caso individuale. A seconda delle norme procedurali nazionali, il giudice può altresì fornire un orientamento ⁽³⁹⁹⁾.

4.8.4.2 Valutazione delle COI e conferma

A tale proposito è utile ricordare che **la contraddittorietà delle COI su una questione particolare o addirittura la completa assenza di COI non sono di per sé determinanti per valutare il bisogno di protezione internazionale.**

La mancanza di COI obiettive a conferma o a suffragio di un fatto sostanziale non significa necessariamente che l'episodio cui si riferisce il richiedente non sia avvenuto ⁽⁴⁰⁰⁾. Tale situazione può derivare da diversi fattori quali un accesso limitato alle informazioni in un particolare paese, la scala ridotta di un evento che quindi non viene riportato a livello internazionale o dalla disponibilità di informazioni limitate su alcuni gruppi marginalizzati, come le donne o le persone LGBTI. In casi basati su conflitti familiari e altre questioni private, i fatti asseriti resteranno in genere non segnalati da nessun tipo di materiale COI.

L'accessibilità generalizzata di molte fonti di COI, via Internet o attraverso altri mezzi di comunicazione, fa sì che i membri degli organi giudiziari debbano essere consapevoli della possibilità che alcune domande di protezione internazionale possano essere state elaborate in modo da essere coerenti con determinate COI. In tali casi, il resoconto di un evento ben documentato, da cui il richiedente reclama di essere stato interessato, può includere elementi contenuti nelle relazioni delle COI al fine di accrescere la credibilità delle sue dichiarazioni.

Inoltre, occorre sottolineare che la rilevanza delle COI nel determinare le condizioni di un paese rispetto al quale occorre valutare un determinato caso può essere pregiudicata in presenza di rapidi mutamenti delle situazioni. Il materiale delle COI, a causa del ritardo dovuto alla relativa

⁽³⁹⁹⁾ Cfr., ad esempio, il sistema di sentenze di orientamento per paese dello UKUT, elencate da ultimo in *Country Guidelines Determinations*, 26 giugno 2017.

⁽⁴⁰⁰⁾ Cfr. IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, cit., nota 2, Sezione III.A.14 «Utilizzo delle COI».

compilazione e pubblicazione, non tiene sempre conto tempestivamente dello sviluppo di tali situazioni.

4.8.4.3 Riferimento alle fonti nella sentenza ⁽⁴⁰¹⁾

Le fonti di informazione utilizzate dal giudice devono sempre essere trasparenti nella sentenza. Le uniche eccezioni possibili a tale norma si riferiscono agli eventuali problemi di sicurezza di cui sopra (cfr. paragrafo 4.3.4).

Il requisito sempre più importante che le sentenze dei giudici concernenti domande di protezione internazionale siano sufficientemente motivate comporta che facciano esplicito riferimento alla(e) fonte(i) di informazione su cui si sono basati nell'esame del merito del ricorso.

Ciò sarà necessario nella misura in cui la logica della sentenza si fonda sulla valutazione delle condizioni esistenti nel paese d'origine. Ciò non accade in tutte le situazioni. Ad esempio, può essere superfluo nel caso di una conclusione negativa sulla credibilità dovuta a una palese mancanza di coerenza interna o di divergenze e variazioni chiarite in modo insoddisfacente degli elementi fondamentali di una domanda, e tanto meno *a fortiori* qualora un ricorso sia respinto in quanto inammissibile.

4.9 Valutazione di persecuzioni o danni gravi precedenti o futuri [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)]

La direttiva qualifica attribuisce forza probatoria al fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni gravi ⁽⁴⁰²⁾. L'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) prevede quanto segue.

Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

A motivo della rilevanza diretta ai fini dell'esame del rischio futuro, la valutazione del fatto che un richiedente abbia già subito o meno persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di tali maltrattamenti svolge un ruolo particolare nel contesto più ampio della valutazione di tutte le prove pertinenti a una domanda di protezione internazionale.

Le persecuzioni o i danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni precedenti non costituiscono tuttavia una condizione preliminare per la qualifica ai fini della protezione internazionale. Le definizioni di rifugiato e persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria [articolo 2, lettere d) e f), DQ (rifusione)] si fondano entrambe su una valutazione

⁽⁴⁰¹⁾ Il termine «sentenza» è utilizzato per descrivere decisioni giudiziarie e semi-giudiziarie.

⁽⁴⁰²⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punto 94.

lungimirante del rischio che corre la persona interessata in futuro. Inoltre l'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione), esprime il principio saldamente consolidato *sur place* che un timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave «può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine», sottolineando che il richiedente non deve aver già subito persecuzioni o danni seri o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni. Per ulteriori informazioni, cfr. [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) - Un'analisi giuridica](#) ⁽⁴⁰³⁾.

La valutazione delle persecuzioni/dei danni gravi precedenti e delle minacce di tali persecuzioni o danni ha luogo nell'ambito più ampio dell'esame dei fatti e delle circostanze, nella fase iniziale dell'esame di una domanda. La valutazione del rischio futuro (di persecuzione o danno grave) ha luogo nella fase successiva ed è necessariamente basato sulle conclusioni derivanti dall'esame dei fatti e delle circostanze, comprese le possibili conclusioni concernenti esperienze precedenti di persecuzioni o danni gravi.

L'articolo 4, paragrafo 5, DQ, dispone che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e). Da tale formulazione si può ragionevolmente desumere che le accuse di precedenti atti di persecuzione o danno grave nonché minacce di tali atti rientrano nell'ambito di applicazione di tale standard probatorio attenuato e non sia pertanto necessaria la conferma attraverso prove documentali o di altro tipo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, riportate al precedente paragrafo 4.3.7.

Tra i molti elementi atti a circostanziare una domanda di protezione internazionale, le persecuzioni o danni gravi precedenti e le minacce di tali persecuzioni o danni possono essere difficili da accertare. Data la particolare forza probatoria attribuita alle persecuzioni o danni gravi precedenti o alle minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni da parte dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), la loro valutazione necessita un approccio improntato alla cautela.

L'esame delle dichiarazioni del richiedente, sulla base, ad esempio, delle prove che altre persone con lo stesso profilo politico, razziale, religioso o sociale hanno subito persecuzioni o danni gravi, potrebbe non essere sufficiente a giustificare una conclusione che il richiedente ha subito tale trattamento. Tuttavia, ciò non precluderebbe la valutazione dell'esistenza di un rischio futuro di tale trattamento, in quanto le persecuzioni o i danni gravi subiti da una persona nella stessa situazione possono essere accettati come prova pertinente di un rischio futuro ⁽⁴⁰⁴⁾. Il fatto di essere il familiare di un rifugiato può, in particolare, costituire la base per siffatta prova, come affermato a chiare lettere nel considerando 36 DQ (rifusione): «[i] familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato».

L'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), dispone espressamente che l'esistenza di persecuzioni o danni gravi precedenti costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, «a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno». Secondo alcuni

⁽⁴⁰³⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica, 2018, op. cit., nota 3, sottosezioni 1.9.2 e 2.8.2.

⁽⁴⁰⁴⁾ *Ibid.*

giudici nazionali, in un caso del genere, spetterà all'organo giurisdizionale dimostrare che non esiste alcun rischio futuro di persecuzioni o danni gravi ⁽⁴⁰⁵⁾.

L'esempio archetipico di persecuzioni precedenti che non si ripeteranno in futuro è piuttosto diffuso quando si è verificato un cambiamento delle circostanze esistenti nel paese d'origine. A tale proposito, il requisito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 16, paragrafo 2, DQ (rifusione), secondo cui il cambiamento delle circostanze che porta all'applicazione delle clausole di cessazione di cui agli articoli 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), e 16, paragrafo 1, deve essere di natura così significativa e non temporanea che le persone aventi titolo a beneficiare della protezione internazionale non siano più esposte a persecuzioni o danni gravi, presenta elementi rilevanti ai fini dell'analisi. Nella sua sentenza *Abdulla*, la CGUE ha stabilito che il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è soddisfatto quando «si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo» ⁽⁴⁰⁶⁾.

Si può derivare, *a fortiori*, dalla sentenza della CGUE nella causa *Y e Z*, che la possibilità di evitare un rischio di subire atti di persecuzione in futuro rinunciando a esercitare o occultando attività, comportamenti o pratiche che hanno causato gli atti di persecuzione precedenti, non è pertinente per valutare se vi siano «buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi si ripeteranno» ⁽⁴⁰⁷⁾.

La CGUE ha altresì statuito quanto segue:

Le autorità competenti terranno conto della forza probatoria attribuita dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva a tali atti o minacce precedenti, alla condizione, derivante dall'art. 9, paragrafo 3, della direttiva, che detti atti e dette minacce siano collegati al motivo di persecuzione invocato dal richiedente la protezione ⁽⁴⁰⁸⁾.

Tale limitazione non si applica a danni gravi precedenti o a minacce dirette di siffatti danni gravi in quanto la qualifica ai fini della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, DQ (rifusione), presuppone che il rischio di subire danni gravi non sia correlato a un motivo di persecuzione. Tuttavia, a tale riguardo continua a essere rilevante la considerazione dei motivi alla base dei danni gravi precedenti o della minaccia di siffatti danni. Prescrivendo che la norma prevista non si applica quando vi siano buoni motivi per ritenere che **tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno**, l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), circoscrive l'ambito di applicazione di tale norma, presupponendo che il rischio futuro debba essere correlato allo stesso motivo.

È interessante notare che la Grande Sezione della Corte EDU ha ora adottato una posizione molto simile riguardo al particolare peso da attribuire ai maltrattamenti precedenti nella sua valutazione dei rischi futuri di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU:

La Corte considera che i maltrattamenti precedenti forniscano un solido indizio di un rischio futuro ed effettivo di trattamenti contrari all'articolo 3, in casi in cui un richiedente abbia esposto un resoconto generalmente coerente e credibile degli eventi, il quale è congruo alle informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive circa la situazione generale esistente nel paese in questione. In tali circostanze spetterà al governo fugare ogni dubbio riguardo a tale rischio ⁽⁴⁰⁹⁾.

⁽⁴⁰⁵⁾ Cfr., ad esempio, Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 2 dicembre 2010, UM 10296-10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴⁰⁶⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punto 73.

⁽⁴⁰⁷⁾ CGUE, sentenza nella causa *Y e Z*, cit., nota 167, punti 73-80.

⁽⁴⁰⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punto 94.

⁽⁴⁰⁹⁾ Corte EDU, *JK e altri/Svezia*, cit., nota 20, punto 102.

La valutazione del rischio futuro può avvenire soltanto dopo che tutte le prove ottenute siano state esaminate in conformità dei principi e delle norme definiti al paragrafo 4.3 e l'organo decisionale abbia stabilito i fatti sostanziali accettati sulla base della valutazione di tali prove. Alla luce dei fatti sostanziali accettati, l'organo decisionale deve poi stabilire se le condizioni sostanziali delineate negli articoli 9 e 10 o nell'articolo 15, DQ (rifusione), siano soddisfatte. Come statuito dalla CGUE, tale esame «rientra nella responsabilità esclusiva dell'autorità nazionale competente, di modo che, in tale fase della procedura, un obbligo di cooperazione di tali autorità con il richiedente, come imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83, è privo di pertinenza» ⁽⁴¹⁰⁾.

La valutazione del rischio futuro può essere ampiamente descritta come una valutazione, basata sulle conclusioni tratte dalle prove, degli avvenimenti che possono verificarsi se il richiedente dovesse rientrare nel suo paese d'origine. Pertanto differisce sostanzialmente dalla fase iniziale dell'esame dei fatti e delle circostanze, in relazione all'accertamento delle circostanze precedenti e presenti del richiedente ⁽⁴¹¹⁾. Tale valutazione lungimirante è uno degli aspetti più considerevoli della decisione in merito a domande di protezione internazionale ⁽⁴¹²⁾.

⁽⁴¹⁰⁾ CGUE, *MM*, cit., nota 82, punto 70.

⁽⁴¹¹⁾ Cfr. Corte EDU, *Saadi/Italia*, cit., nota 199, parere favorevole del giudice Zupancic.

⁽⁴¹²⁾ Cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3.

Parte 5: Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità

La parte 5 non tenta di esaminare tutti gli aspetti specifici della valutazione delle prove e della credibilità, bensì esamina gli aspetti che emergono più spesso nella pratica corrente dei giudici e per i quali esistono pertanto una giurisprudenza e degli studi di base.

5.1 Valutazione delle prove in relazione a contenziosi sulla cittadinanza o l'apolidia

La valutazione delle prove e della credibilità può far sorgere questioni nell'ambito dell'accertamento del(i) paese(i) di cui il richiedente ha la cittadinanza o della sua apolidia, in quanto elemento di definizione della qualifica per la protezione internazionale. Come illustrato in dettaglio in *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica* ⁽⁴¹³⁾, l'accertamento della cittadinanza del richiedente o della relativa mancanza costituisce una parte fondamentale dell'esame di una domanda di protezione internazionale ⁽⁴¹⁴⁾. In forza dell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), un «rifugiato» è un **cittadino di un paese terzo** il quale, per il timore fondato di essere perseguitato, si trova fuori dal **paese di cui ha la cittadinanza** oppure **apolide** il quale, per il timore fondato di essere perseguitato, si trova fuori del **paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale** e non può o non vuole farvi ritorno. Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione), una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria è un **cittadino di un paese terzo o apolide** che, se ritornasse nel **paese di origine**, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel **paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale** correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Ai sensi dell'articolo 2, lettera n), DQ (rifusione), «paese di origine» significa «il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale». Qualora la persona abbia più di una cittadinanza, il timore/rischio deve riguardare entrambi (o tutti) i paesi di cui è cittadina.

Il termine «cittadinanza» evidenzia il legame giuridico tra l'individuo e lo Stato. È importante non confondere tale significato con quello più ampio attribuito nella stessa definizione di rifugiato al termine «nazionalità» come uno dei cinque motivi di persecuzione [cfr. articoli 2, lettera d, e 10, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione)] ⁽⁴¹⁵⁾.

Poiché essere un cittadino di un paese terzo o un apolide è una *conditio sine qua non* perché un richiedente sia qualificato ai fini della protezione internazionale ai sensi del diritto dell'UE, l'organo decisionale deve individuare a tal fine la(e) cittadinanza(e) del richiedente o la mancanza

⁽⁴¹³⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, punto 1.3.2.

⁽⁴¹⁴⁾ Cfr. altresì Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, sentenza del 9 giugno 2000, *Smith/Secretary of State for the Home Department (Liberia)* [2000] OOTH02130, punto 9.

⁽⁴¹⁵⁾ Come osservato da Zimmermann e Mahler, la nozione di nazionalità quale motivo di persecuzione è più ampia di quella correlata all'elemento di cui alla definizione del trovarsi fuori dal paese del quale si ha la cittadinanza, che sottintende un legame giuridico tra il richiedente e il suo Stato, ossia quello di cui ha la cittadinanza: A. Zimmermann e C. Mahler, «Article 1 A, para. 2 (Definizione del termine "Rifugiato"/Définition du terme "réfugié")», in A. Zimmermann (ed.), *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary* (OUP, 2011) pag. 389, punto 387.

della stessa. Pertanto, sebbene i giudici che esaminano domande di protezione internazionale non abbiano una giurisdizione specifica per stabilire la cittadinanza di un richiedente, essi sono chiamati a valutare il(i) paese(i) di cui il richiedente ha la cittadinanza ai fini di dette domande.

Come illustrato in [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) - Un'analisi giuridica](#) ⁽⁴¹⁶⁾, la valutazione della cittadinanza deve essere pertanto effettuata principalmente sulla base della legislazione in materia di attribuzione della cittadinanza del paese interessato. Tale valutazione è realizzata non per applicare la suddetta legislazione, bensì per tentare di desumerne quale cittadinanza abbia il richiedente ai fini della protezione internazionale.

In molti casi la cittadinanza (o la mancanza della stessa) di un richiedente non sarà controversa, per cui i giudici non saranno chiamati a pronunciarsi su questioni in merito. Tuttavia, in alcuni casi sarà controversa o messa in questione nel corso del procedimento.

Gli strumenti del CEAS non specificano come debbano agire gli organi decisionali nei casi in cui si ritiene che una persona abbia una cittadinanza indeterminata.

La CGUE non ha ancora ricevuto una domanda di pronuncia pregiudiziale che sollevi la questione se la valutazione della cittadinanza di un richiedente quale requisito per la qualifica ai fini della protezione internazionale debba essere assoggettata allo stesso livello di prova applicato ad altri elementi della sua domanda (vale a dire «timore fondato di essere perseguitato» per la protezione dei rifugiati; «fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo» per la protezione sussidiaria; cfr. precedente paragrafo 4.3.9). In alcuni Stati membri si applica lo stesso livello a tutti gli elementi della valutazione.

I casi in cui la cittadinanza è controversa rientrano in almeno tre categorie riportate nella successiva tabella 23.

Tabella 23: Esempi di casi in cui la cittadinanza è controversa

1	Casi in cui il richiedente rivendica di essere (o l'autorità accertante considera che sia) apolide
2	Casi in cui il richiedente rivendica la cittadinanza del paese X, ma l'autorità accertante ritiene che il richiedente non abbia tale cittadinanza
3	Casi in cui il richiedente rivendica una cittadinanza, ma l'autorità accertante considera che il richiedente ne abbia più di una

Per quanto riguarda la prima categoria, come osservato in precedenza, le definizioni di cui all'articolo 2, lettere d) e f), DQ (rifusione), impongono che, qualora un richiedente sia apolide, occorre esaminare se abbia la qualifica per la protezione internazionale in riferimento al paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale. In termini generali, gli stessi tipi di prove atte a dimostrare la cittadinanza saranno atte a dimostrare la dimora abituale.

Per quanto riguarda la seconda categoria, la cittadinanza del richiedente può essere controversa laddove l'autorità accertante consideri che il richiedente non abbia motivato la sua pretesa di essere cittadino del paese X in conformità dell'articolo 4, DQ (rifusione). In tal caso, l'autorità accertante può non conoscere il paese di cui il richiedente ha la cittadinanza o può

⁽⁴¹⁶⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, punto 1.3.1.

avere ottenuto prove a sostegno del fatto che è cittadino di un altro paese. Laddove l'autorità accertante non accetti il paese di cittadinanza rivendicato dal richiedente, la domanda potrà essere respinta con una motivazione in fatto e in diritto. Qualora il richiedente ammetta di aver presentato informazioni false riguardo alla cittadinanza, potrà chiedere lo status di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria solo se in grado di comprovare la cittadinanza di un altro paese e il timore fondato di essere perseguitato o fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo di subire danni gravi in tale paese.

Infine, i casi in cui il richiedente rivendica una cittadinanza, ma l'autorità accertante considera che ne abbia più di una rientrano in un'ulteriore terza categoria. Laddove si valuti che abbia due o più nazionalità, il richiedente potrà beneficiare dello status di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se in grado di dimostrare di avere un timore fondato di subire persecuzioni o motivi fondati di ritenere che correrebbe un rischio effettivo di subire danni gravi in **entrambi** (o in tutti) i paesi di cui ha la cittadinanza ⁽⁴¹⁷⁾.

5.1.1 Documentazione della cittadinanza da parte del richiedente

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) prevede che, nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a motivare la propria cittadinanza. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutta la documentazione in suo possesso in merito, tra l'altro, alla sua identità e cittadinanza(e). Da disposizioni complementari della DPA (rifusione) emerge altresì chiaramente che, indipendentemente dal fatto che ritengano che il richiedente sia tenuto a motivare la sua domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), gli Stati membri devono imporre ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza [articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione)].

Come osservato in precedenza, in molti casi la cittadinanza (o la mancanza della stessa) di un richiedente non è controversa. Questo perché, di solito, il richiedente sarà stato in grado di provarla con la propria testimonianza e/o con la produzione di prove documentali quali un passaporto o una carta di identità ⁽⁴¹⁸⁾.

Nei casi in cui sorge una questione relativa alle prove documentali a supporto della cittadinanza ha una certa importanza il fatto che il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), si riferisca alla documentazione «in possesso del richiedente», un termine che sembra includere quella documentazione che non è di fatto in possesso del richiedente, ma che il richiedente può ottenere ⁽⁴¹⁹⁾.

Tuttavia, qualora gli sforzi compiuti da un richiedente per motivare la sua cittadinanza non convincano appieno l'autorità accertante, l'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), dispone che lo Stato membro è tenuto a cooperare con il richiedente per esaminare tale elemento significativo ⁽⁴²⁰⁾. L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), impone che l'esame tenga conto «di tutti

⁽⁴¹⁷⁾ Cfr. EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, sottosezioni 1.3.1, pagg. 23-25.

⁽⁴¹⁸⁾ In *AA/Svizzera* (cit., nota 317, punto 61), la Corte EDU ha osservato che «[c]ome precedentemente statuito dalla Corte, il miglior modo per un richiedente asilo di dimostrare la propria identità è presentare un passaporto originale. Se ciò non è possibile tenuto conto delle circostanze in cui si trova il richiedente, altri documenti potrebbero essere utilizzati per dimostrarne l'identità. Un certificato di nascita potrebbe avere valore di prova in mancanza di altri documenti di identità (cfr. altresì Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, *FN e altri/Svezia*, domanda n. 28774/09, punto 72)».

⁽⁴¹⁹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), *MW* (Cittadinanza; articolo 4 DQ; obbligo di motivazione), cit., nota 122, punto 9.

⁽⁴²⁰⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito considera che, in tal caso, l'onere passerà all'autorità competente in caso di dubbio. Cfr. Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality: Doubtful, Disputed and Other Cases*, 26 ottobre 2013, pag. 5.

i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione».

Le prove concernenti il modo in cui il paese interessato applica le relative leggi in materia di cittadinanza in pratica possono essere significative ⁽⁴²¹⁾. Come ha osservato il Tribunale superiore del Regno Unito:

Le prove, sotto forma di perizie o meno, possono trattare questioni di pratica e altre problematiche nonché questioni giuridiche. [...] A un livello diverso, può configurarsi la prova manifesta che la prassi nazionale può essere importante nell'accertare il contenuto di disposizioni del diritto nazionale. D'altro canto, le prove della pratica, per essere pertinenti a tale contesto, dovranno probabilmente avere una valenza generale equiparabile a quella delle norme di legge. In particolare e tenuto conto della possibilità che le prove vengano manipolate e selezionate da una persona che tenta di restare in un paese in cui chiede asilo, riteniamo che sia molto improbabile che l'esperienza di un individuo o di un numero ridotto di individui sia sufficiente a dimostrare che le norme di legge non siano come sembrano essere ⁽⁴²²⁾.

Il Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito ha fornito un utile elenco (non esaustivo) di elementi che possono fungere da sostegno a una conclusione concernente la cittadinanza di un richiedente ⁽⁴²³⁾. *Mutatis mutandis*, tali elementi sono elencati nella successiva tabella 24.

Tabella 24: Elementi atti a motivare la cittadinanza di un richiedente

i.	Documentazione pertinente
ii.	Prove fornite dal richiedente
iii.	Accordo tra le parti
iv.	Perizie
v.	Lettere di ministeri governativi (ad esempio degli Esteri)
vi.	Testo della legge applicabile in materia di cittadinanza del(i) paese(i) interessato(i)

La **documentazione pertinente** comprende i passaporti e altri documenti di viaggio che costituiscono un'importante presunzione di cittadinanza ⁽⁴²⁴⁾, certificati di nascita (soprattutto laddove la legge in materia di cittadinanza del paese d'origine conferisca la cittadinanza mediante *ius soli* oppure *ius sanguinis*) e lettere di autorità pertinenti o rappresentative del paese d'origine ⁽⁴²⁵⁾. Come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione), «gli Stati membri possono prevedere che [...] i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti». Tuttavia, tale documentazione dovrebbe essere affidabile: gli elementi non saranno attendibili se falsificati o non autentici ⁽⁴²⁶⁾.

⁽⁴²¹⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, punto 1.3.2. Secondo la Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2015, *Pham/Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 19, punto 25, nel tentativo di stabilire se un individuo non sia considerato cittadino ai sensi della legge del suo Stato di cittadinanza, il termine «legge» andrebbe interpretato in senso ampio fino a includere altre forme di processi quasi giuridici, quali i decreti ministeriali e la «pratica consuetudinaria».

⁽⁴²²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 21 febbraio 2011, *KK e altri* (cittadinanza: Corea del Nord) Corea CG [2011] UKUT 92 (IAC), punto 60.

⁽⁴²³⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414 punto 45. Elementi analoghi sono stati individuati in UKIAT, sentenza del 17 aprile 2008, *MA* (Cittadinanza controversa) Etiopia [2008] UKIAT 32, punto 85.

⁽⁴²⁴⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414, punto 45. Cfr. anche manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 93.

⁽⁴²⁵⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414, punto 45.

⁽⁴²⁶⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit., nota 420, pagg. 5 e 6.

Tuttavia, è errato considerare che un documento quale un passaporto debba essere accettato come affidabile soltanto se non ne sia stata dimostrata la falsità (cfr. paragrafo 4.6 sulla valutazione delle prove documentali).

Le **prove fornite dal richiedente**, o da amici o familiari, sono fondamentali in caso di documentazione pertinente carente, ma anche quando i documenti presentati non sono autentici o sono falsificati ⁽⁴²⁷⁾. A tale proposito, le domande poste nel corso del colloquio personale possono fornire le prove della cittadinanza del richiedente ⁽⁴²⁸⁾. Qualora, nel corso di un colloquio personale, l'autorità accertante non abbia accettato la cittadinanza rivendicata dal richiedente, occorrerà dare a quest'ultimo l'opportunità di presentare osservazioni e/o chiarimenti su eventuali elementi mancanti e/o su eventuali incongruenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni [cfr. articolo 16 DPA (rifusione)]. Il Consiglio di Stato francese ha stabilito che, laddove il richiedente dichiara di avere una cittadinanza, che tuttavia le autorità amministrative (in questo caso, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) non accettano, il giudice non può procedere all'accertamento di un'altra cittadinanza senza dare al richiedente l'opportunità di esprimersi al riguardo ⁽⁴²⁹⁾.

Il valore probatorio delle **domande concernenti la cittadinanza** nel corso di un colloquio ai fini dell'asilo va trattato con cautela. Ad esempio, se è vero che, in molti casi, può essere adeguato porre domande sulla conoscenza di un particolare paese, è altrettanto vero che la cittadinanza non comporta, di per sé, la residenza e in alcuni casi una potenziale mancanza di conoscenza da parte del richiedente sul suo paese di cittadinanza può non essere determinante. Vero è che la conoscenza di dati essenziali sul paese di cui un soggetto è cittadino è spesso un indicatore importante per la valutazione della cittadinanza; tuttavia lo status di cittadino di un paese non equivale a quello di residente e si configureranno casi in cui tale elemento non costituisce necessariamente un indicatore preciso ⁽⁴³⁰⁾.

Come osservato in precedenza (cfr. precedente paragrafo 4.7.4), le **perizie** possono comprendere relazioni di analisi linguistica in caso di dubbio sul paese d'origine del richiedente. Se da una parte tali prove possono incidere sulla questione della cittadinanza, dall'altra sarebbe errato suggerire che, in caso di dubbio sulla cittadinanza di una persona, un'analisi linguistica sia di per sé determinante. Non tutti i cittadini del paese X parleranno la lingua del paese X. I risultati di un'analisi linguistica dovrebbero essere valutati nel contesto di tutte le prove raccolte nel caso ⁽⁴³¹⁾. È importante sottolineare che un'analisi linguistica può o non può suffragare il fatto che un richiedente abbia soggiornato o socializzato con persone di un determinato paese, ma non può determinare la cittadinanza.

Un altro elemento importante può ora essere aggiunto al suddetto elenco: **banche dati di informazioni compresi i repertori di impronte digitali**. In caso di coincidenza, può ben confermare o rifiutare la cittadinanza rivendicata da un richiedente ⁽⁴³²⁾. Per verificare l'autenticità

⁽⁴²⁷⁾ Cfr. Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 6 maggio 2016, *M. P alias T*, n. 09014084 C. In tal caso la Corte ha valutato le dichiarazioni e i documenti del richiedente e ha stabilito che questi aveva ottenuto un passaporto cambogiano sotto falsa identità, falsificandolo, ed era di fatto un cittadino vietnamita. La sua domanda è stata esaminata rispetto al Vietnam e si è ritenuto che egli avesse un timore fondato di subire persecuzioni in quanto membro e attivista della comunità khmer. Cfr. altresì Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414, punto 45.

⁽⁴²⁸⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit., nota 420, pagg. 5 e 6.

⁽⁴²⁹⁾ Consiglio di Stato (Francia), decisione dell'11 maggio 2016, *M. FE, Mme BC & Mme AD*, n. 390351, ECLI:FR:CECHR:2016:390351.20160511. In tal caso, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha accettato la cittadinanza russa dichiarata dai richiedenti, decidendo di conseguenza. La Corte nazionale per il diritto d'asilo aveva altresì accettato la cittadinanza dichiarata, statuendo tuttavia che i ricorrenti erano inoltre autorizzati ad avvalersi della cittadinanza armena e aveva quindi ampliato la portata della sua valutazione all'Armenia, senza però darne comunicazione preventiva alle parti. Il Consiglio di Stato ha dichiarato che ciò violava il requisito di cui all'articolo R.733-16 del codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo.

⁽⁴³⁰⁾ *Ibid.*, punto 18.

⁽⁴³¹⁾ Commissione per i rifugiati (Polonia), *RdU-246-1/S/13*, cit., nota 161, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴³²⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit., nota 420, pagg. 6 e 7.

del documento o dell'identità dello straniero, secondo la legge tedesca ⁽⁴³³⁾, possono essere letti dati biometrici e di altro tipo memorizzati elettronicamente nel passaporto o in altri documenti di identità e i dati biometrici necessari, ottenuti dal richiedente, possono essere confrontati con i dati biometrici del documento. A tale riguardo, i dati biometrici comprendono unicamente impronte digitali, fotografie e scansioni dell'iride.

5.1.2 Valutazione delle prove concernenti la cittadinanza

Per congruità con l'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), l'esame della cittadinanza del richiedente andrebbe basato su tutte le prove esibite all'autorità accertante.

Pur essendo questione di legge straniera, l'esame della cittadinanza non comporta un requisito probatorio più rigoroso, quale l'esistenza di perizie da parte di esperti di primo piano a suffragio della traduzione di leggi straniere ⁽⁴³⁴⁾.

Dato che la legislazione in materia di cittadinanza di alcuni paesi può prevedere, tra l'altro, diverse modalità di acquisizione della stessa, ossia per nascita (*ius soli*) o per discendenza (*ius sanguinis*) ⁽⁴³⁵⁾, l'identificazione della modalità applicabile può essere sostanziale per stabilire il valore probatorio di un certificato di nascita ⁽⁴³⁶⁾. Se il paese interessato adotta un'impostazione *ius soli*, il certificato di nascita del richiedente (ove considerato attendibile) va quindi ritenuto prova della cittadinanza ⁽⁴³⁷⁾. Un certificato di nascita o passaporto di un familiare (ove considerato attendibile) può altresì essere considerato una prova qualora la cittadinanza sia acquisita per discendenza. Tuttavia, laddove la potenziale acquisizione della cittadinanza di una persona in futuro sia a discrezione dello Stato la cui cittadinanza tale persona potrebbe tentare di acquisire, quest'ultima non potrà certo essere considerata come avente tale cittadinanza. Le prove relative alle modalità discrezionali di acquisizione, quale la naturalizzazione, che possono essere chieste dal richiedente in futuro non saranno pertinenti, in quanto tali modalità non conferiscono la cittadinanza per legge ⁽⁴³⁸⁾.

5.2 Valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori

Oltre alle norme generali applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità di domande di protezione internazionale, la presente sezione esamina l'orientamento aggiuntivo specifico e le norme applicabili alla valutazione di domande presentate da o per conto di richiedenti minorenni.

Nel valutare le prove e la credibilità in un caso di richiedenti minorenni ⁽⁴³⁹⁾, è necessario adottare un'impostazione modificata sia in relazione alle loro prove personali (soggettive) sia alla

⁽⁴³³⁾ Legge tedesca in materia di asilo, articolo 16, paragrafo 1, lettera a); cfr. altresì Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, *Das deutsche Asylverfahren ausführlich erläutert*, 2014, pagg. 8 e segg.

⁽⁴³⁴⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414, punti da 46 a 49.

⁽⁴³⁵⁾ *Ibid.*, punti 51 e 52. Cfr. anche UKAIT, *MA/(cittadinanza controversa) Etiopia*, cit., nota 423, punto 83.

⁽⁴³⁶⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica, 2018, op. cit., nota 3, punto 1.3.1.

⁽⁴³⁷⁾ Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo del Regno Unito, *Smith/SSHD (Liberia)*, cit., nota 414, punti 15 e 45.

⁽⁴³⁸⁾ Cfr. Tribunale superiore (Regno Unito), *KK e altri (Cittadinanza: Corea del Nord) Corea CG*, cit., nota 422, punti 79-82.

⁽⁴³⁹⁾ Nel presente documento si preferisce utilizzare il termine «minore» invece di «bambino», nel rispetto della terminologia utilizzata nella DPA (rifusione) e nella DQ (rifusione). Entrambe le direttive definiscono un minore come «il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto» [articolo 2, lettera k), DQ (rifusione), e articolo 2, lettera l), DPA (rifusione)]. «Bambino» è utilizzato come sinonimo di «minore» solo in riferimento all'interesse superiore del bambino (cfr. paragrafo 5.2.1).

correlazione tra queste e le prove contestuali (obiettive), ad esempio, circa le condizioni esistenti nel paese.

Poiché un minore è una persona di età inferiore ai diciotto anni, il termine si applica com'è ovvio ritenere ai bambini piccoli e agli adolescenti, indipendentemente da qualsiasi definizione nazionale di «minori» ⁽⁴⁴⁰⁾. Peraltro, non va dimenticato che, in alcune domande presentate da (giovani) adulti, le prove fornite dai richiedenti possono riguardare eventi che gli stessi riferiscono di avere vissuto da minori e, pertanto, il loro ricordo di tali eventi si sarà inizialmente formato quando erano minori, per cui rispecchierà probabilmente le percezioni appunto di un minore (cfr. paragrafo 6.1 sul ricordo) ⁽⁴⁴¹⁾.

Se da una parte sia la DQ (rifusione) sia la DPA (rifusione) riguardano domande presentate da o per conto di minori tramite i familiari o un adulto responsabile per loro ⁽⁴⁴²⁾, dall'altra tali direttive prestano particolare attenzione ai minori non accompagnati, la cui definizione è la seguente:

il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri ⁽⁴⁴³⁾.

Secondo la CGUE, i minori non accompagnati «costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili» ⁽⁴⁴⁴⁾.

Il successivo paragrafo 5.2.1 riguarda specificamente l'interesse superiore del minore, il paragrafo 5.2.2 la valutazione dell'età e il paragrafo 5.2.3 la motivazione di domande presentate da minori.

5.2.1 L'interesse superiore del minore

a CGUE ha statuito che, come sancito nell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE, «in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'**interesse superiore del minore** sia considerato preminente» ⁽⁴⁴⁵⁾. È quanto espressamente riconosciuto anche nella legislazione del CEAS. Il considerando 33, DPA (rifusione) indica quanto segue:

⁽⁴⁴⁰⁾ La Corte suprema del Regno Unito ha approvato una giurisprudenza nazionale che, in alcuni casi, soprattutto quando i richiedenti hanno rischiato di subire un arruolamento forzato o uno sfruttamento sessuale da minori, ha trattato persone di poco più di diciotto anni come minori, almeno sotto certi aspetti, sottolineando, in uno di tali casi, che «gli atti di persecuzione non tengono conto dell'età anagrafica», cfr. in particolare Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 24 giugno 2015, *TA e MA (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department e AA (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 40, punto 33. La Corte suprema ha quindi confermato la pronuncia della Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 25 luglio 2012, *KA (Afghanistan) e altri/Secretary of State for the Home Department* [2012] EWCA Civ 1014, punto 18. Cfr. altresì Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 29 agosto 2013, *JS (Ex minore non accompagnato — Soluzione duratura) Afghanistan* [2013] UKUT 00568 (IAC), punto 35.

⁽⁴⁴¹⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), *KS (beneficio del dubbio)*, cit., nota 241, punti 88 e 89.

⁽⁴⁴²⁾ Articolo 7, paragrafo 3, DPA (rifusione).

⁽⁴⁴³⁾ Articolo 2, lettera l), DQ (rifusione). Cfr. anche l'articolo 2, lettera m), DPA (rifusione), che si riferisce direttamente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera l), DQ (rifusione).

⁽⁴⁴⁴⁾ CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, *MA, BT e DA/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2013:367, punto 55.

⁽⁴⁴⁵⁾ *Ibid.*, punto 57 (grassetto aggiunto).

Considerando 33, DPA (rifusione)

L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale dello stesso, compreso il suo passato.

È quanto confermato nell'articolo 25, paragrafo 6, DPA (rifusione), sulle garanzie per i minori non accompagnati, il quale stabilisce che «[l']interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva».

Una formulazione analoga è utilizzata nel considerando 18, DQ (rifusione), che si riferisce inoltre al «principio dell'unità del nucleo familiare», alla «sua incolumità e sicurezza nonché [a] parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo».

5.2.2 Valutazione dell'età

Qualora sussistano dubbi sul fatto che un richiedente la protezione internazionale sia un adulto o un minore ⁽⁴⁴⁶⁾, l'organo decisionale dovrà adottare una decisione che ne accerti l'età anagrafica. La questione sorge di solito nel caso di minori non accompagnati ⁽⁴⁴⁷⁾ e si tratta di una decisione di notevole importanza, in quanto gli Stati membri sono tenuti a concedere una protezione e garanzie procedurali particolari ai minori e, in particolare, ai minori non accompagnati (cfr. paragrafo 5.2.3).

Avere meno o più di diciotto anni fa una differenza significativa, non soltanto nell'approccio all'esame di una domanda di protezione internazionale ⁽⁴⁴⁸⁾, ma anche per quanto riguarda l'apporto di potenziali vantaggi aggiuntivi ⁽⁴⁴⁹⁾. Ciò può indurre giovani adulti a tentare di dichiararsi minore di diciotto anni per ottenere tali vantaggi. I rischi derivanti da una valutazione inadeguata dell'età qualora un minore sia ritenuto maggiore di diciotto anni sono che questi sarà privato della protezione aggiuntiva garantita ai minori. D'altro lato, se un adulto è erroneamente considerato minore di diciotto anni ed è trattato come un minore, sorgono dubbi sulla protezione riservata ai minori, in particolare per quanto riguarda la cura e la sistemazione.

Alla luce di tali rischi, l'iter della valutazione dell'età deve essere svolto con particolare cautela e occorre prestare attenzione ai principi di esame di cui al paragrafo 4.3. La difficoltà di accertare l'età anagrafica è aggravata dal fatto che sia generalmente riconosciuto che non vi è un unico metodo né una combinazione specifica di metodi per stabilire scientificamente l'età esatta di un individuo ⁽⁴⁵⁰⁾. Gli Stati membri si sono fondati su metodi diversi per effettuare tale valutazione.

⁽⁴⁴⁶⁾ L'articolo 2, lettera k), DQ (rifusione), definisce un minore come il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto [proprio come l'articolo 2, lettera l), DPA (rifusione)].

⁽⁴⁴⁷⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera l), DQ (rifusione), «il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

⁽⁴⁴⁸⁾ Cfr., ad esempio, le garanzie procedurali di cui all'articolo 25, DPA (rifusione).

⁽⁴⁴⁹⁾ Cfr., ad esempio, articoli 27 e 31, DQ (rifusione), relativi all'accesso all'istruzione, a sistemazioni idonee e a obblighi di formazione e di ricerca.

⁽⁴⁵⁰⁾ EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, dicembre 2013, pagg. 24-44.

L'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione), dispone che gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, il richiedente sarà considerato un minore.

Ciò indica che occorrerebbe anzitutto considerare le dichiarazioni generali e le altre prove immediatamente disponibili, per poi eventualmente ricorrere, in caso di dubbi, alle visite mediche. Pertanto, in una pubblicazione del 2013 l'EASO raccomanda che si prendano anzitutto in considerazione le fonti di prove documentali e di altro tipo disponibili, prima di effettuare una visita medica ⁽⁴⁵¹⁾. Le visite mediche, realizzabili implicitamente con ogni metodo, sono subordinate alle seguenti garanzie definite nell'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione).

Articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono ricorrere a visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire tali dubbi, il richiedente sarà considerato un minore.

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita medica previsto e le possibili conseguenze dei relativi risultati ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporvisi;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati;
- c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

⁽⁴⁵¹⁾ EASO, La pratica di valutazione dell'età in Europa, op. cit., nota 450. Cfr. anche relazione dell'Unicef e dell'UNHCR, Sani e salvi: cosa possono fare gli Stati per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa, ottobre 2014, Unicef, Valutazione dell'età: Una nota tecnica, gennaio 2013.

Una panoramica dei diversi metodi di valutazione dell'età attualmente in uso è fornita dalla relazione dell'EASO *La pratica di valutazione dell'età in Europa* ⁽⁴⁵²⁾. Come illustrato nella successiva tabella 25, le prove rientrano in due categorie: non mediche e mediche.

Tabella 25: Tipi di prove per la valutazione dell'età

1. Fonti di prove non mediche	1.1 Prove ottenute con il colloquio ⁽⁴⁵³⁾ Un colloquio effettuato da personale adeguatamente qualificato per ottenere prove dal richiedente, comprese prove su questioni quali il contesto e storia personale, le esperienze e l'istruzione, in modo da formare un quadro quanto più completo possibile, da valutare successivamente alla luce delle circostanze del richiedente e del contesto del paese/dei paesi da cui proviene.
	1.2 Prove documentali ⁽⁴⁵⁴⁾ Il richiedente può produrre documenti a sostegno della data di nascita asserita, che possono provenire da un'ampia gamma di fonti, quali certificati di nascita, pagelle scolastiche e referti ospedalieri. Altri documenti possono essere messi a disposizione dell'organo decisionale, quali domande di visti e qualsiasi informazione nella banca dati Eurodac.
	1.3 Stime basate sull'aspetto fisico e sul comportamento ⁽⁴⁵⁵⁾ Vi rientrano l'osservazione dentale, la valutazione dello sviluppo fisico da parte del pediatra, i colloqui psicologici, l'esame della maturità sessuale e le radiografie, che si fondano sulla stima degli stadi di sviluppo dalla saldatura/maturazione di determinate ossa ⁽⁴⁵⁷⁾ . Gli stessi principi si applicano alla valutazione di tali prove per le prove di esperti medici di cui al paragrafo 4.7.2.
2. Prove mediche ⁽⁴⁵⁶⁾	Vi rientrano l'osservazione dentale, la valutazione dello sviluppo fisico da parte del pediatra, i colloqui psicologici, l'esame della maturità sessuale e le radiografie, che si fondano sulla stima degli stadi di sviluppo dalla saldatura/maturazione di determinate ossa ⁽⁴⁵⁷⁾ . Gli stessi principi si applicano alla valutazione di tali prove per le prove di esperti medici di cui al paragrafo 4.7.2.

Tutte queste fonti di prove, comprese quelle mediche che hanno un ampio margine di errore, presentano vantaggi e svantaggi ⁽⁴⁵⁸⁾.

In sintesi, per quanto difficile, la valutazione dell'età resta una questione di fatto da affrontare in conformità dei principi già menzionati alla luce delle prove nel complesso in ciascun singolo caso. Come indicato in precedenza, l'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione), dispone che, se in seguito alla visita medica gli Stati membri continuano a nutrire dubbi, «considerano il richiedente un minore». È altresì importante notare, in relazione alla credibilità, come il fatto che una persona, la quale, in contrasto con le sue dichiarazioni, sia stata valutata e considerata maggiore di diciotto anni, non debba necessariamente incidere sulla valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni per quanto concerne il bisogno di protezione internazionale.

Il fatto che le autorità nazionali accertino che una persona ha un'età diversa da quella dichiarata dalla medesima può essere dovuto a diversi motivi. Vi rientrano l'incertezza sulla precisione dei metodi usati per la valutazione dell'età, il fatto che, come osservato in precedenza, i giovani potrebbero fornire informazioni false sulla loro età (o ricevere il consiglio di agire in tal senso) al fine di accedere a determinate strutture di accoglienza e che il richiedente potrebbe di fatto non essere consapevole della propria età (dal momento che molte culture non attribuiscono alla data di nascita lo stesso rilievo attribuito in Europa).

⁽⁴⁵²⁾ *Ibid.*, pagg. 24-42. Cfr. altresì, Unicef e UNHCR, Sani e salvi e Unicef, *Valutazione dell'età: una nota tecnica, ibid.*

⁽⁴⁵³⁾ EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, op. cit., nota 450, pagg. 25 e 26.

⁽⁴⁵⁴⁾ *Ibid.*, pag. 27.

⁽⁴⁵⁵⁾ *Ibid.*, pag. 28.

⁽⁴⁵⁶⁾ Cfr. summenzionato articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione).

⁽⁴⁵⁷⁾ EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, op. cit., nota 450, pag. 29.

⁽⁴⁵⁸⁾ *Ibid.*, pagg. 26-41.

5.2.3 Motivazione della domanda

Per quanto riguarda l'obbligo di motivare una domanda di protezione internazionale, l'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), non opera alcun distinguo tra adulti e minori. Tuttavia, l'età è identificata all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), come uno degli elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali da valutare quando si esaminano le domande di protezione internazionale.

La natura contestuale dell'effetto che può derivare dall'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), è in special modo rilevante nel caso di richiedenti minori, che potrebbero avere più difficoltà a motivare la loro domanda rispetto a richiedenti adulti ⁽⁴⁵⁹⁾. Ne derivano almeno due conseguenze:

- 1) gli Stati membri devono garantire l'identificazione e, se necessario, l'ottenimento degli elementi significativi della domanda di un minore;
- 2) gli Stati membri devono agevolare attivamente il richiedente affinché fornisca il proprio resoconto o qualcuno lo riporti per suo conto.

L'obbligo di cooperazione nell'esame degli elementi di una domanda di protezione internazionale per quanto riguarda un minore è altresì assicurato da garanzie procedurali particolari previste per i richiedenti minori nella DPA (rifusione) ⁽⁴⁶⁰⁾. La successiva tabella 26 riporta le disposizioni più rilevanti ai fini del presente paragrafo. Se da una parte le norme e gli standard generali in materia di motivazione della domanda restano applicabili, dall'altra la DPA (rifusione) prevede norme più specifiche nei casi concernenti i minori.

Tabella 26: Selezione di garanzie procedurali per richiedenti minori nella DPA (rifusione)

Minori	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)	«Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono che: (...) il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori » [grassetto aggiunto].
	Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA (rifusione)	«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: (...) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età».

⁽⁴⁵⁹⁾ Cfr. altresì UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pag. 91.

⁽⁴⁶⁰⁾ Cfr. inoltre EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement – A Judicial Analysis, 2017* (Procedure di asilo e principio di non respingimento – Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezioni 4.2.7 e 4.2.8.

Minori non accompagnati	Articolo 25 DPA (rifusione)	<p>«1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:</p> <p>a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. [...]</p> <p>b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso.</p> <p>[...]</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale [...], tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;</p> <p>b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.</p> <p>4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali [...]» ⁽⁴⁶¹⁾.</p>
--------------------------------	------------------------------------	--

Tali garanzie procedurali si rafforzano a vicenda. Ad esempio, quanto detto nell'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), in relazione all'obbligo degli Stati membri di garantire che «i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età» ⁽⁴⁶²⁾ richiama l'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), sui minori non accompagnati, che prescrive un obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché il personale che conduce il colloquio abbia la «competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori». Le tecniche di colloquio e i metodi di comunicazione devono essere studiati ad hoc per i minori e i loro particolari bisogni ⁽⁴⁶³⁾. Ciò è importante in quanto, in assenza di prove documentali prodotte da richiedenti minori, il colloquio fornisce loro l'opportunità di motivare la domanda. In una sentenza del 2012, la *Vrhovno sodišče Republike Slovenije* (Corte suprema della Slovenia), ad esempio, ha stabilito che il ministero degli Interni aveva omesso di condurre il procedimento e di porre domande in modo consono alla personalità e all'età del richiedente, che aveva 10-12 anni ⁽⁴⁶⁴⁾.

Se è vero che le norme procedurali precedenti sono intese a disciplinare la domanda di un minore da parte di un'autorità accertante, è altrettanto vero che alcune sembrerebbero applicarsi, *ceteris paribus*, a procedimenti dinanzi a un giudice incaricato dell'accertamento dei fatti, ad esempio qualora un minore sia chiamato a rendere una testimonianza orale. Le norme nazionali che disciplinano le procedure seguite dai giudici possono includere orientamenti su prassi specifiche secondo le quali i minori devono essere trattati come testimoni vulnerabili, tenendo in debito conto l'età e la mancanza di maturità nell'approccio delle prove che li riguardano ⁽⁴⁶⁵⁾. Per i giudici che effettuano il riesame di decisioni di primo grado, sarà importante considerare l'aderenza a tali standard.

Le garanzie procedurali definite nella DPA (rifusione) mirano ad assicurare che la situazione e le circostanze personali del richiedente siano chiarite in misura sufficiente. Tuttavia, al fine di ottemperare adeguatamente al dovere di cooperazione, spetta altresì agli Stati membri individuare e ottenere prove contestuali relative, ad esempio, alle condizioni generali esistenti nel paese d'origine del minore o a questioni più specifiche quali informazioni sui suoi legami

⁽⁴⁶¹⁾ L'articolo 25, paragrafo 5, è citato per intero al precedente paragrafo 5.2.2.

⁽⁴⁶²⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁴⁶³⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pagg. 105-110.

⁽⁴⁶⁴⁾ Corte suprema (Slovenia), I Up 471/2012, cit., nota 58, (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴⁶⁵⁾ Cfr. nel Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010: Child, Vulnerable Adult and Sensitive Appellant Guidance*, op. cit., nota 176.

familiari, tribali e culturali ⁽⁴⁶⁶⁾. Come segnalato nel manuale dell'UNHCR, «[q]uando un minore non ha raggiunto un grado di maturità sufficiente perché si possa stabilire l'esistenza di un fondato timore, come nel caso di un adulto, può essere necessario dare maggior peso a taluni fattori oggettivi» ⁽⁴⁶⁷⁾, come, ad esempio, attribuire più peso alle prove documentali ⁽⁴⁶⁸⁾. Le successive linee guida dell'UNHCR esprimono chiaramente che tali «fattori di natura oggettiva» comportano «un'analisi e una conoscenza aggiornate della particolare situazione dei minori nel paese d'origine, compresi i servizi esistenti preposti alla tutela dell'infanzia», «considerando una serie di informazioni probanti derivanti da una vasta gamma di fonti, incluse le informazioni relative alla situazione dei minori nel paese d'origine» (ad esempio in relazione al traffico di minori) ⁽⁴⁶⁹⁾. Dalla valutazione con l'attribuzione di maggior peso a «fattori di natura oggettiva» deriva, tra l'altro, che le carenze in termini di prove relative alla situazione e alle circostanze personali del minore non comporteranno giocoforza una valutazione complessiva negativa.

Quando il richiedente è un minore, gli organi decisionali dovranno procedere con particolare cautela ad applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), che disciplina le situazioni in cui vi sono aspetti delle dichiarazioni del richiedente che non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo (cfr. precedente paragrafo 4.3.7). Da un lato, se il minore è un adolescente maturo, tali disposizioni possono applicarsi come nel caso di un adulto ⁽⁴⁷⁰⁾. Dall'altro, se il minore è molto giovane, è possibile che non vengano rese dichiarazioni da parte sua o (se accompagnato, ad esempio) di un familiare per suo conto e sarebbe assurdo aspettarsi che tale minore compia «sinceri sforzi per circostanziare la domanda» [articolo 4, paragrafo 5, lettera a)]. Questo indica che, nel caso di un minore, può non essere sempre adeguato considerare l'onere della motivazione come un onere preponderante ⁽⁴⁷¹⁾.

Per quanto riguarda le **perizie**, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano ottenere perizie su questioni inerenti ai minori ⁽⁴⁷²⁾.

5.2.4 Valutazione delle prove e della credibilità: fattori specifici da prendere in considerazione nel caso di richiedenti minori

Un'adeguata considerazione dell'età di richiedenti minori è fondamentale per la valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni e, quindi, per stabilire se possano beneficiare della

⁽⁴⁶⁶⁾ Per quanto riguarda i minori non accompagnati, si noti che l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sull'accoglienza (rifusione) dispone quanto segue: «[g]li Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza».

⁽⁴⁶⁷⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 217.

⁽⁴⁶⁸⁾ In aderenza alle linee guida dell'UNHCR, le norme sull'immigrazione del Regno Unito ne contengono una (punto 351) la quale prevede che «nel valutare la domanda di un minore occorre dare maggior peso a indicazioni di rischio di natura oggettiva rispetto all'atteggiamento mentale e alla comprensione di tale situazione da parte del minore».

⁽⁴⁶⁹⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1A(2) e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 22 dicembre 2009, UN Doc HCR/GIP/09/08, punti 11 e 12.

⁽⁴⁷⁰⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punti 215 e 216.

⁽⁴⁷¹⁾ Cfr. High Court (Irlanda), sentenza del 17 settembre 2015, *GH (un minore)/Refugee Appeals Tribunal* [2015] JEHC 583, punto 20: «Nei casi di richiedenti minori il Tribunale deve considerare una maggiore condivisione dell'onere della prova rispetto a quanto richiesto nelle domande di asilo presentate da adulti, in cui l'onere della prova è posto comunque in capo al richiedente».

⁽⁴⁷²⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza 6 gennaio 2012, *AA (minori non accompagnati) Afghanistan CG* [2012] UKUT 00016 (IAC), e Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 31 maggio 2013, *ST (minore richiedente asilo) Sri Lanka* [2013] UKUT 00292 (IAC).

protezione internazionale ⁽⁴⁷³⁾. Occorre tenere conto di alcuni fattori specifici ai richiedenti minori.

Un fattore ovvio è costituito dallo sviluppo. Nel corso dei suoi primi 18 anni di vita, un minore attraversa diverse fasi di sviluppo con effetti, in particolare, sulla sua crescita fisica, la cognizione, la capacità di comprensione, la memoria, la capacità linguistica, la percezione dell'interazione con il contesto familiare, sociale e culturale ⁽⁴⁷⁴⁾. Nella categoria di «minore» rientrano fasi infantili sensibilmente diverse. In caso dei neonati, è impossibile valutarne le circostanze per appurare se abbiano personalmente un «fondato timore» ⁽⁴⁷⁵⁾. Esistono notevoli differenze di comprensione e prospettive tra un minore di cinque anni e un adolescente. Se è vero che il periodo dell'adolescenza è diverso per ogni singolo individuo, è altrettanto vero che tale periodo è, ad esempio, contrassegnato in genere da tipologie di cambiamento di pensiero specifiche ⁽⁴⁷⁶⁾ e da comportamenti più impulsivi. A tale proposito l'UNHCR osserva quanto segue:

L'interazione di un controllo degli impulsi solo parzialmente sviluppato, la modulazione delle emozioni e una sensibilità accresciuta da ricompensare durante l'adolescenza può aumentare la probabilità di agire in modo impulsivo prima di soppesare le conseguenze. Gli adolescenti sono più inclini ad assumersi dei rischi, in quanto sono meno in grado di fermarsi a riflettere su una situazione prima di prendere una decisione. Ciò pone in risalto il pericolo per gli organi decisionali di giudicare le azioni degli adolescenti sulla base di come si sarebbero comportati loro stessi in una particolare situazione ⁽⁴⁷⁷⁾.

L'adolescenza è altresì un periodo in cui emerge l'identità, compresi l'identità di genere e l'orientamento sessuale (per ulteriori informazioni al riguardo, cfr. paragrafo 6.6 in basso).

Un altro fattore importante riguarda la memoria. Per avere aspettative realistiche della capacità dei richiedenti minori di riportare alla memoria eventi precedenti e rispondere alle domande poste, è importante avere una corretta comprensione della memoria dei minori. La memoria è subordinata alla fase di sviluppo del minore e alla sua maturità. Tenuto conto della sua età e maturità, un minore può quindi avere maggiori difficoltà a percepire il tempo e a calcolare i rischi ⁽⁴⁷⁸⁾. Merita inoltre rammentare che la memoria dei minori può essere influenzata da altri, in quanto sono molto facilmente suggestionabili (per ulteriori informazioni sulla memoria, cfr. paragrafo 6.1).

Un ulteriore fattore riguarda il benessere psicologico ed emotivo. Lo stato di benessere mentale ed emotivo di un minore può ripercuotersi in misura sensibile sulla memoria e incidere sulla sua capacità di esporre un resoconto coerente ⁽⁴⁷⁹⁾. Gli organi decisionali dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che alcuni minori possono avere problemi di salute mentale,

⁽⁴⁷³⁾ Cfr., ad esempio, Corte per il diritto d'asilo (Austria), sentenza del 10 marzo 2011, A5 417.766-1/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese), in cui la Corte ha stabilito che l'Agenzia federale per il diritto d'asilo non aveva valutato in misura sufficiente lo status di minore del richiedente nell'ambito della sua valutazione delle prove e della credibilità e aveva quindi «commesso un errore procedurale grave non concedendo l'asilo, non ottemperando così al proprio obbligo di svolgere un'indagine adeguata e una valutazione completa delle singole argomentazioni».

⁽⁴⁷⁴⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito elenca analogamente i seguenti fattori di cui tenere conto nelle domande presentate da minori: «l'età e la maturità del minore, le sue esperienze traumatiche psichiche o emotive, il livello di istruzione, il timore o la sfiducia nei confronti delle autorità, i sentimenti di vergogna, i ricordi dolorosi, in particolare quelli di natura sessuale» (Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, 12 luglio 2016, pagg. 39 e 40).

⁽⁴⁷⁵⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punti 217-219.

⁽⁴⁷⁶⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pag. 59.

⁽⁴⁷⁷⁾ *Ibid.*, pag. 60 (riferimenti interni omissi).

⁽⁴⁷⁸⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema (Slovenia), I Up 471/2012, cit., nota 58, (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese); UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272.

⁽⁴⁷⁹⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito indica inoltre che i colloqui potrebbero non rispettare l'interesse superiore del richiedente minore: «Ad esempio, se il minore ha vissuto un'esperienza particolarmente traumatica e sono già state fornite informazioni documentali adeguate, non potrà essere nell'interesse superiore del minore aspettarsi che racconti nuovamente l'esperienza vissuta». Cfr. ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, op. cit., nota 474, pag. 32.

quali disturbo post-traumatico da stress, depressione e/o ansia, derivanti da esperienze vissute nel paese d'origine e/o nel corso del loro sfollamento. Come osserva l'UNHCR:

Dopo essere stati costretti a trovare un modo per sopravvivere senza la protezione della famiglia, molti bambini sfollati e [sic] sono molto forti. Tuttavia, corrono un rischio elevato di sviluppare problemi mentali a causa dei fattori di stress cui sono stati esposti. Questi includono le esperienze vissute nel loro paese d'origine (quali guerre, disturbi nella vita comunitaria o morte di familiari) nonché durante la permanenza nei paesi di transito, dove molti hanno sperimentato un accesso limitato a cibo, acqua, alloggio e cure sanitarie o hanno subito sfruttamento sessuale e altri abusi ⁽⁴⁸⁰⁾.

A parte le condizioni di igiene mentale derivanti dalle esperienze precedenti, alcuni minori possono presentare difficoltà pregresse in termini di sviluppo, come difficoltà dell'apprendimento, disturbi dello spettro autistico o disturbi da deficit di attenzione.

Come indicato nella citazione precedente, un altro fattore (o un'altra serie di fattori) riguarda l'esperienza di sfollamento o sradicamento vissuta da un minore. È possibile che essere stato uno sfollato non produca sempre effetti negativi sui minori, ma le esperienze alle quali possono essere esposti nel loro paese d'origine o nei paesi di transito potrebbero incidere sul loro senso di fiducia nel prossimo, comprese le autorità accertanti che ne esaminano la domanda di protezione internazionale. I legami familiari possono essere stati interrotti in conseguenza della separazione da genitori, fratelli o altri parenti o della perdita degli stessi, come nel caso dei minori non accompagnati ⁽⁴⁸¹⁾. La mancanza di fiducia nelle autorità competenti può impedire a un minore di fornire un resoconto completo e affidabile delle esperienze vissute. Inoltre, la fiducia che i minori ripongono nelle autorità statali o in altri soggetti autorevoli, come gli adulti, può essere minata in conseguenza degli abusi che possono avere subito da parte delle autorità nel loro paese d'origine o da altri adulti incontrati in transito, quali contrabbandieri, trafficanti e funzionari statali ⁽⁴⁸²⁾.

I fattori di cui sopra sono soltanto un esempio di alcuni degli elementi specifici da prendere in considerazione quando si esamina la domanda di protezione internazionale di un minore. Uno studio condotto nel 2015 dal Comitato di Helsinki ungherese ha tentato di sintetizzare i rischi principali derivanti dall'applicazione a minori di standard ordinari utilizzati nella valutazione della credibilità come di seguito riportato:

Le circostanze personali e contestuali del minore, quali la fase di sviluppo e la capacità personale dovrebbero essere considerate attentamente quando si utilizzano indicatori di credibilità «comuni».

✓ Sufficienza di dettagli e specificità: di solito i minori raccontano le loro storie con meno dettagli degli adulti. Sebbene siano in grado di fornire tali dettagli, avranno bisogno di maggiore sostegno per descriverli. I minori possono altresì avere finalità molto diverse e interessi differenti rispetto agli adulti, tali da incidere sugli elementi sui quali i primi sono in grado di fornire il maggior numero di dettagli.

✓ Per quanto riguarda i minori, la coerenza interna ha in genere una valenza limitata come indicatore di credibilità. Oltre alle distorsioni generali del ricordo, da cui derivano

⁽⁴⁸⁰⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pag. 61.

⁽⁴⁸¹⁾ *Ibid.*, pag. 63.

⁽⁴⁸²⁾ *Ibid.*, pag. 64.

incoerenze naturali, i minori risentono spesso in modo specifico della suggestionabilità negli interrogatori, degli effetti distorsivi della mancanza di fiducia e dei cambiamenti evolutivi della memoria (soprattutto negli adolescenti).

✓ **Coerenza esterna:** le dichiarazioni di un minore dovrebbero essere confrontate con estrema attenzione con le informazioni sul paese o la testimonianza di adulti. Spesso i minori non conoscono alcune informazioni importanti sul loro paese, la loro comunità ecc. a motivo del grado limitato di istruzione, della mancanza di interesse specifico o della fase di sviluppo ⁽⁴⁸³⁾.

Alcuni Stati membri applicano l'approccio indicato nel manuale dell'UNHCR, secondo cui, nella valutazione della credibilità, «se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario» ⁽⁴⁸⁴⁾. L'UNHCR riconosce altresì che la valutazione della credibilità di un minore può «richiedere una generosa applicazione del beneficio del dubbio» ⁽⁴⁸⁵⁾. In tutti gli Stati membri, indipendentemente dall'adozione di tale approccio, la valutazione della credibilità di un minore deve tenere in debito conto l'età e i gradi di vulnerabilità.

5.3 Valutazione delle prove nell'applicazione del concetto di protezione interna

L'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione), consente agli Stati membri di negare la protezione internazionale a un richiedente se, in una parte del paese d'origine, non sussiste il timore fondato di subire persecuzioni o danni gravi o vi è accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e se il richiedente «può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca». Se è vero che tali requisiti materiali sono analizzati in dettaglio in [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) - Un'analisi giuridica](#) ⁽⁴⁸⁶⁾, è altrettanto vero che il presente paragrafo esamina più specificamente questioni connesse alla valutazione delle prove e della credibilità che sono peculiari per l'applicazione del concetto di protezione interna.

Laddove gli Stati membri applichino una verifica di protezione interna per negare la protezione internazionale, dovranno fornirne i motivi sulla base dell'applicazione dello stesso concetto di protezione interna. Gli Stati membri devono individuare una parte del paese d'origine in cui al richiedente è chiesto di ricollocarsi e suffragare eventuali conclusioni secondo le quali sarebbe sufficientemente sicuro spostarlo alla luce dei criteri dell'articolo 8, paragrafo 1 ⁽⁴⁸⁷⁾.

Per quanto riguarda l'onere e il livello di prova, come emerge chiaramente dall'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri devono dimostrare che il richiedente «in una parte del territorio del paese d'origine [...] non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni

⁽⁴⁸³⁾ Comitato di Helsinki ungherese, Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità, vol. 2, op. cit., nota 27, pag. 114.

⁽⁴⁸⁴⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 196.

⁽⁴⁸⁵⁾ UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, 1993, pag. 101.

⁽⁴⁸⁶⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018, op. cit., nota 3, paragrafo 1.8.

⁽⁴⁸⁷⁾ *Ibid.* Cfr., ad esempio, Commissione per i rifugiati (Polonia), decisione del 14 agosto 2015, RdU-326-1/S/2015, in cui la Commissione per i rifugiati ha stabilito quanto segue: «[l']onere della prova che le circostanze personali del richiedente non comporteranno il rifiuto della protezione internazionale sulla base di un'alternativa alla protezione interna spetta all'autorità» (conformemente alla sintesi EDAL in lingua inglese); Consiglio di Stato (Francia), decisione dell'11 febbraio 2015, *Mme CA*, domanda n. 374167, ECLI:FR:CESJS:2015:374167.20150211, punto 3 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

gravi». Pertanto, lo stesso livello di prova si applica come illustrato in dettaglio nel precedente paragrafo 4.3.9.

Per definizione, la motivazione che soggiace all'applicazione del concetto di protezione interna si riferisce alla situazione esistente nel paese d'origine e, più nello specifico, nella parte rilevante dello stesso; tuttavia è altresì necessario procedere alla valutazione del singolo caso alla luce delle circostanze personali del richiedente ⁽⁴⁸⁸⁾. È quanto specificato nell'articolo 8, paragrafo 2, secondo cui gli Stati membri «tengono conto [...] delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4 [DQ (rifusione)]».

La **valutazione della sicurezza esistente nella parte del paese d'origine** deve avvenire «al momento della decisione sulla domanda» ⁽⁴⁸⁹⁾ e impone allo Stato membro di ottenere informazioni sulla parte rilevante del paese d'origine. L'articolo 8, paragrafo 2, dispone inoltre che «gli Stati membri assicurano che tali informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'[UNHCR] e l'[EASO]» ⁽⁴⁹⁰⁾. La portata delle informazioni che gli Stati membri dovrebbero ottenere è altresì determinata dal requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo cui il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso nella parte rilevante del suo paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. A tale proposito, il ministero dell'Interno del Regno Unito osserva quanto segue:

Questo significa tenere conto dei mezzi di trasporto e comunicazione, delle tradizioni culturali, delle credenze religiose e delle abitudini, delle differenze etniche o linguistiche, delle strutture sanitarie, delle opportunità di lavoro, del sostegno alla vita familiare o altri vincoli (compresi le responsabilità per la cura dei figli e l'effetto del trasferimento sui figli a carico) nonché la presenza e la capacità della società civile (ad esempio di organizzazioni non governative) di fornire assistenza pratica.

In alcuni paesi, fattori finanziari, logistici, sociali, culturali e di altra natura possono essere indice del fatto che le donne incontreranno difficoltà particolari. Questo potrebbe essere il caso di donne divorziate, non sposate, vedove o genitrici in nuclei monoparentali, specialmente in paesi in cui ci si aspetta che le donne necessitino la protezione maschile. Nel caso di donne vittime di discriminazione in un possibile luogo di ricollocazione e impossibilitate a lavorare o a ottenere assistenza dalle autorità, la ricollocazione sarebbe irragionevole ⁽⁴⁹¹⁾.

Il precedente paragrafo 4.8 verte più nello specifico sui criteri di esame delle COI particolarmente significative per la domanda di protezione interna.

Come osservato in precedenza, l'articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione), stabilisce altresì che gli Stati membri tengano conto delle circostanze personali del richiedente. Le eventuali

⁽⁴⁸⁸⁾ Cfr., ad esempio, Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2013, II/Ministero degli Interni, 4 Azs 24/2013-34, (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴⁸⁹⁾ Come confermato, ad esempio, dal Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 19 gennaio 2009, BVerwG 10 C 52.07, BVerwG: 2009:190109U10C52.07.0, punto 29, anche in inglese.

⁽⁴⁹⁰⁾ Ciò richiama l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), esaminato nel precedente paragrafo 4.8. Cfr., ad esempio, Tribunale dell'Aja (Paesi Bassi), sentenza del 7 aprile 2016, NL16.6, ECLI:NL:RBDHA:2016:3710, punto 17 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴⁹¹⁾ Ministero dell'Interno (Regno Unito), Asylum Policy Instructions: Assessing Credibility and Refugee Status, 6 gennaio 2015, pag. 37.

conseguenze in termini di valutazione delle prove e della credibilità sono esaminate nella precedente [parte 4](#) ⁽⁴⁹²⁾.

Poiché spetta all'autorità competente accertare la disponibilità di protezione interna, il richiedente dovrebbe avere l'opportunità di stabilire che non può beneficiare di tale protezione, date le conseguenze significative per se stesso e tenuto debito conto delle «norme fondamentali di imparzialità procedurale» ⁽⁴⁹³⁾. Come osservato dalla Corte suprema irlandese:

Per questioni di imparzialità delle procedure, la zona sicura proposta andrebbe comunicata e discussa con il richiedente, al fine di accertare se ci si possa ragionevolmente aspettare che vi si stabilisca. Il richiedente è tenuto a cooperare, a rispondere sinceramente, a fornire tutte le informazioni pertinenti in suo possesso per stabilire la ragionevolezza dell'area di ricollocazione e a fornire informazioni su qualsiasi elemento personale tale da rendere irragionevole o ingiustamente severa la sua ricollocazione piuttosto che riconoscerlo come rifugiato ⁽⁴⁹⁴⁾.

5.4 Vincoli familiari e valutazione delle prove

La nozione di unità familiare e questioni correlate ai vincoli familiari sono trattate più in dettaglio in **Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica** ⁽⁴⁹⁵⁾. La sezione in questione si incentra sugli aspetti che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale.

Né la DQ (rifusione) né la DPA (rifusione) contengono norme specifiche applicabili all'esame dell'esistenza o meno di un vincolo familiare.

Data l'assenza nella legislazione del CEAS di norme specifiche applicabili all'esame dell'esistenza di un vincolo familiare, può essere rilevante tenere conto di un altro strumento del diritto dell'UE che concerne tale questione.

Sebbene non faccia parte del CEAS, la direttiva sul ricongiungimento familiare contiene alcune disposizioni relative alle prove dell'esistenza di vincoli familiari potenzialmente rilevanti per la qualifica ai fini della protezione internazionale quando sono in gioco questioni di vincoli familiari. Volta a stabilire il diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva si applica a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri, compresi i rifugiati ⁽⁴⁹⁶⁾. Tuttavia, essa non si applica ai beneficiari di protezione sussidiaria.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che «una domanda di ricongiungimento familiare è corredata da documenti che comprovano i vincoli familiari». La stessa disposizione prevede che per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli

⁽⁴⁹²⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema (Irlanda), *AO/Refugee Applications Commissioner e altri*, cit., nota 319, punto 40, in cui la Corte ha annullato la decisione del Refugee Appeals Tribunal in quanto questo aveva ommesso di tenere in debito «conto le circostanze personali del richiedente, che era un'adolescente senza più alcun familiare in Nigeria, a eccezione dello zio facente veci di genitore dal quale stava fuggendo». Cfr. altresì Consiglio di Stato (Belgio), decisione del 5 luglio 2013, n. 224.276, punto 7.1 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁴⁹³⁾ Cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 4: «Volo interno o ricollocazione alternativa» nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 23 luglio 2003, UN Doc HCR/GIP/03/04, punto 35. Cfr. altresì Consiglio di Stato (Francia), *Mme CA*, n. 374167 C, cit., nota 487, in cui il Consiglio di Stato ha stabilito che, qualora la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo decida, d'ufficio, di applicare il concetto di protezione interna, dovrà darne comunicazione al richiedente e indicare il luogo esatto (città, regione ecc.) del paese d'origine in cui la protezione interna sia considerata disponibile.

⁽⁴⁹⁴⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 1º novembre 2013, *KD (Nigeria)/Refugee Appeals Tribunal e altri*, [2013] JEHC 481, punto 28, principio 11.

⁽⁴⁹⁵⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica, 2018, op. cit., nota 3, sottosezioni 1.10.2 e 2.9.2.

⁽⁴⁹⁶⁾ Direttiva sul ricongiungimento familiare, cit., nota 32.

familiari, gli Stati membri possano «convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie». Per quanto riguarda il partner non coniugato del soggiornante, il suo vincolo può essere stabilito tenendo conto di elementi «quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili».

Di particolare interesse nell'ambito dell'asilo è il fatto che la direttiva sul ricongiungimento familiare contempli, al capo V, la situazione specifica dei rifugiati ⁽⁴⁹⁷⁾. Il considerando 8 rammenta che la «situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare» e raccomanda che «[i]n considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».

Per quanto riguarda la questione dei requisiti probatori, tali «condizioni più favorevoli» figurano nell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare, il quale dispone che «[q]ualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione nazionale» ⁽⁴⁹⁸⁾. In linea con quanto precede è l'ulteriore requisito che «[i]l rigetto della domanda [di ricongiungimento familiare] non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori».

Tale disposizione costituisce una norma probatoria attenuata per stabilire i vincoli tra il rifugiato e i suoi familiari. Come osservato in precedenza, in molti casi i beneficiari della protezione internazionale sono in possesso di prove documentali limitate, quando non assenti, per quanto riguarda i loro vincoli familiari e l'ottenimento di documenti ufficiali può essere difficile a causa della rottura delle relazioni con le autorità del paese d'origine che il riconoscimento dello status di rifugiato comporta.

In un caso in cui l'ambasciata del paese d'origine si era rifiutata di rilasciare i visti al coniuge e ai figli di un rifugiato che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare, per il motivo che le prove documentali comprovanti l'identità e il vincolo di tali persone con il rifugiato non erano autentiche, il Consiglio di Stato francese ha considerato che, per quanto riguarda le dichiarazioni rese continuamente del rifugiato, fin dalla fase iniziale della sua domanda di asilo, sul suo vincolo con la moglie e i figli, l'onere di dimostrare la natura fraudolenta della documentazione presentata spetta all'amministrazione in quanto convenuto ⁽⁴⁹⁹⁾.

5.5 Esclusione e valutazione delle prove

5.5.1 Definizioni

Il tema dell'esclusione è affrontato in dettaglio nel documento *Esclusione: Articoli 12 e 17 della Direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica* ⁽⁵⁰⁰⁾. Tale analisi giuridica si incentrerà

⁽⁴⁹⁷⁾ Tuttavia, la direttiva non si applica ai beneficiari della protezione sussidiaria [articolo 3, paragrafo 2, lettera c)].

⁽⁴⁹⁸⁾ L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva consente agli Stati membri di ottenere altre prove svolgendo colloqui e conducendo «altre indagini che ritengano necessarie», comprese, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, analisi del DNA.

⁽⁴⁹⁹⁾ Consiglio di Stato (Francia), decisione del 24 novembre 2010, *Mme M*, domanda n. 333913.

⁽⁵⁰⁰⁾ EASO, *Esclusione — Un'analisi giuridica*, op. cit., nota 3.

su questioni riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito di casi concernenti l'esclusione ai sensi degli articoli 12, paragrafo 2, e 17, paragrafo 1, DQ (rifusione).

Le condizioni alle quali un richiedente può essere escluso dalla protezione internazionale sono definite negli articoli 12 e 17, DQ (rifusione). L'articolo 12 enuncia i motivi per cui un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato integrando i motivi di esclusione di cui agli articoli 1D, 1E e 1F della convenzione sui rifugiati. L'articolo 17 prevede quattro motivi di esclusione dalla protezione sussidiaria: i primi tre sono direttamente adattati dalle suddette clausole di esclusione dell'articolo 1F della convenzione sui rifugiati, mentre il quarto riflette le considerazioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale di cui agli articoli 32-33 della stessa convenzione. Il rispetto di tali disposizioni è obbligatorio.

Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 3, DQ (rifusione), contiene una disposizione non obbligatoria che consente a uno Stato membro di escludere una persona dalla protezione sussidiaria:

se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1 (vale a dire le quattro clausole obbligatorie di esclusione dalla protezione sussidiaria), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

Merita notare che le clausole obbligatorie di esclusione di cui agli articoli 12 e 17, DQ (rifusione), possono altresì applicarsi dopo che a una persona sia stata concessa la protezione internazionale, come causa di rifiuto dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, lettera a), e 19, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione internazionale di una persona che avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa ai sensi degli articoli 12 e 17 (cfr. paragrafo 5.6) ⁽⁵⁰¹⁾.

5.5.2 Onere della prova e obbligo di esame individuale

Nell'ambito della valutazione delle prove e della credibilità, un principio di fondamentale importanza è che l'onere di provare l'applicazione dei criteri di esclusione spetta allo Stato membro. L'articolo 12 deve essere interpretato in modo letterale e applicato in senso restrittivo con cautela, a causa delle gravi conseguenze derivanti dall'esclusione dalla protezione internazionale di una persona che ha un timore fondato di subire persecuzioni. Sebbene tale principio non sia sancito nella legislazione del CEAS, il suo primato è stato affermato dall'avvocato generale Mengozzi nella causa *B e D*, in cui ha dichiarato quanto segue:

Le cause di esclusione privano delle garanzie previste dalla [Convenzione sui rifugiati e dalla DQ] soggetti di cui si è constatato il bisogno di protezione internazionale e, in tal senso, si configurano come eccezioni o limiti all'applicazione di una norma umanitaria. Date le potenziali conseguenze della loro applicazione, un approccio di particolare cautela si impone. La necessità di un'interpretazione restrittiva delle cause di esclusione previste dalla convenzione del 1951, anche nel contesto della lotta contro il terrorismo, è stata costantemente affermata dall'UNHCR ⁽⁵⁰²⁾.

⁽⁵⁰¹⁾ *Ibid.*

⁽⁵⁰²⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1^o giugno 2010, cause riunite C57/09 e C101/, *Repubblica federale di Germania/B e D*, EU:C:2010:302, paragrafo 46.

Tale principio è stato altresì universalmente accettato dalla giurisprudenza degli organi giudiziari all'atto dell'applicazione dell'articolo 1F della convenzione sui rifugiati o dell'articolo 12, QD (rifusione) ⁽⁵⁰³⁾, disposizioni che la CGUE, nella causa *B e D*, ha interpretato come analoghe ⁽⁵⁰⁴⁾. Sarebbe contrario allo scopo cui mira l'istituzione di un regime complementare di protezione sussidiaria se la sua clausola di esclusione non fosse aderente allo stesso principio.

Se da una parte l'onere di provare che i criteri di esclusione sono soddisfatti spetta allo Stato, dall'altra sono possibili eccezioni. Ad esempio, qualora il richiedente sostenga di essere un alto funzionario di un regime oppressivo o di un'organizzazione che commette crimini violenti, può insorgere una presunzione di esclusione. In relazione alla responsabilità individuale per atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), DQ (rifusione), la CGUE, nella sua sentenza *B e D*, vertente sulla questione dell'appartenenza a organizzazioni terroristiche, ha statuito che le autorità competenti degli Stati membri possono presumere che le persone aventi occupato posizioni preminenti in tali organizzazioni hanno una responsabilità individuale per atti commessi dall'organizzazione stessa durante il periodo in questione, sottolineando che resta tuttavia necessario l'esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata una decisione di esclusione ⁽⁵⁰⁵⁾.

Nella sua sentenza nella causa *Mostafa Lounani*, la CGUE ha statuito quanto segue:

Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell'accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso ⁽⁵⁰⁶⁾.

Nella causa *AB (Afghanistan)*, la Corte suprema irlandese ha osservato quanto segue:

La ratio dell'approccio alla clausola di esclusione adottata dalla Corte di giustizia è ovvia. La conclusione che a una determinata persona si applica l'esclusione equivale a concludere che la stessa era quanto meno complice delle atrocità più gravi, condannate dalla comunità internazionale. Pertanto, una conclusione a tal fine dovrebbe unicamente configurarsi laddove esistano motivi autenticamente gravi sulla base di prove specifiche di considerare che l'individuo in questione ha un grado di responsabilità per gli atti presunti e non possa quindi essere esonerato dal rispondere di tali atti in quanto rifugiato. Note organizzazioni terroristiche possono essere frammentate in numerose fazioni, perseguendo ciascuna diverse modalità di conseguire una o più finalità comuni. Pertanto, la semplice appartenenza a un'organizzazione non costituisce una presunzione che un singolo individuo possa essere associato al necessario grado di coinvolgimento e responsabilità che lo escluderà dallo status di rifugiato, senza prima avere effettuato

⁽⁵⁰³⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 21 novembre 2012, *Al-Sirri e DD (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department* [2012] UKSC 54, punti 12 e 16, contro [2009] EWCA Civ 222; [2010] EWCA Civ 1407.

⁽⁵⁰⁴⁾ CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, Grande Sezione, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland/B e D*, EU:C:2010:661, punto 102.

⁽⁵⁰⁵⁾ *Ibid.*, punto 98.

⁽⁵⁰⁶⁾ CGUE, sentenza del 31 gennaio 2017, Grande Sezione, causa C-573/14, *Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides/Mostafa Lounani*, ECLI:EU:C:2017:71, punto 79.

un esame della natura, della portata, della durata e del grado di responsabilità del suo coinvolgimento ⁽⁵⁰⁷⁾.

Tali decisioni indicano chiaramente che l'appartenenza a un'organizzazione di tale tipo non è di per sé sufficiente ad attribuire una responsabilità individuale. Tale attribuzione resta subordinata a un esame delle circostanze specifiche in relazione, tra l'altro, al ruolo effettivamente svolto dalla persona interessata nel compimento degli atti che possono comportare l'esclusione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti a influenzarne il comportamento ⁽⁵⁰⁸⁾.

Un ulteriore principio, sancito dalla CGUE nella sentenza *B e D* in relazione all'esclusione dallo status di rifugiato ma altrettanto applicabile all'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, è che l'autorità accertante deve decidere la questione dell'esclusione nell'ambito di una valutazione dei fatti, da effettuare per ciascun caso individuale, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione). Come statuito dalla CGUE nello stesso caso:

Risulta dal testo di tali disposizioni della direttiva che l'autorità competente dello Stato membro considerato non può applicarle prima di aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno di quei due casi di esclusione ⁽⁵⁰⁹⁾.

Il riferimento presente in tale punto a una persona che «per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato» implica che tale valutazione non può essere effettuata senza tenere conto dell'esame dell'intera domanda.

Riguardo alla valutazione su base individuale, il documento *Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica* riporta quanto segue:

Tra gli esempi di tipi di prova da poter prendere in considerazione, rientrano le informazioni sui paesi d'origine (Country of Origin Information, COI), le dichiarazioni del richiedente e, tra queste, le confessioni relative al coinvolgimento, ad esempio, le testimonianze credibili di testi, i rinvii a giudizio o le condanne da parte di una corte o un tribunale internazionale, le condanne emesse da tribunali nazionali (nell'ipotesi che sia stato garantito un processo equo) o le richieste di estradizione. Il fatto che tali prove possano essere invocate o meno nel determinare che il richiedente ha una responsabilità individuale con riferimento a un atto passibile di esclusione deve essere valutato per ciascun caso individuale, alla luce delle specifiche circostanze del richiedente ⁽⁵¹⁰⁾.

⁽⁵⁰⁷⁾ Corte suprema (Irlanda), sentenza del 10 novembre 2011, *AB (Afghanistan)/Refugee Appeals Tribunal e altri* [2011] IEHC 412, punto 13. Lo stesso principio è stato applicato dalla Corte suprema (Irlanda), sentenza del 12 gennaio 2016, *IH (Afghanistan)/Refugee Appeals Tribunal e altri* [2016] IEHC 14.

⁽⁵⁰⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *B e D*, cit., nota 504, punto 97.

⁽⁵⁰⁹⁾ *Ibid.*, punto 87.

⁽⁵¹⁰⁾ EASO, *Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, op. cit., nota 3, sottosezioni 4.1.1, pagg. 41.

5.5.3 Livello di prova

Le clausole di esclusione, come riportato negli articoli 12, paragrafo 2, e 17, paragrafo 1, DQ (rifusione), sono subordinate all'esistenza di «fondati motivi per ritenere» che una persona:

- a) abbia commesso i reati di cui agli articoli 12, paragrafo 2, lettere a) e b), e 17, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) si sia resa colpevole degli atti di cui agli articoli 12, paragrafo 2, lettera c), e 17, paragrafo 1, lettera c);
- c) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera d).

La CGUE non ha ancora fornito orientamenti sul significato dei termini «fondati motivi per ritenere», ma si conferma ampiamente accettato che comporta un livello di prova inferiore a quello applicabile nei procedimenti penali veri e propri. Lo scopo delle clausole di esclusione non costituisce un accertamento della colpevolezza nel senso delle norme di diritto penale: una condanna penale non è necessaria per stabilire i «fondati motivi per ritenere» che ne fanno sorgere l'applicazione.

Nell'affermare tale interpretazione, la Corte suprema del Regno Unito ha tuttavia aggiunto la condizione riportata di seguito.

È chiaro che stiamo tentando di distinguere il significato autonomo dei termini «fondati motivi per ritenere». E lo facciamo alla luce del parere dell'UNHCR, che condividiamo, secondo cui le clausole di esclusione della convenzione sui rifugiati devono essere interpretate in senso restrittivo e applicate con cautela. Questo ci induce a trarre le seguenti conclusioni: 1) L'espressione «fondati motivi» è più forte di «ragionevoli motivi». 2) La prova da cui discendono tali motivi deve essere «chiara e credibile» o «consistente». 3) «Ritenere» è più forte di «sospettare». A nostro parere è più forte anche di «credere»: presuppone che vi sia una valutazione effettuata con la dovuta considerazione da parte dell'organo decisionale. 4) Non è necessario che l'organo decisionale sia soddisfatto oltre ogni ragionevole dubbio o al livello richiesto dal diritto penale. 5) Non è necessario adottare i nostri livelli di prova nazionali nella discussione. Le circostanze delle richieste di asilo e la natura delle prove disponibili sono quindi variabili. Tuttavia, qualora l'organo decisionale sia convinto della probabilità piuttosto che dell'improbabilità che il richiedente non abbia commesso i crimini in questione o non si sia reso reo di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, sarà difficile capire come possano sussistere fondati motivi per ritenere che lo abbia fatto. La realtà è che difficilmente vi sono motivi sufficientemente fondati per ritenere che il richiedente si sia reso reo, a meno che l'organo decisionale possa convincersi, sulla base del principio della probabilità prevalente, che lo sia. Tuttavia, il compito dell'organo decisionale è quello di applicare quanto espresso dalla convenzione (e dalla direttiva) nel caso specifico ⁽⁵¹¹⁾.

Analogamente, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto, in più occasioni, che il fatto di considerare se il richiedente debba essere escluso dalla protezione internazionale per cui ha presentato domanda esige, quanto meno, che tali motivi siano «fondati» e poggino su qualcosa

⁽⁵¹¹⁾ Corte suprema (Regno Unito), Al-Sirri e DD (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department, cit., nota 503, punto 75.

di più di un semplice sospetto o di una mera deduzione sulla base di un contesto o di un «profilo». Pertanto l'esclusione decisa dalla Corte nazionale francese, la quale ha dedotto esclusivamente dal profilo o dall'attività professionale di un richiedente che vi fossero fondati motivi per ritenerlo autore o complice di atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F della convenzione sui rifugiati, non era giustificata ⁽⁵¹²⁾.

Rispetto al livello di prova, il documento *Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica* riporta quanto segue:

La Court of Appeal britannica ha dichiarato che, anche laddove un organo legislatore applichi la norma del principio della probabilità, difficilmente ciò causerà un errore di diritto. In definitiva, il regolamento di procedura nazionale svolgerà un ruolo nel determinare la norma applicabile, seppur nel rispetto delle linee guida fornite dalle suddette autorità. L'UNHCR, alla luce della giurisprudenza svizzera, ritiene che «l'esclusione non [sia] subordinata a una determinazione di colpa ai sensi del diritto penale» e che «il principio della probabilità prevalente [sia] un livello troppo basso» ⁽⁵¹³⁾.

5.6 Revoca della protezione e valutazione delle prove

La revoca della protezione internazionale è definita nell'articolo 2, lettera o), DPA (rifusione) come «la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della [DQ (rifusione)]». In conformità delle disposizioni specifiche degli articoli 14 e 19, DQ (rifusione), gli Stati membri devono o possono «revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare» lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rispettivamente, della persona interessata in determinate circostanze specificate nella successiva tabella 27.

⁽⁵¹²⁾ Cfr., in particolare, Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 14 giugno 2010, *M. K.*, n. 320630 A, in *Contentieux des réfugiés*, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010, 2011, pagg. 134 e 135; Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 17 gennaio 2011 M. A. n. 316678 C, in *Contentieux des réfugiés*, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, pag. 141; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. 149555; nonché Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisioni del 6 febbraio 2015, n. 138035; del 19 giugno 2012, n. 83281; del 18 giugno 2013, n. 105239.

⁽⁵¹³⁾ EASO, *Esclusione — Un'analisi giuridica*, op. cit., nota 3, punto 4.1.1.

Tabella 27: Sintesi dei motivi di revoca della protezione internazionale

Motivi	Status di rifugiato disposizione della DQ (rifusione)	Status di protezione sussidiaria disposizione della DQ (rifusione)
Cessazione	Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Esclusione	Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)	Articoli 19, paragrafo 2, e 19, paragrafo 3, lettera a)
Falsa dichiarazione o omissione di fatti	Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)
Pericolo per la sicurezza dello Stato membro	Articolo 14, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
Pericolo per la comunità dello Stato membro	Articolo 14, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

Tali disposizioni sono trattate più in dettaglio in [Ending International Protection: Articles 11, 14, 16 and 19 Qualification Directive \(2011/95/EU\) — A Judicial Analysis](#) e, in relazione all'esclusione, *Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*.

5.6.1 Onere della prova e obbligo di esame individuale

L'onere di provare che i criteri di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale sono soddisfatti spetta allo Stato membro. Dal testo della DQ (rifusione) emerge con chiarezza che, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), è obbligo degli Stati membri dimostrare che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato o ha cessato di avere o non ha mai avuto titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

L'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione)

Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti e di produrre tutta la documentazione pertinenti in suo possesso, **lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra**, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ⁽⁵¹⁴⁾.

L'articolo 14, paragrafo 2, si riferisce nello specifico alla revoca dello status di rifugiato a motivo di cessazione, rispecchiando quanto detto per l'onere della prova in relazione alle clausole di cessazione della convenzione sui rifugiati ⁽⁵¹⁵⁾. Tuttavia, anche l'articolo 14, paragrafo 3, evi-

⁽⁵¹⁴⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁵¹⁵⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3: cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) e (6) della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di «Cessate circostanze»), 10 febbraio 2003, UN Doc HCR/GIP/03/03.

denza che spetta allo Stato membro stabilire i motivi di esclusione e il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi.

Articolo 14, paragrafo 3, DQ (rifusione)

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, **lo Stato membro interessato abbia stabilito** che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato ⁽⁵¹⁶⁾.

L'articolo 19, paragrafo 4, DQ (rifusione), riguardante la protezione sussidiaria, utilizza termini pressoché identici all'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione), pur applicando a tutti i motivi di revoca dello status di protezione sussidiaria.

Articolo 19, paragrafo 4, DQ (rifusione)

Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, **lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra**, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ⁽⁵¹⁷⁾.

Il riferimento a «dimostrare» in entrambi i contesti è dovuto all'intenzione del legislatore di chiarire che, in relazione a decisioni di revoca dello status di protezione internazionale, lo Stato membro deve sopportare l'onere di provare che i motivi della revoca, della cessazione o del rifiuto di rinnovare la protezione internazionale sono stati accertati o soddisfatti ⁽⁵¹⁸⁾.

Il riferimento a «su base individuale» in entrambi gli articoli conferma che il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della valutazione individuale deve applicarsi anche in tale contesto (cfr. paragrafo 4.3.1).

⁽⁵¹⁶⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁵¹⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁵¹⁸⁾ I. Kraft, in Hailbronner e Thym, *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary*, op. cit., nota 85, pagg. 1193 e 1228; Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 7 maggio 2013, OFPRA/A A, domanda n. 12021083. Ciò nonostante, dal beneficiario della protezione internazionale ci si aspetta una spiegazione del suo comportamento, come richiesto dal suo obbligo di cooperazione. Il Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo (Regno Unito), nella sentenza del 28 giugno 2007, RD (Cessazione — onere della prova — procedura) Algeria, [2007] UKAIT 66, punto 30, ha considerato l'esistenza di una presunzione di reiterato avvalersi della protezione del paese d'origine laddove il rifugiato ottenga un passaporto o il rinnovo del passaporto del paese di cui ha la cittadinanza. Cfr. anche manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 121.

5.6.2 Ottenimento degli elementi utili a dimostrare i motivi di revoca della protezione internazionale

Dalla formulazione dell'articolo 44, DPA (rifusione), risulta chiaramente che un esame per la revoca della protezione internazionale può cominciare solo quando emergano elementi o risultanze nuovi per riesaminare immediatamente la validità della protezione concessa. L'articolo dispone quanto di seguito riportato.

Articolo 44, DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

La procedura di revoca differisce dalla procedura di protezione internazionale per il fatto di essere avviata dalle autorità amministrative nazionali responsabili, e su loro iniziativa, e di avere luogo nei confronti di una persona che beneficia della protezione internazionale.

L'articolo 45, paragrafo 1, DPA (rifusione), delinea in dettaglio il principio stabilito nel considerando 49 ⁽⁵¹⁹⁾.

Articolo 45, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

In quanto tali, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), devono dare ai richiedenti la possibilità di esporre, in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la loro protezione internazionale non dovrebbe essere revocata. Nel corso del colloquio, i richiedenti devono ricevere l'assistenza di un interprete quando una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza [articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione)]. Inoltre, il colloquio deve avvenire nel rispetto delle garanzie di cui agli articoli da 14 a 17. Questo comprende l'esigenza che gli Stati membri «adott[i]no le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo

⁽⁵¹⁹⁾ Il considerando 49 DPA (rifusione) così recita: «Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status».

esauriente i motivi della sua domanda» [articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione)]. Ciò esige altresì che l'autorità accertante «assicur[i] che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda [...] nel modo più completo possibile», anche dando «l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni» [articolo 16, DPA (rifusione)].

L'articolo 45, paragrafo 2, DPA (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 45, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

- a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
- b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

5.6.3 Elementi specifici che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità

5.6.3.1 Clausole di cessazione

Un'analisi completa delle clausole di cessazione è reperibile in [Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche \(2011/95/UE\) - Un'analisi giuridica](#) ⁽⁵²⁰⁾. Le clausole di cessazione sono contemplate negli articoli 11, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, DQ (rifusione). Le sei clausole di cessazione contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, riguardano due tipi di situazioni: quelle relative a cambiamenti della situazione personale del rifugiato [lettere da a) a d)], e quelle relative a cambiamenti del paese d'origine [lettere da e) a f)].

Per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), i giudici avranno in linea generale accesso ai fatti e alle circostanze sostanziali che hanno portato alla decisione di cessazione e revoca dello status di rifugiato da parte delle autorità nazionali e stabiliranno quindi se tali fatti e circostanze siano sufficienti a dimostrare che la persona interessata non ha più il timore di essere perseguitata nel paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la dimora abituale.

⁽⁵²⁰⁾ EASO, Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) - Un'analisi giuridica, dicembre 2016.

In relazione all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), lo Stato membro deve addurre prove atte a dimostrare il rispetto di tre condizioni: volontarietà, intento e ottenimento di protezione efficace.

Nonostante la valutazione debba essere obiettiva, la testimonianza del richiedente per accertare la volontarietà e l'intento delle sue azioni riveste un'importanza particolare.

Per quanto riguarda l'avvalersi di nuovo volontariamente della protezione nazionale [articolo 11, paragrafo 1, lettera a)], l'esame di determinati fatti impone una considerazione obiettiva e non soggettiva sulla base delle opinioni della persona interessata. Qualora un rifugiato chieda e ottenga un passaporto nazionale o il rinnovo dello stesso dal paese d'origine, l'UNHCR e alcuni giudici nazionali considerano che vi sia una presunzione confutabile che si sia avvalso di nuovo volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ⁽⁵²¹⁾. A tale proposito, il Tribunale amministrativo superiore austriaco ha ritenuto che il rilascio di un passaporto da parte del paese di cui il rifugiato ha la cittadinanza indicasse il desiderio di chiedere protezione al paese d'origine ⁽⁵²²⁾.

Per quanto riguarda il ristabilirsi volontariamente nel paese d'origine [articolo 11, paragrafo 1, lettera d)], anche in questo caso occorre accertarlo in modo obiettivo basandosi sulle prove; non è necessario dimostrare l'intenzione soggettiva della persona e le conclusioni possono essere tratte da prove circostanziali ⁽⁵²³⁾.

I giudici saranno chiamati a valutare la rilevanza di atti su cui si basa la cessazione dello status di rifugiato rispetto al vincolo del rifugiato con le autorità del paese d'origine. Pur tenendo presente che l'onere della prova spetta agli Stati membri per quanto riguarda la cessazione, l'individuazione di alcune situazioni, ad esempio il rientro nel paese d'origine o il contatto con le autorità ufficiali di tale paese, può costituire, a sua volta, un elemento grave indicante che un rifugiato ha chiesto protezione dal proprio paese d'origine ⁽⁵²⁴⁾. Il Consiglio di Stato francese ha considerato che la Corte nazionale per il diritto d'asilo non abbia commesso un errore di diritto né invertito l'onere della prova supponendo che il richiedente si fosse avvalso volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza quando è tornato nel paese d'origine ⁽⁵²⁵⁾. In un altro caso, il Consiglio di Stato francese ha statuito che la Corte nazionale per il diritto d'asilo non abbia spostato l'onere della prova sulla persona interessata determinando che le dichiarazioni e le testimonianze da questa presentate non fossero sufficienti a controbilanciare un documento ufficiale che ne attestava la presenza nel paese d'origine dopo che era stato riconosciuto come rifugiato ⁽⁵²⁶⁾.

Quando è in gioco l'applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, lettere e) e f), e 16, paragrafo 1, DQ (rifusione), il requisito della valutazione individuale riveste particolare importanza ed esige un'attenzione speciale. Gli articoli 11, paragrafo 1, lettere e) e f), e 16, paragrafo 1, DQ (rifusione) rendono necessario un cambiamento in termini di condizioni esistenti nel paese d'origine, nel senso che le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione internazionale al beneficiario devono essere venute meno o, come disposto in aggiunta

⁽⁵²¹⁾ Consiglio di Stato (Francia), decisione del 13 gennaio 1989, domanda n. 78055, citata in Kraft, cit., nota 518, pag. 1194; Corte d'appello competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese); Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo (Regno Unito), RD (Cessazione — onere della prova — procedura) Algeria, cit., nota 518, punto 30. Cfr. anche manuale dell'UNHCR, op. cit., nota 28, punto 121.

⁽⁵²²⁾ Tribunale amministrativo superiore (Verwaltungsgerichtshof) (Austria), sentenza del 15 maggio 2003, VWGH 2001/01/0499.

⁽⁵²³⁾ Kraft, op. cit., nota 518, pag. 1195.

⁽⁵²⁴⁾ Cfr. EASO, *Ending International Protection — A Judicial Analysis* (Revoca della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche — Un'analisi giuridica), op. cit., nota 3, paragrafo 3.1.

⁽⁵²⁵⁾ Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 31 marzo 1999, M. X., n. 177013.

⁽⁵²⁶⁾ Consiglio di Stato (Francia), sentenza dell'11 ottobre 1991, M. X., n. 96492 C.

dall'articolo 16, paragrafo 1, rispetto ai beneficiari di protezione sussidiaria, mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. È quanto messo in evidenza nella sentenza della House of Lords britannica nella causa *Hoxha*, la quale indica che un'interpretazione che potrebbe consentire un mutamento delle circostanze, se letta in maniera troppo ampia, provocherebbe la mancata attenzione da parte dell'organo decisionale, la cui decisione produce potenzialmente gravi conseguenze per l'interessato⁽⁵²⁷⁾. La valutazione deve essere effettuata agendo con attenzione e cautela. Ciò richiede di norma un periodo di osservazione più lungo, nel quale la situazione può consolidarsi⁽⁵²⁸⁾.

Di conseguenza, il cambiamento delle circostanze sulla cui base una persona è stata riconosciuta come rifugiato o ha ottenuto la protezione sussidiaria, è inteso quale cambiamento delle condizioni generali esistenti nel paese d'origine. Gli articoli 11, paragrafo 2, e 16, paragrafo 2, DQ (rifusione), esigono quindi di esaminare in modo particolare se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da «eliminare il fondato timore di persecuzioni» o che «la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio di danno grave». Tale requisito è formulato in termini analoghi dall'UNHCR nelle sue *Linee guida sulla protezione internazionale n. 3* concernenti la cessazione dello status di rifugiato ai sensi degli articoli 1C(5) e 1C(6) della convenzione sui rifugiati⁽⁵²⁹⁾.

Nella sua sentenza nella causa *Abdulla*, la CGUE ha fornito un orientamento utile per l'esame del cambiamento delle circostanze:

Le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all'art. 7, n. 1, della [DQ] abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione⁽⁵³⁰⁾.

L'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione), impone inoltre agli Stati membri di verificare, oltre al cambiamento delle circostanze sopra analizzato, che «non sussistano altri motivi di timore di "essere perseguitat[a]" ai sensi dell'articolo 2, lett. c), [DQ]»⁽⁵³¹⁾. L'esame di tali «altri motivi» è analogo a quello effettuato nel corso dell'esame di una domanda iniziale e avrà luogo secondo il consueto livello di prova/test probatorio applicabile nelle domande di asilo (cfr. paragrafo 4.3.9)⁽⁵³²⁾.

La CGUE specifica che l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), (ai sensi del quale il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore) «può trovare applicazione quando vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione e questi siano collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase. Ciò può verificarsi, segnatamente, quando il rifugiato

⁽⁵²⁷⁾ House of Lords (Regno Unito), sentenza del 10 marzo 2005, *In re B, Regina/Special Adjudicator, ex parte Hoxha* [2005] UKHL 19.

⁽⁵²⁸⁾ Cfr. EASO, *Ending International Protection — A Judicial Analysis* (Revoca della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche — Un'analisi giuridica), op. cit., nota 3, paragrafo 4.

⁽⁵²⁹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 3: cessazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota 515.

⁽⁵³⁰⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punto 76.

⁽⁵³¹⁾ *Ibid.* L'articolo 2, lettera c), DQ, è ora l'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione).

⁽⁵³²⁾ Cfr. altresì EASO, *Ending International Protection — A Judicial Analysis* (Revoca della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche — Un'analisi giuridica), op. cit., nota 3, punto 4.1.8.

faccia valere un motivo di persecuzione diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato»⁽⁵³³⁾.

Tale sentenza di riferimento della CGUE fornisce un quadro chiaro della natura dell'esame che ci si attende da un giudice nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di cessazione sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) o f), DQ (rifusione). Nel corso della prima fase dell'esame, il giudice dovrà stabilire se con il cambiamento delle circostanze venga meno il timore fondato di subire persecuzioni del rifugiato. Qualora il timore che inizialmente ha indotto al riconoscimento come rifugiato non possa più essere considerato fondato, nella seconda fase si dovrà esaminare se siano intervenute altre circostanze che determinano un'esigenza di protezione internazionale per un motivo diverso. Mentre la prima fase è disciplinata dalle norme specifiche sulla cessazione sopra descritte, la seconda segue per analogia le norme applicabili all'esame di domande di protezione internazionale, tenendo conto del fatto che le persecuzioni o minacce precedenti che abbiano giustificato la concessione dello status di rifugiato non saranno più considerate come un elemento grave indicante il fondato timore di subire persecuzioni fatto valere in tale fase⁽⁵³⁴⁾.

Nell'articolo 11, paragrafo 3, la DQ (rifusione) integra l'eccezione alla cessazione, prevista negli articoli 1C(5) e 1C(6), seconda frase, della convenzione sui rifugiati, per il rifugiato «che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero [...] del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale». L'articolo 16, paragrafo 3, prevede un'eccezione identica alla cessazione della protezione sussidiaria. Nonostante un cambiamento delle circostanze che permette a un beneficiario di protezione internazionale di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza o in cui aveva precedentemente la dimora abituale, l'impatto e le conseguenze di eventuali persecuzioni o danni gravi precedenti potrebbero essere tali da costituire motivi di imperio tali da indurre detto beneficiario a rifiutare di avvalersi di tale protezione.

Tali disposizioni hanno carattere eccezionale e necessitano di un esame estremamente personalizzato dell'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi⁽⁵³⁵⁾. Tale motivo specifico va considerato unicamente se le circostanze che hanno indotto a concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria sono venute meno e deve essere distinto nettamente dalle situazioni in cui un giudice identifica un'esigenza specifica di protezione internazionale nonostante la revoca dello status di protezione da parte delle autorità accertanti. Qualora il beneficiario di protezione internazionale faccia valere che tali circostanze non sono venute meno e che ha ancora timore di essere perseguitato/subire danni gravi, la considerazione che non possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi è irrilevante ai fini dell'esame della domanda presentata⁽⁵³⁶⁾.

⁽⁵³³⁾ CGUE, sentenza nella causa *Abdulla e altri*, cit., nota 191, punti 96 e 97.

⁽⁵³⁴⁾ Questo vale anche se la CGUE ha riconosciuto che il livello di difficoltà incontrato nel riunire gli elementi rilevanti ai fini dell'esame delle circostanze può, unicamente sotto il profilo della pertinenza dei fatti, rivelarsi superiore o inferiore da un caso all'altro. A tale riguardo, la CGUE ha tenuto conto del fatto che chi, dopo aver soggiornato svariati anni quale rifugiato al di fuori del suo paese di origine, faccia valere altre circostanze al fine di giustificare il timore di essere perseguitato, «non dispone di regola delle stesse possibilità di valutazione del rischio cui sarebbe esposto nel suo paese di origine rispetto ad un richiedente che ha lasciato di recente il proprio paese di origine», *ibid.*, punti 81-99.

⁽⁵³⁵⁾ Commissione di ricorso per i rifugiati (*Commission des recours des réfugiés*, Francia), sentenza del 18 ottobre 1999, *M. M.C.*, n. 336763: «Il richiedente ha subito, sotto il regime precedentemente al potere nel suo paese d'origine, persecuzioni molto gravi che ne hanno minato l'integrità fisica e psicologica; uno dei suoi fratelli è morto per le torture inflitte dai militari durante l'interrogatorio; pertanto, alla luce delle circostanze del caso, le conseguenze delle suddette persecuzioni, che hanno riguardato sia il richiedente che la sua famiglia, sono di natura tale da consentire al sig. M.C. di invocare motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1(C), paragrafo 5, seconda frase, della convenzione di Ginevra» (traduzione non ufficiale). Cfr. anche Corte Suprema (Irlanda), sentenza del 4 dicembre 2009, *MST e JT/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, [2009] IEHC 529, punto 32; High Court (Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2017, *BA e altri/International Protection Appeals Tribunal*, [2017] IEHC 36, punto 36.

⁽⁵³⁶⁾ Consiglio di Stato (Francia), decisione del 2 marzo 1984, *M. MG*, domanda n. 42961 C, in un caso in cui il richiedente faceva valere che i cambiamenti democratici duraturi avvenuti nel suo paese d'origine non erano pertinenti dal punto di vista del suo attuale timore di essere perseguitato a motivo della sua appartenenza a un movimento di lotta per l'indipendenza della regione basca.

5.6.3.2 Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello status di protezione internazionale a motivo di esclusione, presentazione dei fatti in modo erroneo o omissione

L'articolo 14, paragrafo 3, stabilisce che il dovere degli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato già concesso discende altresì in relazione a due ulteriori situazioni, in cui:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

L'articolo 19, paragrafo 3, riporta la stessa disposizione per quanto riguarda la protezione sussidiaria.

Gli articoli 14, paragrafo 3, lettera a), e 19, paragrafi 2 e 3, lettera a), prevedono la revoca della protezione internazionale per effetto di circostanze successive al riconoscimento rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni di esclusione della DQ (rifusione). Poiché tali disposizioni sono essenzialmente correlate all'oggetto dell'esclusione, conviene rinviare al paragrafo 5.5 della presente analisi giuridica.

Per quanto riguarda gli articoli 14, paragrafo 3, lettera b), e 19, paragrafo 3, lettera b), l'uso del termine «determinante» indica che non è necessario dimostrare che la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria sia stata dovuta alla presentazione dei fatti in modo erroneo o all'omissione degli stessi: è sufficiente dimostrare che, sulla base di considerazioni obiettive, la decisione di concedere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sarebbe stata presa in mancanza della presentazione in modo erroneo o dell'omissione di fatti⁽⁵³⁷⁾. Di conseguenza, presentazioni dei fatti in modo erroneo o omissioni di lieve entità non andrebbero usate come fattori determinanti ai fini della revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria⁽⁵³⁸⁾. La scorrettezza o la falsità delle informazioni fornite in precedenza possono essere stabilite, ad esempio, dimostrando che il rifugiato non era presente nel paese d'origine alla data asserita. La Corte nazionale francese per il diritto d'asilo si è fondata sulle prove fornite dal Consolato di Francia, stando alle quali il richiedente non viveva in Ceceña dal 2005, contrariamente alle dichiarazioni rese dallo stesso a sostegno della sua domanda. La Corte ha deciso che occorreva considerare che il richiedente avesse intenzionalmente tentato di fuorviare il giudice⁽⁵³⁹⁾. La High Court irlandese, in *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, ha ritenuto che l'occultamento di una domanda di asilo in un altro paese può equivalere a fornire informazioni false o fuorvianti⁽⁵⁴⁰⁾.

⁽⁵³⁷⁾ Kraft, op. cit., nota 518, pag. 1229; High Court (Irlanda), 12 gennaio 2010, *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2010] IEHC 436.

⁽⁵³⁸⁾ UNHCR, *Nota sull'onere e gli standard della prova*, op. cit., nota 20, punto 9.

⁽⁵³⁹⁾ Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza dell'8 ottobre 2009 T. n. 701681/09007100; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 19 novembre 2014, n. 133.423.

⁽⁵⁴⁰⁾ Corte suprema (Irlanda), *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit., nota 537, punto 11.

5.6.3.3 Pericolo per la sicurezza o la comunità dello Stato membro

In contrasto con l'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 14, paragrafo 4, concede agli Stati membri **la facoltà** di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare decisioni quando «vi sono fondati motivi per ritenere che [il beneficiario della protezione internazionale] costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova», oppure «la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro».

Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, i «ragionevoli motivi» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, forniscono una soglia di poco inferiore ai «fondati motivi» (cfr. paragrafo 4.3.9), sebbene il livello della prova nell'esame dei fatti resti invariato⁽⁵⁴¹⁾.

L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), consente la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo quando «b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro». Mentre la valutazione della condanna è puramente un esame di un fatto storico, nello stimare se la persona costituisca un pericolo per la comunità occorre procedere a un esame lungimirante sulla base della correlazione tra la probabilità e la possibile portata del pericolo⁽⁵⁴²⁾.

Per quanto riguarda lo status di protezione sussidiaria, l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), rappresenta una disposizione **imperativa** che esige la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che un beneficiario rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova (cfr. anche precedente paragrafo 5.5., secondo il quale la CGUE non ha ancora fornito orientamenti sul significato dei termini «fondati motivi per ritenere»; tuttavia, è ampiamente accettato che comporta un livello di prova inferiore a quello applicabile nei procedimenti penali veri e propri).

5.7 Domande reiterate e valutazione di nuove prove

Il tema delle domande reiterate è affrontato nel volume «*Procedure di asilo e principio di non-refoulement — Un'analisi giuridica*»⁽⁵⁴³⁾, mentre qui viene trattato per evidenziare alcuni aspetti relativi alla valutazione delle prove e alla credibilità.

Le domande reiterate costituiscono un fenomeno di notevole portata nella maggioranza dei sistemi di domanda di asilo degli Stati membri. L'articolo 2, lettera q), DPA (rifusione) ne dà la definizione riportata di seguito.

⁽⁵⁴¹⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 22 maggio 2012, BVerwG 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, punto 27 (sull'equivalente articolo 21, paragrafi 3 e 2), citato in Kraft, op. cit., nota 518, pag. 1231. Per un orientamento sul significato dei termini «pericolo per la sicurezza» e «pericolo per la comunità», cfr. EASO, *Esclusione — Un'analisi giuridica*, op. cit., nota 3.

⁽⁵⁴²⁾ Kraft, op. cit., nota 518, pag. 1231.

⁽⁵⁴³⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezioni 4.1.3 e 5.2.2.4.

Articolo 2, paragrafo 1, DPA (rifusione)

«domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, [DPA (rifusione)].

L'inclusione di disposizioni sulle domande reiterate nella DPA (rifusione) rappresenta il riconoscimento del fatto che alcuni richiedenti possono, senza colpa, non essere riusciti a far valere fatti pertinenti o prove nel corso della procedura precedente e/o che nuove circostanze possono essere insorte. L'esame di tali domande è innanzi tutto una questione procedurale, che, seppur affrontata dalla DPA (rifusione), è per lo più disciplinata dal diritto nazionale e dalla giurisprudenza degli Stati membri ⁽⁵⁴⁴⁾.

Vale la pena rilevare che la Corte EDU, mentre considera legittima la volontà degli Stati di ridurre le domande di asilo ripetute e fraudolente e di stabilire norme specifiche per l'esame di tali richieste, esige un esame attento e rigoroso dei rischi allegati in una domanda reiterata, al fine di fugare ogni dubbio, ancorché legittimo, sull'infondatezza di tale domanda ⁽⁵⁴⁵⁾.

5.7.1 Ammissibilità di una domanda reiterata: nuovi elementi o risultanze

La Sezione IV, DPA (rifusione), contiene disposizioni, la maggior parte delle quali non imperative ⁽⁵⁴⁶⁾, relative alle domande reiterate ⁽⁵⁴⁷⁾. È fondata sul principio che chi presenta una domanda reiterata non ha il diritto assoluto a un nuovo esame completo della stessa, in quanto non è stato considerato come avente diritto alla protezione internazionale alla data della decisione definitiva sulla domanda precedente. Di conseguenza, come recita il considerando 36, DPA (rifusione):

Considerando 36, DPA (rifusione)

Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame pieno. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della *res judicata*.

⁽⁵⁴⁴⁾ Sebbene i requisiti procedurali e sostanziali della DPA siano stati trasposti con formulazione identica nella legislazione francese, la Corte nazionale per il diritto d'asilo ha impiegato un linguaggio leggermente diverso stabilendo che «una domanda reiterata è ammissibile a condizione che il richiedente presenti nuovi fatti o prove concernenti la sua situazione personale o la situazione del suo paese [...] tali, se rilevanti, da modificare la valutazione del carattere di fondatezza o della credibilità della sua domanda rispetto ai criteri che devono essere soddisfatti per beneficiare della protezione internazionale»: Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 7 gennaio 2016, *Mme M e MM*, nn. 15025487 e 15025488 R (traduzione non ufficiale).

⁽⁵⁴⁵⁾ Cfr., inter alia, Corte EDU, sentenza del 6 giugno 2013, *Mohammed/Austria*, domanda n. 2283/12, punto 80; Corte EDU, *Singh e autres c Belgique*, cit., nota 317, punto 103, Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2016, *MD e MA c Belgique*, domanda n. 58689/12, punti 56 e 66.

⁽⁵⁴⁶⁾ L'esigenza di un esame preliminare della domanda reiterata, elemento centrale del meccanismo sviluppato dalla DPA, presuppone l'attuazione da parte degli Stati membri dell'articolo 33, DPA (rifusione), vale a dire di una disposizione non vincolante.

⁽⁵⁴⁷⁾ Cfr. precedente paragrafo 5.7 per la definizione di «domanda reiterata» di cui all'articolo 2, lettera q), DPA (rifusione).

Tale ratio è sostenuta dall'articolo 40, DPA (rifusione), che prevede un «esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale», in modo da determinare l'ammissibilità della domanda (articolo 40, paragrafo 2).

Se si conclude che «elementi o risultanze nuovi aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale», l'articolo 40, paragrafo 3, impone che la domanda sia «sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II», beneficiando così di tutte le garanzie previste per la prima domanda. Gli Stati membri possono prevedere che «una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni».

Inoltre l'articolo 42, paragrafo 2, DPA (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 42, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:

- a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
- b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale [...].

Pertanto, i richiedenti devono produrre elementi o risultanze nuovi perché la loro domanda reiterata sia ammissibile. Laddove la prima domanda sia stata già esaminata e respinta dall'autorità accertante, e verosimilmente dal giudice competente, non è di norma possibile ripresentarli in una domanda reiterata. Tuttavia, elementi o risultanze nuovi possono includere prove nuove relative a fatti e circostanze fatti valere in precedenza ⁽⁵⁴⁸⁾.

Inoltre, l'articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

Tale disposizione riconosce quindi che può essere stato materialmente impossibile per il richiedente presentare in precedenza alcuni elementi o risultanze. L'incapacità del richiedente, cui si fa riferimento in tale articolo, è riconducibile a elementi sopravvenuti, emersi successivamente alla prima domanda, o al fatto che tali elementi o risultanze necessari a corroborare la domanda di protezione internazionale non erano precedentemente nella disponibilità del

⁽⁵⁴⁸⁾ In Francia, le domande reiterate sono denominate ufficialmente «domande in attesa di riesame», riprendendo l'idea di fondo che la domanda reiterata possa comportare una rivalutazione ex novo del contenuto della domanda precedente.

richiedente ⁽⁵⁴⁹⁾. Quest'ultimo scenario si è presentato, ad esempio, in una decisione del 2011 del Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato greco), in cui il richiedente aveva acquisito una copia della Gazzetta ufficiale turca, dove si promulgava la revoca della sua cittadinanza, che il Consiglio ha considerato una prova nuova e fondamentale ⁽⁵⁵⁰⁾.

È anche possibile che il richiedente non abbia potuto allegare elementi o risultanze nelle cosiddette «domande *sur place*», in cui gli elementi nuovi a sostegno di una domanda di protezione internazionale sono emersi successivamente alla prima domanda ⁽⁵⁵¹⁾. In una decisione del 2016, il Consiglio di Stato francese, ad esempio, ha considerato la divulgazione di un verbale riservato del colloquio condotto con il richiedente dalla polizia dell'ambasciata del suo paese d'origine, vale a dire lo Sri Lanka, quale nuova circostanza, tale da poter accrescere il rischio di persecuzione cui sarebbe stato esposto in caso di rientro nel paese e quale giustificazione dell'esame della domanda reiterata ⁽⁵⁵²⁾.

Specularmente, l'articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione), consente altresì agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda reiterata, qualora gli elementi o risultanze nuovi avrebbero potuto essere prodotti dal richiedente nel corso della procedura precedente, e ciò non sia avvenuto per colpa del richiedente ⁽⁵⁵³⁾. Il fatto che il richiedente ometta di portare a conoscenza elementi o risultanze nella procedura precedente è strettamente legato alla sua credibilità, come esaminato ai precedenti paragrafi 4.2.3 e 4.3.7.1. Tuttavia, tale esame andrebbe effettuato con estrema attenzione al fine di garantire che l'applicazione della preclusione di cui all'articolo 40, paragrafo 4, non violi il principio di *non-refoulement* ⁽⁵⁵⁴⁾.

Il fatto che un richiedente abbia omissso di allegare elementi o risultanze nel corso della prima procedura può essere dovuto alla sua particolare vulnerabilità. È quanto viene messo in risalto dalla CGUE nella sentenza del 2014 nella causa *A, B e C*. Sebbene la causa riguardi l'allegazione tardiva di elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ [e, per estensione, dalla DQ (rifusione)], le conclusioni della CGUE sono altresì istruttive in casi vertenti su domande reiterate. La Corte ha statuito che la mancanza di credibilità di un richiedente non può basarsi semplicemente sulla tardiva allegazione da parte sua di elementi rilevanti, considerata «la delicatezza delle questioni relative all'identità personale di un individuo» ⁽⁵⁵⁵⁾, come, nel caso di specie, l'orientamento sessuale del richiedente, e considerati l'articolo 13, paragrafo 3, DPA, e l'articolo 4, paragrafo 3, DQ [ora articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), e articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], che impongono di tenere conto delle circostanze generali e personali del richiedente, in particolare, della sua vulnerabilità ⁽⁵⁵⁶⁾.

Applicata per analogia alla questione delle domande reiterate, in cui elementi o risultanze avrebbero potuto essere prodotti nel corso della prima procedura, tale sentenza può esigere, anche nel corso dell'esame preliminare, che la valutazione della credibilità del resoconto del

⁽⁵⁴⁹⁾ Cfr., ad esempio, Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia) sentenza del 7 gennaio 2016 *Mme M e MM*, cit., nota 544, punto 21 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese), in cui la Corte ha statuito che una domanda reiterata è ammissibile solo se «il richiedente presenta fatti o prove nuovi in relazione alla sua situazione personale o alla situazione esistente nel suo paese, posteriori alla decisione definitiva presa in merito alla domanda precedente o quando si stabilisca che il richiedente abbia potuto conoscerli solo a posteriori» (traduzione non ufficiale).

⁽⁵⁵⁰⁾ Consiglio di Stato (Grecia), decisione del 25 ottobre 2011, domanda n. 3328/2011, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese.

⁽⁵⁵¹⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale regionale amministrativo (Polonia), sentenza del 13 giugno 2012, *SB/Rady do Spraw Uchodźców*, V SA/Wa 2332/11 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁵⁵²⁾ Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 10 febbraio 2016 *M. A n. 373529* (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁵⁵³⁾ Cfr., ad esempio, Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 6 marzo 2012, *IJ/Ministero degli Interni*, 3 Azs 6/2011-96, (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁵⁵⁴⁾ IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, 2007, pag. 75.

⁽⁵⁵⁵⁾ CGUE, sentenza nella causa *A, B e C*, cit., nota 13, punto 69.

⁽⁵⁵⁶⁾ *Ibid.*, punto 70.

richiedente tenga in debito conto le sue circostanze particolari, compresa la sua vulnerabilità ⁽⁵⁵⁷⁾. Analogamente, nella *Guida pratica: valutazione delle prove* dell'EASO si osserva quanto segue:

Le persone le cui domande sono correlate a [orientamento sessuale e identità di genere] non accettati nel loro paese di origine, spesso devono nascondere la loro vera identità, i loro sentimenti e le loro opinioni per evitare vergogna, isolamento e stigmatizzazione, nonché molto frequentemente anche il rischio di violenza. La stigmatizzazione sociale e i sentimenti di vergogna possono inibire ulteriormente il richiedente e impedirgli di rivelare informazioni che rientrino nel contesto della richiesta di asilo. In molti casi, il richiedente rivela di essere lesbica, gay, bisessuale, transessuale o intersessuale solo in una domanda successiva ⁽⁵⁵⁸⁾.

Tali questioni sono altresì pertinenti per richiedenti che rivelano persecuzioni subite per motivi di genere in una fase successiva della domanda. Poiché la vergogna e i traumi possono rendere difficile per un uomo o una donna rivelare tali esperienze, un'esposizione tardiva dei fatti può non indicare che non siano credibili (cfr. anche paragrafo 6.3).

5.7.2 Esame della domanda reiterata nel merito

Quando una domanda reiterata è considerata ammissibile ed è pertanto esaminata nel merito come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione), tale esame ha luogo «nell'ambito dell'esame della precedente domanda [...], nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi [...] della domanda reiterata in tale ambito» [articolo 40, paragrafo 1, DPA (rifusione)]. Tale disposizione getta luce sulla connessione necessaria tra l'esame nel merito di una domanda reiterata e i motivi su cui si fonda il rigetto della domanda precedente ⁽⁵⁵⁹⁾.

In alcuni casi, l'allegazione di fatti o risultanze nuovi non sarà in contraddizione con la decisione negativa precedente, in quanto tali fatti o risultanze non sono correlati alle affermazioni precedenti. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la domanda reiterata si basa su un'evoluzione significativa della situazione esistente nel paese d'origine o su circostanze personali tenute precedentemente nascoste.

In altri casi, un esame positivo di fatti e risultanze nuovi può implicare e addirittura imporre un riesame di fatti sostanziali rigettati durante la procedura precedente. Se la domanda reiterata è basata su elementi di grande valore probatorio dei fatti respinti in precedenza, l'ammissione di tali prove impone implicitamente che tali fatti siano considerati accertati. La possibilità di derogare, in tali circostanze, al principio della *res iudicata* non è affrontata al capo IV della DPA né in altri strumenti dell'UE in materia di asilo.

⁽⁵⁵⁷⁾ Cfr., ad esempio, Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia) sentenza *Mme M e MM*, cit., nota 544, punto 21 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese), in cui si osserva che «tale esame preliminare dell'ammissibilità non rappresenta un ostacolo alla sua esposizione dei fatti precedenti alla decisione definitiva nella misura in cui tali fatti riguardino una circostanza effettiva di vulnerabilità [del richiedente] tale da avergli impedito di presentarli nella domanda precedente» (traduzione non ufficiale).

⁽⁵⁵⁸⁾ EASO, *Guida pratica: valutazione delle prove*, op. cit., nota 316, pag. 16.

⁽⁵⁵⁹⁾ Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenza del 25 novembre 2015, II OSK 769/14. La Corte ha ritenuto che l'analisi della dichiarazione del richiedente presentata durante la procedura precedente, unitamente a elementi nuovi che sono alla base della domanda reiterata (il fatto che il richiedente sia divenuto un seguace della Chiesa di Scientology) e altre prove (COI, parere dello psicologo), abbia evidenziato incoerenze e discrepanze nelle dichiarazioni del richiedente in relazione, tra l'altro, alla sua fede e ai viaggi nel paese d'origine, pregiudicando quindi la credibilità generale del richiedente.

5.7.3 Ricorso contro la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), DPA (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA (rifusione), «[g]li Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo [...] avverso [...] la decisione [...] di considerare la domanda inammissibile» in quanto non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi pertinenti. Il ricorso effettivo deve prevedere un «esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ (rifusione)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado» [articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)] ⁽⁵⁶⁰⁾.

In caso di domande reiterate, il requisito di un esame completo ed *ex nunc* terrà giocoforza in conto le implicazioni del suddetto principio della *res iudicata* che può fungere da ostacolo, anche a livello giudiziario, al riconoscimento della protezione internazionale.

La limitazione delle garanzie verosimilmente derivante dall'applicazione del capo IV della DPA (rifusione) può essere un problema per i giudici, qualora un richiedente impugni una decisione basata sull'inammissibilità sostenendo che è stata adottata senza garanzie procedurali adeguate. In una sentenza del 2016, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha considerato che l'autorità accertante abbia erroneamente ritenuto gli elementi a sostegno di una domanda reiterata come non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione), come trasposto nel diritto nazionale, e abbia pertanto privato il richiedente del suo diritto di essere sentito nel corso di un ulteriore esame. Il giudice ha ritenuto che fosse necessario, in quelle circostanze, rinviare il caso all'autorità accertante ⁽⁵⁶¹⁾.

A seconda dell'ambito di sua competenza, il giudice competente può essere tenuto a:

- stabilire se l'autorità accertante abbia giustamente considerato la domanda inammissibile, al fine, se necessario, di rinviare il caso a tale autorità, affinché proceda a un ulteriore esame in conformità a quanto previsto nel capo II della DPA (rifusione). La conferma della legittimità della decisione da parte dell'autorità accertante non dovrebbe impedire al giudice di tenere conto di elementi o risultanze posteriori (sorti o messi a disposizione del richiedente dopo la decisione amministrativa) e delle dichiarazioni orali del richiedente al fine di procedere a un esame completo ed *ex nunc* delle esigenze di protezione internazionale ⁽⁵⁶²⁾;
- esaminare direttamente il merito della domanda alla luce di tutto il materiale e le prove presentati dinanzi al giudice, comprese le dichiarazioni orali rese nel corso dell'udienza, che possano verosimilmente chiarire eventuali incoerenze o contribuire a circostanziare motivi e argomenti presentati in forma scritta durante l'esame preliminare svolto dall'autorità accertante.

In ogni caso, la responsabilità di garantire che la procedura d'esame di domande reiterate sia stata equamente condotta e che le limitazioni procedurali siano state applicate alla luce del

⁽⁵⁶⁰⁾ Cfr. Corte d'appello (Irlanda), sentenza del 14 luglio 2016, NM (DRC)/The Minister for Justice, Equality and Law Reform [2016] IECA 217.

⁽⁵⁶¹⁾ Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 27 luglio 2016, MD, n. 16011925 C. L'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione) è stato recepito nel diritto nazionale quale articolo L.723-16 del codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo.

⁽⁵⁶²⁾ Corte EDU, MD e MA c Belgique, cit., nota 545, punto 64.

requisito stabilito nell'ultima frase dell'articolo 42, paragrafo 2, DPA (rifusione) ⁽⁵⁶³⁾ spetta al giudice del tribunale competente.

I giudici competenti possono ritenere necessario adattare le definizioni e i requisiti di cui al capo IV DPA (rifusione) ai requisiti specifici dell'esame giuridico di domande reiterate ⁽⁵⁶⁴⁾.

5.8 Regolamento di Dublino III e valutazione delle prove

Il regolamento di Dublino III ⁽⁵⁶⁵⁾ stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. L'analisi seguente è circoscritta alle questioni specifiche che ne derivano riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità. Un'analisi più completa del regolamento è proposta nel documento *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* ⁽⁵⁶⁶⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica).

Ai sensi del regolamento di Dublino III, le questioni relative all'ottenimento e alla valutazione delle prove riguardano:

- i) l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (paragrafo 5.8.1);
- ii) l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, riguardante la valutazione dell'impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per i motivi di cui all'articolo 4 della Carta dell'UE (paragrafo 5.8.2).

Poiché un richiedente ha il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento (articolo 27, paragrafo 1), possono sorgere questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità riguardo a entrambe le suddette problematiche.

5.8.1 Ottenimento e valutazione delle prove per quanto riguarda l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente

Al fine di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, il regolamento di Dublino III impone agli Stati membri di scambiare e condividere informazioni pertinenti che sono o che sono state in loro possesso nei sistemi d'informazione visti (VIS) o dell'Eurodac. Le sottosezioni seguenti delineano le garanzie procedurali per i richiedenti nell'ambito di tale processo (paragrafo 5.8.1.1), il regime probatorio che si applica (paragrafo 5.8.1.2) e la valutazione di credibilità delle informazioni raccolte (paragrafo 5.8.1.3).

⁽⁵⁶³⁾ «Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso».

⁽⁵⁶⁴⁾ Cfr. Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), *Mme M e MM*, cit., nota 544.

⁽⁵⁶⁵⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (regolamento di Dublino III), cit., nota 9.

⁽⁵⁶⁶⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, parte 3.

5.8.1.1 Garanzie procedurali

Il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle procedure stabilite dal regolamento si riflette innanzi tutto nell'obbligo in capo agli Stati membri di informarli dei criteri di determinazione della competenza (articolo 4) e di dare loro la possibilità di presentare informazioni rilevanti per la corretta interpretazione di tali criteri (articolo 5). I due articoli riflettono lo scopo, espresso nel considerando 9 del regolamento, di migliorare la protezione concessa ai richiedenti con il sistema di Dublino.

L'articolo 4 del regolamento di Dublino III esige che gli Stati membri informino il richiedente su diverse questioni correlate al processo di determinazione dello Stato membro competente in forza del regolamento. Per ulteriori informazioni, cfr. anche, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica), paragrafo 3.3.

Il diritto di informazione del richiedente, sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, riguarda in particolare gli elementi riprodotti nella successiva tabella 28.

Tabella 28: Diritto di informazione — elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di Dublino III

a)	«le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale»;
b)	«i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata [...]»;
c)	«il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri [...]»;
d)	«la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento»;
e)	«il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento»;
f)	«il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti [...]».

L'obbligo di informare il richiedente agevola altresì il coinvolgimento del richiedente nel processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

Il processo di acquisizione e valutazione delle prove nel sistema di Dublino è rafforzato dal requisito di condurre un colloquio personale. L'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 e 6, del regolamento di Dublino III stabilisce quanto di seguito riportato.

Articolo 5 del regolamento di Dublino III

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.
2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

- a) il richiedente sia fuggito; o
 - b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.
3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

(...).

6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

L'obiettivo del colloquio personale dal punto di vista dello Stato membro è quello di dare l'opportunità di ottenere informazioni e prove concernenti i familiari del richiedente in altri Stati membri, l'itinerario di viaggio verso lo Stato membro, i visti o i titoli di soggiorno rilasciati da altri Stati membri, le domande precedenti presentate in altri Stati membri, i documenti di viaggio e altre prove in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3. Dà altresì l'opportunità di ottenere informazioni e prove riguardanti eventuali fatti che potrebbero essere pertinenti alla domanda delle persone a carico e alle clausole discrezionali (articoli 16 e 17) del regolamento di Dublino III. Tuttavia, va notato che l'articolo 5 non impone agli Stati membri un obbligo assoluto di condurre un colloquio personale. L'articolo 5, paragrafo 2, ne prevede l'omissione in due circostanze.

Il requisito del colloquio personale rappresenta un'innovazione principale del regolamento di Dublino III in relazione al coinvolgimento di richiedenti la protezione internazionale nel processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della loro domanda. Nella sentenza *Ghezelbash* la CGUE ha osservato che tali cambiamenti dimostravano quanto di seguito esposto.

Da quanto precede discende che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri al fine di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento ⁽⁵⁶⁷⁾.

Nella sentenza *Ghezelbash* la CGUE ha altresì osservato:

⁽⁵⁶⁷⁾ CGUE, sentenza del 7 giugno 2016, Grande Sezione, causa C-63/15, *Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2016:409, punto 51.

Gli obblighi, previsti all'articolo 5 di tale regolamento, di offrire ai richiedenti asilo l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione dei criteri di competenza fissati da detto regolamento e di garantire ai suddetti richiedenti l'accesso alle sintesi dei colloqui effettuati a tal fine rischierebbero pertanto di essere privati di efficacia pratica qualora si escludesse che un'errata applicazione di tali criteri, che eventualmente non tenga conto delle informazioni presentate dai richiedenti, possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale ⁽⁵⁶⁸⁾.

Il colloquio personale deve svolgersi prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente (articolo 5, paragrafo 3). Mentre tale articolo non prevede un diritto specifico del richiedente sottoposto a un colloquio personale di rispondere a eventuali dubbi manifestati dall'autorità competente che conduce il colloquio, sarebbe vanificato l'obiettivo del diritto di informazione garantito dall'articolo 4 qualora, ad esempio, allo stesso richiedente non venissero espressi, nel corso del colloquio, i dubbi sulle informazioni che ha presentato relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni.

5.8.1.2 Regime probatorio

A differenza dell'esame dei fatti e delle circostanze necessari a circostanziare una domanda di protezione internazionale, svolto nell'ambito di un procedimento di cooperazione tra il richiedente e le autorità nazionali incaricate di esaminare la sua domanda (cfr. paragrafo 4.2), la determinazione dello Stato membro competente in forza del regolamento di Dublino III spetta allo Stato accertante. Tale determinazione può comportare la designazione di un altro Stato membro come competente per l'esame della domanda e il trasferimento del richiedente nello Stato in questione. Il meccanismo generale del regolamento funziona innanzi tutto a livello interstatale.

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di Dublino III stabilisce che gli otto criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale si applicano nell'ordine nel quale sono definiti al capo III del regolamento stesso ⁽⁵⁶⁹⁾. Poiché la competenza (di prendere in carico o di rimpatriare un richiedente) deve essere accettata dallo Stato membro designato, l'articolo 22 del regolamento stabilisce un regime probatorio specifico che disciplina l'applicazione di ogni criterio. L'articolo 22, paragrafo 2, prevede che «[n]ella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie». L'articolo 21, paragrafo 3, dispone quanto segue.

Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di Dublino III

[...] La richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

⁽⁵⁶⁸⁾ *Ibid.*, punto 53.

⁽⁵⁶⁹⁾ Cfr. EASO, *Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici - Un'analisi giuridica*, agosto 2016, op. cit., nota 3, paragrafo 2.2.1, pag. 36; EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement - A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento - Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, sottosezione 3.6.2.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, è competenza della Commissione europea, «mediante atti di esecuzione, stabili[re] e riesamina[re] periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo»⁽⁵⁷⁰⁾. L'articolo in questione distingue tra elementi di prova e circostanze indiziarie come segue:

Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di Dublino III

a) Prove:

- i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;
- ii) gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 44 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali;

b) circostanze indiziarie:

- i) si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;
- ii) il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, contiene le ultime versioni aggiornate degli elenchi degli elementi di prova e delle prove indiziarie da utilizzare al fine di determinare lo Stato membro competente e di accertare l'obbligo, o l'assenza dell'obbligo, in capo allo Stato membro designato di riammettere o rimpatriare un richiedente la protezione internazionale⁽⁵⁷¹⁾.

Tali elenchi attribuiscono a ciascun criterio, in base alla gerarchia riportata nel regolamento, una serie specifica di elementi di prova e circostanze indiziarie. Per quanto riguarda, ad esempio, il primo criterio definito nell'articolo 8, che attribuisce la competenza allo Stato membro quando vi è legalmente presente un familiare o un fratello di un minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore, l'elenco A prevede i seguenti elementi di prova o prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro;
- estratto di registri;
- titoli di soggiorno rilasciati al familiare;
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.

L'elenco B riporta le seguenti prove indiziarie o indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente;

⁽⁵⁷⁰⁾ Il considerando 33 del regolamento di Dublino III, cit., nota 9, dispone che «[a]l fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione» e che tali competenze «dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione». Il considerando 34 stabilisce che l'adozione degli elenchi, tra altri strumenti necessari all'attuazione del regolamento, andrebbe effettuata in conformità della procedura di esame. Tale procedura, in cui un Comitato di rappresentanti degli Stati membri svolge un ruolo primario, è descritta nell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 [2011] GU L 55/13.

⁽⁵⁷¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2014] GU L 39/1.

- dichiarazioni dei familiari interessati;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

Inoltre è importante rammentare il ruolo svolto da due strumenti particolari dell'UE nel fornire elementi di prova per determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di Dublino III. Tali strumenti sono riportati nella sottostante tabella 29.

Tabella 29: Strumenti dell'UE pertinenti nel fornire elementi di prova nell'ambito del regolamento di Dublino III

1	Il sistema Eurodac , istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013, che si basa sulla raccolta, la trasmissione e il confronto delle impronte digitali di ogni richiedente la protezione internazionale nell'UE ⁽⁵⁷²⁾ .
2	Il sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008, i cui articoli 21 e 22 consentono agli Stati membri l'accesso a informazioni relative ai dati sui visti registrati nel VIS per determinare lo Stato membro competente ed esaminare la domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁷³⁾ .

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di Dublino III rammenta, tuttavia, che «[i]l requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento».

In mancanza di prove formali, situazione frequente quando un richiedente è entrato illegalmente nel territorio dell'UE, l'articolo 22, paragrafo 5, prevede che «lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza».

5.8.1.3 Valutazione delle prove

Al fine di prendere una decisione che determini lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata sul suo territorio, lo Stato membro esaminatore deve convincersi di aver basato la decisione su tutte le informazioni pertinenti alla stessa. Questo include i dati in possesso degli Stati membri e le informazioni specifiche del richiedente, ad esempio, raccolte nel colloquio personale (cfr. articolo 5, paragrafi 1-6) o riguardanti la presenza di familiari (articolo 7, paragrafo 3).

Mentre il regolamento non specifica come debba essere valutata la credibilità di tali informazioni raccolte ⁽⁵⁷⁴⁾, è difficile immaginare che, in mancanza della definizione di criteri diversi, non andrebbero applicati gli stessi criteri applicati alla valutazione delle informazioni nell'ambito della DQ (rifusione). Nello stesso tempo, continua a essere necessario considerare garanzie procedurali specifiche che strutturano l'esame di Dublino, in particolare il diritto di informazione (articolo 4) e l'accesso a un colloquio personale (articolo 5), come rilevato nel precedente paragrafo 5.8.1.1.

⁽⁵⁷²⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac», op. cit., nota 123.

⁽⁵⁷³⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [2008] GU L 218/60.

⁽⁵⁷⁴⁾ Infatti, l'articolo 2, lettera d), del regolamento di Dublino III definisce «esame di una domanda di protezione internazionale [...] l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla [APD (rifusione) e DQ (rifusione), rispettivamente], ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato membro competente in applicazione del presente regolamento» (grassetto aggiunto).

5.8.2 Acquisizione e valutazione delle prove in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

In conformità del meccanismo di Dublino, il trasferimento di un richiedente verso il primo Stato membro designato come competente non può avvenire qualora ciò violi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, in relazione alle condizioni esistenti in tale Stato membro. Il tipo di valutazione richiesta relativamente a tali condizioni è stato oggetto di un esame specifico da parte della CGUE.

Tale disposizione del regolamento di Dublino III così recita:

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di Dublino III

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della [Carta dell'UE], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

L'onere di stabilire i fondati motivi di ritenere che un trasferimento ai sensi del regolamento di Dublino III comporterebbe una violazione dell'articolo 4 della Carta dell'UE non è interamente in capo al richiedente.

Come stabilito dalla Corte nella sentenza *NA, ME e altri*, gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente verso lo Stato membro competente «quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra il rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti» ⁽⁵⁷⁵⁾.

La CGUE ha respinto domande di alcuni Stati membri dell'UE quando erano carenti dei mezzi necessari per valutare il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri competenti e i rischi che il richiedente avrebbe corso in caso di trasferimento. La Corte ha dichiarato che l'accesso alle informazioni quali quelle citate dalla Corte EDU nella sentenza *MSS* ⁽⁵⁷⁶⁾ «sono idonee a permettere agli Stati membri di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente, rendendo possibile la stima di tali rischi» ⁽⁵⁷⁷⁾. Alla luce di quanto precede, si può dedurre che gli Stati membri abbiano un obbligo di monitorare tali informazioni e di tenerne conto, ove necessario, nell'applicazione del regolamento di Dublino III.

La Grande Sezione della CGUE ha inoltre analizzato la valutazione probatoria delle condizioni esistenti in un altro Stato membro, sebbene nel diverso contesto del mandato d'arresto

⁽⁵⁷⁵⁾ CGUE, sentenza del 21 dicembre 2011, Grande Sezione, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS/Secretary of State for the Home Department e ME e a./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865, punto 94.

⁽⁵⁷⁶⁾ Corte EDU, *MSS/Belgio e Grecia*, cit., nota 50, in particolare i punti 347-349, che si riferiscono, tra l'altro, a relazioni regolari e unanimi di ONG internazionali, informazioni dell'UNHCR e relazioni della Commissione sulla valutazione del sistema di Dublino, e punto 358.

⁽⁵⁷⁷⁾ CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, cit., nota 568, punti 90 e 91.

europeo. Tra i punti sollevati dalla CGUE nella sentenza *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru c'era* quello relativo alla valutazione sul se vi fossero prove che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo facesse insorgere un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante delle persone detenute nello Stato membro emittente:

l'autorità giudiziaria di esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ⁽⁵⁷⁸⁾.

Nondimeno la CGUE ha altresì statuito che la conclusione da parte dell'autorità giudiziaria della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente

di per sé, non può condurre al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo. Infatti, una volta accertata la sussistenza di tale rischio, è poi anche necessario che l'autorità giudiziaria di esecuzione valuti, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l'interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente. La mera sussistenza di elementi che attestino carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione nello Stato membro emittente, infatti, non comporta necessariamente che, in un caso concreto, l'interessato venga sottoposto a un trattamento inumano o degradante in caso di consegna alle autorità di tale Stato membro ⁽⁵⁷⁹⁾.

Infine, la Corte ha stabilito che l'autorità giudiziaria di esecuzione, «a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati», è tenuta a verificare se la consegna della persona allo Stato membro emittente faccia insorgere un rischio concreto di trattamento inumano o degradante. A tal fine, la CGUE ha statuito che l'autorità giudiziaria deve:

chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare necessaria per quanto riguarda le condizioni di detenzione previste nei confronti dell'interessato in tale Stato membro. Tale richiesta può anche riguardare l'esistenza, nello Stato membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione connessi, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in predetti istituti ⁽⁵⁸⁰⁾.

La CGUE deve ancora chiarire se considera che gli stessi criteri si applichino nell'ambito di Dublino, ma, al tempo stesso, si può ritenere che l'approccio in precedenza esposto getti luce sulle diverse fasi della valutazione delle prove insite nell'analisi delle condizioni esistenti nel primo Stato membro designato come competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

⁽⁵⁷⁸⁾ CGUE, sentenza del 5 aprile 2016, Grande Sezione, cause riunite C-404/15 e C-695/15 PPU, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, EU:C:2016:198, punti 88 e 89.

⁽⁵⁷⁹⁾ *Ibid.*, punti 91-93.

⁽⁵⁸⁰⁾ *Ibid.*, punti 95-96.

Inoltre, la CGUE ha stabilito che l'articolo 4 della Carta dell'UE dev'essere interpretato nel senso che anche in assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, «il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento di Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo»⁽⁵⁸¹⁾. Inoltre, in circostanze nelle quali «il trasferimento di un richiedente asilo che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante», ai sensi dell'articolo 4⁽⁵⁸²⁾. Riguardo alle prove di tale rischio, la Corte ha statuito quanto segue:

Conseguentemente, ove un richiedente asilo produca, in particolare nel contesto del ricorso effettivo che gli è garantito dall'articolo 27 del regolamento di Dublino III, elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verificino nel decidere quanto al trasferimento dell'interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l'esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell'interessato⁽⁵⁸³⁾.

5.9 Valutazione delle prove nell'applicazione dei concetti di paese sicuro

La DPA (rifusione) prevede che gli Stati membri possono:

- prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito se il richiedente proviene da un **paese di origine sicuro** [articolo 31, paragrafo 8, lettera b), DPA (rifusione)]; oppure
- giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile se il richiedente è stato riconosciuto come rifugiato o beneficia di protezione sufficiente in un **paese di primo asilo** cui sarà riammesso [articolo 33, paragrafo 2, DPA (rifusione)] oppure vi è un **paese terzo sicuro** con cui il richiedente ha un legame e laddove siano soddisfatti diversi criteri, compreso quello secondo cui il richiedente non sarebbe oggetto di maltrattamenti e potrebbe chiedere lo status di rifugiato e, se considerato un rifugiato, riceverebbe protezione [articolo 33, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 38 DPA (rifusione)].

Come analizzata in dettaglio nel documento *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*⁽⁵⁸⁴⁾ (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica), l'applicazione di tali concetti di paese sicuro produce conseguenze significative per i richiedenti. Alla luce di tale premessa, il presente paragrafo esamina la valutazione delle prove in applicazione di tali concetti differenti.

⁽⁵⁸¹⁾ CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, C.K. e altri/Republika Slovenija, EU:C:2017:127.

⁽⁵⁸²⁾ *Ibid.*

⁽⁵⁸³⁾ *Ibid.*, punto 75.

⁽⁵⁸⁴⁾ EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis*, 2017 (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica, di prossima pubblicazione), op. cit., nota 3, paragrafi 5.2, 5.3, e 5.4.

5.9.1 Motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro

Gli Stati membri devono motivare l'applicazione dei concetti di paese sicuro quando intendono agire in tal senso. In altre parole, essi devono motivare un'eventuale conclusione che il paese interessato sia sufficientemente sicuro da respingere il richiedente ⁽⁵⁸⁵⁾. Questo emerge chiaramente dalle disposizioni della DPA (rifusione) sui concetti di paese sicuro.

Analogamente alle norme generali sulla motivazione di una domanda di protezione internazionale, la motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro impone l'acquisizione delle prove necessarie, da valutare rispetto ai requisiti secondo cui un paese di origine o un paese terzo debbano essere considerati sicuri.

In primo luogo, le prove pertinenti che gli Stati membri devono ottenere per motivare l'applicazione dei concetti di paese sicuro riguardano giocoforza la situazione esistente nel paese di origine o nel paese terzo. A tale riguardo, l'articolo 37, paragrafo 1, DPA (rifusione), consente agli Stati membri di designare a livello nazionale, stilandone un elenco, i paesi di origine sicuri ⁽⁵⁸⁶⁾. Le designazioni vanno riesaminate periodicamente (articolo 37, paragrafo 2) e comunicate alla Commissione europea. Analogamente, per «paesi terzi sicuri», l'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), si riferisce alla «designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri», senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni.

Per procedere alla designazione di «paese di origine sicuro», gli Stati membri devono **ottenere informazioni sul paese di origine**. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, DPA (rifusione), ciò riguarda «una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti» (articolo 37, paragrafo 3). Ciò richiama l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), il quale esige che gli Stati membri provvedono affinché «pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato» (cfr. precedente paragrafo 4.2.5 sull'ottenimento di informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito). Tale obbligo vincola altresì gli Stati membri nell'esame della situazione dei paesi di primo asilo e dei paesi terzi sicuri ⁽⁵⁸⁷⁾. Il considerando 46 DPA (rifusione) dispone inoltre:

Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al [regolamento che istituisce l'EASO], nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.

⁽⁵⁸⁵⁾ Per quanto riguarda il concetto di «paese di origine sicuro», cfr. *Guida pratica: valutazione delle prove dell'EASO*, op. cit., nota 316, pag. 6. In una sentenza del 2015, la Corte suprema del Regno Unito ha statuito che la designazione della Giamaica come paese di origine sicuro da parte dell'Home Secretary (ministro dell'Interno) era illegittima. Discutendo l'esame dell'assenza generale di un rischio serio di persecuzione nel paese di origine, la Corte ha ritenuto che il termine «generale» fosse «inteso a diversificare una situazione in cui la persecuzione è endemica, vale a dire avviene nell'ordinario corso degli eventi, da una in cui possono verificarsi episodi di persecuzione isolati». Tuttavia, nel caso della designazione della Giamaica, il termine è stato interpretato nel senso che non riguarda la maggior parte della popolazione, bensì gruppi minoritari, come gli omosessuali oggetto di persecuzione nel caso in questione. Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 4 marzo 2015, R (on the application of Jamar Brown (Giamaica)/Secretary of State for the Home Department [2015] UKSC 8, punti 21-23.

⁽⁵⁸⁶⁾ È attualmente in fase di discussione la proposta di stilare un elenco europeo di paesi di origine sicuri. Cfr. Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, COM/2015/0452 final — 2015/0211 (COD)*, 9 settembre 2015 e, per una panoramica della proposta, cfr.: Commissione europea, *Elenco europeo dei «paesi di origine sicuri»*.

⁽⁵⁸⁷⁾ Ciò è stato richiamato, ad esempio, dalla Corte dell'Aja (Paesi Bassi), sentenza del 13 giugno 2016, *AWB 16/10406*, punti 6.2 e 7.2 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

In una decisione del 2014, il Consiglio di Stato francese ha esposto in dettaglio i motivi per cui l'Albania e la Georgia vanno inclusi nel suo elenco nazionale di paesi di origine sicuri mentre il Kosovo ⁽⁵⁸⁸⁾ ne va escluso ⁽⁵⁸⁹⁾. Se è vero che il Consiglio non ha specificato le prove documentali su cui ha basato il suo esame, è altrettanto vero che il fatto di concentrare l'attenzione sulla situazione politica, giuridica e sociale esistente in tali paesi è un segno del peso attribuito alle COI.

In secondo luogo, tali informazioni devono essere esaminate rispetto ai criteri determinati dalle disposizioni del CEAS pertinenti, al fine di valutare la sicurezza di un paese di origine o di un paese terzo.

Ciò è particolarmente importante in quanto i concetti di paese sicuro sono applicati per accelerare l'esame delle domande o deciderne l'inammissibilità, senza tuttavia precludere un esame caso per caso ⁽⁵⁹⁰⁾. In una sentenza del 2016, ad esempio, la Corte distrettuale dell'Aja ha capovolto la decisione del segretario di Stato riguardante l'Egitto quale paese terzo sicuro. La Corte ha considerato che non fosse sufficiente che l'Egitto avesse sottoscritto la convenzione sui rifugiati e il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici per essere considerato un paese terzo sicuro in questo caso specifico, in quanto non era scontato che l'Egitto agisse conformemente a tali trattati o che il richiedente avesse l'opportunità di chiedere lo status di rifugiato e, ove riconosciuto, di beneficiare della protezione prevista dalla convenzione sui rifugiati ed essere protetto dal *refoulement* ⁽⁵⁹¹⁾.

I principi di valutazione delle prove analizzati al precedente paragrafo 4.3 si applicano quindi del pari in sede di applicazione dei concetti di paese sicuro. Cfr. precedente paragrafo 4.8 per ulteriori informazioni sugli standard di valutazione delle COI.

5.9.2 Possibilità per i richiedenti di confutare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o nel paese terzo

La DPA (rifusione) consente agli Stati membri di applicare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o in un paese terzo in tre circostanze. In ciascuna circostanza, dispone espressamente che se il concetto è applicato, i richiedenti hanno la possibilità di confutare la presunzione che sarebbero al sicuro nel paese di origine designato o nel paese terzo considerati sicuri.

Per quanto riguarda il concetto di **paese di origine sicuro** ⁽⁵⁹²⁾, il considerando 42, DPA (rifusione), dispone quanto segue:

⁽⁵⁸⁸⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽⁵⁸⁹⁾ Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 10 ottobre 2014, *Associations Elena, Forum Réfugiés*, Così, nn. 375474 e 375920, punti 14-16 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese). Le domande sono state presentate da diverse ONG, le quali si oppongono all'inserimento della Repubblica d'Albania, della Georgia e del Kosovo nell'elenco nazionale dei paesi di origine sicuri.

⁽⁵⁹⁰⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 febbraio 2011, *R sulla domanda di MD (Gambia)/Secretary of State for the Home Department* [2011] EWCA Civ 121. Cfr., in particolare, il punto 51, il quale stabilisce che: «Il fatto che la Gambia sia inserita nell'elenco non significa che le prove generali di violazioni dei diritti dell'uomo siano perciò infondate. Le informazioni di base possono ancora deporre a sfavore, nell'ambito dei fatti di una domanda particolare, della conferma della domanda [in quanto infondata], anche qualora non siano tali da dimostrare il grado di violazioni sistemiche dei diritti dell'uomo, necessario per impedire che il paese sia elencato [come sicuro]».

⁽⁵⁹¹⁾ Corte dell'Aja (Paesi Bassi), *AWB 16/10406*, cit., nota 587, punto 7.2 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese). È quanto afferma altresì la Corte EDU nella sua giurisprudenza. Cfr. in particolare: Corte EDU, *Saadi/Italia*, cit., nota 199, punto 147. Cfr. altresì Consiglio di Stato greco, sentenze del 15 febbraio 2017, nn. 445/15.2.2017 e 446/15.2.2017 (Turchia-concetto di paese terzo sicuro). La Camera ha considerato che il caso dovesse essere rinviato alla Grande Camera (Corte in seduta plenaria).

⁽⁵⁹²⁾ Cfr. altresì *Guida pratica: valutazione delle prove dell'EASO*, op. cit., nota 316, pag. 6.

Considerando 42, DPA (rifusione)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro [...] non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante vi siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro il paese in questione per la sua situazione particolare, la designazione dello stesso come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

La possibilità per il richiedente di confutare la presunzione di sicurezza è garantita dall'articolo 36, paragrafo 1, DPA (rifusione), il quale dispone quanto segue.

Articolo 36, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Un paese terzo [...] può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente [...] solo se: [...] non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della [DQ (rifusione)].

È quanto riportato, ad esempio, in una sentenza del 2009 della Vrhovno sodišče slovena (Corte suprema), in cui la Corte ha concluso che il richiedente non aveva avuto la possibilità di confutare la presunzione che la Croazia — all'epoca non ancora membro dell'UE — fosse un paese terzo sicuro per lo stesso richiedente ⁽⁵⁹³⁾. Come indicato dal Consiglio di Stato francese, la possibilità di confutare la presunzione di sicurezza non riguarda il semplice inserimento di un determinato paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri; ciò può soltanto essere effettuato da un richiedente se il concetto di paese di origine sicuro si applica nel suo caso ⁽⁵⁹⁴⁾.

Per quanto riguarda il concetto di **paese di primo asilo**, l'articolo 35, DPA (rifusione), dispone quanto segue: «[i] richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche».

L'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), DPA (rifusione), riguardante il concetto di **paese terzo sicuro**, prevede quanto segue.

Articolo 38, paragrafo 2, lettera c), DPA (rifusione)

c) L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese: [...] norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del

⁽⁵⁹³⁾ Corte Suprema (Slovenia), sentenza del 16 dicembre 2009, I Up 63/2011, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese.

⁽⁵⁹⁴⁾ Consiglio di Stato (Francia), nn. 375474 e 375920, cit., nota 588, punto 10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese). Le domande sono state presentate da diverse ONG, le quali si oppongono all'inserimento dell'Albania, della Georgia e del Kosovo nell'elenco nazionale dei paesi di origine sicuri.

concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a) ⁽⁵⁹⁵⁾.

5.9.3 Livello di prova e concetto di paese sicuro

Come segnalato nel precedente paragrafo 4.3.9, il livello di prova si riferisce al livello di convinzione richiesto per determinare se un richiedente possa beneficiare della protezione internazionale. Le modalità di formulazione sono differenti a seconda dei singoli Stati membri, ma, soprattutto, tali verifiche consentono di ritenere che, mentre la pura e semplice eventualità o remota possibilità di essere perseguitato nel paese di origine costituisce un rischio non idoneo a stabilire un timore fondato, il richiedente non deve dimostrare l'esistenza di una probabilità superiore al 50 % di essere perseguitato. Lo stesso livello di prova si applica per stabilire se i richiedenti corrano il rischio di essere perseguitati o di subire danni gravi in un paese terzo ⁽⁵⁹⁶⁾.

Per stabilire la sicurezza di un paese terzo occorre accertare più della semplice assenza di persecuzione o danno grave. Sia l'articolo 35 DPA (rifusione) sul concetto di paese di primo asilo, che l'articolo 38 relativo al paese terzo sicuro esigono che un determinato richiedente benefici di protezione sufficiente nel paese terzo considerato sicuro per lo stesso richiedente ⁽⁵⁹⁷⁾. L'articolo 38 prevede espressamente che «[g]li Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti **hanno accertato** che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai [...] criteri [elencati]» ⁽⁵⁹⁸⁾.

In una sentenza del 2011, ad esempio, la Corte svedese competente in materia di immigrazione ha esaminato se l'Arabia Saudita potesse essere considerata un paese terzo sicuro per i richiedenti, una donna e i suoi due figli, tutti cittadini eritrei, che tuttavia erano stati espulsi dall'Arabia Saudita per effetto della scadenza del permesso di soggiorno del marito, che vi si trovava come lavoratore migrante. Tali persone non potevano rientrare in Eritrea per il rischio di essere perseguitati. Sulla base della DPA, la Corte ha sottolineato che occorre «verificare se una persona richiedente asilo sarà trattata nel rispetto di alcuni principi nel paese terzo interessato» ⁽⁵⁹⁹⁾. In tal modo, la Corte ha tenuto conto della possibilità limitata di chiedere asilo in Arabia Saudita, del fatto che i rifugiati si erano visti negare l'ingresso in tale paese o avevano dovuto rientrare nel loro paese di origine e che i lavoratori migranti andavano considerati quali persone particolarmente vulnerabili nel paese. Pertanto ha concluso che l'Arabia Saudita non poteva essere considerata un paese terzo sicuro per i richiedenti ⁽⁶⁰⁰⁾.

⁽⁵⁹⁵⁾ Come ribadito, ad esempio, dalla Corte costituzionale della Slovenia con sentenza del 18 dicembre 2013, *U-I-155/11* (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽⁵⁹⁶⁾ Per quanto riguarda il rischio di *refoulement* indiretto (catena) in paesi terzi, cfr., ad esempio, Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese; e Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 5 gennaio 2010, *RR (Rifugiato — Paese terzo sicuro) Siria* [2010] UKUT 442 (IAC), punto 31.

⁽⁵⁹⁷⁾ Oltre all'assenza di persecuzioni e danni gravi, la sufficiente protezione è definita nell'articolo 38, paragrafo 1, DPA (rifusione), sulla base del rispetto del principio di *non-refoulement* ai sensi dell'articolo 33 della convenzione sui rifugiati e della legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo e «la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, se riconosciuto quale rifugiato, di ricevere protezione in conformità della convenzione [dei rifugiati]».

⁽⁵⁹⁸⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁵⁹⁹⁾ Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), UM 1796, cit., nota 595, cfr. sintesi EDAL in lingua inglese.

⁽⁶⁰⁰⁾ *Ibid.*

Parte 6: Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità

Diverse disposizioni della DPA (rifusione) richiedono che gli organi decisionali abbiano conoscenze e competenze derivanti da settori di competenza esterni, come di seguito definito. Tali disposizioni possono incidere in modo significativo sulla valutazione della credibilità e sulla valutazione delle prove in un determinato caso. Sebbene si riferiscano al processo decisionale a livello amministrativo, è altrettanto importante che i giudici che giudicano sui ricorsi o esaminano questioni di diritto sappiano dell'esistenza anche di tali settori di competenza.

Considerando 16, DPA (rifusione)

È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)

[...] Gli Stati membri dispongono: [...] d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: (...)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità [...].

Il valore di un approccio multidisciplinare è stato messo in rilievo nelle pubblicazioni del progetto CREDO⁽⁶⁰¹⁾. Lo studio dell'UNHCR *Al di là della prova* indica che i fattori e le circostanze pertinenti alle singole domande:

⁽⁶⁰¹⁾ IARLJ, *Valutazione della credibilità*, progetto CREDO, op. cit., nota 2. Cfr., ad esempio, gli orientamenti generali sul «Trattamento di richiedenti vulnerabili», pagg. 46-47. Per ulteriori informazioni sul progetto CREDO, cfr. nota 2, il progetto ha prodotto altre pubblicazioni: UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14; Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, e vol. 2, op cit., nota 27.

abbracciano molti ambiti disciplinari, tra cui la neurobiologia, la psicologia, gli studi di genere e culturali, l'antropologia e la sociologia. È pertanto necessario che l'intera valutazione della credibilità tenga debitamente conto della vasta gamma dei dati empirici rilevanti prodotti in questi campi ⁽⁶⁰²⁾.

Tali discipline costituiscono risorse per l'organo decisionale, contribuendo a definire i principi generali di valutazione della credibilità (come l'obiettività e l'imparzialità) nell'ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione). In pratica, tali principi e indicatori di credibilità sono subordinati a fattori che, se non compresi correttamente, possono alterare la valutazione complessiva. Ad esempio, le differenze culturali tra il richiedente e l'organo decisionale possono alterare in misura sensibile la comprensione, da parte di quest'ultimo, del resoconto del richiedente relativo ai motivi per i quali viene chiesta la protezione internazionale, con la possibile conseguenza di valutazioni della credibilità scorrette, sia in positivo che in negativo.

Le fonti accademiche di diverse discipline offrono una risorsa all'organo decisionale ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale. L'identificazione di tali fonti non deve essere posta a fondamento dell'una o dell'altra posizione nell'ambito di una valutazione, che rimane di competenza esclusiva dell'organo decisionale. Un approccio multidisciplinare può tuttavia facilitare all'organo decisionale la valutazione della credibilità. A volte l'attuazione di tale approccio può indurre l'organo decisionale a ritenere un resoconto credibile (cosa che altrimenti non avrebbe fatto), mentre altre volte può portare a una conclusione opposta ⁽⁶⁰³⁾.

Inoltre, è opportuno sottolineare che l'intenzione alla base del presente paragrafo dell'analisi giuridica non è quella di avallare un approccio accademico particolare, bensì di creare consapevolezza e individuare fonti pertinenti di informazioni, tali da consentire all'organo decisionale di valutare le prove e la credibilità del resoconto di un richiedente. L'eventuale riferimento nelle note a studi accademici in una particolare disciplina non indica un'approvazione da parte di IARLJ-Europa o dell'EASO dei relativi approcci o conclusioni. Si tratta semplicemente dell'indicazione delle risorse disponibili.

6.1 Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti

Ai richiedenti è chiesto di ricordare fatti precedenti e attuali utili a circostanziare la loro domanda. Le aspettative sulla capacità del richiedente di esporre tali fatti e l'affidamento su indicatori di credibilità quali sufficienza di dettagli, coerenza interna ed esterna sono basati su ipotesi sulla memoria umana. Pertanto, nella valutazione delle prove e della credibilità è importante che gli organi decisionali abbiano aspettative realistiche di quanto debba sapere e ricordare un richiedente. La memoria è molto soggettiva e varia da una persona all'altra.

⁽⁶⁰²⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 56.

⁽⁶⁰³⁾ Il *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità* del Comitato di Helsinki ungherese sintetizza la giustificazione per una valutazione multidisciplinare come segue: «Per un'applicazione adeguata di concetti legali, indicatori e principi guida correlati di credibilità, le informazioni presentate dal richiedente (che fungono da base per la valutazione della credibilità) devono essere riportate alla memoria e presentate nonché ricevute e comprese dall'organo decisionale. I ricordi e la relativa esposizione possono essere seriamente alterati dai limiti intrinseci e dalle caratteristiche della memoria umana, dall'impatto provocato da traumi, vergogna o altre difficoltà. La trasmissione è spesso alterata da ostacoli di natura linguistica e culturale. La ricezione e la comprensione possono essere alterate dalle caratteristiche professionali e personali dell'organo decisionale e dalle circostanze in cui questo opera. Una di queste interferenze che possono portare ad alterazioni può avere come esito una conclusione soggettiva, distorta o giuridicamente errata sulla credibilità. Il rischio di errore può essere efficacemente ridotto attraverso un apprendimento multidisciplinare, vale a dire ottenendo almeno un apprendimento di base elementare su questioni pertinenti in psicologia, neurobiologia, antropologia culturale e linguistica». (Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, pag. 61).

Inoltre, essa può variare a seconda di diversi fattori, compresi l'età o gli eventuali episodi traumatici subiti in precedenza dai richiedenti ⁽⁶⁰⁴⁾.

I ricercatori che studiano la memoria hanno individuato **diversi tipi di memoria**. Vi è una memoria **implicita**, che comprende la memoria **procedurale** (ad esempio come si va in bicicletta) e la memoria **emotiva** (una reazione condizionata, ad esempio quando ci si colpisce il pollice con un martello). Vi è anche una memoria **esplicita**, che comprende la memoria **semantica** (fatti e significati, ad esempio qual è la capitale della Nigeria o se credo in Dio) e la memoria **episodica** (di esperienze vissute, ad esempio ricordi visivi e sonori delle ultime vacanze trascorse). L'espressione **memoria autobiografica** è usata per descrivere la combinazione di memoria semantica e memoria episodica, entrambe presenti quando descriviamo un evento accaduto nel nostro passato personale (ad esempio il sole era caldo e il cielo azzurro quando sono andato in vacanza nel luglio scorso).

I tipi di ricordi che più comunemente sono fatti riaffiorare nelle verifiche della credibilità per stabilire la coerenza con le prove nazionali sono quelli riconducibili alla memoria semantica (ad esempio date di avvenimenti, membri di organizzazioni) e alla memoria autobiografica di eventi asseritamente vissuti.

Gli studi della memoria, sottoposti a valutazione *inter pares*, per quanto riguarda date, frequenza, durata e sequenza di eventi, oggetti comuni (come monete o banconote) e nomi indica che i ricordi relativi a dati temporali, aspetto di oggetti comuni e nomi propri è inaffidabile e può essere difficile o impossibile da ricordare ⁽⁶⁰⁵⁾. Di conseguenza, potrebbe essere difficile per un richiedente ricordare una data, un'ora, una frequenza, una durata o una sequenza di eventi specifica ⁽⁶⁰⁶⁾.

La memoria autobiografica è l'espressione delle esperienze di eventi personali: non rappresenta una dimostrazione o una fotografia degli eventi stessi ⁽⁶⁰⁷⁾. Il racconto di un ricordo implica altresì il momentaneo riaffiorare dell'esperienza, a livello conscio e inconscio, per cui un ricordo può cambiare, e di solito cambia, quanto meno leggermente ogni volta che lo ripetiamo (a una persona diversa, per ragioni diverse) ⁽⁶⁰⁸⁾. Quindi, se è vero che un'incoerenza tra i resoconti di un richiedente potrebbe costituire l'indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì essere indice del fatto che il richiedente stia tentando di ricordare realmente che cosa abbia vissuto, invece di ricordare quanto abbia affermato in un'occasione precedente. Viceversa, se un richiedente con difficoltà di memoria è chiaramente coerente in ogni dettaglio, ciò può essere indice di un resoconto ripetuto.

La successiva tabella 30 illustra diversi tipi di ricostruzione della memoria con spiegazioni ed esempi.

⁽⁶⁰⁴⁾ Cfr. altresì Corte suprema (Slovacchia), sentenza del 13 settembre 2011, *SH/Ministro dell'Interno della Repubblica slovacca*, 1Sza/38/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese), per quanto riguarda nuovi dettagli progressivamente presentati nel corso del procedimento dal richiedente. La Corte suprema ha considerato che tale situazione «non fosse straordinaria. Anzi, era inevitabile aspettarselo, data l'ottica del richiedente e la posizione in cui si trovava, in particolare nel suo primo contatto con le autorità statali, in fase di richiesta di protezione internazionale sulla base delle esperienze che aveva affrontato e dell'ansia che provava nel tornare in un luogo di cui aveva timore».

⁽⁶⁰⁵⁾ H.E. Cameron, «*Refugee Status Determinations and the Limits of Memory*», *IJRL* (2010) 469-511.

⁽⁶⁰⁶⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), 7.K.27.145/2014/9, cit., nota 286.

⁽⁶⁰⁷⁾ U. Neisser, *Cognitive Psychology* (Classic Edition: Psychology Press & Routledge Classic Editions, 2014).

⁽⁶⁰⁸⁾ M.A. Conway e E.A. Holmes, «*Guidelines on Memory and the Law: Recommendations from the Scientific Study of Human Memory*», relazione del Consiglio di ricerca, The British Psychological Society, 2008, pag. 2. Per un resoconto specifico sui rifugiati, cfr. M. Eastmond, «*Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research*», *Journal of Refugee Studies* (2007), pagg. 248-264 e A. Macklin, «*The Truth about Credibility*», relazione presentata alla X conferenza IASFM, Toronto, Canada, 21-24 giugno 2006.

Tabella 30: Perché i ricordi cambiano

Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Dimenticanze e ripetizioni	Successivamente a un evento, la memoria si deteriora naturalmente e alcuni dettagli vengono dimenticati ⁽⁶⁰⁹⁾ . L'evento può essere cambiato per il fatto di essere ripetuto, vale a dire parlandone, il che significa naturalmente che alcuni ricordi risulteranno distorti dalle circostanze di volta in volta ripetute.	In uno studio sulla ripetizione dei ricordi, le persone hanno guardato un film contenente immagini di violenza. Successivamente, un terzo di esse ha parlato dei fatti avvenuti nel film, un terzo ha espresso le proprie reazioni emotive e un terzo non ne ha parlato (nessuna ripetizione). Infine, la memoria di ciascuno è stata testata in relazione ai dettagli del film. Rispetto al gruppo della non ripetizione, i due gruppi che si sono espressi avevano più ricordi degli eventi del film. Tuttavia, le persone che avevano parlato delle loro reazioni emotive ricordavano meglio le proprie emozioni, pur commettendo più errori importanti in relazione ai ricordi degli eventi del film. La natura della «ripetizione», a quanto pare, può distorcere il conseguente ricordo di eventi. Ciò significa che sulla capacità di un richiedente di ricordare i dettagli di eventi può incidere la portata e il modo in cui questi ha parlato degli eventi in precedenza.
Reminiscenza	Oltre alla dimenticanza, vi sono anche casi in cui ricordiamo di più a proposito di un evento con il passare del tempo ⁽⁶¹⁰⁾ , particolarmente qualora i ricordi siano discussi con qualcun altro.	Riandando con la memoria a una vacanza, discutendone con un compagno, potrebbero riemergere più ricordi. Analogamente, un richiedente la protezione internazionale, laddove gli venga chiesto di descrivere un evento, potrebbe, una volta andato via, pensarci e ricordare più dettagli. Questo può spiegare il motivo per cui un richiedente potrebbe fornire ulteriori dettagli a seguito di un colloquio personale o in appello.
Falsi ricordi	Una letteratura ben consolidata ha dimostrato come sia possibile introdurre modifiche e addirittura nuovi dettagli in un ricordo quando si richiamano alla mente degli eventi. Ad esempio, da studi effettuati emerge come la domanda «quanto era distante» invece di «quanto era vicino» può indurre le persone a fornire stime differenti nelle loro risposte.	In uno studio sugli effetti considerevoli del marketing sulla memoria, ai partecipanti sono stati mostrati manifesti raffiguranti un personaggio dei cartoni animati (Bugs Bunny) a Disney World in Florida. Nonostante Bugs Bunny non sia un personaggio Disney (per cui non farebbe mai parte del parco di divertimenti), il 16 per cento delle persone testate hanno dichiarato di ricordare non soltanto di averlo visto ma di avergli dato la mano a Disney World da piccoli ⁽⁶¹¹⁾ . La persona che conduce il colloquio personale o svolge un interrogatorio libero in udienza dovrebbe pertanto sapere che la formulazione di una domanda è tale da influire sulla capacità di un richiedente di ricordare dettagli.

⁽⁶⁰⁹⁾ Cameron, op. cit., nota 604. Cfr. altresì la giurisprudenza che riconosce l'effetto del trascorrere del tempo sulla memoria: Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Camera di primo grado, sentenza del 22 febbraio 2001, *Procuratore/Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac e Zoran Vukovic*, cause IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, punto 564 citata in P. Levrincova, «Did It Really Happen? Testimonies before the International Criminal Tribunals and Refugee Status Determination», tesi, Charles University, 2010, pag. 140.

⁽⁶¹⁰⁾ D.G. Payne, «*Hypermnnesia and Reminiscence in Recall: A Historical and Empirical Review*», *Psychological Bulletin* (1987) pagg. 5-27.

⁽⁶¹¹⁾ K.A. Braun, R. Ellis e E.F. Loftus, «*Make my Memory: How Advertising Can Change our Memories of the Past*», *Psychology and Marketing* (2002), pagg. 1-23.

⁽⁶¹²⁾ Cfr. J. Herlihy e S. Turner, «*The Psychology of Seeking Protection*», *IJRL* (2009), pagg. 180-181, per ulteriori spiegazioni sulla suggestibilità.

⁽⁶¹³⁾ W.L. MacFarland e S.J. Morris, «*Are Dysphoric Individuals More Suggestible or Less Suggestible than Nondysphoric Individuals?*», *Journal of Counselling Psychology* (1998), pagg. 225-229.

⁽⁶¹⁴⁾ Baxter, Boon e Marley, op. cit., nota 616, pagg. 87-98.

⁽⁶¹⁵⁾ R. Sutherland e H. Hayne, «*Age-Related Changes in the Misinformation Effect*», *Journal of Experimental Child Psychology* (2001), pagg. 388-404.

⁽⁶¹⁶⁾ S.W. Turner, C. Bowie, L. Shapo e W. Yule, «*Mental Health of Kosovan Albanian Refugees in the UK*», *British Journal of Psychiatry* (2003), pagg. 444-448; D. Silove, I. Sinnerbrink, A. Field, V. Manicavasagar e Z. Steel, «*Anxiety, Depression and PTSD in Asylum-Seekers: Associations with Pre-Migration Trauma and Post-Migration Stressors*», *British Journal of Psychiatry* (1997), pagg. 351-357; Z. Steel, N. Frommer e D. Silove, «*Part I — The Mental Health Impacts of Migration: The Law and its Effects Failing to Understand: Refugee Determination and the Traumatized Applicant*», *International Journal of Law and Psychiatry* (2004), pagg. 511-528.

⁽⁶¹⁷⁾ J.S. Baxter, J.C.W. Boon e C. Marley, «*Interrogative Pressure and Responses to Minimally Leading Questions*», *Personality and Individual Differences* (2006), pag. 89, nota 31.

⁽⁶¹⁸⁾ *Ibid.*, pagg. 87-98.

Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Suggestionabilità ⁽⁶¹²⁾	Un settore della relativa letteratura psicologica dimostra che alcune persone sono più inclini di altre a cambiare le risposte fornite a determinate domande. In particolare, le persone che tendono a scoraggiarsi ⁽⁶¹³⁾ , hanno una scarsa autostima ⁽⁶¹⁴⁾ , sono ansiose, hanno tendenze suicide o sono ancora minori ⁽⁶¹⁵⁾ sono senz'altro più portate a modificare le proprie risposte per adattarle a quanto pensano che l'intervistatore si attenda da loro ⁽⁶¹⁶⁾ .	È altrettanto importante l'atteggiamento dell'intervistatore. Gli scienziati che studiano tale effetto hanno rilevato che «la semplice ripetizione delle domande suscita una forma di "pressione interrogativa"» (617). La «distanza psicologica» tra l'intervistatore e l'intervistato incide sulla probabilità che quest'ultimo cambi le proprie risposte: ad esempio, in un esperimento, il solo passare dall'essere «rigido» piuttosto che «amichevole» è stato sufficiente a produrre differenze significative nelle risposte fornite nel corso del colloquio ⁽⁶¹⁸⁾ . Tale distanza è necessariamente presente, com'è ovvio, tra gli intervistatori o gli organi decisionali e i richiedenti e non andrebbe mai dimenticata, soprattutto con i minori e i giovani. Le domande ripetute possono dare origine a risposte diversificate.
Confusione tra eventi diversi	In caso ripetizione di eventi simili, si formano ricordi «schematici» o «da copione», ossia descrizioni generiche: saranno ricordati solo i dettagli che emergono in quanto insoliti.	Ad esempio, la maggior parte delle persone seguono un copione per mangiare in un ristorante: arrivano e si siedono, scelgono i piatti da un menù, mangiano, pagano il conto ed escono. È improbabile che una persona si ricordi il momento del pagamento del conto di ogni pranzo o cena fuori casa (tranne nel caso in cui questa sia fuggita senza pagare). Analogamente, un individuo che è stato detenuto e torturato in più occasioni può avere una memoria composita o «schematica» degli eventi, senza dettagli particolari per ciascuna singola occasione.

Le **differenze culturali** sono altresì evidenti nei ricordi autobiografici di persone adulte. Coloro che provengono da culture individualistiche tendono a fornire ricordi più specifici, univoci, autoreferenziali, elaborati emotivamente e in tempi lunghi per quanto riguarda esperienze, ruoli ed emozioni individuali: tendono a riflettere o a parlare dei loro ricordi con maggiore frequenza e li percepiscono come più importanti rispetto a chi proviene da culture collettiviste. I soggetti di queste ultime tendono a incentrarsi su attività collettive, routine generali ed eventi emotivamente neutri facendo riaffiorare più spesso ricordi di interazioni sociali e di persone per loro importanti, incentrandosi sui ruoli di altre persone e riferendo ricordi legati a rapporti più complessi (vale a dire interazioni familiari, comunitarie, sociali ecc.) rispetto ai soggetti di culture individualiste ⁽⁶¹⁹⁾.

Tali differenze possono essere presenti in domande di protezione internazionale. Mentre la procedura in materia d'asilo fa ampio affidamento sul resoconto individuale fornito nello stile preferito da persone abituate a una visione individualista del mondo, il richiedente può senz'altro essere stato cresciuto con l'idea di ricordare eventi da un punto di vista ben più incentrato sulla propria comunità. Per un soggetto di una cultura individualista, tali ricordi potrebbero sembrare vaghi e generici, rispetto al resoconto individuale e univoco che ci si aspetta. Pertanto, occorrerebbe rammentare che, mentre può essere considerata indice di una mancanza di credibilità, la carenza di specificità può invece indicare che si tratta di un ricordo di un richiedente proveniente da una cultura collettivista. L'incapacità da parte di un

⁽⁶¹⁹⁾ Cfr., ad esempio, Q. Wang e M.A. Conway, «The Stories We Keep: Autobiographical Memory in American and Chinese Middle-Aged Adults», *Journal of Personality and Social Psychology* (2004), pagg. 911-938.

richiedente proveniente da una cultura collettivista di ricordare eventi comuni importanti può tuttavia indicare che il relativo resoconto è privo di credibilità.

6.2 L'impatto prodotto da esperienze traumatiche

Al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), che prevede di tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda e del fatto che il richiedente possa aver subito traumi, è fondamentale una comprensione di base dell'impatto prodotto da eventi traumatici sugli individui ⁽⁶²⁰⁾.

Un evento traumatico è definito nella Classificazione internazionale delle malattie (ICD-10) come l'esposizione «a un evento o a una situazione di stress (di breve o lunga durata) di grave minaccia o natura catastrofica» ⁽⁶²¹⁾. Le reazioni a eventi potenzialmente traumatici non sono tutte uguali, compresa, in alcune persone, una resilienza straordinaria, ma vi è un corpus di conoscenze concernente le risposte comuni e gli effetti corrispondenti.

Il protocollo di Istanbul (PI) espone in dettaglio molte possibili reazioni alla tortura, applicabili anche ad altre forme di persecuzione o danno grave, sebbene non giuridicamente qualificabili come tortura, quali altri trattamenti disumani o degradanti ⁽⁶²²⁾. Il protocollo illustra altresì tali reazioni alle diagnosi psichiatriche più comuni (DPTS e depressione) e segnala altre possibili diagnosi conseguenti alla tortura (ad esempio disturbo di panico, ansia generalizzata), altrettanto ricorrenti a seguito di altre forme di persecuzione.

Una panoramica importante per un organo decisionale, anche quando valuta relazioni individuali contenenti diagnosi psichiatriche, è rappresentata dall'esigenza di conoscere i possibili effetti che tali diverse reazioni a esperienze traumatiche possono produrre sulla capacità di un richiedente di presentare una domanda di protezione internazionale credibile. È altresì importante rammentare la letteratura multidisciplinare, secondo cui le persone che non soddisfano tutti i criteri relativi a una diagnosi possono nondimeno presentare alcuni dei sintomi, che possono incidere sulla presentazione della domanda.

La depressione si presenta molto di frequente unitamente al DPTS: si è detto infatti che tale situazione costituisce «la regola piuttosto che l'eccezione» ⁽⁶²³⁾. Quindi, qualora sia presente il DPTS, sarà molto probabile che vi siano anche sintomi di depressione. La depressione («disturbo depressivo maggiore») comprende sintomi tra cui senso di inutilità e colpa, agitazione a livello fisico o rallentamento dei movimenti, difficoltà di concentrazione o di decisione e insonnia o ipersonnia ⁽⁶²⁴⁾. Un breve studio condotto nel Regno Unito ha suggerito che la depressione possa essere considerata ininfluenza nelle domande di protezione internazionale ⁽⁶²⁵⁾. In ogni caso, i sintomi della depressione, laddove presenti in forma autentica (per qualsiasi ragione), possono incidere in misura significativa sulla presentazione della domanda. Ad esempio, le

⁽⁶²⁰⁾ Cfr. Corte suprema (Irlanda), *JG (Etiopia)/Refugee Appeals Tribunal e altri*, cit., nota 215, punti 25 e 26.

⁽⁶²¹⁾ Organizzazione Mondiale della Sanità, ICD-10, versione: 2016.

⁽⁶²²⁾ Cfr., ad esempio, *Manuale del protocollo di Istanbul*, op. cit., nota 337, punti 239-248.

⁽⁶²³⁾ M.L. O'Donnell, M. Creamer e P. Pattison, «*Posttraumatic Stress Disorder and Depression Following Trauma: Understanding Comorbidity*», *American Journal of Psychiatry* (2004), pag. 1390.

⁽⁶²⁴⁾ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5*, 5a ed., 2013.

⁽⁶²⁵⁾ Cfr. L. Wilson-Shaw, N. Pistrang e J. Herlihy, «*Non-Clinicians' Judgments about Asylum Seekers' Mental Health: How Do Legal Representatives of Asylum Seekers Decide when to Request Medico-Legal Reports*», *European Journal of Psycho-Traumatology* (2012).

difficoltà di concentrazione potrebbero essere travisate in sede di colloquio o davanti a un giudice e la depressione è fortemente associata alla «memoria ipergenerale» ⁽⁶²⁶⁾.

Secondo una teoria importante della memoria traumatica, abbiamo diversi tipi di ricordi per gli eventi traumatici. Una memoria normale (autobiografica) è una narrazione verbale, che esprime una sensazione manifesta di essere nel passato. È volontaria, in quanto possiamo in certo qual modo scegliere se pensarci o meno ed è aggiornabile qualora diventino disponibili nuove informazioni. Una memoria traumatica, d'altro canto, è un'istantanea vivida e sensoriale, vissuta come se l'evento stesse di nuovo accadendo nel presente e resta fissa. Ne è l'esempio estremo il «flashback dissociativo», quando un soggetto può perdere la consapevolezza del momento attuale e vedere, sentire o addirittura reagire fisicamente come se visse l'evento originario. Questo può verificarsi in un colloquio o durante un'audizione, in particolare (ma non in via esclusiva) nell'ambito di domande poste su eventi passati.

Secondo uno degli indicatori di un resoconto credibile, questo deve essere «**internamente coerente**» (cfr. precedente paragrafo 4.5.1). Se si tratta del ricordo di un evento traumatico, la questione è complicata, in quanto la memoria richiesta da un organo decisionale può essere la «memoria traumatica» fissa, descritta in precedenza, oppure può essere una memoria normale autobiografica di un'altra parte dell'evento, che può variare nel tempo. Inoltre, la letteratura sui ricordi traumatici opera un distinguo tra dettagli «centrali» e «periferici» di un evento ⁽⁶²⁷⁾. In termini ampi, l'idea è che l'attenzione è circoscritta al momento di un'esperienza in cui la vita è messa a repentaglio, nel «punto» più importante dell'evento, compresi gli elementi fondamentali sul piano emotivo. La distinzione è sempre specifica in base all'evento e personale in base alla persona che lo ha vissuto. Uno studio di tale effetto nell'ambito delle domande di protezione internazionale ha dimostrato che, laddove sottoposte a un doppio colloquio su un evento traumatico, le persone ricordavano in modo incoerente tutti i tipi di dettagli, in particolare quelli che avevano considerato periferici ⁽⁶²⁸⁾.

Una meta-analisi di 27 studi ⁽⁶²⁹⁾ ha rilevato un deterioramento della memoria da lieve a moderato quanto a informazioni generali in persone con DPTS (rispetto ad altri soggetti esposti a traumi, ma senza diagnosi di DPTS) ⁽⁶³⁰⁾. La memoria verbale è quanto spesso ci si attende da un richiedente che fornisce un racconto di persecuzione o danno grave in fase di colloquio o durante un'audizione. Occorrerebbe tenerne conto quando si valuta la memoria relativa a eventi ordinari in persone cui è stato diagnosticato il DPTS ⁽⁶³¹⁾.

6.3 Rivelazione

Ai richiedenti viene chiesto di fornire resoconti delle loro presunte esperienze. Vi rientrano esperienze di paura, imbarazzo o vergogna che le persone possono trovare difficili da raccontare. Vi sono alcuni fattori da tenere in conto che possono incidere sulle capacità degli individui

⁽⁶²⁶⁾ Si è in presenza di memoria ipergenerale quando una persona ha difficoltà a far riaffiorare ricordi specifici di eventi particolari. Pertanto, quando gli viene chiesto di descrivere un evento «felice», potrebbe rispondere «Ero felice quando abitavo a Cracovia», invece di dire «Ero felice sabato scorso mentre portavo a passeggio il cane a Finsbury Park». Cfr. anche Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, pagg. 67 e 68.

⁽⁶²⁷⁾ S.-A. Christianson, «*Emotional Stress and Eyewitness Memory: A Critical Review*», *Psychological Bulletin* (1992), pagg. 284-309.

⁽⁶²⁸⁾ J. Herlihy, P. Scragg e S. Turner, «*Discrepancies in Autobiographical Memories — Implications for the Assessment of Asylum Seekers: Repeated Interviews Study*», *British Medical Journal* (2002), pagg. 324-327.

⁽⁶²⁹⁾ Ricorrendo all'uso di metodi statistici per combinare le conclusioni di più di uno studio.

⁽⁶³⁰⁾ C.R. Brewin, J.S. Kleiner, J.J. Vasterling e A.P. Field, «*Memory for Emotionally Neutral Information in Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analytic Investigation*», *Journal of Abnormal Psychology* (2007) pagg. 448-463.

⁽⁶³¹⁾ Per un riesame della ricerca sulla memoria applicata alla procedura in materia d'asilo, cfr. J. Herlihy, L. Jobson, e S. Turner, «*Just Tell Us What Happened to You: Autobiographical Memory and Seeking Asylum*», *Applied Cognitive Psychology* (2012), pagg. 661-676.

di esporre le loro esperienze e/o comportarne la rivelazione tardiva (cfr. paragrafo 5.7.1). Questi fattori devono essere compresi se si vuole che gli organi decisionali adempiano il loro obbligo di cooperare con il richiedente per motivare la domanda e di valutare la domanda tenuto conto della situazione individuale e le circostanze personali del richiedente in conformità dell'articolo 4, DQ (rifusione).

Vergogna: per soddisfare il requisito secondo cui l'esame di una domanda deve essere effettuato su base individuale [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], gli organi decisionali devono procedere a una lettura più articolata del concetto di vergogna. Si tratta di un elemento fondamentale per comprendere la rivelazione tardiva e la carenza di dettagli nel corso del colloquio personale/audizione orale. A differenza della colpa, che è la sensazione di avere compiuto qualcosa di sbagliato e fa sorgere il desiderio di correggere il tutto, la vergogna è la sensazione forte di essere in errore o di essere cattivi e comporta un'intensa necessità di nascondersi. Nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, questo può significare che il richiedente non riporterà esperienze percepite come disonorevoli o che le esporrà in modo vago e non dettagliato.

Elusione: in caso di ricordi dolorosi e ben impressi, è ragionevole pensare che molte persone compiranno sforzi consapevoli per non parlare del loro passato, anche in situazioni in cui sanno che dovrebbero parlarne, ad esempio nell'ambito di procedure per stabilire la qualifica ai fini della protezione internazionale. Alcuni soggetti sono inclini ad adottare meccanismi meno controllati consapevolmente, come la dissociazione (eliminazione dalla consapevolezza presente) o lo stordimento delle proprie reazioni emotive all'evento.

Ad esempio, si è affermato che «i soggetti che sono stati esposti a traumi in giovane età evitano di richiamare ricordi specifici (non soltanto degli eventi traumatici), per non rivivere un ulteriore stress»⁽⁶³²⁾. Ne può derivare un resoconto vago o apparentemente generico.

Dissociazione: l'emozione estrema può portare alla dissociazione. Si tratta del «disturbo delle funzioni normalmente integrate di coscienza, memoria, identità o percezione dell'ambiente»⁽⁶³³⁾. La perturbazione della consapevolezza è un effetto comune di esperienze traumatiche precedenti, in particolare traumi interpersonali quali la tortura⁽⁶³⁴⁾. Il soggetto si può sentire «stordito» e disorientato o addirittura rivivere del tutto l'evento traumatico, con la completa perdita di consapevolezza del momento presente. Non è sempre facile da individuare, può sembrare che il richiedente appaia distratto o trovi stranamente difficile seguire il procedimento.

Uno studio appositamente sviluppato per esaminare l'iter del colloquio nelle domande di protezione internazionale ha dimostrato che la difficoltà di esposizione era fortemente associata ai sintomi di elusione dovuti a DPTS, sentimenti di vergogna e dissociazione⁽⁶³⁵⁾. In questo studio 25 dei 27 partecipanti presentava livelli clinicamente significativi di dissociazione durante il colloquio.

Timore: in conseguenza delle esperienze vissute nel paese di origine o di transito e/o del desiderio di non mettere in pericolo la vita di parenti, amici e conoscenti nel paese di origine, un richiedente può avere timore del personale delle autorità competenti e/o degli interpreti del

⁽⁶³²⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pag. 70.

⁽⁶³³⁾ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 1994.

⁽⁶³⁴⁾ M. Schauer e T. Elbert, «*Dissociation following Traumatic Stress Etiology and Treatment*», *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology* (2010), pagg. 109-127.

⁽⁶³⁵⁾ Bögner e altri, «*The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews*», op. cit., nota 102.

suo paese di origine o non avere fiducia in loro. Tale timore può spiegare la mancata rivelazione di prove o fatti sostanziali pertinenti. Inoltre, un richiedente può temere ritorsioni da parte della famiglia, della comunità, di contrabbandieri o trafficanti. Questo spiega la riluttanza del richiedente a divulgare fatti sostanziali rilevanti o a presentare alcune prove documentali o di altro tipo.

6.4 Differenze culturali

L'importanza di tenere conto delle differenze culturali è espressamente riconosciuta nella DPA (rifusione). L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), sui requisiti relativi all'esame di domande prevede che il congruo esame delle domande di protezione internazionale sia garantito dagli Stati membri, in particolare disponendo che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine [...] culturale». Per quanto riguarda il requisito del colloquio personale, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), dispone che gli Stati membri «adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda», anche «provved[endo] affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, **compresa l'origine culturale** [...]».

È importante rammentare che ogni singola «cultura» può contenere a sua volta diverse culture. Inoltre, la cultura evolve con il tempo e si modifica. Proprio per questo, gli organi decisionali dovrebbero prestare attenzione a non applicare una nozione fissa stereotipata di una cultura (cfr. precedente paragrafo 6.8). È altresì importante essere consapevoli del fatto che alcune differenze culturali emergono in modo più manifesto di altre. L'abbigliamento e la lingua sono esempi di differenze facilmente percepibili. I valori, le norme e le regole sociali, come l'etichetta a tavola o cosa è considerato maleducato/educato, possono essere espressi a parole o spiegati. Tuttavia, esistono regole e norme culturali inconsce, che è meno semplice esprimere a parole, ma che possono nondimeno stabilire quanto riteniamo divertente, spiacevole, disonorevole ecc. Cfr. altresì paragrafo 6.1 sulle differenze nei modi individualisti o collettivisti di ricordare eventi personali.

Gli antropologi hanno identificato i seguenti settori di differenze comuni tra culture (cfr. successiva tabella 31).

Tabella 31: Settori di differenze comuni tra culture ⁽⁶³⁶⁾

Stili di comunicazione	L'espressione verbale può essere più diretta o indiretta, includere più o meno espressioni emotive e utilizzare più o meno parole per esprimere lo stesso concetto. Le culture differiscono altresì per il significato del silenzio nel corso di una conversazione o di un colloquio.
Comunicazione ad alta e bassa contestualizzazione	La questione è quale contestualizzazione sia necessaria per capire un'affermazione, ad esempio la differenza tra un contratto scritto dettagliato (bassa contestualizzazione) e un accordo orale concluso con una stretta di mano (alta contestualizzazione) ⁽⁶³⁷⁾ .
Comunicazione non verbale	Il linguaggio del corpo e il comportamento variano ampiamente a seconda delle culture.
Spazio fisico	Le culture differiscono per quanto riguarda il livello di accettazione dello spazio fisico. Di norma, esso è sinonimo di intimità, ma la quantità di spazio differisce a seconda delle culture nonché dei soggetti e dei generi. La violazione dello spazio personale può fare insorgere ansia, vergogna e/o imbarazzo.
Relazione con l'autorità	Le culture differiscono per l'importanza attribuita alla «differenza di potere»: se notevoli, tali differenze impongono maggiore deferenza nei confronti dell'autorità e meno discussioni rispetto a quanto potrebbe essere considerato normale in una cultura più paritaria «con differenze di potere di scarsa entità».

Tali differenze andrebbero tenute in considerazione dagli organi decisionali nell'esame delle dichiarazioni e di altre prove di un richiedente.

6.5 Genere

I principi giuridici pertinenti in relazione all'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente sono stati definiti nel paragrafo 4.3.1.

La sentenza della CGUE nella causa *P/S e Cornwall County Council* ⁽⁶³⁸⁾, citata al paragrafo 4.3.1, dimostra che il genere è un concetto che va al di là della determinazione biologica (maschio/femmina). Ciò è giustamente illustrato nel documento dell'UNHCR *Linee guida sulla persecuzione di genere*, il quale sottolinea che i ruoli di genere sono articolati socialmente ⁽⁶³⁹⁾. La relazione dell'UNHCR *Al di là della prova* riporta che:

Il genere definisce l'identità, lo status, i ruoli, le responsabilità e le relazioni di potere tra i membri di una società o cultura. I ruoli di genere sono costruiti socialmente e non

⁽⁶³⁶⁾ Il documento del Comitato di Helsinki ungherese *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità* afferma quanto segue: «È nell'interesse superiore di tutti i partecipanti sforzarsi di creare un clima di interculturalità, in modo da garantire un'interazione più efficace e significativa per tutti i soggetti interessati. Nel sistema di asilo e per effettuare le valutazioni della credibilità più nello specifico, tale regola è probabilmente più valida che in qualsiasi altro settore della procedura in materia d'asilo. Inoltre, l'obbligo di cooperazione tra il richiedente asilo e l'autorità, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, esigerà in pratica anche che le due parti superino gli ostacoli culturali e si sforzino di ottenere un ambiente di interculturalità nel processo di valutazione della credibilità» (Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 1, op. cit., nota 27, pag. 119). L'organo decisionale viene citato in *ibid.*, Capitolo VII, in cui tali concetti sono spiegati in modo più esaustivo.

⁽⁶³⁷⁾ La prima opera di Hall (E.T. Hall e T. Edward, *Beyond Culture*, Anchor Books, 1976), teorizzava che le culture nazionali (vale a dire i paesi) passano da alto a basso contesto nella costruzione del significato nella comunicazione. In tale categorizzazione, le culture dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti e l'Australia sono più a basso contesto e le culture di Asia, Africa, mondo arabo e America Latina sono considerate più ad alto contesto. Secondo una raccolta di studi empirici del 2007, questo rappresenta una semplificazione eccessiva non dimostrata, in particolare in presenza di più culture in un unico paese [M.G. Kitterl, D. Rygl e A. Mackinnon, «*Beyond Culture or Beyond Control? Reviewing the Use of Hall's High-/Low-Context Concept*», *International Journal of Cross Cultural Management* (2011), pagg. 63-82]. Tuttavia, gli stessi autori criticano, da un lato, l'applicazione del concetto a tutti i paesi, riconoscendo, dall'altro, l'utilità del concetto nella comprensione della comunicazione interculturale. Pertanto, il concetto di quanta «contestualizzazione» sia considerata da chi parla/ascolta può offrire un approccio pragmatico alla comprensione di comunicazioni interculturali necessaria nel processo decisionale della protezione internazionale. Ad esempio, il resoconto dell'attraversamento della frontiera che non faccia menzione del trasbordo di autobus potrebbe essere considerato non credibile in quanto suggerisce che il richiedente non riporta tale dettaglio non avendo compiuto affatto il viaggio. Tuttavia, l'organo decisionale può considerare che il richiedente utilizzi un tipo di comunicazione «ad alto contesto», supponendo quindi che «tutti sappiano» che è necessario cambiare autobus alla frontiera.

⁽⁶³⁸⁾ CGUE, sentenza nella causa *P/S*, cit., nota 170.

⁽⁶³⁹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1*, op. cit., nota 169, punto 3.

determinati da differenze biologiche tra maschi e femmine. Essi sono diversi a seconda delle società e culture ed evolvono nel tempo per rispondere ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente sociale, politico e culturale. Variano altresì in base ad altri fattori, quali età, religione, etnia e origine sociale. I ruoli di genere incidono sugli atteggiamenti, il comportamento, i ruoli e le attività di maschi e femmine ⁽⁶⁴⁰⁾.

L'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente significa prendere in considerazione i ruoli e le aspettative di genere e le relazioni di potere in termini di genere nel paese di origine, oltre ad altri fattori. La valutazione della credibilità è particolarmente complessa in casi basati sulla persecuzione di genere, data la consistenza delle difficoltà probatorie. Laddove esista una carenza di prove documentali, i richiedenti che avanzano richieste basate sulla violenza di genere devono fare affidamento su testimonianze personali.

Il genere non andrebbe unicamente considerato in casi di persecuzione di genere: ha un impatto potenziale sull'accesso a prove documentali e sull'applicazione di indicatori di credibilità in tutti i casi ⁽⁶⁴¹⁾.

In sintesi, la relazione dell'UNHCR *Al di là della prova* prevede quanto segue:

La testimonianza del richiedente deve essere valutata nel contesto del suo genere, in associazione ad altri fattori come l'età, la cultura, la religione, la famiglia e lo status socio-economico nel paese di origine o nel luogo di residenza abituale. I soggetti che conducono i colloqui e gli organi decisionali devono mantenere un atteggiamento obiettivo e imparziale per non giungere a conclusioni basate su percezioni di genere stereotipate, superficiali, errate o inadeguate ⁽⁶⁴²⁾.

La pubblicazione *Al di là della prova* chiarisce l'importanza di considerare il genere nella divulgazione di informazioni a sostegno della domanda di asilo di un richiedente:

Il contesto di genere, culturale e formativo di un richiedente può influenzare la sua capacità di esporre il suo resoconto al soggetto che conduce il colloquio. Ad esempio, una donna può non avere esperienza o fiducia nella comunicazione con le autorità. Ad esempio, una donna può non essere abituata a comunicare con stranieri e/o persone che rivestono cariche pubbliche, a motivo di un contesto di esclusione e/o costumi sociali che impongono, ad esempio, che un parente maschio parli per conto suo in pubblico. Inoltre, una richiedente di sesso femminile può essere abituata a mostrarsi deferente nel suo paese di origine o nel luogo di residenza abituale. I richiedenti maschi possono altresì avere difficoltà a discutere aspetti delle loro esperienze precedenti e presenti che potrebbero essere in contrasto con le aspettative in termini di ruoli di genere nella loro società. Tali fattori possono comportare risposte brevi, vaghe o apparentemente incongrue ⁽⁶⁴³⁾.

⁽⁶⁴⁰⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 69. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: UNHCR, *Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni, Linee guida per la prevenzione e la risposta*, maggio 2003, pag. 11; UNHCR, *Linee guida n. 1*, punto 3: «[i]l genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, articolate e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica»; UNHCR, *Ensuring Gender Sensitivity in the Context of Refugee Status Determination and Resettlement*, ottobre 2005.

⁽⁶⁴¹⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27, pag. 40.

⁽⁶⁴²⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 70. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto riguarda T. Spijkerboer, «Stereotyping and acceleration: gender procedural acceleration and marginalised judicial review in the Dutch asylum system», capitolo 5 in G. Noll, *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures* (Martinus Nijhoff, 2005).

⁽⁶⁴³⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 70. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: Refugee, Asylum and International Operations Directorate (RAIO), U.S. Citizenship and Immigration Services, *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, ottobre 2012, punto 7.1.3; UNHCR, *Handbook for the Protection of Women and Girls*, gennaio 2008.

L'esperienza di danni subiti per motivi di genere può incidere sulla qualità delle dichiarazioni di un richiedente per quanto riguarda la completezza, la coerenza e la congruità. Gli eventuali traumi derivanti possono incidere sulla memoria e la vergogna, il senso di essere oggetto di stigmatizzazione e il timore possono rendere difficoltosa la divulgazione (cfr. precedenti paragrafi 6.2 e 6.3) ⁽⁶⁴⁴⁾. Inoltre, occorrerebbe tenere conto del fatto che, sia per i richiedenti sia maschi sia femmine, può essere difficile divulgare per intero informazioni in presenza dei familiari. A tale proposito, l'articolo 15, paragrafo 1, DPA (rifusione), dispone che «[un] colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari».

Per quanto riguarda **il genere e la coerenza esterna** ⁽⁶⁴⁵⁾, l'organo decisionale dovrebbe sapere che determinate restrizioni sociali possono limitare l'accesso delle donne a informazioni e/o la conoscenza di alcuni eventi, attività e organizzazioni ⁽⁶⁴⁶⁾.

Un'altra pubblicazione dell'UNHCR, *The Heart of the Matter*, incentrata sulla valutazione della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale di minori, fornisce esempi in cui le restrizioni subite dalle ragazze in alcune culture non sembravano essere prese in considerazione:

Ad esempio, un arbitro ha contestato a una ragazza di 17 anni di non essersi rivolta alle autorità del suo paese di origine per chiedere protezione contro delitti d'onore. In tal caso la decisione andrebbe correlata all'analisi della disponibilità di protezione efficace in tale paese per le vittime di delitti d'onore [...] e della possibilità per le ragazze di ottenere protezione ⁽⁶⁴⁷⁾.

6.6 Orientamento sessuale e identità di genere

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), prevede che chi conduce un colloquio non tenga conto soltanto del genere del richiedente ma anche del suo «orientamento sessuale» e della sua «identità di genere» ⁽⁶⁴⁸⁾.

Le definizioni di tali termini, come definiti nei Principi di Yogyakarta relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere, sono già state esposte nel paragrafo 4.3.1.

Il volume 2 del documento del Comitato di Helsinki ungherese *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità* afferma quanto segue:

La definizione di Yogyakarta mostra soprattutto che **l'orientamento sessuale non è semplicemente sinonimo di condotta o comportamento sessuale**. Tali termini si riferiscono ad attività per cercare e attirare partner per relazioni intime fisiche ed emotive

⁽⁶⁴⁴⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, op. cit., nota 169, paragrafo 36, punti (viii) e (xi).

⁽⁶⁴⁵⁾ Per quanto riguarda la coerenza esterna, cfr. precedente paragrafo 4.4.3.2.

⁽⁶⁴⁶⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pagg. 69 e 70. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto si riferisce a: RAOI, *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, op. cit., nota 642, paragrafo 7.1.1. «Nel corso dei colloqui, il genere del richiedente può incidere sul modo in cui una domanda viene intesa, su come è fornita la risposta e sulla natura della risposta data. Un interrogatorio incentrato sulle conoscenze in possesso del richiedente o sulle attività abitualmente svolte da uomini può non consentire di ottenere fatti sostanziali pertinenti da una richiedente donna». Cfr. UNHCR, *Rappresentante regionale per l'Europa occidentale, Note du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à l'évaluation des demandes d'asile introduites par des femmes*, 14 dicembre 2012. Cfr. altresì UKBA, *Asylum Instructions, Gender Issues in the Asylum Claim*, settembre 2010; RAOI, *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, op. cit., nota 642, paragrafo 7.1.1.

⁽⁶⁴⁷⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit., nota 272, pag. 74. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto si riferisce a: «D/122/RUS/F/17».

⁽⁶⁴⁸⁾ La terminologia usata nel presente paragrafo non è quella di IARLJ-Europa, ma quella delle fonti citate. Tale terminologia può essere in parte considerata superata, tanto che attualmente è preferibile utilizzarne una alternativa. Cfr.: Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27, pagg. 63-66.

e rapporto sessuale vero e proprio. L'orientamento sessuale coinvolge altresì emozioni e fattori affettivi. **Il comportamento sessuale non è sempre in linea con l'orientamento sessuale.** Ad esempio, un gay o una lesbica possono avere avviato relazioni eterosessuali (ad esempio prima di accettare il/la loro orientamento/identità reale), così come una persona eterosessuale può avere avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso.

Inoltre, spesso le molestie o la violenza nei confronti di uomini gay e donne lesbiche non derivano soltanto dal loro comportamento sessuale, ma anche (o addirittura ancor di più) dalla loro *identità e/o non conformità ai ruoli di genere prescritti o alla morale sessuale attesa.* (...)

Un altro principio importante messo in rilievo dai Principi di Yogyakarta è che **un'identità di genere non corrispondente al sesso attribuito alla nascita non impone un intervento chirurgico per essere «autentica»**, in quanto tale intervento resta del tutto una libera scelta della persona interessata. Esiste una **connessione importante tra orientamento sessuale e identità di genere.** Si riferiscono entrambi al genere nonché a comportamento, sembianze o identità sessuale non conformi. Ad esempio, un transessuale «eterosessuale» può continuare a essere percepito come «omosessuale» anche dopo una terapia di riallineamento del genere, qualora non si conosca il suo «nuovo» sesso/genere. Un altro esempio è quello di un gay che, in quanto percepito come effeminato, può sentirsi oggetto di violenza, mentre un gay altrimenti «conforme al ruolo di genere» potrebbe non avere tale percezione ⁽⁶⁴⁹⁾.

Per quanto riguarda la valutazione della credibilità, le domande basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere possono essere particolarmente impegnative, in quanto i motivi sono connessi con aspetti sensibili e intimi della sfera privata. I richiedenti possono aver sviluppato timore di essere stigmatizzati, provare vergogna e/o abnegazione e possono essere stati rifiutati e sottoposti a maltrattamenti da parte della famiglia e/o della comunità. Tali fattori possono rendere difficile la esposizione da parte dei richiedenti dei fatti sostanziali in modo chiaro e coerente, per cui le loro prove possono essere oggetto di rivelazione tardiva, scarsità di dettagli e incoerenze ⁽⁶⁵⁰⁾.

Uno dei modelli citati nella letteratura, il modello 2 «Difference, Stigma, Shame, Harm» (DSSH: differenza, stigmatizzazione, vergogna, traumi) ⁽⁶⁵¹⁾, è basato sulla nozione dell'esistenza di alcuni elementi o caratteristiche di base verosimilmente comuni alle persone che si riconoscono in un'identità di genere o sessuale in contrasto con le società eteronormative in cui vivono (ipotizzando che la norma sia identificarsi con il proprio sesso biologico ed essere eterosessuali). Il modello propone una metodologia strutturata per la valutazione di domande basate sull'identità di genere e sessuale ed è illustrato, con esempi pratici, nel volume 2 del

⁽⁶⁴⁹⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27, pag. 64 (grassetto in originale).

⁽⁶⁵⁰⁾ *Ibid.*, pag. 61 [grassetto in originale; riferimenti interni omessi].

⁽⁶⁵¹⁾ Il modello 2 DSSH è stato creato nel 2011 dall'avvocato britannico S. Chelvan. Tale modello è citato dall'UNHCR nelle sue *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9* (op. cit., nota 171, punto 62) e approvato da diversi governi in tutto il mondo, tra cui Nuova Zelanda, Svezia e Finlandia (cfr. W.L. Adams, «Gay Asylum Seekers Forced to «Prove» their Sexuality», *Newsweek Europe*, 25 settembre 2014; con l'approvazione dell'Independent Chief Inspector of Borders and Immigration (Regno Unito), *An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation*, marzo-giugno 2014, punti 3.18-3.20, con raccomandazione accettata dall'Home Office in *The Home Office Response to the Independent Chief Inspector's Report: «An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation»*, marzo-giugno 2014, punti 7.1-7.3. A seguito della pubblicazione come Capitolo XI del *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27, l'Home Office del Regno Unito ha del tutto rivisto il suo manuale di formazione per applicare il DSSH quale strumento per determinare con certezza la domanda di asilo di un membro della comunità LGBT. I lucidi sul DSSH sono ora inseriti nella formazione generale dell'UNHCR e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. *Modulo 2*). Anche le autorità svizzere utilizzano attualmente il modello DSSH («A Step Forward» for Asylum Decision-Making in Switzerland», 5 Camere, 8 marzo 2016). Diverse ONG di tutto il mondo applicano il modello DSSH, comprese l'Australia (Kaleidoscope) e l'Irlanda (Consiglio irlandese per i rifugiati). L'EASO applica il DSSH ai suoi materiali formativi dal 2015 per domande basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

documento del Comitato di Helsinki ungherese *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*. I quattro elementi chiave sono descritti in sintesi nella successiva tabella 32.

Tabella 32: Quattro elementi chiave del modello DSSH

Diversità	Il primo elemento è che, a un certo punto, l'interessato si è accorto di essere diverso. Questo può avvenire presto o tardi nella vita di una persona, può non avere niente a che fare con il sesso o le relazioni e può essere costituito da una serie di percezioni di diversità; raramente si verifica un «punto di svolta».
Stigmatizzazione	La stigmatizzazione è il riconoscimento e l'esperienza della disapprovazione sociale per il fatto di non conformarsi alle norme sociali, culturali e/o religiose della società.
Vergogna	A tale proposito la vergogna può essere vista come l'interiorizzazione della stigmatizzazione o della disapprovazione degli altri. La vergogna fa insorgere la sensazione di qualcosa di sbagliato, da cambiare o nascondere, e può sfociare nella più completa omofobia. È probabile che faccia insorgere il timore di subire danni, originando così strategie di elusione, come tenere nascosta la propria identità, vivere una doppia vita (ad esempio con il matrimonio) e/o enfatizzare i ruoli di genere «conformi».
Danno	Il timore di subire danni gravi <i>a causa</i> del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere è la ragione che può indurre una persona a chiedere la protezione internazionale.

La nozione di danno nell'ambito di tale modello fa sorgere altresì considerazioni procedurali per le persone che possono non aver mai avuto occasione di parlare apertamente ad altri della loro identità, per le quali l'identità è stata fonte di stigmatizzazione e danno potenziale e che possono ignorare i loro diritti in relazione all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere nell'ambito di una domanda di asilo ⁽⁶⁵²⁾. Come indica la pubblicazione *Al di là della prova*:

Non bisognerebbe basarsi sulla presenza o l'assenza di alcuni comportamenti o sembianze stereotipati per concludere che un richiedente abbia o meno un/a determinato/a orientamento sessuale e/o identità di genere. Non esistono caratteristiche o qualità individuali che contraddistinguono i membri della comunità LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali), esattamente come non ve ne sono per gli eterosessuali. Le loro esperienze di vita possono variare notevolmente, pur provenendo dallo stesso paese ⁽⁶⁵³⁾.

6.7 Vulnerabilità

Le norme giuridiche e l'esigenza di garanzie procedurali particolari per richiedenti vulnerabili sono espone al paragrafo 4.3.1.

Oltre alle categorie che vi sono elencate, occorrerebbe tenere conto della vulnerabilità generale del richiedente, la quale può derivare dalla sua situazione nel paese ricevente, in cui, ad esempio, la sistemazione o le risorse finanziarie possono essere scarse, tanto da far vivere il

⁽⁶⁵²⁾ cfr. Comitato di Helsinki ungherese, *Manuale di formazione sulla valutazione della credibilità*, vol. 2, op. cit., nota 27, pag. 85.

⁽⁶⁵³⁾ UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 71. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono relativi a una questione affrontata da alcuni Tribunali degli Stati Uniti: *Shahinaj/Gonzales*, 481 F.3d 1027, 1029, (8th Cir. 2007); *Razkane/Holder*, *Attorney General*, 562 F.3d 1283, 1288, (10th Cir. 2009); *Todorovic/US Attorney General*, 621 F.3d 1318, 1325-1327, (11th Cir. 2010). Cfr. altresì S. Jansen e T. Spikerboer, *Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, 2011. L'orientamento politico del Regno Unito indica che «le idee stereotipate delle persone, come un atteggiamento «effeminato» nei gay o le sembianze maschiline delle lesbiche (o l'assenza di tali caratteristiche) non dovrebbero influenzare la valutazione della credibilità». Istruzioni in materia di asilo dell'UKBA, *Guidelines on Sexual Orientation Issues in the Asylum Claim*, ottobre 2010; UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9*, op. cit., nota 171, punto 60, trattino (ii).

richiedente in condizioni deplorevoli ⁽⁶⁵⁴⁾. Questo può incidere inoltre sulla sua capacità di presentarsi bene in sede di colloquio o audizione. Ad esempio, qualora i richiedenti siano alloggiati in condizioni di affollamento e/o rumore, non potranno dormire in modo adeguato e saranno pertanto meno capaci di concentrarsi o rispondere alle domande.

6.8 Stereotipi

La questione dell'uso di nozioni stereotipate e il rischio che ciò non consenta un esame obiettivo delle circostanze personali dell'individuo è stata considerata ai paragrafi 4.3.3 e 4.4.1.

Gli organi decisionali devono fare attenzione a garantire che le eventuali idee stereotipate che potrebbero avere non influenzino la valutazione, da parte loro, delle prove e della credibilità delle domande di protezione internazionale. Una tesi fondata in materia di psicologia sociale e di altre discipline pertinenti sostiene che le persone hanno giocoforza stereotipi visivi, ad esempio del ragioniere «tipo», dell'analista «tipo», del «criminale tipo» o della vittima innocente e che il fascino nonché il genere, la razza e altri aspetti ne sono parte integrante. Le persone hanno bisogno di stereotipi per categorizzare e comprendere il mondo. Tale letteratura considera che la risposta non sia quella di negare gli stereotipi, ma di esserne consapevoli, di metterli in discussione e di mirare a un insegnamento multidisciplinare e a un approccio strutturato all'esame ⁽⁶⁵⁵⁾.

⁽⁶⁵⁴⁾ Cfr. Corte EDU, *MSS/Belgio e Grecia*, cit., nota 50, punto 251, in cui la Corte ha riconosciuto che i richiedenti asilo erano «membri di un gruppo di popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile, bisognoso di protezione particolare». Sulla vulnerabilità dei minori, cfr., ad esempio, Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio*, domanda n. 13178/03.

⁽⁶⁵⁵⁾ IARLJ, Valutazione della credibilità, progetto CREDO, op. cit., nota 2, parte II; e UNHCR, *Al di là della prova*, op. cit., nota 14, pag. 77. Il Tribunale amministrativo della Slovenia ha introdotto il cosiddetto «approccio interdisciplinare» nelle controversie in materia di asilo, che tiene conto di alcune delle questioni discusse nella parte 6 della presente analisi giuridica, nella sua sentenza nella causa *I U 411/2015-57*, cit., nota 255, punti 98-109.

Allegato A: Elenchi di controllo

I seguenti elenchi di controllo intendono semplicemente riflettere il contenuto della presente analisi giuridica ed essere uno strumento di ausilio. I membri degli organi giudiziari non devono necessariamente affrontare tutte le domande e le fasi riportate. In pratica, il giudice dovrà esaminare unicamente le questioni controverse tra le parti. Ad esempio, il giudice non dovrà valutare l'autenticità e l'affidabilità di un determinato documento qualora l'autenticità e l'affidabilità dello stesso siano già state accertate.

A. MOTIVAZIONE DI UNA DOMANDA E OTTENIMENTO DI PROVE

Obblighi del richiedente

Obbligo	Spiegazione	Azione	Elementi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tutti gli elementi necessari a motivare la domanda sono stati presentati quanto prima? [articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione)]	<input type="checkbox"/> Il richiedente deve fornire, quanto prima possibile, le dichiarazioni e tutte le prove documentali o di altro tipo, che sia ragionevolmente pensabile ottenere, a sostegno della sua domanda.	<input type="checkbox"/> Fornire dichiarazioni. <input type="checkbox"/> Presentare dichiarazioni di familiari, esperti e testimoni in possesso del richiedente. <input type="checkbox"/> Presentare tutte le prove documentali, compresi, ad esempio, passaporti, certificato di nascita, cartelle cliniche, documenti di viaggio, in possesso del richiedente.	<input type="checkbox"/> Età <input type="checkbox"/> Contesto <input type="checkbox"/> Familiari rilevanti <input type="checkbox"/> Identità <input type="checkbox"/> Cittadinanza(e) <input type="checkbox"/> Paese(i) e luogo (luoghi) in cui ha soggiornato in precedenza <input type="checkbox"/> Domande di asilo precedenti <input type="checkbox"/> Itinerari di viaggio <input type="checkbox"/> Documenti di viaggio <input type="checkbox"/> Motivi per cui è richiesta la protezione internazionale	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per fornire dichiarazioni e tutta la documentazione in suo possesso [articolo 4, paragrafo 5, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)]?	<input type="checkbox"/> Ai sensi dell'articolo 13, DPA (rifusione), il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione). <i>(Le prove possono includere qualsiasi elemento che afferma, conferma, suffragga o poggia su fatti significativi).</i>	<input type="checkbox"/> Presentare ogni altra prova in suo possesso, pertinente ai fatti concreti, compresi oggetti, fotografie, registrazioni audio, dati digitali o elementi fisici, incluse le cicatrici corporee. <input type="checkbox"/> Fornire una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi pertinenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di elementi pertinenti [articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione)]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obblighi dell'autorità accertante

Obbligo	Spiegazione	Azione	Elementi
<input checked="" type="checkbox"/> L'autorità accertante ha informato il richiedente dei suoi obblighi di motivazione [articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)]?	<input type="checkbox"/> L'autorità accertante deve garantire che tutti i richiedenti siano informati del loro obbligo di motivare la domanda, dei mezzi a loro disposizione e dei tempi per adempiere a tale obbligo e che a tutti i richiedenti sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale i motivi della loro domanda; inoltre, deve cooperare con il richiedente ai fini dell'accertamento degli elementi pertinenti della domanda. <i>(Uno Stato membro può essere facilitato rispetto a un richiedente nell'aver accesso a taluni tipi di documenti).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Informare il richiedente, in una lingua che capisce o che si possa ragionevolmente supporre che comprenda, del suo obbligo di motivare la domanda. <input type="checkbox"/> Condurre un colloquio personale con il richiedente e assicurare che gli sia data una congrua possibilità di motivare la domanda nel modo più completo possibile. <input type="checkbox"/> Cooperare attivamente con il richiedente per raccogliere tutti gli elementi necessari per motivare la domanda. <i>(Non si può di norma supporre che il richiedente sappia quali fatti e prove possano essere significativi e spetta allo Stato membro fornire orientamenti adeguati e ricorrere a domande idonee a ottenere tutti gli elementi significativi).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> La relazione o la trascrizione e/o la registrazione audio o audiovisiva del colloquio personale. <input type="checkbox"/> Eventuali perizie su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. <input type="checkbox"/> Informazioni sul paese di origine. <input type="checkbox"/> Informazioni sull(i) paese(i) di transito e l'itinerario di viaggio. <input type="checkbox"/> Eventuali documenti che l'autorità accertante possa ottenere più facilmente.
<input type="checkbox"/> L'autorità accertante ha dato al richiedente la possibilità di sottoporsi a un colloquio personale [articoli 14-17 DPA (rifusione)]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L'autorità accertante ha dato al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni [articolo 16 DPA (rifusione) e principio del diritto alla difesa, comprendente il diritto a essere ascoltati, sancito dal diritto dell'UE]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L'autorità accertante ha ottenuto le informazioni sul paese d'origine e le informazioni sul paese pertinenti [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione)]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L'autorità accertante ha consultato esperti, laddove necessario, su aspetti particolari [articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L'autorità accertante ha trattato in modo adeguato le esigenze procedurali particolari [articolo 24 DPA (rifusione)]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Il richiedente ha adempiuto al suo obbligo di motivazione [articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione)]? <input type="checkbox"/></p> <p>È stato adempiuto l'obbligo di indagare in capo all'autorità accertante? <input type="checkbox"/></p>			

Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda, qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifiusione):

Condizioni	Spiegazione
<input checked="" type="checkbox"/> Il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda [articolo 4, paragrafo 5, lettera a), DQ (rifiusione)]?	
<input type="checkbox"/> Il richiedente ha presentato tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi [articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifiusione)]?	Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifiusione).
<input type="checkbox"/> Le dichiarazioni del richiedente sono state ritenute coerenti e plausibili e non erano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone [articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifiusione)]?	Non esiste nessun requisito generale secondo cui le dichiarazioni del richiedente devono essere suffragate da prove documentali o di altro tipo.
<input type="checkbox"/> Il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile o ha dimostrato di aver avuto buoni motivi per ritardarla [articolo 4, paragrafo 5, lettera d), DQ (rifiusione)]?	
<input type="checkbox"/> È stato accertato che il richiedente è in generale credibile [articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifiusione)]?	
Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è necessaria la loro conferma ? <input type="checkbox"/>	

B. VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA CREDIBILITÀ

Fasi da attuare per condurre la valutazione delle prove e della credibilità:

Fasi	Azione	Principi/norme/fattori di cui tenere conto
Identificare i fatti sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificare le dichiarazioni, i documenti e le prove di altro tipo concernenti ciascun fatto sostanziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valutare l'autenticità/affidabilità delle prove documentali	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Applicare i criteri previsti per le prove documentali: • rilevanza • esistenza • forma • contenuto • natura • autore 	<input type="checkbox"/>
Valutare l'affidabilità delle perizie	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Applicare i criteri previsti per i doveri dell'esperto: • il possesso di credenziali accertate (comprese qualifiche, istruzione e formazione, iscrizione a ordini professionali ed esperienza) • indipendente • obiettivo • imparziale • a conoscenza della portata della pratica/opinione 	<input type="checkbox"/> <p>L'esame della domanda di protezione internazionale è stato effettuato su base individuale [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]?</p> <p>Tale esame ha previsto la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, compresi il contesto, il genere (include l'identità di genere e l'orientamento sessuale), l'età, la salute e la vulnerabilità?</p> <p>L'organo decisionale ha effettuato un congruo esame e garantito che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo e imparziale [articolo 46 DPA (rifusione)]?</p> <p>L'organo decisionale ha proceduto a un esame rigoroso della domanda di protezione internazionale [considerando 34 DPA (rifusione)]?</p>

Fasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Azione	Principi/norme/fattori di cui tenere conto	<input checked="" type="checkbox"/>
Valutare l'affidabilità delle prove sulla base delle COI	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare i criteri previsti per gli obblighi dello Stato membro: • tenere conto di tutti i fatti pertinenti in relazione al paese di origine • acquisire informazioni precise e aggiornate da fonti pertinenti, quali l'UNHCR e l'EASO e organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti • tenere conto delle circostanze generali esistenti nel paese di origine • indipendenza della fonte • affidabilità della fonte • obiettività della fonte • reputazione dell'autore • metodologia di compilazione • coerenza delle conclusioni • corroborazione da parte di altre fonti 		<input type="checkbox"/>
Valutare la credibilità di ciascun fatto sostanziale applicando gli indicatori di credibilità	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • coerenza interna • coerenza esterna • sufficienza di dettagli • plausibilità (cfr. successiva tabella per ulteriori dettagli).		<input type="checkbox"/>
Riesaminare le prove nel complesso e valutare la credibilità alla luce di tutte le prove	<input type="checkbox"/>	Tenere conto di tutte le questioni pertinenti al fine di garantire una buona amministrazione, un ricorso efficace e una valutazione individuale, obiettiva e imparziale.		<input type="checkbox"/>
Accettare/rifiutare ciascun fatto sostanziale	<input type="checkbox"/>	Valutare le dichiarazioni del richiedente sulla base di fatti sostanziali per il fondamento della richiesta.		<input type="checkbox"/>

Indicatori di credibilità:

Indicatori di credibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegazione	Azione	Norme/fattori di cui tenere conto	<input checked="" type="checkbox"/>
Coerenza interna	<input type="checkbox"/>	La coerenza interna riguarda le conclusioni sulla congruenza e le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni e le prove di altro tipo esibite dai richiedenti.	Valutare l'incidenza di eventuali contraddizioni o omissioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente sui fatti sostanziali.	<ul style="list-style-type: none"> • La coerenza non è necessariamente indice di credibilità. • Vigilare su situazioni in cui alcuni richiedenti possono mettere a punto domande su misura in modo da renderle conformi alle COI pertinenti che ritengono essere a sostegno della propria domanda. 	<input type="checkbox"/>
Coerenza esterna	<input type="checkbox"/>	La coerenza esterna si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le COI.	Valutare se il resoconto del richiedente è coerente con le COI, eventuali perizie ottenute o i racconti di altri familiari o testimoni.	<ul style="list-style-type: none"> • I fattori riguardanti la sfera personale del richiedente comprendono la memoria, l'impatto dei traumi, il timore, la vergogna, il genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la cultura e la vulnerabilità. 	<input type="checkbox"/>
Sufficienza di dettagli	<input type="checkbox"/>	È ragionevole aspettarsi che una domanda di protezione internazionale debba essere presentata in modo consistente e dettagliata in misura sufficiente.	Esaminare in modo equilibrato e obiettivo se il resoconto presentato da un richiedente rispecchi quanto ci si possa aspettare da una persona nelle sue particolari circostanze.	<ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà pratiche come spazio limitato sul modulo di domanda. • Qualità e atmosfera del colloquio personale. 	<input type="checkbox"/>
Plausibilità	<input type="checkbox"/>	La plausibilità si riferisce a un fatto possibile nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Si sovrappone in certa misura alle dichiarazioni non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone.	Valutare la plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura.	<ul style="list-style-type: none"> • La conclusione di una mancanza di credibilità non andrebbe basata su congetture o speculazioni. • Considerare l'impatto globale. • Prestare attenzione nel fare affidamento sulla plausibilità. 	<input type="checkbox"/>

Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità:

Norme/fattori di cui tenere conto	Spiegazione	Azione	
<p>Tenere conto dei limiti e delle fluttuazioni della memoria umana</p>	<p>Le aspettative si basano su ipotesi sulla memoria umana; tuttavia la memoria è molto personale e varia da un richiedente all'altro.</p> <p>La memoria si deteriora naturalmente e alcuni dettagli vengono dimenticati o possono risultare diversi ripetendo un racconto. È sempre possibile, attraverso la discussione, recuperare i ricordi con il passare del tempo. È possibile introdurre modifiche e nuovi dettagli in un ricordo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avere un'aspettativa realistica di cosa debba sapere e ricordare un richiedente. • Considerare l'effetto di eventuali eventi traumatici. • Ad esempio, considerare l'impatto del genere, dell'età, dell'identità sessuale e della vulnerabilità di un richiedente. 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Tenere conto della possibile vergogna, elusione, dissociazione o del possibile timore, che possono incidere sulle capacità del richiedente di divulgare le proprie esperienze</p>	<p>Il richiedente può avere difficoltà a divulgare esperienze per cui prova vergogna o può aver compiuto uno sforzo consapevole per evitare ricordi specifici o può temere o non avere fiducia nelle autorità competenti in conseguenza di esperienze precedenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Essere consapevoli dell'impatto di vergogna, elusione, dissociazione e timore sulla divulgazione. 	<input type="checkbox"/>
<p>Assicurarsi che eventuali proprie idee stereotipate non abbiano influenzato la valutazione delle prove e della credibilità della domanda di protezione internazionale</p>	<p>Alcuni richiedenti saranno più inclini a cambiare le risposte fornite per conformarsi a quanto pensano ci si aspetti da loro. In caso di ripetizione di eventi simili, verranno ricordati solo i dettagli caratterizzanti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considerare l'impatto delle differenze culturali. 	<input type="checkbox"/>

Allegato B: Fonti primarie

1. Diritto dell'Unione europea

1.1 Diritto primario dell'UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [versione consolidata come modificata dal trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1^o dicembre 2009)] [2012] GU C 326/47.

Trattato sull'Unione europea [versione consolidata come modificata dal trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1^o dicembre 2009)] [2012] GU C 326/13.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 [2012] GU C 326/391 (entrata in vigore: 1^o dicembre 2009).

1.2 Diritto derivato dell'UE

1.2.1 Regolamenti

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2003] GU L 50/1.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [2008] GU L 218/60.

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [2010] GU L 132/11.

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [2011] GU L 55/13.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) [2013] GU L 180/1.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [2013] GU L 180/31.

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [2016] GU L 119/1.

Regolamento (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2014] GU L 39/1.

1.2.2 Direttive

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [2003] GU L 31/18.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [2003] GU L 251/12.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [2004] GU L 304/12.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1^o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [2005] GU L 326/13.

Direttiva 2011/15/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale [2011] GU L 132/1.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337/9.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180/60.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [2013] GU L 180/96.

2. Trattati internazionali di portata universale e locale

2.1 Nazioni Unite

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954).

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

Convenzione sui diritti del fanciullo,, 1577 UNTS 3, del 20 novembre 1989 (entrata in vigore: 2 settembre 1990).

2.2 Consiglio d'Europa

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, 213 UNTS 222, ETS n. 005, 4 novembre 1950 (entrata in vigore: 3 settembre 1953).

3. Giurisprudenza

3.1 Corte di giustizia dell'Unione europea

3.1.1 Sentenze

Sentenza del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Regina/Pierre Bouchereau, EU:C1977:172.

Sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/Ministero della Salute, EU:C:1982:335.

Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-13/94, P/S e Cornwall County Council, EU:C:1996:170.

Sentenza del 27 giugno 2006, Grande Sezione, causa C-540/03, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, EU:C:2006:429.

Sentenza del 13 luglio 2006, cause riunite C-297/04, C-296/04, C-297/04 e C-298/04, Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Antonio Cannito/Fondiarìa Sai SpA and Nicolò Tricarico e Pasqualina Murgolo/Assitalia SpA, EU:C:2006:461.

Sentenza del 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé — Organizações de Calçado Lda/Fazenda Pública, EU:C:2008:746.

Sentenza del 29 gennaio 2009, causa C-19/08, Migrationsverket/Petrosian, EU:C:2009:4.

Sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie, EU:C:2009:94.

Sentenza del 29 ottobre 2009, causa C-63/08, Virginie Pontin/T-Comalux SA, EU:C:2009:666.

Sentenza del 2 marzo 2010, Grande Sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2010:105.

Sentenza del 2 marzo 2010, Grande Sezione, causa C-135/08, Janko Rottmann/Freistaat Bayern, EU:C:2010:104.

Sentenza del 9 novembre 2010, Grande Sezione, cause riunite C-57/09 e C-101/09, Bundesrepublik Deutschland/B e D, EU:C:2010:661.

Sentenza del 28 luglio 2011 nella causa C69/10, Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi e de l'Immigration, EU:C:2011:524.

Sentenza del 21 dicembre 2011, Grande Sezione, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS/Secretary of State for the Home Department e ME e a./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865.

Sentenza, Grande Sezione, del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518.

Sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Procuratore generale*, EU:C:2012:744.

Sentenza del 4 giugno 2013, Grande Sezione, causa C-300/11, *ZZ/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2013:363.

Sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, *MA, BT e DA/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2013:367.

Sentenza del 10 dicembre 2013, Grande Sezione, causa C-394/12, *Shamso Abdullahi/Bundesasylamt*, EU:C:2013:813.

Sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302.

Sentenza del 13 maggio 2014, Grande Sezione, causa C-131/12, *Google Spain SL and Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, EU:C:2014:317.

Sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, EU:C:2014:2081.

Sentenza del 2 dicembre 2014, Grande Sezione, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2406.

Sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117.

Sentenza del 5 aprile 2016, Grande Sezione, cause riunite C-404/15 e C-695/15 PPU, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, EU:C:2016:198.

Sentenza del 7 giugno 2016, Grande Sezione, causa C-63/15, *Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2016:409.

Sentenza del 7 giugno 2016, Grande Sezione, causa C-155/15, *George Karim/Migrationsverket*, EU:C:2016:410.

Sentenza del 31 gennaio 2017, Grande Sezione, causa C-573/14, *Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides/Mostafa Lounani*, EU:C:2017:71, punto 79.

Sentenza del 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, *C.K. e a./Republika Slovenija*, EU:C:2017:127.

3.1.2 Conclusioni degli avvocati generali

Conclusioni dell'avvocato generale Maduro del 9 settembre 2008, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2008:479.

Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 15 settembre 2009, cause riunite C-175/08-C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2009:551.

Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1º giugno 2010, cause riunite C57/09 e C101/09, *Repubblica federale di Germania/B e D*, EU:C:2010:302.

Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 1º marzo 2011, causa C-69/10, *Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi e de l'Immigration*, EU:C:2011:102.

Conclusioni dell'avvocato generale Trstjenjak del 22 settembre 2011, causa C-411/10, *NS/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2011:611.

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 19 aprile 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:224.

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012, causa C-277/11, *MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, Irlanda, Procuratore generale, EU:C:2012:253.

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 11 luglio 2013, cause riunite C-199/12-C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y, e Z/Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:474.

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 7 novembre 2013, causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2013:714.

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 12 dicembre 2013, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, EU:C:2013:838.

Conclusione dell'avvocato generale Sharpston del 17 luglio 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2111.

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11 novembre 2014, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2014:2360.

Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 3 maggio 2016, causa C-560/14, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2016:320.

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 17 marzo 2016, causa C-63/15, *Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2016:186.

3.1.3 Rinvii pregiudiziali pendenti dinanzi alla CGUE

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 novembre 2016, *Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel. na Darzhavna agentsia za bezhantsite* (causa C-585/16) (2017/C 046/17)

3.2 Corte europea dei diritti dell'uomo

3.2.1 Decisioni sulla ricevibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo

Decisione sulla ricevibilità del 1º ottobre 2002, *Tekdemir/Paesi Bassi*, domande nn. 46860/99 e 49823/99.

Decisione sulla ricevibilità del 26 ottobre 2004, *B/Svezia*, domanda n. 16578/03.

Decisione sulla ricevibilità del 17 gennaio 2006, *Bello/Svezia*, domanda n. 32213/04.

Decisione sulla ricevibilità del 27 agosto 2013, *VT/Francia*, domanda n. 3551/10.

Decisione sulla ricevibilità del 19 aprile 2016, *DS/Francia*, domanda n. 18805/13.

Decisione sulla ricevibilità del 19 aprile 2016, *AN/Francia*, domanda n. 12956/15.

Decisione sulla ricevibilità del 5 luglio 2016, *JG/Paesi Bassi*, domanda n. 70602/14.

3.2.2 Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 7 luglio 1989, *Soering/Regno Unito*, domanda n. 14038/88.

Sentenza del 20 marzo 1991, *Cruz Varas/Svezia*, domanda n. 15576/89.

Sentenza del 30 ottobre 1991, *Vilvarajah e altri/Regno Unito*, domande nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87.

Sentenza del 15 novembre 1996, *Chahal/Regno Unito*, domanda n. 22414/93.

Sentenza del 5 ottobre 2000, Grande Camera, *Maaouia/Francia*, domanda n. 39652/98.

Sentenza dell'11 luglio 2000 *Jabari/Turchia*, domanda n. 40035/98.

Sentenza del 6 marzo 2001, *Hilal/Regno Unito*, domanda n. 45276/99.

Sentenza del 3 giugno 2004, *Bati e altri/Turchia*, domande nn. 33097/96 e 57834/00.

Sentenza del 4 febbraio 2005, Grande Camera, *Mamatkulov e Askarov/Turchia*, domande nn. 46827/99 e 46951/99.

Sentenza del 12 aprile 2005, *Shamayev e altri/Georgia e Russia*, domanda n. 36378/02.

Sentenza del 5 luglio 2005, *Said/Paesi Bassi*, domanda n. 2345/02.

Sentenza del 26 luglio 2005 *N/Finlandia*, domanda n. 38885/02.

Sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio*, domanda n. 13178/03.

Sentenza dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, domanda n. 1948/04.

Sentenza del 28 febbraio 2008, Grande Camera, *Saadi/Italia*, domanda n. 37201/06.

Sentenza del 17 luglio 2008, *NA/Regno Unito*, domanda n. 25904/07.

Sentenza del 20 gennaio 2009, *FH/Svezia*, domanda n. 32621/06.

Sentenza del 19 febbraio 2009, Grande Camera, *A e altri/Regno Unito*, domanda n. 3455/05.

Sentenza del 19 gennaio 2010, *Muskhadzhiyeva e autres c Belgique*, domanda n. 41442/07.

Sentenza del 9 marzo 2010, *RC/Svezia*, domanda n. 41827/07.

Sentenza del 20 luglio 2010, *N/Svezia*, domanda n. 23505/09.

Sentenza del 21 gennaio 2011, *MSS/Belgio e Grecia*, domanda n. 30696/09.

Sentenza del 5 aprile 2011, *Rahimi c Grèce*, domanda n. 8687/08.

Sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, domande nn. 8319/07 e 11449/07.

Sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, domanda n. 27765/09.

Sentenza del 15 maggio 2012, *SF e altri/Svezia*, domanda n. 52077/10.

Sentenza del 2 ottobre 2012, *Singh e autres c Belgique*, domanda n. 33210/11.

Sentenza del 18 dicembre 2012, *FN e altri/Svezia*, domanda n. 28774/09.

Sentenza del 6 giugno 2013 *Mohammed/Austria*, domanda n. 2283/12.

Sentenza del 5 settembre 2013, *I/Svezia*, domanda n. 61204/09.

Sentenza del 19 settembre 2013, *RJ c France*, domanda n. 10466/11.

Sentenza del 7 gennaio 2014, *AA/Svizzera*, domanda n. 58802/12.

Sentenza del 26 giugno 2014, [ME/Svezia](#), domanda n. 71398/12.

Sentenza del 18 novembre 2014, [MA/Svizzera](#), domanda n. 52589/13.

Sentenza del 10 settembre 2015, [RH/Svezia](#), domanda n. 4601/14.

Sentenza del 19 gennaio 2016, [MD e MA c Belgique](#), domanda n. 58689/12.

Sentenza del 23 marzo 2016, [Grande Camera, FG/Svezia](#), domanda n. 43611/11.

Sentenza del 16 giugno 2016, [RD/Francia](#), domanda n. 34648/14.

Sentenza del 23 agosto 2016, [Grande Camera, JK e altri/Svezia](#), domanda n. 59166/12.

3.3 Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia

Sentenza del 22 febbraio 2001, Camera di primo grado, [Procuratore/Dragoljub Kunarac, RadomirKovac e Zoran Vukovic](#), cause riunite IT-96-23-T e IT-96-23/1-T.

3.4 Giudici degli Stati membri dell'UE

3.4.1 Austria

Corte per il diritto d'asilo (Asylgerichtshof), sentenza del 10 marzo 2011, [A5 417.766-1/2011](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof), sentenza del 27 giugno 2012, [U98/12](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale amministrativo superiore (Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 15 maggio 2003, [VwGH 2001/01/0499](#).

Tribunale amministrativo superiore, sentenza del 9 settembre 2003, [VwGH 2002/01/0497](#).

Tribunale amministrativo superiore, sentenza del 17 aprile 2007, [VwGH 2006/19/0675](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.2 Belgio

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux des étrangers), decisione del 24 giugno 2010, n. [45.396](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 23 febbraio 2011, n. [56.584](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 18 marzo 2011, n. [58.073](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 29 aprile 2011, n. [60.622](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 30 giugno 2011, n. [64.233](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 19 giugno 2012, n. [83281](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 21 settembre 2012, n. [87.989](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 17 ottobre 2012, n. [89927](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 26 febbraio 2013, n. [97865](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 18 giugno 2013, n. [105239](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 2 luglio 2013, n. [106216](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 5 gennaio 2015, n. [183047](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 6 febbraio 2015, n. [138035](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 13 luglio 2015, n. [149555](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 23 gennaio 2017, n. [181122](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 14 febbraio 2017, n. [182265](#).

Consiglio di Stato (Raad van State/Conseil d'État), decisione del 21 marzo 2013, n. [99380](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, decisione del 5 luglio 2013, n. [224276](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.3 Bulgaria

Tribunale amministrativo superiore, *Jasvineta/Agenzia di Stato per i rifugiati*, case n. [5226/15](#).

3.4.4 Repubblica ceca

Corte amministrativa suprema, sentenza del 24 febbraio 2004, *YA/Ministro dell'Interno*, 6 Azs 50/2003-89 (cfr. [sintesi EDAL in lingua inglese](#)).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 20 giugno 2007, *RK/Ministro degli Interni*, 6 Azs 142/2006-58.

Corte amministrativa suprema, sentenza del 6 febbraio 2008, *ES/Ministro dell'Interno*, 1 Azs 18/2007-55.

Corte suprema amministrativa, sentenza del 30 settembre 2008, *SN/Ministro degli Interni*, 5 Azs 66/2008-70 (cfr. [sintesi in inglese nell'EDAL](#)).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 4 febbraio 2009, *ÖS/Ministro dell'Interno*, 1 Azs 105/2008-81 (sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 28 luglio 2009, *LO/Ministro dell'Interno*, 5 Azs 40/2009 (cfr. [sintesi EDAL in lingua ceca](#) e [sintesi EDAL in lingua inglese](#)).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 30 giugno 2010, [AN/Ministro dell'Interno](#), 9 Azs 17/2010-182.

Corte amministrativa suprema, sentenza del 6 marzo 2012, [JJ/Ministro dell'Interno](#), 3 Azs 6/2011-96 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 30 settembre 2013, [IJ/Ministro dell'Interno](#), 4 Azs 24/2013-34 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 25 giugno 2015, [AR/Ministro dell'Interno](#), 4 Azs 71/2015-54.

Corte amministrativa suprema, sentenza del 29 luglio 2015, [KB/Ministro dell'Interno](#), 4 Azs 114/2015-27.

3.4.5 Finlandia

Tribunale amministrativo superiore, sentenza del 18 marzo 2011, KHO:2011:25 (cfr. [sintesi EDAL in lingua inglese](#)).

Tribunale amministrativo superiore, sentenza del 4 febbraio 2013, KHO:2013:23 (cfr. [sintesi EDAL in lingua inglese](#)).

Tribunale amministrativo superiore, sentenza del 18 febbraio 2014, KHO:2014:35 (cfr. [sintesi EDAL in lingua inglese](#)).

3.4.6 Francia

Consiglio di Stato (Conseil d'État), decisione del 2 marzo 1984, *M MG*, domanda n. 42961 C.

Consiglio di Stato, decisione del 13 gennaio 1989, domanda n. 78055.

Consiglio di Stato, decisione dell'11 ottobre 1991, *M X*, domanda n. 96492 C.

Consiglio di Stato, decisione del 31 luglio 1992, *M. Duvalier*, domanda n. 81963 B.

Consiglio di Stato, decisione del 2 dicembre 1994, sig. *ra X*, domanda n. 112842 A.

Consiglio di Stato, decisione del 31 marzo 1999, *M. X*, domanda n. 177013 B.

Consiglio di Stato, decisione del 20 ottobre 1999, *MA*, domanda n. 187530.

Consiglio di Stato, decisione del 28 aprile 2000, *M T*, domanda n. 192701.

Consiglio di Stato, decisione del 18 gennaio 2006, *OFPRA/Sig. T*, domanda n. 255091B.

Consiglio di Stato, decisione dell'8 febbraio 2006, *A*, domanda n. 277258 A in [Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Commission des recours des réfugiés, Année 2006, 2007](#), pagg. 132-134.

Consiglio di Stato, decisione del 18 dicembre 2008, *OFPRA c Mme A*, domanda n. 283245 B, in [Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2008, 2009](#), pagg. 73 e 74.

Consiglio di Stato, decisione del 24 novembre 2010, *Mme M*, domanda n. 333913, ECLI:FR:CE SJS:2010:333913.20101124.

Consiglio di Stato, decisione del 17 gennaio 2011, *M. A*, domanda n. 316678 C, in [Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012](#), pag. 141.

Consiglio di Stato, decisione del 4 maggio 2011, *OFPRA c M H*, domanda n. 320910 B, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012*, pag. 137.

Consiglio di Stato, decisione del 14 giugno 2010, sig. *K*, domanda n. 320630 A, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010, 2011*, pagg. 134 e 135.

Consiglio di Stato, decisione del 24 marzo 2011, sig. *A*, domanda n. 329909 A, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012*, pagg. 160 e 161.

Consiglio di Stato, decisione del 7 maggio 2012, *OFPRA c MM*, domanda n. 336378 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2012, 2013*, pag. 108.

Consiglio di Stato, decisione del 22 ottobre 2012, *M. C*, domanda n. 328265, ECLI:FR:CE SSR:2012:328265.20121022.

Consiglio di Stato, decisione del 6 novembre 2012, *Ministero dell'Interno c Mme A*, domanda n. 363511, ECLI:FR:CEORD:2012:363511.20121106.

Consiglio di Stato, decisione del 10 ottobre 2014, domande nn. 375474 e 375920 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, decisione dell'11 febbraio 2015, domanda n. 374167 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, decisione del 4 marzo 2015, *M D*, domanda n. 388180 A.

Consiglio di Stato, decisione del 10 aprile 2015, *M B*, domanda n. 372864 B.

Consiglio di Stato, decisione del 24 giugno 2015, *OFPRA/Sig. CK*, domanda n. 370417 C.

Consiglio di Stato, decisione del 2 dicembre 2015, *OFPRA c M O*, domanda n. 387162 C.

Consiglio di Stato, decisione del 10 febbraio 2016, *M A*, domanda n. 373529 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, decisione dell'11 maggio 2016, *M. FE, Mme BC & Mme AD*, n. 390351, ECLI:FR:CECHR:2016:390351.20160511.

Consiglio di Stato, decisione del 28 novembre 2016, *OFPRA c M B*, domanda n. 389733 B.

Corte nazionale per il diritto d'asilo (Cour nationale du droit d'asile), sentenza del 27 giugno 2008, *MM*, domanda n. 611731 R, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2008, 2009*, pagg. 87-89.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza dell'8 ottobre 2009, *T*, domanda n. 701681/09007100.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 7 maggio 2013, *OFPRA/A A*, domanda n. 12021083.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 24 luglio 2013, sig. *na L M*, domanda n. 12002308 C+ in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013, 2014*, pagg. 121 e 122.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 15 luglio 2014, *M S*, domanda n. 11016153 C+ in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014, 2015*, pagg. 91 e 140-143.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 27 febbraio 2015, *M. B*, domanda n. 14017954 C+.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 5 ottobre 2015, *M. Z*, domanda n. 14033523 C+.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 7 gennaio 2016, *Sig. e sig. ra M*, domande nn. 15025487 e 15025488 R.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 6 maggio 2016, *sig. P alias T*, n. 09014084 C.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 27 luglio 2016, *Sig. D*, n. 16011925 C.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 27 settembre 2016, *sig. AB*, n. 11022527.

Corte nazionale per il diritto d'asilo, sentenza del 25 gennaio 2017, *sig. T*, n. 15037987.

Commissione di ricorso per i rifugiati (Commission des recours des réfugiés), decisione del 18 ottobre 1999, *sig. MC*, domanda n. 336763.

3.4.7 Germania

Tribunale amministrativo di Giessen (Verwaltungsgericht Gießen), sentenza del 25 febbraio 2014, n. 1 K 2449/11.GI.A.

Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 16 aprile 1985, BVerwG 9 C 109.84, BVerwGE 71, 180.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 2 dicembre 1991, BVerwG 9 C 126.90.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 10 maggio 1994, BVerwG 9 C 434.93, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1994, pag. 1123.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 30 marzo 1999, BVerwG 9 C 31.98.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 26 giugno 1999, BVerwG 9 C 36.98.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 16 novembre 2000, BVerwG 9 C 6.

Tribunale amministrativo federale, sentenza dell'11 settembre 2007, BVerwG 10 C 8.07, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 2008, pag. 142.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 7 febbraio 2008, BVerwG 10 C 33.07, BVerwG:2008:070208B10C33.07.0, disponibile in inglese sul sito www.bverwg.de.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 29 maggio 2008, BVerwG 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 19 gennaio 2009, BVerwG 10 C 52.07, BVerwG:2009:190109U10C52.07.0, disponibile in inglese sul sito: www.bverwg.de.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 26 febbraio 2009, BVerwG 10 C 50.07, BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, disponibile in inglese sul sito: www.bverwg.de.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 1° giugno 2011, BVerwG 10 C 25.10, BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, disponibile in inglese sul sito www.bverwg.de.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 7 luglio 2011, BVerwG 10 C 26.10, BVerwG:2011:070711U10C26.10.0.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 14 luglio 2011, BVerwG 10 B 7.10, BVerwG:2010:140710B10B7.10.0.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 22 maggio 2012, BVerwG 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 19 luglio 2012, BVerwG 10 C 2.12, *Neue Juristische Wochenschrift* 2012, pag. 3461.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 13 febbraio 2013, BVerwG 10 C 6.13, BVerwG:2014:130214U10C6.13.0.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 5 settembre 2013, BVerwG 10 C 1.13, BVerwG:2013:050913U10C1.13.0, disponibile in inglese sul sito www.bverwg.de.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG 10 C 7.13, BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, disponibile in inglese sul sito www.bverwg.de.

Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), sentenza del 14 maggio 1996, 2 BvR 1516/93, BVerfGE 94, pag. 166 (n. 138).

Corte amministrativa superiore Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), decisione del 24 febbraio 2017, A 11 S 368/17.

3.4.8 Grecia

Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας), decisione del 29 agosto 2011, domanda n. 2512/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, decisione del 25 ottobre 2011, domanda n. 3328/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, sentenze del 15 febbraio 2017, nn. 445/15.2.2017 e 446/15.2.2017 (Turchia — concetto di paese terzo sicuro).

3.4.9 Ungheria

Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, sentenza del 4 luglio 2012, SN/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza, 3.K.31192/2012/6 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, sentenza del 1° giugno 2016, 13.K.27.101/2016/7 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale metropolitano, sentenza del 4 febbraio 2011, SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza, 17.K.30.302/2010/18-II (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), sentenza del 27 maggio 2014, 7.K.27.145/2014/9 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.10 Irlanda

Corte d'appello, sentenza del 14 luglio 2016, NM (DRC)/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2016] IECA 217.

Corte d'appello, sentenza del 27 febbraio 2017, AO/Refugee Appeals Tribunal e altri [2017] IECA 51.

Corte suprema, sentenza del 17 giugno 2009, OA/Refugee Appeals Tribunal e Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2009] IEHC 269.

Corte suprema, sentenza del 24 luglio 2009, IR/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2009] IEHC 353.

Corte suprema, sentenza del 4 dicembre 2009, MST e JT/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2009] IEHC 529.

Corte suprema, sentenza del 28 settembre 2010, RMK/Refugee Appeals Tribunal e Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2010] IEHC 367.

Corte suprema, sentenza del 1º dicembre 2010, Gashi/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2010] IEHC 436.

Corte suprema, sentenza dell'8 aprile 2011, MAMA/Refugee Appeals Tribunal e altri [2011] IEHC 147.

Corte suprema, sentenza del 15 aprile 2011, HR/Refugee Appeals Tribunal e Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2011] IEHC 151.

Corte suprema, sentenza del 10 novembre 2011, AB (Afghanistan)/Refugee Appeals Tribunal e altri [2011] IEHC 412.

Corte suprema, sentenza dell'11 settembre 2012, Barua/Ministero della giustizia e dell'uguaglianza [2012] IEHC 456.

Corte suprema, sentenza del 20 novembre 2012, JNA/Refugee Appeals Tribunal e Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica [2012] IEHC 480.

Corte suprema, sentenza del 16 settembre 2013, NM (Togo)/Refugee Appeals Tribunal e altri [2013] IEHC 436.

Corte suprema, sentenza del 1º novembre 2013, KD (Nigeria)/Refugee Appeals Tribunal e altri [2013] IEHC 481.

Corte suprema, sentenza del 2 aprile 2015, JG (Etiopia)/Refugee Appeals Tribunal e altri [2015] IEHC 49.

Corte suprema, sentenza del 21 marzo 2014, ME/Refugee Appeals Tribunal e altri

Corte suprema, sentenza del 17 aprile 2015, AO/Refugee Applications Commissioner e altri [2015] IEHC 253.

Corte suprema, sentenza del 17 settembre 2015, GH (minore)/Refugee Appeals Tribunal [2015] IEHC 583.

Corte suprema, sentenza del 16 giugno 2015, AO/Refugee Appeals Tribunal [2015] IEHC 382.

Corte suprema, sentenza del 22 settembre 2015, IFO/Refugee Appeals Tribunal e altri [2015] IEHC 586.

Corte suprema, sentenza del 3 ottobre 2015, MM/Refugee Appeals Tribunal e altri [2015] IEHC 158.

Corte suprema, sentenza del 12 gennaio 2016, JH(Afghanistan)/Refugee Appeals Tribunal e altri [2016] IEHC 14.

Corte suprema (Irlanda), sentenza del 15 agosto 2016, HRA/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica e altri [2016] IEHC 528.

Corte suprema, sentenza del 24 novembre 2016, MAMA/Refugee Appeals Tribunal e altri [2016] IEHC 734.

Corte suprema, sentenza del 1º dicembre 2016, [MA \(Nigeria\)/Refugee Appeals Tribunal e altri \[2016\]](#) IEHC 16.

Corte suprema, sentenza del 17 gennaio 2017, [ON/Refugee Appeals Tribunal e altri \[2017\]](#) IEHC 13.

Corte suprema, sentenza del 27 gennaio 2017, [BA e altri/International Protection Appeals Tribunal \[2017\]](#) IEHC 36.

Corte suprema, sentenza del 1º marzo 2002, [Z/Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e della riforma giuridica e altri \[2002\]](#) IESC 14, 2002, 1º marzo 2002.

3.4.11 Italia

Corte d'appello di Torino, sentenza del 30 maggio 2011, [RG717/2011](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte di cassazione, decisione del 2 dicembre 2014, n. 7333 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte di cassazione, VI Sezione civile, sentenza del 5 marzo 2015, n. 4522 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.12 Paesi Bassi

Consiglio di Stato (Raad van State), decisione del 29 maggio 2012, [ABRvS, 201108872/1/V1](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 13 aprile 2016, [201506502/1/V2](#) (cfr. sunto in inglese non ufficiale).

Tribunale dell'Aja, sentenza del 7 aprile 2016, [NL16.6, ECLI:NL:RBDHA:2016:3710](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale dell'Aja, sentenza del 13 giugno 2016, [AWB 16/10406](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Consiglio di Stato, sentenza del 21 settembre 2016, [ECLI:NL:RVS:2016:2589](#).

3.4.13 Norvegia

Corte d'appello di Borgarting, sentenza del 23 settembre 2011, [Abid Hassan Jama/Utlending-snemnda, 10-142363ASD-BORG/01](#) (cfr. traduzione del caso dell'UNHCR).

Corte suprema, sentenza del 21 dicembre 2012, [A, B, C, D e Organizzazione norvegese per i richiedenti asilo/Commissione di ricorso per i rifugiati, HR-2012-02399-P, causa n. 2012/1042](#), (sunto inglese non ufficiale).

3.4.14 Polonia

Tribunale amministrativo regionale, sentenza del 13 giugno 2012, [S B/Rady do Spraw Uchodźców, V SA/Wa 2332/11](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Tribunale amministrativo regionale di Varsavia, sentenza del 28 giugno 2012, [V SA/Wa 2460/11](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Commissione per i rifugiati, decisione del 29 agosto 2013, [RdU-246-1/S/13](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Commissione per i rifugiati, decisione del 14 agosto 2015, [RdU-326-1/S/2015](#) (sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte amministrativa suprema, sentenza del 20 aprile 2011, II OSK 903/10.

Corte amministrativa suprema, sentenza del 20 aprile 2014, II OSK 1067/13.

Corte amministrativa suprema, sentenza del 25 novembre 2015, II OSK 769/14.

3.4.15 Slovacchia

Corte suprema, sentenza del 13 settembre 2011, [SH/Ministro dell'Interno della Repubblica slovacca, 1Sža/38/2011](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.16 Slovenia

Tribunale amministrativo, sentenza del 19 agosto 2009, [I U 979/2009-9](#).

Tribunale amministrativo, sentenza del 29 agosto 2012, [I U 787/2012-4](#).

Tribunale amministrativo, sentenza del 24 aprile 2015, [I U 411/2015](#).

Corte costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2013, [U-I-155/11](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte suprema, sentenza del 16 dicembre 2009, [I Up 63/2011](#), cfr. sintesi EDAL in lingua inglese.

Corte suprema, sentenza del 3 aprile 2012, [I Up 163/2012](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte suprema, sentenza del 18 ottobre 2012, [I.UP.471/2012](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.17 Spagna

Corte suprema, sentenza del 24 febbraio 2012, ricorso n. [2476/2011](#), STS 1197/2012, pag. 8 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte suprema, sentenza del 23 febbraio 2015, ricorso n. [2944/2014](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte suprema, sentenza del 9 dicembre 2015, ricorso n. [1699/2015](#), ECLI:ES:TS:2015:5211, pag. 9 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte suprema (Tribunal Supremo), ricorso in cassazione del 23 febbraio 2015, ricorso n. [2944/2014](#).

3.4.18 Svezia

Corte d'appello competente in materia di immigrazione, sentenza del 14 gennaio 2009, MIG 2009:4, UM 4118-07 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte d'appello competente in materia di immigrazione, sentenza del 2 dicembre 2010, UM 10296-10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte d'appello competente in materia di immigrazione, sentenza del 13 giugno 2011, [UM 5495-10](#) (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Corte d'appello competente in materia di immigrazione, sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

3.4.19 Regno Unito

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 16 dicembre 2004, [Gheisari/Secretary of State for the Home Department \[2004\] EWCA Civ 1854](#).

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 17 marzo 2005, François Mibanga/Secretary of State for the Home Department [2005] EWCA Civ 367.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 20 luglio 2006, HK/Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 1037.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 26 luglio 2006, Y/Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 1223.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 10 ottobre 2006, SA (Somalia)/Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 1032.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 17 luglio 2007, GM (Eritrea), YT (Eritrea) e MY (Eritrea)/Secretary of State for the Home Department [2008] EWCA Civ 833.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 31 luglio 2007, EB (Etiopia)/Secretary of State for the Home Department [2007] EWCA Civ 809.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 22 maggio 2008, AA (Uganda)/Secretary of State for the Home Department [2008] EWCA Civ 579.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 2 aprile 2009, MA (Etiopia)/Secretary of State for the Home Department [2009] EWCA Civ 289.

Corte d'appello, Inghilterra e Galles, sentenza del 17 febbraio 2011, R sulla domanda di MD (Gambia)/Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 121.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 26 aprile 2012, AM/Secretary of State for the Home Department [2013] EWCA Civ 521.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 25 luglio 2012, KA (Afghanistan) e altri/Secretary of State for the Home Department [2012] EWCA Civ 1014.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 30 luglio 2013, CM (Zimbabwe)/Secretary of State for the Home Department [2013] EWCA Civ 1303.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 9 aprile 2014, JA (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 450.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 2 luglio 2014, MF (Albania)/Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 902.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 18 luglio 2014, PJ (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 1011.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 16 dicembre 2014, MA (Eritrea) [2014] EWCA Civ 1608.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 22 marzo 2016, MA (Bangladesh)/Secretary of State for the Home Department [2016] EWCA Civ 173.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 16 giugno 2016, S1, T1, U1 e V1/Secretary of State for the Home Department [2016] EWCA Civ 560.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 12 luglio 2016, Secretary of State for the Home Department/MSM (Somalia) e altri [2016] EWCA Civ 715.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 7 marzo 2017, KV (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department [2017] EWCA Civ 119.

House of Lords, sentenza del 16 dicembre 1987, R/Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran [1988] AC 958.

House of Lords, sentenza del 10 marzo 2005, *In re B, Regina/Arbitro speciale, ex parte Hoxha* [2005] UKHL 19.

House of Lords, sentenza del 26 maggio 2005, *R/Secretary of State ex parte Bagdanavicius* [2005] UKHL 38.

House of Lords, sentenza dell'11 giugno 2008, *In Re B (minori) (FC)* [2008] UKHL 35.

House of Lords, sentenza del 18 febbraio 2009, *RB (Algeria) e altri/Secretary of State for the Home Department e OO (Giordania)/Secretary of State for the Home Department* [2009] UKHL 10.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 9 giugno 2000, *Smith/Secretary of State for the Home Department (Liberia)* [2000] 00TH02130.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 17 gennaio 2001, *Kacaj (Articolo 2 — Livello di prova — attori non statali) Albania* [2001] UKIAT 00018.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 19 febbraio 2002, *Tanveer Ahmed/Secretary of State for the Home Department* [2002] UKIAT 00439.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 12 giugno 2003, *JB (RD Congo)* [2003] UKIAT 00012.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 27 gennaio 2005, *MM (RDC — plausibilità) RD Congo* [2005] UKIAT 00019.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 5 luglio 2005, *SM (Articolo 8: processo del giudice) Iran* [2005] UKAIT 00116.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 28 giugno 2007, *RD (Cessazione — onere della prova — procedura) Algeria* [2007] UKAIT 66.

Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo, sentenza del 17 aprile 2008, *MA (Cittadinanza controversa) Etiopia* [2008] UKIAT 32.

Tribunale speciale scozzese, Sezione interna, sentenza dell'11 dicembre 2001, *Asif/Secretary of State for the Home Department* [2001] Scot CS 283.

Tribunale speciale scozzese, Sezione interna, sentenza del 12 luglio 2013, *MABN e KASY/Advocate General for Scotland* [2013] CSIH 68.

Tribunale speciale scozzese, Sezione esterna, sentenza dell'8 giugno 2005, *Joyce Wani, Anna Awala e Kefa Awala/Secretary of State for the Home Department* [2005] CSOH 73.

Tribunale speciale scozzese, Sezione interna, sentenza del 12 giugno 2007, *SD/Secretary of State for the Home Department* [2007] CSOH 97.

Tribunale speciale scozzese, Sezione esterna, sentenza del 13 maggio 2010, *RY/Secretary of State for the Home Department* [2010] CSOH 65.

Corte suprema, sentenza del 17 marzo 2010, *JS (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 15.

Corte suprema, sentenza del 7 luglio 2010, *HJ (Iran) e HT (Camerun)/Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 31.

Corte suprema, sentenza del 24 novembre 2010, *MA (Somalia)/Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 49.

Corte suprema, sentenza del 21 novembre 2012, *Al-Sirri/Secretary of State for the Home Department* [2012] UKSC 54.

Corte suprema, sentenza del 21 maggio 2014, *Secretary of State for the Home Department/ MN e KY* [2014] UKSC 30.

Corte suprema, sentenza del 4 marzo 2015, *R (sulla domanda di Jamar Brown (Giamaica)/ Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 8.

Corte suprema, sentenza del 25 marzo 2015, *Al-Sirri/Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 19.

Corte suprema, sentenza del 24 giugno 2015, *TA e MA (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department e AA (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department* [2015] UKSC 40.

Corte suprema, sentenza del 16 novembre 2016, *Makhlouf/Secretary of State for the Home Department (Irlanda del Nord)* [2016] UKSC 59.

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 5 gennaio 2010, *RR (Rifugiato — Paese terzo sicuro) Siria* [2010] UKUT 442 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 18 marzo 2010, *AM e BM (donne vittime della tratta) Albania CG* [2010] UKUT 80 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 24 gennaio 2011, *AW (sufficiente protezione) Pakistan* [2011] UKUT 31 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 21 febbraio 2011, *KK e altri (Cittadinanza: Corea del Nord) Corea CG* [2011] UKUT 92 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 25 novembre 2011, *AMM e altri (conflitto; crisi umanitaria; rimpatriati; MGF) Somalia CG* [2011] UKUT 00445 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 6 gennaio 2012, *AA (minori incustoditi) Afghanistan CG* [2012] UKUT 00016 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 18 maggio 2012, *AK [articolo 15, lettera c]) Afghanistan CG* [2012] UKUT 00163 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 28 gennaio 2013, *JL (relazioni mediche-credibilità)* [2013] UKUT 145 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 31 gennaio 2013, *CM (EM orientamento per paese; divulgazione) Zimbabwe CG* [2013] UKUT 00059 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 26 aprile 2013, *MJ (Singh/ Belgio: Tanveer Ahmed non interessato) Afghanistan* [2013] UKUT 00253 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 31 maggio 2013, *ST (Minori richiedenti asilo) Sri Lanka* [2013] UKUT 00292 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 29 agosto 2013, *JS (Ex minore non accompagnato — Soluzione duratura) Afghanistan* [2013] UKUT 00568 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 31 ottobre 2013, *NA (Norma 45 UT: Singh/Belgio) Iran* [2014] UKUT 00205 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 23 aprile 2014, *KV (Cicatrici — prove mediche) Sri Lanka* [2014] UKUT 230 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 3 ottobre 2014, *MOJ e altri (rientro a Mogadiscio) Somalia CG* [2014] UKUT 442 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 10 dicembre 2014, *KS (beneficio del dubbio)* [2014] UKUT 552 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 2 giugno 2015, *BM e altri (rimpatriati — criminali e non criminali)* RDC CG [2015] UKUT 293 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, *MSM (giornalisti; opinione politica; rischio)* [2015] UKUT 413 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 1^o ottobre 2015, *AA* [articolo 15, lettera c)] *Iraq* CG [2015] UKUT 00544 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 5 novembre 2015, *AAW* (perizie — peso) *Somalia* [2015] UKUT 00673 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 4 febbraio 2016, *OO* (*Gay*) *Algeria* CG [2016] UKUT 00065 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 3 ottobre 2016, *MW* (*Cittadinanza; articolo 4 DQ; obbligo di motivazione*) [2016] UKUT 453 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza dell'11 ottobre 2016, *MST e altri* (*servizio nazionale-categorie di rischio*) *Eritrea* CG [2016] UKUT 443 (IAC).

Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo, sentenza del 24 novembre 2016, *JA* (*minore e rischio di persecuzione*) *Nigeria* [2016] UKUT 560 (IAC).

3.5 Giudici di Stati non UE

Tribunale federale (Canada), sentenza del 22 febbraio 2007, *Lozano Pulido/Canada* [2007] FC 209.

Commissione interamericana dei diritti umani, sentenza del 5 marzo 2001, causa 11.015, *Hugo Juárez Cruzat e altri/Perù*, relazione n. 43/01.

Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, sentenza del 2 maggio 2012, *Gabriel Shumba/Repubblica dello Zimbabwe*, comunicazione n. 288/2004.

Allegato C: Metodologia

Pur tentando di operare per quanto possibile nell'ambito della metodologia dell'EASO per la serie dedicata allo sviluppo professionale, considerata nel complesso, lo sviluppo della presente analisi in quanto una delle quattro tematiche trattate nel contratto tra IARLJ-Europa e EASO al fine di produrre materiali di formazione fondamentali in ambito giuridico, ha richiesto un approccio modificato. Al paragrafo dedicato agli autori dei testi che hanno contribuito alla presente analisi è già stato osservato che il processo di redazione ha richiesto due elementi: la redazione effettuata da un gruppo di esperti; la revisione e la supervisione generale della bozza prodotta dal gruppo da parte di un team editoriale composto esclusivamente da giudici.

Fase preparatoria

Nel corso della fase preparatoria, il team redazionale ha considerato l'ambito, la struttura e il contenuto dell'analisi, in collaborazione con il team editoriale, e ha elaborato:

1. una bibliografia provvisoria delle risorse pertinenti e dei materiali disponibili sull'argomento;
2. una raccolta provvisoria della giurisprudenza pertinente;
3. un esempio dei lavori in corso;
4. Una relazione informativa preparatoria comprendente una struttura provvisoria per l'analisi e una relazione che illustra i progressi.

Questi materiali sono stati condivisi con il gruppo di redazione, che ha fornito un orientamento generale e un riscontro più preciso, sotto forma di istruzioni per il gruppo di stesura, per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'analisi e la raccolta di giurisprudenza.

Fase di redazione

Il team redazionale ha sviluppato una bozza dell'analisi e una raccolta della giurisprudenza, in conformità con le convenzioni redazionali dell'EASO, ricorrendo a una ricerca documentale e a un'analisi di legislazione, giurisprudenza, materiali di formazione e ogni altra letteratura pertinente, quali libri, relazioni, commenti, linee guida e articoli di fonti affidabili. I paragrafi dell'analisi e la raccolta della giurisprudenza sono stati assegnati a membri del gruppo per la redazione. Le prime stesure sono state poi esaminate da altri membri del gruppo, con un esaustivo scambio di opinioni, seguito dalla rielaborazione alla luce di tali discussioni.

La prima bozza, completata dal team redazionale, è stata condivisa con il team editoriale, incaricato di revisionarla al fine di aiutare il team redazionale a migliorarne qualità. Di conseguenza, il team editoriale ha fornito ulteriori istruzioni al team redazionale per quanto riguarda

la struttura, il formato e il contenuto. Alla luce di tali istruzioni, il team redazionale ha apportato ulteriori modifiche e ha presentato una seconda stesura al team editoriale. Tale processo è stato ripetuto fino alla preparazione di un testo pronto per la consultazione esterna. In ogni fase, le bozze sono state condivise con l'EASO.

Consultazione esterna

La versione preliminare dell'analisi giuridica e della raccolta della giurisprudenza è stata presentata dall'EASO alla rete EASO di membri degli organi giurisdizionali, all'UNHCR e al forum consultivo dell'EASO, che sono stati invitati ad esaminare il materiale e a fornire indicazioni al fine di aiutare il team editoriale a migliorarne ulteriormente la qualità.

Le indicazioni ricevute sono state prese in considerazione dal team editoriale, che ha stabilito le modifiche da apportare al testo. Le modifiche definitive sono state apportate dal team editoriale.

Allegato D: Bibliografia scelta

1. Documenti ufficiali

1.1 Unione europea

Orientamenti comuni dell'UE per l'elaborazione di informazioni sui paesi d'origine (COI), aprile 2008.

Orientamenti comuni dell'UE sulle missioni (congiunte) per l'accertamento dei fatti, novembre 2010.

EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, dicembre 2013.

EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, dicembre 2014.

EASO, *Guida pratica: valutazione delle prove*, Serie delle Guide pratiche dell'EASO, marzo 2015.

EASO, *The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States*, luglio 2015.

EASO, *Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016.

EASO, *Introduzione al sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, agosto 2016.

EASO, *Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, dicembre 2016.

EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) - Un'analisi giuridica*, 2018.

EASO, *Asylum Procedures and the Principle of Non-Refoulement — A Judicial Analysis* (Procedure di asilo e principio di non respingimento — Un'analisi giuridica), 2018.

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione*, 10 febbraio 2016, COM(2016) 85 final.

Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*, 13 luglio 2016, COM(2016) 466 final.

Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*, 13 luglio 2016, COM(2016) 465.

Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*, 13 luglio 2016, COM(2016) 467.

Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)*, 4 maggio 2016, COM(2016) 270.

Consiglio europeo, *Il Programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, 2 dicembre 2009, in: GU 2010 C 115/1.

1.2 Nazioni Unite

Atto finale della conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, A/CONF.2/108/Rev.1, 25 luglio 1951

Comitato per i diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 14 sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (art. 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, UN Doc CRC/C/GC/14.

Assemblea generale, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, risoluzione dell'Assemblea generale 217 A, 10 dicembre 1948.

Assemblea generale, *Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, 22 febbraio 2001, UN Doc A/RES/55/89.

Ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Protocollo di Istanbul, Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante*, Serie di formazione professionale n. 8/Rev. 1, 2004.

1.3 Consiglio d'Europa

Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 1 sulle norme relative all'indipendenza e all'immovibilità dei giudici*, 2001.

Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 3 sui principi e le norme che regolano i dettami professionali applicabili ai giudici ed in particolare la deontologia, i comportamenti incompatibili e l'imparzialità*, 2002.

Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 6 sulla durata ragionevole del giusto processo ed il ruolo dei giudici nel processo, tenendo in considerazione la risoluzione alternativa delle controversie*, 2004.

Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 11 sulla qualità delle decisioni giudiziarie*, 2008.

Consiglio consultivo dei giudici europei, *Parere n. 15 sulla specializzazione dei giudici*, 2012.

2. Pubblicazioni

2.1 Materiale di riferimento

Goodwin-Gill, G.S. e McAdam, J., *The Refugee in International Law* (3^a ed., OUP, 2007).

Hailbronner, K. e Thym, D. (ed.), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary* (2^a ed., C.H. Beck, 2016).

Hathaway, J.C., *The Rights of Refugees under International Law* (CUP, 2005).

Hathaway, J.C. e Foster, M., *The Law of Refugee Status* (2^a ed., CUP, 2014).

Zimmermann, A., *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees — A Commentary* (OUP, 2011).

2.2 Pubblicazioni dell'UNHCR

UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum*, febbraio 1997.

UNHCR, *Nota sull'onere e gli standard della prova nelle richieste di asilo*, 16 dicembre 1998.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1(A) 2 della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, UN Doc HCR/GIP/02/01.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 3: cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) e (6) della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di «Cessate circostanze»)*, 10 febbraio 2003, UN Doc HCR/GIP/03/03.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 4: «Volo interno o ricollocazione alternativa» nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 luglio 2003, UN Doc HCR/GIP/03/04.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5: applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1, lettera F, della convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003, UN Doc HCR/GIP/03/05.

UNHCR, *Nota supplementare sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003.

UNHCR, *Provisional Comments on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status (Council Document 14203/04, Asile 64, of 9 November 2004)*, 10 febbraio 2005.

UNHCR, *Parere consultivo sulle norme di riservatezza concernenti informazioni in materia di asilo*, 31 marzo 2005.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1A(2) e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, UN Doc HCR/GIP/09/08.

UNHCR, *Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice — Key Findings and Recommendations*, marzo 2010.

UNHCR, *UNHCR Guidelines on the Sharing of Information on Individual Cases*, agosto 2011.

UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 1979, riedizione del dicembre 2011.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, UN Doc HCR/GIP/12/09.

UNHCR, *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea*, maggio 2013.

UNHCR, *The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union*, relazione CREDO, dicembre 2014.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato* (2 dicembre 2016) HCR/GIP/16/12.

2.3 Pubblicazioni IARLJ

Baragwanath, D., «Can the Judiciary Maintain its Independence? A Comment on the Address of Sir Stephen Sedley», in IARLJ, *Stemming the Tide or Keeping the Balance — The Role of the Judiciary* (V conferenza, IARLJ, 2002), pagg. 341-345.

IARLJ, *Judicial Criteria for Assessing Country of Origin Information (COI): A Checklist* (7ª conferenza mondiale biennale dell'IARLJ, 2006).

IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, 2007.

IARLJ, *Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence*, giugno 2010.

IARLJ, *Informal Meeting of Experts on Refugee Claims relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, tenutasi a Bled, Slovenia, 10 settembre 2011.

IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards*, progetto CREDO, 2013.

IARLJ, *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures* (10ª conferenza mondiale, 2014).

IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims Including: A Flowchart using Established Judicial Criteria and Guidance, The IARLJ International Judicial Guidance for the Assessment of Credibility, The IARLJ, Judicial Checklist for COI*, giugno 2016.

Macklin, A., «Truth and Consequences: Credibility Determination in the Refugee Context», in IARLJ, *The Realities of Refugee Determination on the Eve of a New Millennium: The Role of the Judiciary* (III conferenza, IARLJ, 1998), pagg. 134-140.

Reinhardt, S., «Judicial Independence and Asylum Law», in IARLJ, *Stemming the Tide or Keeping the Balance — The Role of the Judiciary* (V conferenza, IARLJ, 2002), pagg. 327-340.

Schmidt, P.W. e Clark, M.K., «Credibility of Asylum Applicants — The Approach of the Board of Immigration Appeals», in IARLJ, *The Realities of Refugee Determination on the Eve of a New Millennium: The Role of the Judiciary* (III conferenza, IARLJ, 1998), pagg. 126-133.

Sedley, S., «Asylum: Can the Judiciary Maintain its Independence?», in IARLJ, *Stemming the Tide or Keeping the Balance — The Role of the Judiciary* (V conferenza, IARLJ, 2002), pagg. 319-326.

Storey, H. e Mackey, A., *In Search of Judicial Criteria for Assessing Country of Origin Information*, 2006.

Zalar, B., «Remarks on the Judgment of the CJEU in the Case of A B C (C-148/13 to C-150/13, 2.12.2014)», preparato per la tavola rotonda di esperti IARLJ su «Credibility Assessment in Asylum Procedures», Budapest, 14-15 gennaio 2015.

2.4 Altre pubblicazioni

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 1994.

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5*, 5ª ed., 2013.

Croce Rossa austriaca, Centro austriaco di ricerca e documentazione sul paese di origine e in materia di asilo, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, 2013.

Asylum Access, *Disclosure of Evidence in UNHCR'S Refugee Status Determination Procedures, Critique and Recommendations for Reform*, 20 giugno 2008.

Gruppo per la difesa in materia di asilo e gruppo multiparlamentare per la libertà internazionale religiosa e di credo, *Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK and Religious Freedom Grounds*, 2016.

Asylum Information Database (AIDA), «*Safe Countries of Origin: A Safe Concept?*», briefing giuridico n. 3 AIDA, settembre 2015.

AIDA, *Detriment of the Doubt: Age Assessment of Unaccompanied Asylum-Seeking Children*, briefing giuridico n. 5 AIDA, dicembre 2015.

Centre for the Study of Emotion and Law (CSEL), *Evidence in Practice: CSEL Research Dissemination Project for Women Toolkit*, settembre 2012.

Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, *The Impact of the EU Qualification Directive on International Protection*, ottobre 2008.

Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, Asylum Aid, VluchtelingenWerk Nederland e Comitato di Helsinki ungherese, *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, 2014.

Comitato di Helsinki ungherese, *Valutazione della credibilità nella procedura in materia d'asilo, un manuale di formazione multidisciplinare*, vol. 1, 2013.

Comitato di Helsinki ungherese, *Valutazione della credibilità nella procedura in materia d'asilo, un manuale di formazione multidisciplinare*, vol. 2, 2015.

Comitato di Helsinki ungherese, *Informazioni sul paese nelle procedure in materia di asilo — La qualità come requisito giuridico nell'UE*, Gábor Gyulai, versione aggiornata 2011.

Ispettore capo indipendente per le frontiere e l'immigrazione, *An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation*, marzo-giugno 2014.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *The Home Office Response to the Independent Chief Inspector's Report: «An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation»*, marzo-giugno 2014.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Asylum Policy Instructions: Assessing Credibility and Refugee Status*, 6 gennaio 2015.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, 12 luglio 2016.

Tribunali giudiziari del Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010: Child, Vulnerable Adult and Sensitive Appellant Guidance*, 2010.

Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality: Doubtful, Disputed and Other Cases*, 26 ottobre 2013.

Unicef, *Valutazione dell'età: Una nota tecnica*, gennaio 2013.

Relazione dell'Unicef e dell'UNHCR, *Sani e salvi: Cosa possono fare gli Stati per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa*, ottobre 2014.

Organizzazione Mondiale della Sanità, ICD-10, versione: 2016, 2016.

2.5 Letteratura accademica

Baillet, H., Cowan, S. e Munro, V.E., «*Hearing the Right Gaps: Enabling and Responding to Disclosures of Sexual Violence within the UK Asylum Process*», *Social and Legal Studies* (2012), pagg. 269-296.

Bhabha, J. e Young, W., «*Not Adults in Miniature: Unaccompanied Child Asylum Seekers and the New US Guidelines*», *IJRL* (1999), pagg. 84-125.

Baldinger, D., *Rigorous Scrutiny Versus Marginal Review, Standards on Judicial Scrutiny and Evidence in International and European Asylum Law* (Wolf Legal Publishers, 2013).

Baxter, J.S., Boon, J.C.W. e Marley, C., «*Interrogative Pressure and Responses to Minimally Leading Questions*», *Personality and Individual Differences* (2006), pagg. 87-98.

R. Bender, R., Nack A. e Treuer, W.-D. *Tatsachenfeststellung vor Gericht: Glaubhaftigkeits- und Beweislehre Vernehmungslehre*, (Beck, 2014, 4ª edizione).

Berlit, U., Dörig, H. e Storey, H., «*Credibility Assessment in Claims Based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*», *IJRL* (2015), pagg. 649-666.

Bögner, D., Brewin, C. e Herlihy, J., «*Refugees' Experiences of Home Office Interviews: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information*», *Journal of Ethnic and Migration Studies* (2009), pagg. 1-17.

Bögner, D., Herlihy, J. e Brewin, C., «*The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews*», *British Journal of Psychiatry* (2007), pagg. 75-81.

Braun, K.A., Ellis, R. e Loftus, E.F., «*Make my Memory: How Advertising Can Change our Memories of the Past*», *Psychology and Marketing* (2002), pagg. 1-23.

Brewer, W. e Treyens, J., «*Role of Schemata in Memory for Places*», *Cognitive Psychology* (1981), pagg. 207-230.

- Brewin, C., «*A Cognitive Neuroscience Account of Posttraumatic Stress Disorder and its Treatment*», Behaviour, Research and Therapy (2001), pagg. 373-393.
- Brewin, C., Dalgleish, T. e Joseph, S., «*A Dual Representation Theory of Posttraumatic Stress Disorder*», Psychological Review (1996), pagg. 670-686.
- Brewin, C., Gregory, J.D., Lipton, M. e Burgess, N., «*Intrusive Images in Psychological Disorders: Characteristics, Neural Mechanisms and Treatment Implications*», Psychological Review (2010), pagg. 210-232.
- Brewin, C.R., Kleiner, J.S., Vasterling, J.J. e Field, A.P., «*Memory for Emotionally Neutral Information in Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analytic Investigation*», Journal of Abnormal Psychology (2007), pagg. 448-463.
- Bryant, R.A., O'Donnell, M.L., Creamer, M., McFarlane, A.C., Clark, C.R. e Silove, D., «*The Psychiatric Sequelae of Traumatic Injury*», American Journal of Psychiatry (2010), pagg. 312-320.
- Cameron, «*Refugee Status Determinations and the Limits of Memory*», IJRL (2010), pagg. 469-511.
- Christianson, S.-A., «*Emotional Stress and Eyewitness Memory: A Critical Review*», Psychological Bulletin (1992), pagg. 284-309.
- Ciorciari, J.D. e Heindel, A., «Trauma in the Courtroom», in B. van Schaak, D. Reicherter e C. Youk (ed.), *Cambodia's Hidden Scars: Trauma Psychology in the Wake of the Khmer Rouge* (Documentation Center of Cambodia, 2011).
- Colin, J. e Mottis, R., *Interpreters and the Legal Process* (Waterside Press, 1996).
- Conway, M.A. e Holmes, E.A., «*Guidelines on Memory and the Law: Recommendations from the Scientific Study of Human Memory*», Relazione del Consiglio di ricerca, The British Psychological Society, 2008.
- Conway, M.A. e Pleydell-Pearce, C.W., «*The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System*», Psychological Review (2000), pagg. 261-288.
- Deffenbacher, K.A., Bornstein, B.H., Penrod, S.D. e McGorty, K., «*A Meta-Analytic Review of the Effects of High Stress on Eyewitness Memory*», Law and Human Behavior (2004), pagg. 687-706.
- Dörig, H., «*Asylum Qualification Directive 2011/95/EU (Articles 1-10)*», in K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary* (2^a ed., C.H. Beck, 2016), pag. 1106.
- Eastmond, M., «*Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research*», Journal of Refugee Studies (2007), pagg. 248-264.
- Figley, C.R., (ed.), *Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those who Treat the Traumatized* (Brunner-Routledge, 1995).
- Fivush, R., «*Learning about School: The Development of Kindergartner's School Scripts*», Child Development (1984), pagg. 1697-1709.
- Gärditz, K.F., Deutsches Verwaltungsblatt 2015, pag. 167.
- Glynn, A.N. e Sen, M., «*Identifying Judicial Empathy: Does Having Daughters Cause Judges to Rule for Women's Issues?*», American Journal of Political Science (2015), pagg. 37-54.
- Granhag, P.A. e Strömwall, L.A., «*Deception Detection Based on Repeated Interrogations*», Legal and Criminological Psychology (2001), pagg. 85-101.

- Granhag, P.A., Stromwall, L.A. e Jonsson, A.-C., «*Partners in Crime: How Liars in Collusion Betray Themselves*», *Journal of Applied Social Psychology* (2003), pagg. 848-868.
- Grütters, C., Guild, E. e de Groot, S. (ed.), *Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases in the EU* (Wolf Legal Publishers, 2013).
- Guadagno, B.L. e Powell, M.B., «*A Qualitative Examination of Police Officers' Questioning of Children about Repeated Events*», *Police Practice and Research: An International Journal* (2009), pagg. 61-73.
- Hall, E.T. e Edward, T., *Beyond Culture* (Anchor Books, 1976).
- Harris, L.M., «*Expert Evidence in Gender-Based Asylum Cases: Cultural Translation for the Court*», *Benders Immigration Bulletin* (2012), pagg. 1811-1826.
- Herlihy, J., «*Psychological Barriers to Fair Refugee Status Determination related to our Understanding and Expression of Gender*», in E. Arbel, C. Dauvergne e J. Millbank (ed.), *Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre* (Routledge, 2014), pagg. 116-137.
- Herlihy, J., Gleeson, K. e Turner, S., «*What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments*», *IJRL* (2010), pagg. 351-366.
- Herlihy, H., Jobson, L. e Turner, S., «*Just Tell Us What Happened to You: Autobiographical Memory and Seeking Asylum*», *Applied Cognitive Psychology* (2012), pagg. 661-676.
- Herlihy, J., Scragg, P. e Turner, S., «*Discrepancies in Autobiographical Memories-Implications for the Assessment of Asylum Seekers: Repeated Interviews Study*», *British Medical Journal* (2002), pagg. 324-327.
- Herlihy, J. e Turner, S., «*The Psychology of Seeking Protection*», *IJRL* (2009), pagg. 171-192.
- Jaffe, P., «*Vicarious Trauma in Judges: The Personal Challenge of Dispensing Justice*», *Juvenile and Family Court Journal* (2003), pagg. 1-9.
- Jarvis, C., «*The Judge as Juror Revisited*», *Immigration Law Digest* (2003), pagg. 7-23.
- Kagan, M., «*Is Truth in the Eye of the Beholder? Objective Credibility Assessment in Refugee Status Determination*», *Georgetown Immigration Law Review* (2003), pagg. 367-415.
- Kahneman, D., *Thinking, Fast and Slow* (Penguin Books Ltd, 2011).
- Kaufmann, G., Drevland, G.C.B., Wessel, E., Overskeid, G. e Magnussen, S., «*The Importance of Being Earnest: Displayed Emotions and Witness Credibility*», *Applied Cognitive Psychology* (2003), pagg. 21-34.
- Kittler, M.G., Rygl, D. e Mackinnon, A., «*Beyond Culture or Beyond Control? Reviewing the Use of Hall's High-/Low-Context Concept*», *International Journal of Cross Cultural Management* (2011), pagg. 63-82.
- A. Kjærum, «*Combating Torture With Medical Evidence: The Use of Medical Evidence and Expert Opinions in International and Regional Human Rights Tribunals*», *Torture Journal* (2010), pagg. 119-186.
- Lee, L.C. e Zane, N.W.S., *Handbook of Asian American Psychology* (Sage, 1998).
- Levrincova, P., «*Did It Really Happen? Testimonies before the International Criminal Tribunals and Refugee Status Determination*», tesi, Charles University, 2010.
- Loftus, E.F., Banaji, M.R., Schooler, J.W. e Foster, R.A., «*Who Remembers What?: Gender Differences in Memory*», *Michigan Quarterly Review* (1987), pagg. 64-85.

- MacFarland, W.L. e Morris, S.J., «*Are Dysphoric Individuals More Suggestible or Less Suggestible than Nondysphoric Individuals?*», *Journal of Counselling Psychology* (1998), pagg. 225-229.
- Macklin, A., «*The Truth about Credibility*», relazione presentata alla X conferenza IASFM, Toronto, Canada, 21-24 giugno 2006.
- Markus, H.R. e Kitayama, S., «*Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation*», *Psychological Review* (1991), pagg. 224-253.
- Markus, H.R. e Kitayama, S., «*A Collective Fear of the Collective: Implications for Selves and Theories of Selves*», *Personality and Social Psychology Bulletin* (1994), pagg. 568-579.
- Maroney, T., «*Emotional Regulation and Judicial Behavior*», *California Law Review* (2011), pagg. 1481-1551.
- Marx, R., *Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie: Flüchtlingsanerkennung and subsidärer Schutzstatus* (Luchterhand, 2009).
- McCann, L. e Pearlman, L.A., «*Vicarious Traumatization: A Framework for Understanding Psychological Effects of Working with Victims*», *Journal of Traumatic Stress* (1990), pagg. 131-149.
- Memon, A., Meissner, C.A. e Fraser, J., «*The Cognitive Interview: A Meta-Analytic Review and Study Space Analysis of the Past 25 Years*», *Psychology, Public Policy, & Law* (2010), pagg. 340-372.
- Neisser, U., *Cognitive Psychology* (Classic Edition: Psychology Press & Routledge Classic Editions, 2014).
- Noll, G., «*Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive*», UNHCR New Issues in Refugee Research, Research Paper, n. 117, 2005.
- O'Donnell, M.L., Creamer, M. e Pattison, P., «*Posttraumatic Stress Disorder and Depression Following Trauma: Understanding Comorbidity*», *American Journal of Psychiatry* (2004), pagg. 1390-1396.
- Payne, D.G., «*Hypermnesia and Reminiscence in Recall: A Historical and Empirical Review*», *Psychological Bulletin* (1987) pagg. 5-27.
- Reneman, M., *EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy* (Hart Publishing, 2014).
- Roberts, K.P., Powell, M.B. e Guadagno, B.L., «*Particularisation of Child Abuse Offences: Common Problems when Interviewing Child Witnesses*», *Current Issues in Criminal Justice* (2007), pagg. 64-74.
- Rousseau, C., Crépeau, F., Foxen, P. e Houle, F., «*The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board*», *JRS* (2002), pagg. 43-70.
- Saakvitne, K.W. e Pearlman, L.A., *Transforming the Pain: A Workbook on Vicarious Traumatization* (WW Norton, 1996).
- Schauer, M. e Elbert, T., «*Dissociation following Traumatic Stress Etiology and Treatment*», *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology* (2010), pagg. 109-127.
- Silove, D., Sinnerbrink, I., Field, A., Manicavasagar, V. e Steel, Z., «*Anxiety, Depression and PTSD in Asylum-Seekers: Associations with Pre-Migration Trauma and Post-Migration Stressors*», *British Journal of Psychiatry* (1997), pagg. 351-357.
- Simitis, S., *Bundesdatenschutzgesetz* (8ª ed., Nomos, 2014).

- Stanek, H., «*Die Informations- und Dokumentationsstelle für Asyl- und Ausländerverfahren und ihre Datenbank asylfact*», Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 20 novembre 2014.
- Steel, Z., Frommer, N. e Silove, D., «*Part I — The Mental Health Impacts of Migration: The Law and its Effects Failing to Understand: Refugee Determination and the Traumatized Applicant*», *International Journal of Law and Psychiatry* (2004), pagg. 511-528.
- Sutherland, R. e Hayne, H., «*Age-Related Changes in the Misinformation Effect*», *Journal of Experimental Child Psychology* (2001), pagg. 388-404.
- Thomas, R., *Administrative Justice and Asylum Appeals: A Study of Tribunal Adjudication* (Hart Publishing, 2011).
- Tiedmann, P., *Flüchtlingsrecht: Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen* (Springer, 2014).
- Turner, S.W., Bowie, C., Shapo, L. e Yule, W., «*Mental Health of Kosovan Albanian Refugees in the UK*», *British Journal of Psychiatry* (2003), pagg. 444-448.
- Valentine, T. e Mesout, J., «*Eyewitness Identification under Stress in the London Dungeon*», *Applied Cognitive Psychology* (2009), pagg. 151-161.
- Vrklevski, L.P. e Franklin, J., «*Vicarious Trauma: The Impact on Solicitors of Exposure to Traumatic Material*», *Traumatology* (2008), pagg. 106-118.
- Wagenaar, W.A. e Dalderop, A., *Remembering the Zoo: A Comparison of True and False Stories Told by Pairs of Witnesses* (Leiden University, 1994).
- Wang, Q., «*Emotion Knowledge and Autobiographical Memory across the Preschool Years: A Cross-Cultural Longitudinal Investigation*», *Cognition* (2008), pagg. 117-135.
- Wang, Q. e Conway, M.A., «*The Stories We Keep: Autobiographical Memory in American and Chinese Middle-Aged Adults*», *Journal of Personality and Social Psychology* (2004), pagg. 911-938.
- Wang, Q., Leichtman, M.D. e Davies, K.I., «*Sharing Memories and Telling Stories: American and Chinese Mothers and their 3-Year-Olds*», *Memory* (2000), pagg. 159-178.
- Westaby, C., «*“Feeling like a Sponge”: The Emotional Labour Produced by Solicitors in their Interactions with Clients Seeking Asylum*», *International Journal of the Legal Profession* (2010), pagg. 153-174.
- Wilson-Shaw, L., Pistrang, N. e Herlihy, J., «*Non-Clinicians’ Judgments about Asylum Seekers’ Mental Health: How Do Legal Representatives of Asylum Seekers Decide when to Request Medico-Legal Reports*», *Giornale europeo di psico-traumatologia* (2012).

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per email dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:

https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito

<http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali:

<http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

